



Iniziativa Comunitaria



Unione Europea



Regione Calabria



(cod. IT-G-CAL-051)

Carlo Crucitti

MANUALE DEL VOLONTARIATO

Volontariato in Calabria

Guida pratica per associazioni ed organizzazioni

Prima Edizione 2003

una collaborazione:

Centro di Supporto all'Economia Sociale
Centro di Servizio al Volontariato di Catanzaro

Quaderni Mediterranei



Quaderni Mediterranei

@rupp
Promide@
*Consorzio per la promozione
dello sviluppo locale*



Iniziativa Comunitaria



Unione Europea



Regione Calabria

Carlo Crucitti, MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria.
Manuale pratico per associazioni ed organizzazioni.

Prima Edizione

© Novembre 2003 - Carlo Crucitti

Il volume è stato pubblicato grazie al finanziamento dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e della Regione Calabria, nell'ambito del progetto Araba Fenice (cod. IT-G-CAL-051)

QUADERNI MEDITERRANEI – Numeri già pubblicati

1. *Lavoro autogestito: un'ipotesi di sviluppo per le aree marginali. Atti del primo seminario, Rossano 4 marzo 1994.* Programma di interesse comunitario Euroform promozione di lavoro autogestito in un'area rurale, dicembre 1994.

2. *Associazionismo e cooperazione in agricoltura. Sintesi dei seminari di sensibilizzazione.* Programma di interesse comunitario Euroform promozione di lavoro autogestito in un'area rurale, febbraio 1995.

3. *Le politiche dell'Unione Europea: investire sulle risorse umane. Atti del seminario conclusivo, Rossano 20 dicembre 1994.* Programma di interesse comunitario Euroform promozione di lavoro autogestito in un'area rurale, marzo 1995.

4. PIETRO CAROLEO, Appunti sull'unione, settembre 1997.

5. PIETRO CAROLEO, DANILO GATTO, SILVIO MANCINI, LUIGI SISI, Tracce per un recupero della memoria del Monteporo, dicembre 1998.

6. *Vademecum per gli immigrati.* Progetto Integra "Porte aperte", ottobre 2000.

7. CLAUDIO BOLLA, Breve guida al lavoro. Progetto 2000, Cosenza, novembre 2000

8. Guida ai servizi sanitari dell'ASL n. 7 di Catanzaro, dicembre 2000



(cod. IT-G-CAL-051)

MANUALE DEL VOLONTARIATO

di **CARLO CRUCITTI**

Volontariato in Calabria

Associazioni ed Organizzazioni

*...a tutti i volontari di buona volontà
e ai miei nipotini Alessia, Luana e William con l'augurio
di poter vivere e operare in un mondo migliore*

L'attività di volontariato è definita dall'art.2 della L.266/91 come quella prestata da:

"organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che rendono la loro attività 'in modo personale, spontaneo e gratuito', 'senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.'"

Ogni riferimento del citato art.2 della legge 266/91, non è puramente casuale e quindi s'intenda che, contrariamente a quanto viene spesso, puntualmente difeso "a spada tratta" da molti puristi del volontariato, riferendosi all'attività del volontario, ognuno di noi può offrire la propria attività nel contesto della propria disponibilità e predisposizione, mettendo a disposizione della collettività le proprie capacità, esperienze e professionalità senza gelosie o riserve con l'obiettivo d'essere d'aiuto o d'utilità per un miglioramento dello stato sociale dei più bisognosi o comunque dei meno fortunati qualunque sia l'ambito delle citate capacità, esperienze e professionalità.

In sostanza, non si è volontari e non si fa attività di volontariato solo ed esclusivamente dedicandosi agli anziani, ai malati terminali, operando nelle case di cura, di riposo, negli ospedali,

Il Volontariato ha anche, per funzionare, necessità di strumenti logistici, amministrativi, tecnici e tecnologici e quindi ben vengano volontari che sono disponibili a mettere a disposizione queste importantissime risorse...

Indice

Prefazione	12
Introduzione.....	13
Premessa.....	14
Il Volontariato in Europa.....	17
1. Il volontariato organizzato.....	17
2. Definizione	17
3. Il volontariato in Europa: dati numerici.....	18
4. Caratteristiche distintive del volontariato nei paesi membri.....	20
5. Le reti, i coordinamenti e i comitati consultivi europei	21
6. Le ricerche più significative: Eurovol e Volmed	25
Il Volontariato in Italia	28
Le ONLUS	28
Organizzazioni di Volontariato.....	29
Cooperative sociali.....	29
Fondazioni, Fondazioni bancarie, Casse di Risparmio, Associazioni, Comitati, Enti ecclesiastici, Società di mutuo soccorso.....	30
Le Fondazioni Bancarie.....	30
Le 89 Fondazioni di origine bancaria	37
Le Casse di Risparmio.....	40
Le Associazioni.....	40
Le Associazione di promozione sociale.....	41
I Comitati.....	41
Gli Enti ecclesiastici	41
Le Società di mutuo soccorso	42
Le IPAB.....	42
Le ONG.....	42
Terza Rilevazione FIVOL 2001 sulle Organizzazioni di Volontariato.....	43
Universo di partenza, Campione e Organizzazioni certificate in base alla L. 266/91 (Tav. 1).....	43
Il quadro delle risorse umane e dei sostenitori delle ODV (Tav. 2)	50
Confronto fra le ODV iscritte ai Registri Regionali del Volontariato al 31.12.2001 e i dati della rilevazione FIVOL (Tav. 3).....	50
Area geografica (Tav. 4).....	51
Epoca di costituzione delle ODV (Tav. 5).....	52
Matrice culturale (Tav. 7).....	54
Iscrizione al Registro del Volontariato (Tav. 8).....	54
Composizione delle Organizzazioni (Tav. 9).....	55
La voce del Volontariato.....	63
Il risultato della ricerca.....	63
Queste organizzazioni e "le altre"	63
Quale attenzione alla comunicazione?	64
Le risorse della comunicazione.....	65
Limiti umani e limiti "impersonali".....	66
La strategia attuale: organizzazione interna e comunicazione esterna	67
Il rapporto con i media: intenso a livello locale ma ancora prevalentemente "agito".....	68

Quale produzione informativa e per che cosa?	68
La questione dell'autoreferenzialità	69
Dalla colpevolizzazione dei media alla capacità di critica	70
La comunicazione fa tendenza nel mondo del volontariato	70
La via alternativa alla comunicazione del volontariato	71
Quale ruolo per i Centri di Servizio, quale proposta per la comunicazione?	72
La formazione avanzata	73
La formazione di base	73
Collegamento e stimolo sui grandi temi di interesse del volontariato	74
Promozione della cultura della comunicazione	74
Comunicazione organizzativa	74
La funzione di supporto e di servizio	75
Il ritorno degli italiani alla sfera pubblica	76
Il volontariato tra nuove forme del disagio sociale ed evoluzione del welfare, indagine Censis 2003	79
1. La persistente centralità del Volontariato	79
2. Le nuove forme del disagio sociale	80
3. Il ruolo del volontariato gratuito nel nuovo sistema di welfare	82
Le ragioni della non Iscrizione ai Registri Regionali	90
Leggi nazionali	92
Legge 11/08/1991 Num. 266 - Legge-quadro sul volontariato	92
Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato Concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 N. 266	99
Osservatorio Nazionale per il Volontariato Raccolta delle disposizioni attuative della legge 11 agosto 1991, n. 266	101
Legge 16/12/1991 n.398	106
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato D.M. 14 febbraio 1992	108
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato D. M. 16 novembre 1992.	109
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 - Riordino della disciplina tributaria	110
Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).	128
I Comitati di Gestione del Fondo Speciale al Volontariato	133
Composizione	133
Insediamento e rinnovo dei Cdg	133
L'azione di controllo attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi dei Csv	134
Protocollo d'intesa per la creazione di una "Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato" presso le Regioni e Province Autonome	135
DECRETO 8 ottobre 1997	138
Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.	138

Destinazione delle somme.....	138
Fondo speciale presso ogni regione.....	139
Centri di servizio.....	141
Compiti dei centri di servizio.....	141
Funzionamento dei centri di servizio.....	142
Disposizioni transitorie.....	142
Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991.....	143
Accantonamento dei fondi.....	144
Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato.....	145
Protocollo d'intesa del Collegamento Nazionale dei CSV.....	145
I Centri di Servizio al Volontariato in Italia.....	147
Forme di coordinamento regionale fra i Centri di Servizio.....	149
I rapporti con i Comitati di Gestione.....	151
Il Volontariato in Calabria.....	152
Stime e notizie sul volontariato calabrese.....	152
Confronto fra le ODV iscritte al Registro Regionale del Volontariato al 31.12.2001 e i dati della rilevazione FIVOL.....	153
Il Comitato di Gestione della Calabria.....	154
Sede del Comitato di Gestione della Calabria.....	156
L'azione del Comitato di gestione in relazione ai programmi di attività e alla rendicontazione richiesti per la verifica.....	156
L'azione di controllo attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi dei Csv.....	156
Il Comitato promotore per i Centri di Servizio in Calabria.....	159
I Centri di Servizio al Volontariato in Calabria.....	166
Istituzione Centri di Servizio per il Volontariato.....	166
REGIONE CALABRIA.....	172
Dipartimento Servizi Sociali - Ufficio Volontariato.....	173
Le associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale.....	174
Le associazioni di protezione civile - PROCIV.....	187
LEGGI REGIONALI.....	189
LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1995, N. 18.....	189
Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.....	189
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 10 Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n.18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato.....	197
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2002, n. 247. Definizione criteri per l'erogazione di finanziamenti alle associazioni di volontariato..	198
REGOLAMENTO REGIONALE 29 aprile 2003, n. 5 Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile.....	202
VOLONTARIATO IN PRATICA.....	211
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE.....	211
Le associazioni riconosciute: nozioni generali.....	211
Il riconoscimento.....	212
Effetti del riconoscimento.....	219
Acquisto di beni immobili, accettazione di eredità, legati o donazioni...	219
Recesso ed esclusioni.....	220
Estinzione dell'associazione e liquidazione.....	221

Atto Costitutivo di Associazione.....	222
Statuto dell'Associazione.....	223
Le associazioni non riconosciute: nozioni generali.....	227
Il fondo comune delle associazioni non riconosciute.....	228
Gli acquisti delle associazioni non riconosciute.....	229
Le responsabilità degli amministratori – La rappresentanza dell'associazione.....	230
Trasformazione di associazione non riconosciuta.....	231
Trasformazione da associazione a società.....	231
Trasformazione da società in associazione.....	231
Trasformazione di associazione in cooperativa.....	231
Trasformazione di cooperativa in associazione.....	232
La qualifica di ONLUS.....	233
Iscrizione all'anagrafe: nuove regole per le Onlus.....	234
Le Convenzioni.....	235
Le attività connesse.....	235
Modalità di presentazione di progetto di volontariato per la partecipazione al finanziamento*.....	235
Promemoria degli adempimenti amministrativi per le Associazioni di Volontariato.....	241
Fase Iniziale.....	241
Assicurazione.....	241
Tipo di atto: Pubblico o privato?.....	248
Atto costitutivo.....	249
Statuto.....	251
I requisiti che devono essere previsti nell'atto costitutivo o nello statuto delle Associazioni di Volontariato.....	262
Regolamento.....	262
Registrazione degli atti.....	263
Iter burocratico.....	263
Il Codice Fiscale.....	264
Il Modello per la richiesta del Codice Fiscale - Mod.AA5/5.....	264
Facsimile del Modello Mod.AA5/5.....	265
Come compilare i vari quadri della parte riservata al contribuente. ..	266
Facsimile del Mod. A8 (RR).....	267
Facsimile del Mod. 69.....	268
Documentazione da produrre per l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Calabria.....	270
Facsimile di lettera di accompagnamento documentazione.....	271
Assicurazione dei volontari attivi.....	283
Il Registro dei volontari attivi.....	285
Facsimile di Registro dei volontari attivi autoprodotta.....	286
Facsimile di Scheda adesione ad azioni di volontariato attivo.....	288
Incombenze amministrative e contabili.....	289
Libri Sociali a fini civilistici.....	289
Libri obbligatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale (Onlus di diritto).....	291
Registro dei soci.....	292
Le donazioni agli enti non profit.....	293

Donazioni in denaro: gli effetti sulle imposte dirette.....	293
Donazioni in natura: complicate ma possibili	295
Dichiarazione rilasciata dalle Onlus in caso di erogazioni liberali.....	297
Ricevuta di erogazione liberale ad Associazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato	298
Raccolta fondi (Fund Raising)	299
Chiarimenti contabili sulle Raccolte di Fondi.....	302
Rendiconto per la raccolta fondi.....	303
Libro “prima nota cassa”.....	304
Rendiconto finanziario di un’organizzazione di volontariato	305
Il bilancio	306
Guida alla compilazione del bilancio	308
Istruzioni Per la compilazione del Bilancio Consuntivo.....	313
Conto corrente Bancario e postale	318
Banca	318
Posta	318
Esenzione di bollo sui conti bancari, postali, ecc.	319
Immobili o locali in comodato	323
Modulistica.....	326
Domanda di ammissione come socio.....	326
Richiesta di svolgimento di attività di volontariato all’interno di una organizzazione di volontariato	326
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria	327
Deleghe.....	327
Verbale di assemblea ordinaria.....	328
Verbale di assemblea straordinaria per modificare lo Statuto	329
Convocazione del Comitato Direttivo	330
Verbale del Comitato Direttivo	331
Facsimile Nota di rimborso spese ai volontari	332
Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso	333
Volontariato e internet.....	334
LA DIMENSIONE SOCIALE DI INTERNET	334
Alcuni siti web di interesse generale	339
ESPERIENZE WEB LOCALI.....	340
Il sito web del Comitato Promotore per i CSV in Calabria.....	340
Il sito web del Centro di Servizio di Catanzaro	340
Il sito web del Comitato di Gestione della Regione Calabria	341
Il sito web dell’associazione USABILE.....	341
Il sito web dell’associazione NEW HELP	342
Il sito web personale dell’autore.....	342
Bibliografia.....	343
Glossario, acronimi e termini di uso frequente	344
Organizzazioni Non Governative Italiane (ONG).....	363
Il Progetto Equal Araba Fenice	366

Prefazione

Il «Manuale del Volontariato» è una delle iniziative realizzate nell'ambito del progetto Equal «Araba Fenice» con l'obiettivo di fornire un supporto teorico-pratico alle associazioni e ai singoli volontari che operano nel nostro territorio, a volte privi di uno spazio di confronto e spesso alla ricerca di indicazioni che li orientino nel nuovo sistema di Welfare.

«Araba Fenice», che ha tra le sue finalità quella di promuovere l'inserimento lavorativo di persone in condizione di grave marginalità sociale, dedica particolare attenzione ai soggetti sottoposti a sanzione penale collaborando con le istituzioni e gli organismi che a vario titolo sono chiamati a costruire percorsi riabilitativi.

Crediamo fortemente nella necessità di rendere più vitale e innovativo il Terzo Settore calabrese ed è per questa ragione che abbiamo costituito il Centro di Supporto all'Economia Sociale con il quale intendiamo contribuire al rafforzamento e alla ricomposizione di un mondo ancora troppo frammentato, nonostante la nascita di organismi come il Centri di Servizio per il Volontariato, presenti da quest'anno nelle cinque province calabresi.

Il Centro di supporto all'economia sociale persegue, inoltre, l'obiettivo di sostenere la nascita e il consolidamento di singoli progetti di volontariato o di impresa sociale, fornendo consulenza e assistenza.

Tra le azioni di sostegno al Volontariato abbiamo pensato ad un manuale di studio e di lavoro, nel quale si fa il punto sulla normativa vigente, ma nel contempo si offrono strumenti squisitamente operativi, utili sia agli addetti ai lavori, sia a quei cittadini che, avvicinandosi al lavoro sociale per la prima volta, incontrano difficoltà di tipo burocratico che ne deprimono l'entusiasmo e ne vanificano l'operato.

La seconda sezione del testo è un vademecum contenente la modulistica di base necessaria per la costituzione di un'associazione, la sua iscrizione al registro regionale e gli adempimenti amministrativo-contabili per il suo corretto funzionamento.

Crediamo che il Manuale costituisca una vera e propria «cassetta degli attrezzi» per il volontario del nuovo Welfare e ringraziamo, ancora una volta, Carlo Crucitti per l'impegno profuso nel sistematizzare e rendere fruibili tutte le procedure.

Pietro Caroleo

Direttore Progetto Equal «Araba Fenice»

Introduzione

La legge 266 dell'11 agosto 1991 – Legge-quadro sul volontariato, prevede all'art. 15 la costituzione di fondi speciali regionali al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da questi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

Molte sono state le organizzazioni di volontariato che in questi ultimi anni si sono prodigate, unitamente alle istituzioni ed enti locali, per la realizzazione di quanto previsto dalla legge 266.

Oggi siamo all'avvio dei cinque Centri Servizio al Volontariato previsti per la Regione Calabria.

La scelta di preparare un “Manuale del Volontariato” come prima azione all'avvio del lavoro è stata certamente una scelta oculata.

Una scelta scaturita dalla consapevolezza che bisogna iniziare con dare alle associazioni uno strumento di consultazione idoneo a portare a conoscenza di ciò che è a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi.

Nel “Manuale” sono evidenziate tutte le opportunità che i Centri di Servizio al Volontariato offrono alle associazioni, al fine di promuovere il volontariato fra i giovani e i meno giovani qualificandone l'azione sia singolarmente che come associazione.

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che i Centri di Servizio da una parte valorizzino le opportunità offerte, dall'altra si rendano disponibili all'ascolto, non sottovalutino la mancanza di fiducia che serpeggia e tengano conto dei suggerimenti che pervengono dai singoli e dalle associazioni.

Il Manuale, realizzato sulla scorta di un accordo di collaborazione con il “Centro di Supporto all'Economia Sociale” del Progetto “Araba fenice” relativo all'iniziativa Comunitaria EQUAL - è il primo lavoro che si mette a disposizione, una occasione ed uno strumento per rendere coloro che ancora non lo fossero più consapevoli che l'efficacia del lavoro di volontariato è tanto più proficua quanto più l'azione è partecipata.

E' comunque l'inizio di un lungo cammino che dovremo fare insieme, centri di servizio ed associazioni, per il raggiungimento dell'obiettivo di un continuo miglioramento delle opportunità offerte e di una loro sempre crescente utilizzazione.

Tutto questo per il fine ultimo di tutte le associazioni di volontariato: la soddisfazione di quei bisogni sociali di cui si sono fatti carico, e che con tanto amore ed entusiasmo, spesso da soli, stanno realizzando da ormai moltissimi anni.

Walter Amato

(Walter Amato è il presidente del Centro Servizio al Volontariato di Catanzaro)

Premessa

E' con grande entusiasmo che ho raccolto la proposta di realizzare praticamente questo manuale e ciò per vari motivi. Era già da qualche tempo che l'idea di raccogliere in una specifica "Cassetta degli attrezzi", così come dice Piero Caroleo nella sua introduzione interpretando compiutamente il mio pensiero, quel materiale utile, se non proprio indispensabile, a chi si avvicina per la prima volta al volontariato, ma non solo, e consentirgli di muovere i primi passi con una prima idea globale delle leggi, normative e percorsi necessari a poter concretamente operare in quest'ambito.

Di manuali e guide sul non-profit in generale e sul volontariato in particolare abbonda l'editoria nazionale e gli autori di tali opere hanno autorevolezza e competenze che la mia modesta figura di "volontario impegnato" non si sogna minimamente di scalfire.

Non avrebbe avuto senso quindi riproporre sotto una ennesima etichetta una ulteriore ripetitiva pubblicazione se non vista, così come nella mia mente, come un personale cartellina, un contenitore, una cassetta insomma in cui deporre, con più ordine di quello che pervade normalmente la mia vita, tutte le notizie e informazioni a disposizione sulla generalità delle leggi che interessano il settore, le notizie e i dati di tipo statistico, le interpretazioni, i suggerimenti più o meno circostanziati ecc. e che avesse, infine, il valore aggiunto di calarsi nella specificità del territorio fornendo dati e notizie più vicine a chi nel contesto calabrese opera.

Ho voluto in quest'ottica fornire, in quella sezione del manuale che ho chiamato "Volontariato in pratica", quasi un percorso guidato per dar modo a chi intendesse creare o perfezionare lo status della propria associazione magari con l'iscrizione al Registro Regionale o ancora più semplicemente per mettere ordine nella gestione amministrativa, conoscere le realtà associative locali, gli indirizzi a cui rivolgersi per il disbrigo delle pratiche, la modulistica necessaria, ecc., ecc.

Non potevo ovviamente tralasciare di far cenno, con una breve cronistoria, all'iter di avviamento dei Centri di Servizio al Volontariato in Calabria, al lavoro del Comitato Promotore per l'insediamento dei Csv regionali, alla preziosa collaborazione con il Comitato Promotore per i Centri di Servizio al Volontariato nel Sud Italia fornita da Tina Paggi che ne è presidente che con Guido Memo del Cesiav che di Centri di Servizio è profondo conoscitore fa anche parte del gruppo di ricerca del Coordinamento Nazionale (CSV-net).

Tutto ciò ha, per la prima volta credo, accomunato il Volontariato Calabrese favorendo conoscenze e utilissimi scambi di esperienze e facendo riscoprire un'interessante identità di vedute e di intenti.

Ma perché ripetermi quando è sufficiente dare un'occhiata all'indice per sapere, più semplicemente, quello che sicuramente potrà essermi sfuggito e di cui anticipatamente chiedo scusa? Dimenticavo, ma mi preme sottolinearlo, di

dirvi che in non poche occasioni mi sono trovato un po' imbarazzato, partecipando a convegni o seminari, nel capire il senso vero di certi paroloni (ma succede in tutti gli ambiti specialistici) e quindi ho pensato di riproporvi, a fine volume, un consistente glossario che ovviamente può semplicemente essere trascurato da chi non è così digiuno come forse tanti di noi sono.

Un ringraziamento va a tutti gli autori che hanno ispirato il mio piacevole lavoro e che ho cercato di menzionare così come è corretto e doveroso per dare merito a quanti hanno messo a disposizione della comunità senza falsi pudori, senza riserve, senza personalismi, condividendole, le proprie esperienze e conoscenze perché questo è il primo passo per operare socialmente nel sociale.

Consentitemi infine di ringraziare chi mi ha sostenuto in questa mia esperienza con consigli, suggerimenti e con tanto calore, calore umano intendo, di cui nessuno di noi può fare a meno. Grazie a Ninetta, (Anna Cristallo), Luciano Ventura, Bruno Timpano, Nunzia Coppedè, Maria Elena Gazzotti; non posso non dedicare un pensiero a Walter Amato, presidente del CSV di Catanzaro e Piero Caroleo del Consorzio Promidea che, con il Centro di Supporto all'Economia Sociale" nel contesto del progetto "Araba fenice" relativo all'iniziativa Comunitaria EQUAL, ha consentito la nascita del manuale.

Mia moglie Rosa sa, purtroppo ormai da tempo, che deve continuare a sopportarmi ma la ringrazio -per la prima volta- per la pazienza e comprensione che fin'ora mi ha dedicato e quella a venire.

A chi utilizzerà questo manuale chiedo scusa per le eventuali inesattezze, imprecisioni e omissioni ma un grazie sentito a chi vorrà, perdonandomi, farmi avere le sue impressioni, critiche e suggerimenti.

Ricordo a tutti che i Centri di Servizio sono nati per rispondere alle esigenze di tutto il volontariato, singolo e associativo, e restano, con il supporto del Comitato di Gestione per i Fondi Speciali al Volontariato Regionale e delle istituzioni locali, con specifico riferimento agli Assessorati alle Politiche Sociali, a loro completa disposizione per sostenerlo sempre ed in tutti i sensi - con spirito di servizio- e con una auspicabile futura capillarizzazione sull'intero territorio.

Carlo Crucitti

carlo.crucitti@tin.it

(Carlo Crucitti è vicepresidente delle associazioni "New Help" e "Usabile" e membro del direttivo della "Due Mari-CSV-Catanzaro", Centro di Servizio al Volontariato di Catanzaro.)

Il Volontariato in Europa¹

1. **Il volontariato organizzato**
2. **definizione**
3. **dati numerici**
4. **caratteristiche distintive: settori di intervento; formazione; collegamento in rete**
5. **Le reti, i coordinamenti e i comitati consultivi europei**
6. **Le ricerche più significative: Eurovol e Volmed**

1. Il volontariato organizzato

Il volontariato organizzato è una realtà fortemente diffusa in tutta l'Europa geografica, ben oltre i confini dell'Unione europea.

Il volontariato fa parte della storia di ciascun paese e - al pari di quanto avvenuto in Italia - nei paesi dell'Unione europea ha avuto ruolo e funzione estremamente importanti soprattutto nel periodo fra le due guerre mondiali fino ai giorni nostri.

L'evoluzione ha come caratteristica principale comune a tutti i paesi l'importante trasformazione intrapresa dal volontariato nel rapporto con le istituzioni nazionali di riferimento e - di riflesso - con le istituzioni europee. Quindi il passaggio da uno scenario composto da sole organizzazioni di tipo assistenziale ad un volontariato anche di tipo promozionale, impegnato nella tutela dei diritti sociali e civili dei destinatari della propria azione.

2. Definizione

Il concetto di azione volontaria è diffuso a livello europeo e di esso si condividono - in ciascun paese - le comuni caratteristiche di azione gratuita e spontanea. Divergenze concettuali si riscontrano su alcuni temi; ad esempio la retribuzione dei volontari che vede contrapposti il solo rimborso delle spese effettuate durante la prestazione volontaria ad un salario contenuto ma vero e proprio; oppure la necessità di azione e prestazione offerte attraverso l'organizzazione (sia essa associazione o organizzazione): nei paesi anglosassoni si riferisce in modo equivalente al voluntary service (caratterizzato da un concetto di stabilità e costanza dell'impegno volontario) e al

¹ Fonte: FIVOL

volunteering (azione puntuale, anche unica - del singolo individuale volontario che offre un servizio della comunità, che non deve necessariamente essere ripetuta fornita con costanza).

Dalla Francia alla Svezia, dal Portogallo all'Irlanda, comprendendo tutti i 15 paesi oggi dell'Unione europea, il volontariato organizzato ha sviluppato forti capacità organizzative e di intervento.

L'affermazione nasce sicuramente dall'esperienza sul campo poiché se ci si limitasse alla lettura sterile di leggi, decreti ministeriali o dati di analisi quantitative, non sarebbe supportabile.

Infatti accade che in paesi come la Grecia ove i dati scritti riportano statistiche estremamente povere, deboli e ridotte quanto al numero dei volontari e la maturità delle organizzazioni; il fenomeno in realtà è ben radicato e capillare, pur senza godere di un costante approccio governativo, essenziale per il suo sviluppo.

Inoltre le leggi di riferimento del volontariato nei Paesi Membri non devono considerarsi né esaustive né indicative del vissuto del volontariato, delle sue capacità e del suo impegno.

Infatti la volontà e capacità politica del volontariato spesso si sono arrestate di fronte ad evoluzioni storiche e partitiche incontrollabili o, al contrario, in alcuni paesi si ritrovano - previsti dalla legge - strumenti di supporto dall'apparenza entusiasmante, che in realtà non trovano riscontro nelle esigenze puntuali delle organizzazioni di volontariato.

3. Il volontariato in Europa: dati numerici

Per quanto concerne i dati sulle organizzazioni di volontariato, non ne esistono di ufficiali né tanto meno di comparabili: i paesi non hanno lista delle organizzazioni e in caso contrario - le liste esistenti non possono essere comparabili, numericamente, ai dati italiani.

Al pari dell'Italia, unico paese europeo ove esista una Banca Dati del Volontariato (vedi Banca Dati della Fondazione Italiana per il Volontariato), la Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno completato - nell'arco del 1996 - un progetto di costituzione di banca dati del volontariato. Le organizzazioni censite al giorno d'oggi - così come prevedeva il progetto ("Volmed" finanziato dalla Direzione generale XXIII della Commissione europea) - sono un campione rappresentativo di organizzazioni di

volontariato sociale : 200 per il Portogallo e la Grecia, e circa 400 per la Spagna.

I metodi di censimento sono equiparabili a quelli della Banca Dati del Volontariato italiana, sebbene poi modulati nel rispetto delle realtà locali. Il campione censito è diviso per 4 aree di intervento e per aree geografiche (tipo aree Nielsen); la rilevazione è stata fatta con intervista diretta e i dati per lo più coordinati e analizzati da comitati scientifici locali ad alta composizione universitaria. L'espansione dal campione rappresentativo all'universo è in fase di avviamento.

3.1 Le difficoltà di classificazione

Le difficoltà di classificazione europea provengono da vari elementi:

- assenza di leggi assimilabili alla L.266/1991 (ad eccezione della Spagna ove la legge statale sul Volontariato sembra scritta - con qualche variante - sulla riga di quella italiana).

- conseguente mancanza di una definizione comparabile di "organizzazione di volontariato": in alcuni paesi non vi è distinzione tra associazione non profit e non governativa e organizzazione di volontariato, perché non sono elemento distintivo i destinatari terzi esterni all'organizzazione di servizi gratuiti.

- mancanza di registri di iscrizione, deducibile come elemento ovvio visti i due punti precedenti (ad esempio in Grecia molte organizzazioni di volontariato sono in realtà assimilate alle associazioni di sola attività culturale, mentre in Francia si parla di oltre 700.000 associazioni che comprendono anche quelle di volontariato e che si rifanno ad una legge del 1901. In Belgio solo la comunità fiamminga dal 1994 gode di un Decreto sul lavoro volontario che si inserisce nelle strutture sanitarie).

Questi elementi fanno sì che per ciascun paese esistano parametri "tipici" che non permettono analisi comparative, sebbene sia chiara - nel vissuto di chi opera nel volontariato - la grande distinzione fra organizzazione di volontariato e associazione non profit e non governativa in generale.

È assunto l'elemento di servizi gratuiti offerti a terzi (esterni all'associazione/gruppo erogante i servizi) come conoscenza acquisita che poi però non è stata trasferita in testi di legge, mentre non è assunto l'elemento che in Italia distingue le

organizzazioni di volontariato che riguarda il numero minimo dei volontari impegnati nell'erogazione dei servizi.

Ci sono infatti degli elementi culturali ed economici che pongono serie difficoltà.

In Inghilterra un'organizzazione o agenzia di volontariato può essere composta per la maggior parte da personale retribuito.

In Francia i gruppi di volontariato rientrano nelle classificazioni di rilevamento statistico delle associazioni e sono considerate tali anche se non prevale l'elemento di servizio a terzi.

In Grecia esistono le agenzie di volontariato statali che si distinguono dai gruppi locali operativi che non rientrano in alcuna statistica ufficiale.

In Portogallo esistono tre principali organizzazioni di volontariato: l'Unione delle Misericordie, i Bombeiros (Vigili del Fuoco), i gruppi di San Vincenzo De Paolis: i dati relativi al volontariato portoghese sono estremamente influenzati dalla capillare presenza dei gruppi territoriali appartenenti alle tre maggiori organizzazioni.

In Spagna, come già detto, nel gennaio del '96 è nata la legge statale del volontariato. Essa però si inserisce in un preesistente quadro di riferimento che le regioni (cosiddette autonome) si sono in precedenza date. Pertanto Andalusia, Catalogna ed altre hanno da prima nel tempo provveduto ad una regolamentazione e relativa classificazione regionale.

4. Caratteristiche distintive del volontariato nei paesi membri

4.1 I settori di intervento

L'azione organizzata del volontariato si inserisce in varie aree di intervento: in Italia così come nei paesi dell'Unione esse sono prevalentemente le stesse: dagli anziani, all'alcolismo, la disabilità, la protezione civile, l'ambiente, i beni culturali, le situazioni a rischio, la detenzione, l'emarginazione, gli immigrati, i nomadi, la famiglia in generale, la prostituzione, i senza fissa dimora, la droga, la sieropositività.

Ciò che cambiano sono le forme di intervento, laddove infatti possa esserci una convenzione fra l'ente o la comunità locale e l'organizzazione di volontariato. Inoltre attività tipiche sono date da tradizioni culturali.

In Germania vi è una forte attività di servizi medici e primo soccorso, cui segue la presenza di volontari nell'amministrazione e nella raccolta di fondi, e infine nelle case e negli istituti.

In Irlanda, e non solo, molti volontari si occupano della vendita di biglietti per la lotteria o di accompagnamento agli insegnanti scolastici.

In Olanda la maggior parte delle squadre di pompieri sono un misto tra professionisti e volontari, il cui numero è pari all'85% del totale del personale nei centri urbani medio-piccoli.

4.2 La formazione

Lo strumento formativo è considerato come elemento costitutivo della potenzialità delle organizzazioni. La formazione al volontariato in tutti i paesi membri si suddivide fra formazione ai volontari che verte più sulle motivazioni e formazione per settori di attività (di tipo specializzata). Non sempre i gruppi riescono a recuperare fondi da destinare alla formazione dei volontari. Ciò che sembra una costante di molti paesi è che in numero prevalente le associazioni di volontariato usufruiscono di corsi di formazione offerti dalle organizzazioni ombrello.

4.3 Il collegamento in rete

La necessità del collegamento viene colta come variabile per la sopravvivenza. Infatti sempre più associazioni si collegano e associano in associazioni di tipo "ombrello", sia di tipo settoriale che trasversale: ad esempio in Belgio esiste l'associazione per il volontariato che raggruppa oltre 800 organizzazioni di volontariato impegnate in svariati settori di attività e - per la comunità fiamminga - c'è la Piattaforma per il volontariato fiammingo;

In Francia dal '95 opera la Fondazione per il Volontariato; in Spagna, la PPVE - Piattaforma per la Promozione del Volontariato in Spagna - raggruppa associazioni di tutte le comunità spagnole, a loro volta federate regionalmente; l'Incavol - Istituto catalano del Volontariato - e la Federazione Catalana per il Volontariato. In Grecia i coordinamenti sono per lo più relativi al settore di intervento, ma esiste anche la Lega per il Volontariato. In Germania quattro ceppi storici gravitano intorno alla Caritas, l'Arbeiterwohlfahrt, Diakonie e Deutscher Paritätischer.

5. Le reti, i coordinamenti e i comitati consultivi europei

Nel contesto europeo l'importanza del collegamento in rete diventa ancor più significativa e conveniente agli occhi delle

single organizzazioni se vengono rispettate due condizioni fondamentali:

- il servizio verso i membri, come vantaggio del collegamento, ove lo "scambio" tra organizzazione e rete si articola sulla possibilità di superare i limiti dell'agire isolati a fronte della ritrosia da parte dei gruppi di delegare, ad esempio, la gestione della loro comunicazione e la visibilità esterna ad una "sovrastruttura";

- la promozione sistematica verso un pubblico esterno composto da consimili e dalle istituzioni del volontariato incaricate. Alla base di ciò vi sono cultura di apertura e rinnovamento costante che non sembrano essere poi così automatiche e scontate vista l'esperienza negli anni recenti che caratterizzano l'involuzione di molte reti di volontariato nate bene e ora prive di contenuto.

Nell'Unione europea la storia del collegamento in rete è molto importante, perché è nata - come si potrebbe affermare per l'evoluzione su scala nazionale - per attuare maggiore pressione e per lo scambio di esperienze (o di buone prassi) in dimensione comunitaria.

Negli anni la visibilità è così aumentata facilitando il dialogo con la Commissione - che rimane al primo posto della lista degli interlocutori - per la promozione e facilitazione del proprio intervento e dunque per la gestione di progetti altrimenti non producibili con il solo sostegno di risorse nazionali.

Infatti, la stessa Commissione, per esempio la Direzione generale V - incaricata anche di affari sociali - ha stimolato la nascita di coordinamenti europei, nel tempo astenendosi al dialogo con singole organizzazioni. Un esempio nel tempo proviene dall'EAPN - la rete europea di lotta alla povertà - la cui creazione venne proprio attivata dalla DG V e ha visto la nascita di comitati nazionali (in Italia il CILAP).

Le prime reti europee di volontariato sono nate negli anni settanta. L'AVE Associazione di Volontariato Europea è forse la prima per visibilità e memoria storica.

L'AVE raccoglie proprio quelle organizzazioni che corrispondono alle organizzazioni di volontariato sociale che operano in Italia; ha rappresentanze nazionali in tutta Europa e fa parte di una più estesa rete internazionale, lo IAVE (International Association for Volunteer Effort) che è presente in tutti i continenti, ma soprattutto nei paesi ove l'associazionismo e la solidarietà rappresentano una scelta contro corrente, contro regimi

o forme dittatoriali che vedono ancora lesi i diritti fondamentali dell'uomo, per questo si può dire rappresenti una forma di solidarietà internazionale senza pari.

Nel Congresso Mondiale "Live 90" (Parigi) viene elaborata una dichiarazione universale sul volontariato, a seguito della proposta presentata al congresso IAVE di Washington (Usa) nel 1988.

La dichiarazione ha un valore di estrema rilevanza perché rivela la comune interpretazione che i volontari europei, africani, asiatici o americani danno al loro impegno volontario. Una base comune operativa, di intenti, intenzioni e interventi che va al di là del riconoscimento politico, ancora ricercato.

Il Volontariato (...) contribuisce al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo integrale della persona e ad una maggiore solidarietà umana; risponde alle sfide principali del nostro tempo (...) contribuisce alla vitalità della vita economica anche creando nuovi impieghi e professioni. (...) I volontari offrono mutuo aiuto in modo disinteressato sia a titolo personale che in seno ad un'associazione, in un spirito di collaborazione e solidarietà (...) sono attenti ai bisogni della comunità e provocano la partecipazione della collettività (...) essi permettono a ciascuno di avere un ruolo attivo nella soluzione dei problemi e stimolano il senso di responsabilità sociale e promuovono la solidarietà nella famiglia, nella comunità locale e internazionale.

Tra i doveri del volontario (...) far sì che l'impegno volontario si traduca in un impegno associativo e cercare di sostenere attivamente le associazioni conoscendone il funzionamento.

Tra i doveri delle associazioni (...) esse devono provvedere le regole necessarie per lo sviluppo delle attività volontaria, definire i criteri della partecipazione dei volontari, assegnando a ciascuno responsabilità congeniali (...) assicurando formazione (...) e la copertura dei rischi nei quali i volontari possono trovarsi nello svolgimento delle attività.

Solo attraverso il lavoro in rete si abbattano le differenze culturali che ostacolano la piena promozione del volontariato.

Oltre l'AVE e lo IAVE esistono l'EAPN (rete europea contro la povertà), l'ESAN (per la Terza Età), l'ETWelfare (per le associazioni di solidarietà sociale), l'AVSO (Associazione delle organizzazioni di volontariato che operano scambi di volontariato giovanile).

Esistono numerosi coordinamenti e network di categoria per i settori tradizionali di intervento del volontariato, in particolare:

famiglia, infanzia e giovani, donne, disabili, esclusione sociale e povertà, immigrazione e minoranze etniche, anziani, solidarietà giustizia e diritti umani, salute.

Ad essi si affianca un'altra tipologia che privilegia - come elemento di appartenenza e adesione - la forma organizzativa del gruppo. Ad esempio per le componenti del Terzo Settore, i raggruppamenti sono per famiglia: associazioni, mutue, cooperative e fondazioni. Il Cedag (Comitato europeo delle associazioni di interesse generale) raccoglie indistintamente le organizzazioni di volontariato stile Legge 266, le associazioni senza scopo di lucro e non governative che offrono servizi esclusivamente ai loro membri. Tra gli obiettivi del Cedag vi è quello principale di promuovere i principi di libera associazione all'interno della società europea in una prospettiva di sviluppo culturale e sociale; proporre una regolamentazione comunitarie che faciliti la via associativa.

Lo scenario dei membri associati del Cedag, così diversificato, è un chiaro segnale del palcoscenico europeo: le organizzazioni tipiche del volontariato italiano non sono che un sottogruppo della famiglia delle associazioni.

Il Cedag per le associazioni, il Cecop per le cooperative, il CEF per le fondazioni si propongono di promuovere lo statuto europeo dei loro membri, battaglia iniziata anni or sono e - si spera - prossima alla conclusione.

Il Volontariato organizzato è inoltre rappresentato all'interno di comitati consultivi europei.

Il CMAF è un comitato consultivo di recente creazione, la sigla è per abbreviare Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni.

È stato istituito dalla Commissione europea con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel marzo 98, dunque i membri componenti sono stati nominati "dall'alto".

Il CMAF è composto da rappresentanti di organizzazioni e gruppi nazionali dei Paesi Membri.

Il suo funzionamento si articola attraverso una consultazione continuativa tra la Commissione e i membri eletti del CMAF - che nella fattispecie sono di due tipi: membro titolare e membro supplente.

6. Le ricerche più significative: Eurovol e Volmed

Le ricerche più significative sono state promosse dalle stesse organizzazioni di volontariato, convinte che a monte di una promozione di successo vi sia una buona informazione.

Infatti negli scorsi anni, gli sforzi erano volti alla comprensione delle caratteristiche della realtà organizzativa del volontariato nei vari paesi membri. Le domande a cui hanno risposto le ricerche vertevano sulla conoscenza della tipologia organizzativa attraverso cui il volontariato si esprime, con un taglio prevalentemente socioeconomico.

Sebbene stabilita già da tempo, la necessità e l'opportunità di procedere a censimenti europei, solo di recente, sono stati portati avanti alcuni tentativi di classificazione del volontariato, finanziati dalla Commissione europea - Direzione Generale XXIII/Unità Economia Sociale.

Escludendo gli studi che includono organizzazioni e gruppi che appartengono al più ampio Terzo Settore, due ricerche recenti risultano tra le più significative e utili al volontariato.

Eurovol - for a New Civic Europe, coordinato dallo UK Volunteer Centre, presentato nel 1995 a Londra, è uno studio relativo al fenomeno del volontariato in Belgio (comunità francofona), Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di Irlanda, Olanda, Slovacchia, Svezia.

I dati contenuti si riferiscono ad un campione, pertanto non vi sono accenni al numero delle organizzazioni per paese. Inoltre il volontariato è inteso come "azione volontaria", pertanto come un'azione puntuale, non necessariamente svolta all'interno e per un'organizzazione di volontariato.

Eurovol ha enfatizzato:

1) il volontariato in termini di azione di volontariato:

- il contributo dell'azione volontaria al prodotto interno lordo, ad esempio individuando il numero di ore di lavoro gratuito prodotto in un anno in Inghilterra;
- le forme organizzative;
- la tipologia dei settori di attività del lavoro non retribuito;
- le modalità di coinvolgimento dei volontari, cioè come le persone entrano a far parte del mondo dei volontari;
- la formazione, il supporto e la supervisione dei volontari;
- i benefici personali per i volontari;
- le motivazioni di chi non vuole fare volontariato

2) il lavoro delle organizzazioni:

- i destinatari;
- il coinvolgimento dei volontari;
- le attività dei volontari all'interno delle organizzazioni;

3) le principali problematiche del volontariato.

La ricerca rappresenta un vero salto avanti, forse anche rispetto all'obiettivo finale dei partecipanti e degli organizzatori. Sensibilizzare la Commissione europea al volontariato poiché non solo degno destinatario di attenzione ma, anche e soprattutto, in quanto utile attore e strumento nel combattere l'esclusione sociale - vedi Libro Bianco. I risultati sono pertanto strategici e mirati per ottenere una presa di coscienza da parte comunitaria sull'entità "volontariato".

Il progetto però vede alcuni grandi assenti: Grecia, Italia, Portogallo e Spagna non compaiono fra i paesi censiti e tale assenza dà un'impronta del tutto peculiare alla ricerca.

L'immagine è quella di un volontariato dal baricentro prevalentemente situato nella cultura del nord Europa, poiché si parla per lo più di azione volontaria (volunteering), indipendentemente dalla presenza di un'organizzazione; si intende quindi un'attitudine anche casuale e una tantum a svolgere volontariato a beneficio della comunità di appartenenza. Senza nulla levare al valore di tali azioni, resta il fatto che il calcolo quantitativo sul contributo del volontariato nel Prodotto Nazionale Lordo risulta enorme e ancor più "gonfiate" sono le cifre del numero dei volontari di un paese, in particolare l'Inghilterra.

Ad Eurovol ha fatto seguito **Volmed**, un progetto coordinato dalla Fondazione Italiana per il Volontariato, riguardante la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna.

Volmed, sulle orme di Eurovol, è uno studio comparato sul volontariato sociale organizzato attraverso campioni rappresentativi delle organizzazioni di volontariato sociale (campioni di 200-400 organizzazioni di volontariato per paese).

Il volontariato è stato studiato con riferimento alle azioni, i destinatari, il numero dei volontari, la formazione, la preparazione culturale; il rapporto delle organizzazioni con le istituzioni, il riferimento legislativo, le problematiche. Il tutto preceduto da un'approfondita analisi monografica sul fenomeno in termini di evoluzione storica.

Volmed ha dato inoltre luogo alla creazione di banche dati del volontariato per ciascun paese.

Entrambe le ricerche hanno testimoniato come la non corrispondenza di leggi e riferimenti legislativi, ma soprattutto la differente cultura che supporta e rappresenta i volontariati dei differenti paesi, fanno sì che proprio in studi e ricerche di tipo comparato ci siano divari e elementi di distorsioni al giorno d'oggi ancora incontrollabili, che fuorviano i dati finali.

Se da una parte questa affermazione è preoccupante, è anche vero che i tavoli di confronto e dialogo europeo, ove si raccolgono le speranze e le esperienze dei volontariati, stanno elaborando un linguaggio comune, un'identità e individuazione per le caratteristiche del volontariato. Ciò permetterà nel tempo un riflesso di univocità a livello comunitario.

Il Volontariato in Italia

È bene premettere come il volontariato si colloca nel più ampio contesto del “*Terzo Settore*”.

“Il terzo settore è il campo dei soggetti di volontariato, associativi e della cooperazione sociale che interpretano l’impegno della cittadinanza organizzata in diversi ambiti, e che per perseguire queste finalità scelgono di agire nella società civile in forma stabile e regolata”.²

Secondo il Censis è innanzi tutto una pulsione ideale che spinge verso la pratica del volontariato: “sono molti gli italiani che si dichiarano disponibili ad iscriversi ad un soggetto di mediazione soprattutto in base alla necessità di corrispondere ad un bisogno consistente di idealità: chi si appresta ad entrare in una associazione lo fa innanzitutto perché spinto da una forte carica ideale; tra quanti infatti hanno dichiarato che si iscriveranno al più presto a qualche associazione o lo faranno a certe condizioni, la maggioranza (48,2%) è alla ricerca di un gruppo con cui condividere interessi prima ancora che un’agenzia per la tutela degli interessi (44,6%)”.³

Alla voglia di solidarietà si aggiunge sicuramente un bisogno di autorappresentazione che ha origine dalla diffusa perdita di fiducia nelle forme di delega.

La diffusione del non profit e il ruolo fondamentale che sta acquisendo nella società civile ha avviato un processo di riordino e regolamentazione legislativa. Dal punto di vista fiscale sono state individuate le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dal punto di vista giuridico vigono le norme del codice civile e, per alcune organizzazioni, leggi specifiche.

Le ONLUS

Con il termine ONLUS vengono raggruppate, una parte delle organizzazioni non profit.

Le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esclusivamente una categoria fiscale, cui viene concesso, in virtù delle finalità sociali perseguite, un regime fiscale favorevole e comprendono varie “figure giuridiche” che operano all’interno di settori prestabiliti (assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, ecc.) e che rivolgono la loro attività a

² dal Manifesto del “Forum del terzo settore” del 1995

³ CENSIS 1999, *op. cit.*, p.200

persone svantaggiate e/o componenti di collettività estere per aiuti umanitari.

Le ONLUS hanno obblighi in merito al contenuto dello statuto, alla modalità di tenuta dei documenti fiscali e il divieto alla distribuzione degli utili.

Sono automaticamente ONLUS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (di cui all'art.6 della L.266/1991), le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L.49/1987 e le cooperative sociali di cui alla L.381/1991.

Sono invece escluse le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, ecc.

Organizzazioni di Volontariato

L'attività di volontariato è definita dall'art.2 della L.266/91 come quella prestata da *“organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che rendono la loro attività 'in modo personale, spontaneo e gratuito', 'senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.'”*.

È obbligatoria l'assenza di fini di lucro nell'atto costitutivo e nello statuto.

Restano quindi escluse le società, le cooperative comprese quelle sociali, le società di mutuo soccorso, le self-help, le fondazioni, i comitati.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività possono essere reperite tramite contributi degli aderenti (sostanzialmente le quote associative) e contributi di privati (donazioni), contributi dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche finalità, attività commerciali e produttive marginali, ecc.

Sono iscritte in apposito registro.

Cooperative sociali

Sono state istituite con la L.381/1991. Sono in pratica imprese sociali che svolgendo attività di notevole rilevanza sociale perseguono al contempo il vantaggio dei soci. Esercitano due tipi di attività:

- La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (“cooperative sociali di tipo a”);
- lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (“cooperative sociali di tipo b”).

Sono previste tre categorie di soci:

- I soci prestatori, che svolgono una normale attività retribuita;

- i soci volontari, che prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito;
- i soci fruitori, ovvero le persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, ecc.) dei quali la legge promuove l'inserimento lavorativo.

Sono iscritte in apposito registro, condizione necessaria per accedere al convenzionamento con le amministrazioni pubbliche e godere dei previsti benefici di ordine economico.

Fondazioni, Fondazioni bancarie, Casse di Risparmio, Associazioni, Comitati, Enti ecclesiastici, Società di mutuo soccorso
 Nel codice civile sono disciplinate come persone giuridiche gli "enti morali", ossia enti che perseguono finalità morali in contrapposizione alle società commerciali e sono citate le associazioni e fondazioni riconosciute e quelle prive di riconoscimento. Queste ultime sono diventate nel tempo il modello più seguito da quelle componenti della società civile che perseguono uno scopo ideale.⁴

Recentemente la disciplina delle persone giuridiche riconosciute è stata oggetto di rivisitazione sul piano legislativo, ma non è ancora stata prodotta una legge organica.

L'elemento caratteristico delle *Fondazioni* è l'esistenza di un patrimonio finalizzato al perseguimento di uno scopo.

Le *Fondazioni bancarie* sono persone giuridiche private, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Sono regolamentate dalla L.218/1990, Dlgs.356/1990, L.461/998 e Dlgs.153/1999.

Una disposizione della L.266/1991 prevede che le Fondazioni bancarie finanzino, presso le Regioni, i Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

Le Fondazioni Bancarie

La storia

Le Fondazioni sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, ai sensi della legge "Amato" del 1990. Inizialmente, esse erano disciplinate dalle poche norme del d.lgs. n.356/90, attuativo, tra gli altri, delle disposizioni recate dalla stessa legge di delega (l. n.218/90).

⁴ Danilo Corrà, *I servizi socio-assistenziali dei Comuni*, Maggioli Editore, San Marino, luglio 2000

Fino al 1994 le Fondazioni avevano l'obbligo del mantenimento della maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie. Con l'entrata in vigore della legge n. 474/94 tale obbligo è stato eliminato e sono stati introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni (direttiva "Dini" dello stesso anno). Ciò ha favorito l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate che ha consentito di coniugare il raggiungimento di una dimensione adeguata delle società partecipate alle esigenze del mercato con il mantenimento del radicamento territoriale delle banche stesse.

Nel 1998, con l'approvazione della legge di delega n. 461/98 (c.d. legge "Ciampi"), e con il successivo decreto applicativo n. 153/99 il legislatore ha provveduto, da un lato, a creare i presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge "Amato" e, dall'altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni. Per effetto della riforma recata dalla legge "Ciampi", la cui prima fase si è conclusa con l'approvazione degli statuti da parte dell'Autorità di vigilanza, "le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" (art. 2 d.lgs 153/99).

Le Fondazioni, quindi, sono enti non profit che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Esse operano preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, nonché dell'assistenza alle categorie sociali deboli, e in quei settori che ciascuna Fondazione ha ritenuto di prevedere nel proprio statuto.

L'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito da un obbligo opposto: la perdita del controllo delle società stesse a cui è stato associato un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Tale disciplina fiscale ha una applicazione temporalmente limitata ai 4 anni successivi all'entrata in vigore del decreto applicativo (fino al 15 giugno 2003).

Alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 153/99 hanno fatto seguito, ad opera del Ministero del Tesoro, quale autorità vigilante delle Fondazioni, un atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli

statuti (Provvedimento 5 agosto 1999) ed uno recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 (Provvedimento 19 aprile 2001).

A fine 2001, il Governo ha introdotto nella legge finanziaria per il 2002 un emendamento modificativo dell'impianto della riforma "Ciampi", poi incorporato nell'art. 11 della legge n. 448/01. A seguito del ricorso in merito da parte delle Fondazioni, le modifiche apportate sono state censurate dal Tar del Lazio che, con l'ordinanza n. 803/2003, ne ha disposto la remissione alla Corte Costituzionale affinché ne verifichi la coerenza con il dettato costituzionale.

Il Tar del Lazio ha infatti segnalato come diverse previsioni dell'art. 11 appaiano lesive dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni quali soggetti di natura giuridica privata, come nel frattempo riaffermato anche dal decreto legge n. 62/02, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/02.

In particolare si tratta delle previsioni in materia di:

1. settori ammessi e relativo potere dell'Autorità di vigilanza di modificare l'elencazione dei settori rilevanti e di limitare l'operatività delle Fondazioni in via esclusiva ai settori ammessi (rispettivamente commi 1, 2, 3, del suddetto articolo 11);
2. disciplina dell'Organo di indirizzo (comma 4);
3. incompatibilità (comma 7);
4. nozione di controllo congiunto (comma 10);
5. regime transitorio (ultimo periodo del comma 14).

Le Fondazioni hanno in più occasioni espresso contrarietà in merito all'intervento del legislatore, godendo dell'appoggio di buona parte del mondo della cultura, del volontariato, delle organizzazioni internazionali e dello stesso mondo politico. Il mondo del volontariato ha redatto un manifesto chiedendo di confermare per le Fondazioni il ruolo sussidiario e non sostitutivo di quello pubblico e di continuare a valorizzare l'apporto della società civile all'operato di queste organizzazioni.

Nelle prossime settimane la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi per acclarare, in maniera definitiva, la natura privatistica delle Fondazioni di origine bancaria.

Dati strutturali

Le Fondazioni di origine bancaria sono 89, di cui 82 originate da Casse di Risparmio, 6 da Istituti di Credito di Diritto Pubblico e 1 da un Monte di Credito su pegno di seconda categoria. I principali dati strutturali qui esposti, sono tratti dal VI Rapporto sulle Fondazioni bancarie, relativo all'esercizio 2000. Il Rapporto esce a valle dell'applicazione dei nuovi criteri per la formulazione dei bilanci e a un decennio dall'avvio dei complessi mutamenti normativi e organizzativi - iniziati con la legge di delega n.218/90 e completati con la legge n.461/98 e relativo decreto applicativo n.153/99 - che hanno dato origine alle Fondazioni bancarie. **Nel 2000, a valori di libro, il patrimonio complessivo delle 89 Fondazioni di origine bancaria ammonta a 35,4 miliardi di euro.** È suddiviso fra realtà molto diverse, non solo per le differenti origini e tradizioni, ma anche per l'ambito di operatività territoriale e le dimensioni. Esso si concentra per oltre la metà nelle prime cinque Fondazioni e per i due terzi nelle prime 10: Fondazione Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova. La distribuzione del patrimonio per aree geografiche evidenzia una maggior quota nel settentrione e nel centro del Paese.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E PATRIMONIALE

<i>Aree geografiche</i>	N° Fondazioni	% patrimonio
Nord-ovest	17	41,5%
Nord-est	30	22,0%
Centro	31	32,4%
Sud e isole	11	4,1%
Totale	89	100,0%

ASSETTI PARTECIPATIVI NELLE BANCHE CONFERITARIE

Sul totale dell'attivo le partecipazioni bancarie pesano per il 43,8%, con una riduzione di 9 punti rispetto al 1999 (52,8%) e di oltre 50

punti rispetto al 1994 (95%). Le altre attività fruttifere, investite in strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni nelle conferitarie, rappresentano il 52,4% dell'attivo. Le Fondazioni hanno avviato la riduzione delle quote di partecipazione detenute nelle banche fin dal 1994 e oggi solo 21 su 89 hanno ancora una partecipazione di maggioranza nella rispettiva banca conferitaria. Di queste 21 solo 2 sono fra le prime 10 Fondazioni in termini patrimoniali: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. In concreto, se misurata come percentuale del patrimonio totale delle Fondazioni **la quota di quelle che ancora detengono una partecipazione di controllo è pari al 20,95% e le relative banche pesano solo per il 7,2% sul totale attivo del sistema bancario; valori che escludendo le due Fondazioni maggiori scendono rispettivamente al 5,47% e all'1,78%.** Pertanto le Fondazioni hanno ridotto in breve tempo la loro quota media di partecipazione nelle banche conferitarie, passando dall'originario 100% al 26,3%.

Nel 2000 **la redditività netta del patrimonio delle Fondazioni,** calcolata con le necessarie correzioni dovute all'introduzione dei nuovi schemi di bilancio, **è pari al 5,5%,** superiore di oltre un punto percentuale alla redditività (4,2%) registrata nel 1999. Se si considera anche il contributo dei proventi straordinari, **la redditività netta complessiva registrata nel 2000 è superiore al 7%** (era il 5,1% nel 1999). L'incremento deriva, in via prevalente, dalla maggiore profittabilità delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie (passata dal 4,4% del 1999 al 6,7% del 2000) e dal rendimento delle altre attività finanziarie, cresciuto dal 3,9% al 4,7%. Il totale dei redditi ordinari, corretti e standardizzati come sopra indicato, è risultato pari a 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 55% rispetto al 1999.

L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

Considerando l'insieme dei proventi risultanti dall'aggregazione dei bilanci delle 89 Fondazioni, il sistema ha registrato nel corso del 2000 **un avanzo di oltre 2,4 miliardi di euro** destinati, per il 30% circa, a tutela dell'integrità del patrimonio, e, per la quota restante, **1,7 miliardi di euro (+116% sul 1999), alla realizzazione degli scopi statutari a breve termine e a medio termine,** tramite accantonamenti per interventi futuri e per la stabilizzazione nel tempo del flusso erogativo, come previsto nel nuovo atto di indirizzo sui bilanci. **L'ammontare complessivamente deliberato per le erogazioni nell'anno 2000 è stato di 936 milioni di euro.**

La crescita quantitativa delle erogazioni è stata accompagnata da un affinamento delle modalità di intervento, riscontrabile anche in una ulteriore **diminuzione** (dal 7,2% al 6,1% del totale erogato) **degli interventi "a pioggia"**. Nella scelta delle tipologie di intervento vengono privilegiati quelli volti a creare strutture permanenti nel territorio e ad acquisire beni durevoli a beneficio della collettività, come testimonia anche la significativa incidenza degli interventi di importo unitario rilevante (il 37% delle risorse sono erogate per iniziative superiori a 250 mila euro) e l'aumento delle erogazioni pluriennali (passate dal 21% al 23%).

Per quanto attiene ai settori di destinazione delle erogazioni si conferma la distribuzione delle risorse già osservata negli anni passati. La quota prevalente va **all'Arte e cultura (34,6%)**, segue quella per i **Centri di servizio per il Volontariato ai sensi della legge n.266/91 (14,3%)**, per **l'Istruzione (13,4%)**, **l'Assistenza sociale (13%)**, la **Sanità (9,3%)**, la **Ricerca scientifica (6,5%)**. Aumentano leggermente le risorse residue destinate a settori diversi da questi - soprattutto iniziative volte alla promozione e sviluppo delle comunità locali, alla tutela ambientale e ad attività di carattere sportivo e ricreativo - attestandosi all'8,8% (6,5% nel 1999).

I soggetti che maggiormente hanno beneficiato degli interventi sono: Centri di servizio per il volontariato (13,7%); Enti assistenziali (12,8%); Università e istituti di ricerca (12,4%); Organismi ecclesiastici e religiosi (12,2%); Amministrazione pubblica (10,2%); Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (7%).

Con riferimento all'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle singole Fondazioni, permane l'assoluta predominanza dei progetti realizzati all'interno della regione di appartenenza (95% del totale erogato, di cui il 79% nell'ambito della propria provincia). Ciò evidenzia come tratto assolutamente distintivo delle Fondazioni lo stretto legame che esse hanno ormai consolidato con il proprio territorio di riferimento. Questo fenomeno, alla luce della distribuzione geografica delle Fondazioni (concentrate quasi tutte nel Nord e nel Centro del Paese) si riflette sulla relativa ripartizione degli interventi per aree territoriali, cosicché **la quota di risorse destinate complessivamente al Nord è pari al 79,6% del totale erogato, contro il 17,2% indirizzato al Centro Italia e il 3,2% assegnato al Mezzogiorno.**

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E LORO CARATTERISTICHE

A seguito della legge n.461/98 e del d.lgs. n.153/99 le Fondazioni bancarie hanno adeguato i propri statuti all'ordinamento di settore, acquisendo così la natura giuridica privata e la piena autonomia gestionale. Hanno dunque completato il riassetto organizzativo sui tre livelli richiesti: indirizzo, amministrazione e controllo. **I nuovi organi risultano insediati in 87 Fondazioni.** La composizione degli organi è stata definita secondo criteri: di trasparenza, per le procedure di designazione; di rappresentatività, in relazione alle finalità istituzionali perseguite; di competenza, professionalità e onorabilità dei soggetti.

Da un primo studio effettuato dall'Acri sui nuovi organi delle Fondazioni, emergono le seguenti caratteristiche: a) gli organi di amministrazione sono formati mediamente da circa 7 membri, con una durata media del mandato di 4 anni; b) gli organi di indirizzo hanno una composizione media di 19 membri, con una durata media del mandato di circa 5 anni.

In merito alla **composizione degli organi di** indirizzo le Fondazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.153/99, si sono adoperate per raggiungere un punto di equilibrio ottimale tra la rappresentanza del territorio in cui esse operano e la rappresentanza della società civile. In particolare, risulta che il 50,2% dei soggetti designanti è espressione: per il 30,1% degli Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni, Comunità montane); per il 9,4% delle Camere di Commercio; per il 10,7% di organismi sanitari, enti turistici, espressioni locali delle imprese e delle professioni. La quota restante, il 49,8%, ha invece dato spazio a personalità della società civile provenienti dal mondo della cultura, della scienza, del volontariato, dell'ambientalismo, dell'università, religioso, etc. Complessivamente i componenti gli organi di indirizzo delle Fondazioni sono oltre 1.550.

LA STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa delle Fondazioni appare ancora sottodimensionata, anche se risulta evidente la volontà di dotarsi di personale qualificato e sempre più adeguato a rispondere alle specifiche esigenze delle settore. Il dato relativo alle sole Fondazioni Casse di Risparmio mostra un piccolissimo incremento del personale operativo: 408 unità al termine del 2000 contro le 398 dell'anno precedente; tuttavia si nota che vanno via via riducendosi gli utilizzi - attraverso le tradizionali formule del distacco di personale o del contratto di service - di risorse in organico presso le società bancarie conferitarie: mentre nel 1999 esse rappresentavano il 71% del totale addetti delle Fondazioni, nel

2000 sono scesi al 60%, con una corrispondente crescita delle risorse proprie o legate alla Fondazione da rapporti di collaborazione.

Le 89 Fondazioni di origine bancaria

(di cui 82 originate da Casse di Risparmio, 6 da Istituti di Credito di Diritto Pubblico e 1 da un Monte di Credito su pegno di seconda categoria)

<i>Compagnia di San Paolo</i>	Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino
<i>Ente Cassa di Risparmio di Firenze</i>	Via Bufalini, 6 - 50122 Firenze
<i>Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona</i>	Via Ambrogio Aonzo, 9 - 17100 Savona
<i>Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia</i>	Via Arpi, 152 - 71100 Foggia
<i>Fondazione Banca del Monte di Lombardia</i>	Corso Matteotti, 3 - 20121 Milano
<i>Fondazione Banca del Monte di Lucca</i>	Piazza S. Martino, 4 - 55100 Lucca
<i>Fondazione Banca del Monte di Rovigo</i>	P.zza Vittorio Emanuele II°, 48 - 45100 Rovigo
<i>Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza</i>	Corso Garibaldi, 1 - 48018 Faenza
<i>Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni</i>	Via di Villa Albani, 20 - 00198 Roma
<i>Fondazione Banco di Sardegna</i>	Viale Umberto, 86 - 07100 Sassari
<i>Fondazione Banco di Sicilia</i>	Viale della Libertà, 52 - 90143 Palermo
<i>Fondazione Carivit</i>	Via Cavour, 67 - 01100 Viterbo
<i>Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane</i>	Piazza Cassa di Risparmio, 2/4 - 90143 Palermo
<i>Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì</i>	Corso della Repubblica, 14 - 47100 Forlì
<i>Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno</i>	Piazza Grande, 21 - 57123 Livorno
<i>Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila</i>	Corso Vittorio Emanuele II, 194 - 67100 L'Aquila
<i>Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti</i>	Largo M. della Libertà, 1 - 66100 Chieti
<i>Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata</i>	Piazza V. Veneto, 5 - 62100 Macerata
<i>Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo</i>	Corso San Giorgio, 36 - 64100 Teramo
<i>Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia</i>	Corso Cavour, 86 - 19100 La Spezia
<i>Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde</i>	Via Manin, 23 - 20121 Milano
<i>Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria</i>	Via Dante, 2 - 15100 Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno	Sede: Corso Mazzini, 190 - Amm.ne: Via del Trivio, 56 - 63100 Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	Piazza Alfieri n.61 - 14100 Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	Via Garibaldi, 17 - 13900 Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano	Via Talvera, 18 - 39100 Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra	Piazza Carlo Alberto, 1 - 12042 Bra
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania	Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	Via Duomo, 1 - 41012 Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara	Via Roma, 2 - 54033 Carrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento	Via Matteotti, 8/b - 44042 Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena	Corso Garibaldi, 18 - 47023 Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello	Piazza G. Matteotti, 1 - 06012 Città di Castello
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia	Corso Centocelle, 40 - 00053 Civitavecchia
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	Via Roma, 17 - 12100 Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	Via Don Giuseppe Riganelli, 36 - 60044 Fabriano
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano	Via Montevecchio, 114 - 61032 Fano
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo	Via Don Ernesto Ricci, 1 - 63023 Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara	Via Cairoli, 13 - 44100 Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno	Corso Cavour, 36 - 06034 Foligno
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano	Via Roma, 122 - 12045 Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Via G. D'Annunzio, 105 - 16121 Genova
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia	Corso Italia, 110 - 34170 Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	P.zza Matteotti, 8 - 40026 Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi	Piazza A. Colocci, 4 - 60035 Jesi
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto	Via G. Solari, 21 - 60025 Loreto
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	Via S. Micheletto, 3 - 55100 Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola	Galleria del Popolo, 5 - 41037 Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	Via Emilia Centro, 283 - 41100 Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto	Piazza della Repubblica, 21 - 05018 Orvieto
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	P.zza Duomo, 15 - 35141 Padova
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto	Strada al Ponte Caprazucca, 4 - 43100 Parma
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	Corso Vannucci, 47 - 06121 Perugia

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro	Via Passeri, 72 - 61100 Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino	Corso Umberto I°, 83 - 65122 Pescara
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	Lungarno Sonnino, 20 - 56125 Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	Via Dé Rossi, 26 - 51100 Pistoia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato	Via degli Alberti, 2 - 59100 Prato
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia	Viale della Repubblica, 111 - 70125 Bari
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	Piazza Garibaldi, 6 - 48100 Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori	Via Toschi, 9 - 42100 Reggio Emilia
Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti	Via Trispoldi, 12/24 - 02100 Rieti
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini	Corso d'Augusto, 62 - 47900 Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma	Via Marco Minghetti, 17 - 00187 Roma
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo	Corso Italia, 86 - 12037 Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato	Piazza Grifoni, 12 - 56027 San Miniato
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano	Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto	Via Felice Cavallotti, 6 - 06049 Spoleto
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni	Corso Tacito, 49 - 05100 Terni
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona	Corso Leoniero, 6 - 15057 Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto	Via Calepina, 1 - 38100 Trento
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste	Via Cassa di Risparmio, 10 - 34121 Trieste
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone	Via Manin, 15 - 33100 Udine
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia	Rio Novo Dorsoduro, 3488/U - 30123 Venezia
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	Via Montedi Pietà, 22 - 13100 Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona	Via Forti, 3/A - 37121 Verona
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola	Viale Mazzini, 3/5 - 41058 Vignola
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra	Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo	Piazza Baracca, 24 - 48022 Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	Via Farini, 15 - 40124 Bologna
Fondazione Cassamarca	Piazza San Leonardo, 1 - Treviso
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	Via delle Donzelle, 2 - 40126 Bologna
Fondazione di Piacenza e Vigevano	Via Santa Eufemia, 12 - 29100 Piacenza

<i>Fondazione Monte dei Paschi di Siena</i>	Via Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena
<i>Fondazione Monte di Parma</i>	Piazzale Jacopo Sanvitale, 1 - 43100 Parma
<i>Fondazione Monte di Pietà di Vicenza</i>	Contrà del Monte, 13 - 36100 Vicenza
<i>Fondazione Salernitana Sichelgaita</i>	Via Garibaldi, 194 - 84100 Salerno
<i>Istituto Banco di Napoli Fondazione</i>	Via Tribunali, 213 - 80139 Napoli

Le Casse di Risparmio

La storia

Le Casse di Risparmio, sorte agli inizi dell'Ottocento, erano istituti nei quali convivevano due anime: quella rivolta all'esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare interventi di utilità sociale nei confronti delle comunità di riferimento. Negli anni Novanta le Casse di Risparmio sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha fortemente modificato il loro assetto, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale sia da quello strutturale-operativo.

Sotto la spinta esercitata dalla I e dalla II Direttiva europea in materia creditizia riguardanti la libertà di stabilimento e la despecializzazione bancaria, il processo di trasformazione e ammodernamento del sistema bancario italiano ha subito una rapida accelerazione che ha condotto all'approvazione della legge di delega n.218 del 30 luglio 1990 (c.d. legge "Amato") e relativi decreti applicativi. Le Casse di Risparmio, quindi, hanno dato attuazione ai principi recati dalla legge "Amato" e hanno provveduto a conferire l'azienda bancaria ad una nuova apposita entità giuridica (Cassa di Risparmio Spa) per assumere la qualificazione di Ente conferente (**poi denominato Fondazione**) con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.

Le Casse di Risparmio Spa sono società commerciali private disciplinate dal codice civile e dalle norme in materia bancaria, analogamente alle altre banche operanti nel settore del credito.

Le Associazioni

Sono gruppi di persone che si organizzano volontariamente in una associazione, non a scopo di lucro, e si danno delle regole comuni al fine di perseguire lo stesso scopo. È prevalente la componente di volontariato attivo, in una logica mutualistica tra i componenti dell'associazione, ma anche rivolta a soggetti esterni. La copertura dei costi è garantita attraverso quote associative, liberalità interne o esterne, forme di autoproduzione.

Le Associazioni di promozione sociale

Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla legge 383/2002 che stabilisce: “sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La stessa legge esclude da questa categoria “i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.” Rientrano ad esempio in questa categoria associazioni come l'ARCI, le ACLI, l'ENDAS...

Si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo. Tra le risorse economiche si prevedono espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La legge istituisce un registro nazionale e prevede dei registri regionali ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni della legge e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici, come già previsto per gli organismi di volontariato.

In questo spazio forniamo alcune indicazioni fondamentali per chi intendesse costituire un'Associazione di Promozione Sociale.

I Comitati

Hanno carattere provvisorio e si costituiscono su una finalità precisa.

Gli Enti ecclesiastici

Sono enti non profit con finalità di religione e di culto e storicamente hanno svolto un ruolo di rilievo nell'assistenza ai bisognosi.

Le Società di mutuo soccorso

Sono disciplinate dalla L.3818/1986 e sono caratterizzate da una mutualità accentuata.

Le IPAB

Nel corso degli anni, da “Opere Pie” (legge Rattazzi n.753 del 1982) sono state prima trasformate, assieme agli Enti Morali, in Istituzioni Pubbliche di Beneficenza IPB (Legge Crispi n.6972 del 17 luglio 1990) e, infine in IPAB, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (R.D.L. n.2841 del 30 dicembre 1923).

Per la loro natura non sono rilevanti ai fini di questa pubblicazione per cui non riteniamo utile dilungarci sulle loro caratteristiche, scopi e funzionamento.

Le ONG

La realtà italiana delle ong sorge nei primi anni sessanta come movimento spontaneo associativo, raggiungendo il riconoscimento legislativo sul finire dello stesso decennio. Attualmente le ong italiane, di cui forniamo l'elenco più dettagliato, sono raggruppate e coordinate per circa due terzi in tre federazioni - FOCSIV, CIPSI e COCIS; le altre Ong non aderiscono a nessuna federazione oppure fanno capo ad associazioni di associazioni.

L'associazione delle ONG Italiane, nata nel 1997, costituisce la forma più ampia e rappresentativa del panorama non governativo nazionale. Lo scopo dichiarato è quello di diffondere e sostenere la cultura e le politiche della cooperazione internazionale, con funzione di rappresentanza verso l'esterno ed incoraggiando le aggregazioni tra organizzazioni.

Le ONG sono riconosciute in base alla Legge n. 49/87 e possono essere riconosciute come ONLUS in base al Decreto Legislativo 460/97

Terza Rilevazione FIVOL 2001 sulle Organizzazioni di Volontariato

Settore Studi e Ricerche della Fondazione Italiana per il Volontariato

Il quadro fenomenologico e i processi

La rilevazione FIVOL 2001 ha esaminato 13.095 organizzazioni di volontariato di primo livello, ovvero operative e attive sul campo rispetto alle circa 26.400 stimate (Tav. 1).

Universo di partenza, Campione e Organizzazioni certificate in base alla L. 266/91 (Tav. 1)

REGIONI	UNIVERSO di partenza	ODV ESCLUSE (*)	IRREPERIBILI (**)	UNIVERSO Identificato	DENSITA' (Numero di OdV x 10.000 AB.	CAMPIONE (OdV valide inserite in BD)		OdV Certificate (comb-identità)
						V.A.	% su Universo	
PIEMONTE	2.509	278	314	1.917	4,5	1.105	58,5	812
V. D'AOSTA	145	27	9	109	9,0	74	69,2	51
LIGURIA	1.430	201	222	1.007	6,2	640	62,3	457
LOMBARDIA	7.081	735	1.035	5.311	5,9	2.432	45,7	1.593
TRENTINO	314	15	69	230	4,8	180	78,3	118
ALTO ADIGE	165	34	18	113	2,4	81	71,7	59
VENETO	2.699	137	136	2.426	5,4	907	37,4	586
FRIULI-V.G.	1.055	64*	194	797	6,7	288	36,1	217
EMILIA-R.	3.581	221	352	3.008	7,5	1.266	39,7	875
TOSCANA	3.140	340	403	2.397	6,8	1.077	48,1	719
UMBRIA	652	100	56	496	5,9	261	52,6	187
MARCHE	1.131	172	58	901	6,2	828	91,9	564
LAZIO	2.226	272	460	1.494	2,8	638	45,4	425
ABRUZZO	573	72	138	363	2,8	237	65,3	161
MOLISE	224	30	20	174	5,3	99	56,9	60
CAMPANIA	1.635	211	286	1.138	2,0	559	49,1	385
BASILICATA	271	26	5	240	4,0	171	71,2	118
PUGLIA	1.643	199*	275	1.169	2,9	577	49,4	390
CALABRIA	1.055	155	122	778	3,8	410	52,7	259
SICILIA	1.966	313	476	1.177	2,3	665	56,5	428
SARDEGNA	1.566	181	157	1.228	7,4	600	48,9	461
ITALIA	35.060	3783	4.805	26.473	4,6	13.095	49,5	8.925
Valore indice	100			75,5		100		68,2

(*) Per questi motivi: non erano operative nel 2000, hanno chiuso l'attività, si è accertato che non sono OdV o non lo sono più, sono organizzazioni di secondo livello, non si tratta di un gruppo ma di persone di riferimento o di piccoli gruppi dipendenti da una sede locale.

(**) Nessuna informazione ricavata su queste organizzazioni dal lavoro di monitoraggio (indirizzo ignoto, prive di telefono, non conosciute in loco)

* Il dato è solo indicativo, perché stimato.

Fonte: FIVOL 2001

La rilevazione è stata condotta con un questionario di circa 30 domande inviato alle organizzazioni previamente identificate e monitorato a distanza per ottenere il massimo ritorno di informazione. L'indagine nazionale, oltre a descrivere le caratteristiche essenziali delle unità solidaristiche, permette di verificare alcuni processi in atto di questo universo ampio, articolato e dinamico.

Si sta attenuando il divario della **solidarietà organizzata presente nelle diverse aree del Paese**. Se è vero che il 53,3% delle unità indagate si colloca al Nord (a fronte del 47,9% della popolazione) - è soprattutto l'esistenza di un tessuto civile ricco e di politiche sociali forti, più che emergenze sociali non compiutamente affrontate dallo Stato a sollecitare la crescita del volontariato - si nota tuttavia una riduzione della forbice tra Nord e Sud per il più recente andamento incrementale di organizzazioni solidaristiche in quest'ultima area del Paese: le OdV costitutesi negli ultimi 5 anni (1996-2000) rappresentano il 22,3% nel Mezzogiorno e il 17,7% al Nord5.

Le organizzazioni di volontariato si rivelano nel tempo **realità più visibili e affidabili**, in quanto operano con continuità (92 su 100), per lo più con un orario di apertura settimanale prestabilito (63 su 100) e sono maggiormente strutturate, dotandosi di strumenti di formalizzazione della propria mission (il 96,3% ha uno statuto e solo il 5,8% è rappresentato da gruppi informali), di più organi di governo (9 su 100 ne hanno più di 1) e di apposita regolamentazione interna (55,4%, di cui esattamente il 50% prodotti negli ultimi 5 anni). Non vi sono al riguardo differenze tra le diverse aree del paese a indicare una generalizzata tendenza ad attrezzarsi in modo adeguato alla propria funzione sociale.

Una carenza costante delle OdV che le rende "mobili" è quella di non disporre di una propria sede in cui i volontari possono operare e incontrarsi. Solo il 26,6% del totale dispone di locali in proprietà (6 su 100, ma 13,5% se l'OdV è attiva da almeno 25 anni) o in affitto, 63 su 100 sono "ospitati" da altro organismo, per lo più pubblico, e il residuo

⁵ Mentre il 63,6% delle OdV sorte prima del 1975 appartengono alle regioni del Nord.

10,5% è costituito da organizzazioni che elevano a sede l'abitazione del presidente o di un responsabile.

La nascita delle organizzazioni esaminate è sempre più connotata dalla **iniziativa di gruppi di cittadini** (45 su 100) rispetto alla tradizionale capacità di affiliazione delle centrali nazionali del volontariato o della promozione ecclesiale. Tale origine cresce significativamente e linearmente nel tempo, dalle OdV più remote (37,8% se anteriori alla metà degli anni '70) a quelle costituite più recentemente (51,7%, se nate negli ultimi 5 anni). Si tratta di cittadini interessati ad affrontare temi o problemi sociali dando vita a organismi che nascono su base associativa. Attraverso l'organizzazione essi intendono rispondere sia alle esigenze di tutela e di partecipazione dei soci (fondatori e/o iscritti-sostenitori o beneficiari) che della popolazione-bersaglio che rappresentano per una specifica condizione (es. familiari di tossicodipendenti o di disabili) ma anche della popolazione in generale per obiettivi di prevenzione, sensibilizzazione o l'affronto di tematiche relative alla qualità della vita e dell'ambiente.

Negli ultimi anni si è registrata una forte richiesta di **publicizzazione** da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV): 75 su 100 risultano infatti iscritte ai registri del volontariato istituiti a livello regionale con la legge 266/91. Nel 1997 erano 52 su 100.

Cresce nel tempo anche il **rapporto di convenzionamento** con il pubblico per la gestione di specifici interventi o servizi: dalle 34 OdV convenzionate nel 1997 alle 42 del 2000. Tuttavia l'iscrizione al registro non significa automaticamente la gestione di un'attività o di un servizio in convenzione con il pubblico. Infatti 1 OdV iscritta su 2 è convenzionata con il pubblico. Però l'essere iscritta aumenta significativamente le probabilità di ricevere dall'ente locale un contributo finanziario (il 52% a fronte del 34% delle non iscritte).

Ancora più elevata è comunque la propensione delle OdV ad entrare in rapporto con enti e servizi pubblici: infatti l'83,6% delle unità esaminate dichiara di avere avuto nel 2000 una collaborazione operativa con servizi e uffici pubblici oppure di operare in convenzione o di aver acquisito un finanziamento da enti locali.

Nel 1997 l'aliquota corrispondente era del 71,6%.

È crescente soprattutto la propensione ad un rapporto di integrazione (convenzionamento+collaborazione) rilevata con un apposito indice che attesta come 6 OdV su 10 sono significativamente connesse con il

pubblico (livello medio-elevato di rapporto), mentre solo il 6,3% manifesta un reale distanziamento dal pubblico.

Anche il finanziamento pubblico diventa l'entrata prevalente per una quota più elevata di organizzazioni: ne era dipendente il 25% nel 1996 (bilancio annuale) e il 42% nel 2000. I contributi costituiscono ancora la modalità di finanziamento più importante (usufruiti dal 48% delle unità) e precedono le entrate da convenzioni o corrispettivi di servizi resi dal volontariato (35%), mentre le entrate per progetti finanziati alle OdV riguardano non più dell'8% delle unità esaminate. È evidente la ancora scarsa propensione a lavorare per progetti nel mondo del volontariato.

Si conferma anche la preminente collocazione delle organizzazioni di volontariato nei **settori del Welfare**, quelli delle attività socio-assistenziali e sanitarie a cui appartengono 62 organizzazioni su 100. Questa componente diminuisce di 7 punti percentuali (70 su 100) rispetto al 1996 dando conto di un tendenziale allargamento dei campi di impegno del volontariato organizzato, in particolare nei settori della protezione civile, dell'educazione e della promozione sportiva e ricreativa.

Le OdV si distinguono anche per quello che sono, per la loro **identità o matrice culturale**. Rispetto all'ultima rilevazione, dove la risposta era forzatamente dicotomica nella scelta tra l'ispirazione "confessionale" e quella "aconfessionale", si è aggiunta una terza opzione ("nessuna matrice esplicita"), indicativa di una pluralità di possibili matrici ideali all'interno delle organizzazioni. Si intendeva così rappresentare anche quelle OdV emergenti, i cui membri si riconoscono nelle finalità a cui aderiscono, pur nell'eterogeneità dei valori di riferimento ideale di ciascuno.

Risulta così che 44 unità su 100 si attribuiscono tale "laicità" o compresenza, non connotativa per l'organizzazione, di una pluralità di ideologie e fedi, dando conto anche della eterogeneità delle motivazioni che suffragano oggi le opzioni individuali all'impegno militante. Tra le stesse organizzazioni censite nelle due ultime rilevazioni FIVOL (257 unità) quelle che si autodefiniscono "confessionali" si ridimensionano passando dal 38,8% del 1997 al 28,7% del 2001. Si ravvisa pertanto un lento declino della componente confessionale che aveva invece ispirato largamente il movimento alle sue origini, e che tuttora lo anima dentro le strutture ecclesiali. D'altra parte, la crescita più recente delle OdV che sono espressione della volontà di gruppi di cittadini di partecipare e di

tutelarsi, ha largamente rafforzato proprio la componente aconfessionale - e apartitica - delle compagini solidaristiche.

È in crescendo tra le OdV la **tendenza a fare rete**, a stare dentro organismi di appartenenza e rappresentanza, a collegarsi sul territorio a coordinamenti e consulte: 77 unità su 100 risultano affiliate, associate o collegate rispetto alle 71 del 1993. Il 38,2% aderisce addirittura a più reti. Il fenomeno è sempre più importante a livello locale dove nascono nuovi coordinamenti e cartelli del volontariato in grado di rappresentarlo nella sua funzione “politica” mentre si va allentando il legame tra le unità affiliate e le sedi nazionali o sovralocali, in virtù di una riconosciuta maggior autonomia della sezione locale che sempre più è chiamata a rispondere direttamente del proprio operato.

Non ancora frequente e intenso è invece il rapporto con i Centri di Servizio per il Volontariato: nelle regioni in cui sono funzionanti solo un terzo delle OdV (33,2%) ha avuto con essi un rapporto significativo in termini di fruizione di prestazioni o di partecipazione ad eventi e iniziative. Tale aliquota scende al 21,4% se si considerano i rapporti plurimi nell’anno.

Si può stimare che i volontari presenti nelle 26.400 organizzazioni ammontino a circa 950.000 unità e la maggioranza di essi - il 58% - vi opera assiduamente fornendo il proprio apporto con continuità.

Mentre vi è stata una crescita delle organizzazioni negli ultimi 4 anni (+14,2% tra il 1997 e il 2000) non così si può dire dei volontari, almeno di quelli attivi in maniera assidua - coloro che forniscono un contributo essenziale e costante nella gestione delle attività. Tra le unità esaminate nel 1997 e nel 2001 infatti è diminuito il numero medio di volontari attivi continuativi (da 34 a 21). Lo conferma anche il dato di confronto delle stesse organizzazioni esaminate nelle due rilevazioni: dai 38 volontari del 1997 ai 27 del 2000.

Ciò segnala un fenomeno di **assottigliamento delle unità solidaristiche** per numero medio di militanti. Basti pensare che nel 30,9% delle OdV esaminate non vi sono più di 5 militanti e complessivamente nel 56,5% dei casi le persone attive non superano complessivamente le 10 unità. Il dato medio dei volontari per organizzazione nel 2000 è di 21,7 unità ma la mediana è 106.

⁶ Indice più veritiero perché espressione del valore centrale della graduatoria che va da 1 volontario (valore minimo) a 2.000 (valore massimo).

I volontari assidui sono collocati prevalentemente nella **classe anagrafica di mezzo** (46-65 anni, per il 38,4% delle unità) e si trovano quindi nel pieno della maturità umana e professionale, mentre i giovani (al di sotto dei 30 anni) risultano prevalenti solo nel 8,3% delle unità, aspetto che segnala un problema di ricambio ma anche di convivenza intergenerazionale dentro le OdV⁷. Non vi è invece uno scarto percentuale rispetto al genere: le donne costituiscono il 50,8% dei volontari attivi anche se le OdV a esclusiva o prevalente presenza femminile sono in proporzione inferiore rispetto a quelle a dominanza maschile. Ne è prova anche il fatto che le donne sono all'apice della responsabilità in 3 organizzazioni su 10 e quasi sempre in quelle a prevalente presenza femminile.

Diminuiscono consistentemente le **organizzazioni composte dai soli volontari**: dal 34% del 1997 al 22,3% del 2000, in ragione di due fenomeni correlati:

- a) la *crescita degli organismi di tipo associativo e mutualistico*: il 65,4% delle unità esaminate operano sia a vantaggio dei propri aderenti che dei non aderenti. In esse i soci garantiscono sostegno economico e base sociale oltre che una mobilitazione generale negli eventi importanti; sono pertanto in aumento le OdV a testa piccola (pochi volontari) e a corpo grande (un discreto numero di associati);
- b) un *processo di professionalizzazione in atto del volontariato organizzato*, con l'inserimento di operatori remunerati. Mentre nel 1997 le unità dotate di personale remunerato costituivano il 12,3% del totale, nel 2000 raggiungono il 20% (+ 8 punti percentuali) e sale al 22% se si considerano le consulenze occasionali pagate. Questo fenomeno si rivela soprattutto in OdV che operano in convenzione e che, proprio per stare negli standard e nei requisiti di qualità stabiliti per la gestione dei servizi, sono indotte ad avvalersi di operatori remunerati in grado di assicurare continuità e professionalità

⁷Per quanto concerne la condizione socio-professionale la rilevazione condotta nelle 838 OdV delle Marche (quasi 9 unità su 10 censite) si è appurato che i volontari sono per lo più occupati e di scolarizzazione medio-superiore. Nel 40,9% delle unità esaminate gli occupati costituiscono la maggioranza degli aderenti e in un altro 10,8% non sono meno di un terzo del totale. Il livello di istruzione dei volontari è prevalentemente o esclusivamente superiore (diploma o laurea) nel 53,3% delle unità, mentre nel 21,9% prevale una scolarizzazione di livello basso (non superiore alla licenza media) e nella restante aliquota di casi troviamo in un numero pressoché uguale persone di eterogeneo livello di istruzione. I volontari, proprio perché nella parte centrale e più attiva della loro vita, non possono dedicare molte ore al volontariato. In una settimana vi dedicano in media 4 ore

adeguata. Tale processo è altresì generato dalla difficoltà di realizzare un sufficiente turn-over tra i volontari. O di gestire tale processo di promozione e cura della componente gratuita⁸. Sta di fatto che 14 OdV su 100 vedono la prevalenza del lavoro remunerato su quello gratuito e quindi compromesso uno dei requisiti di legge di appartenenza al volontariato.

La stima delle forze remunerate sull'intero fenomeno nazionale è di poco meno di 47 mila unità: 12.000 dipendenti, 10.900 collaboratori e 11.500 persone che ricevono rimborsi spese forfetari⁹ (Tav. 2).

È evidente che tali cifre crescerebbero in termini numerici se si considerassero anche le sedi nazionali e quelle regionali e provinciali di coordinamento e rappresentanza delle principali matrici del volontariato. Per non poche organizzazioni si tratta di risolvere il problema di coniugare l'anima associativa con l'efficienza gestionale (identità e servizio) o di risolvere il dilemma tra il privilegiare la tenuta dei valori autofondativi, determinati dai volontari che hanno costituito.

l'organizzazione o l'assecondare opportunità di crescita in complessità organizzativa e gestionale con la necessità di segnare il passo di fronte alla preminente importanza di manager e operatori remunerati che dettano gli obiettivi dell'organizzazione sempre più orientata verso l'efficienza tecnica e quindi verso il modello di impresa sociale.

⁸ La situazione delle Marche indica che quasi tutte le OdV sono alla ricerca di nuovi volontari in grado di compensare le perdite fisiologiche della militanza gratuita. Negli ultimi due anni, da 7 OdV su 10 sono usciti dei volontari (71,4% delle unità rispondenti). Si tratta di *realtà dinamiche*, con un flusso aperto, costante di nuove risorse umane che proprio per la loro "precarietà" innata (libera e spontanea adesione) richiedono alle OdV una **costante capacità di reclutamento di nuovi volontari, di formazione all'ingresso** - ma anche in itinere - e di accompagnamento, tutoraggio e supervisione, rinvigorendo motivazione e finalità, fornendo competenze e modalità operative. Soprattutto in taluni campi di attività, le ODV chiedono ai nuovi volontari una disponibilità minima di tempo al fine di garantire la copertura di un servizio o di un intervento: il 65% delle OdV è esigente in termini di orari e il 38,3% richiede l'apporto dei volontari anche nei fine settimana.

⁹ L'indagine di Borzaga "*Capitale umano e qualità del lavoro nei servizi sociali*" rivela come i volontari "rimborsati" sono i più convinti di svolgere le stesse mansioni degli operatori retribuiti. Tale riscontro fa ritenere che in alcune organizzazioni di fatto la compensazione economica del volontario possa mascherare difficoltà nel ricorso a risorse retribuite e quindi si configurarsi come un fenomeno degenerativo dello scopo e della funzione del volontariato.

Il quadro delle risorse umane e dei sostenitori delle ODV (Tav. 2)

TIPOLOGIA:	% su totale OdV indagate	Stima sul fenomeno nazionale
- volontari attivi e continuativi	95,3	550.000
- volontari attivi ma non continuativi (saltuari)	62,8	400.000
- soci, iscritti, tesserati non attivi	55,2	2.480.000
- donatori di sangue (attivi) o di organi	18,9	1.370.000
- obiettori di coscienza	12,1	12.000
- religiosi	11,4	6.000
- persone che usufruiscono di un rimborso spese forfetario	7,1	11.500
- retribuiti a rapporto di collaborazione	9,6	10.900
- retribuiti alle dipendenze a tempo parziale	6,0	3.500
- retribuiti alle dipendenze a tempo pieno	5,9	8.500
- persone a consulenza occasionale	9,2	9.200
TOTALE		4.861.600

Fonte: FIVOL 2001

Confronto fra le ODV iscritte ai Registri Regionali del Volontariato al 31.12.2001 e i dati della rilevazione FIVOL (Tav. 3)

REGIONI	ISCRITTE AL REGISTRO 31.12.2001(*)	STIMA CENSIMENTO FIVOL	CAMPIONE FIVOL 2000	
			V.A.	% di Iscritte
PIEMONTE	1.404	1.897	1.105	85,3
V. D'AOSTA	74	107	74	71,6
LIGURIA	663	1.027	640	62,0
LOMBARDIA	2.569*	5.318	2.432	76,7
TRENTINO	333	230	180	70,2
ALTO ADIGE	1.202	113	81	67,9
VENETO	1.900	2.426	907	85,4
FRIULI-V.G.	714	797	288	82,3
EMILIA-R.	1.941	3.191	1.266	82,1
TOSCANA	1.951	2.237	1.077	83,5
UMBRIA	402	496	261	74,7
MARCHE	651	901	828	61,1
LAZIO	682	1.406	638	58,8
ABRUZZO	165	363	237	77,2
MOLISE	135	174	99	77,8
CAMPANIA	864	1.138	559	73,2
BASILICATA	208*	230	171	86,0

PUGLIA	431	1.169	577	66,9
CALABRIA	400	778	410	64,4
SICILIA	561	1.177	665	58,9
SARDEGNA	1.048	1.228	600	82,8
ITALIA	18.298	26.403	13.095	75,0

• Dati al 31.12.2000

(*) I dati dei registri regionali sono in parte omogenei a quelli del campione FIVOL 2000, sia perché riferiti a due anni diversi sia, soprattutto, per i diversi criteri che regolano l'iscrizione ai registri. In questi, ad esempio, possono entrare realtà di secondo livello, coordinamenti e federazioni mentre la banca dati FIVOL considera solo le unità di primo livello.

Fonte: FIVOL 2001

Infine 9 OdV su 100 dispongono al bisogno di esperti consulenti in grado di soddisfare sia le esigenze di gestione e amministrazione dell'organizzazione (es. fiscalista) sia esigenze di specifiche categorie di utenza (avvocato, specialista in campo medico ecc.). Le OdV che più si avvalgono di tali competenze, talvolta anche in forma gratuita, sono le stesse unità che fanno maggior ricorso alle prestazioni di operatori remunerati (3 in media). Sono quindi risorse aggiuntive e non sostitutive di queste ultime.

Il mondo del volontariato organizzato, in definitiva, è in grado di mobilitare, con diverso ruolo e impegno, poco meno di 5 milioni di cittadini. I militanti che operano con gratuità costituiscono un quinto del totale.

Approfondendo l'analisi con una serie di tabelle di incrocio si possono puntualizzare le seguenti evidenze:

Area geografica (Tav. 4)

La sua rilevanza nel segnare differenze significative nello status e nel comportamento del volontariato organizzato sembra attenuarsi con il diffondersi omogeneo del fenomeno sul territorio nazionale. Le differenziazioni maggiori, soprattutto tra Nord e Sud concernono, nell'ordine:

- la minore età media dei volontari del Mezzogiorno;
- il più recente sviluppo del fenomeno in quest'area, che spiega almeno in parte anche la caratteristica precedente;
- la maggiore fruizione di servizi e prestazioni acquisiti nel 2000 dai più rodati Centri di Servizio dalle OdV del Nord;
- una differenziata fonte di risorse e la maggiore disponibilità complessiva per le OdV delle aree settentrionali, anche in virtù di un consolidato radicamento nel territorio e più matura capacità di

- cogliere le opportunità (progettazione) tra cui anche i benefici fiscali della recente normativa per le ONLUS (Decreto L.vo 460/97);
- la matrice più cospicuamente confessionale delle OdV del Mezzogiorno in ragione della spinta promozionale delle istituzioni ecclesiali a sostegno di una società civile più povera di iniziativa e di risorse;
 - la necessità di supplire alle minori entrate economiche con un maggior impegno anche orario dei militanti-aderenti delle regioni meridionali;
 - infine, minor distacco vi è tra le due aree per quanto concerne le convenzioni con gli enti pubblici peraltro più accessibili nelle regioni del Centro.

Epoca di costituzione delle ODV (Tav. 5)

Quanto più è remota la nascita delle OdV tanto più risulta collegata ad un organismo sovralocale che ne ha promossa spesso la costituzione: Al contrario le unità solidaristiche più recenti sono state generate prevalentemente dall'iniziativa di gruppi di cittadini. Le realtà affiliate/federate - particolarmente munite di personalità giuridica, elevata formalizzazione interna e organi di governo - operano maggiormente nel settore sanitario o nel più generale settore di Welfare realizzando appositi servizi in ambito locale, per lo più comunale. Si tratta di OdV che dispongono di entrate economiche superiori alla media, usufruiscono di più tipi di finanziamento pubblico (contributi, convenzioni o finanziamenti su progetto), di una sede di proprietà e di qualche unità di personale dipendente. Anoverano maggiormente volontari di genere maschile e di età prevalentemente superiore ai 45 anni. La proporzione di questa classe anagrafica si attenua sensibilmente con la più recente costituzione delle OdV.

Le organizzazioni più remote (sorte appunto prima della meta degli anni '70) sono in proporzione maggiore di ispirazione cristiana o confessionale.

Infine, pur essendo più sinergiche con altre OdV sono meno propense a interagire con i Centri di Servizio per il Volontariato, partecipando ad iniziative o usufruendo di prestazioni e attività rispetto alle realtà costitutesi più di recente.

Le OdV sorte negli ultimi 5 anni operano dimostrano di operare maggiormente con il solo personale non remunerato e in una funzione di advocacy, attività che decresce significativamente dalle OdV più recenti a quelle più remote. Probabilmente si tratta di una funzione fisiologica al

sorgere delle OdV che si attenua nel tempo quando l'organizzazione solidaristica è in grado di differenziare ed estendere la propria capacità operativa. Così come il complessificarsi dell'organizzazione e delle sue attività produce con il tempo la necessità di reclutare qualche unità retribuita. Adesione/Affiliazione (Tav. 6)

Le OdV che appartengono a matrici nazionali o sovralocali del volontariato o che aderiscono a federazioni e coordinamenti operano tradizionalmente nel settore sanitario. Sono in generale molto formalizzate (statuto e regolamento), dotate di tutti gli organi di governo, con personalità giuridica. Si suddividono tra quelle che non hanno specifiche utenze ma svolgono un lavoro di sensibilizzazione sulla popolazione in generale o su categorie a rischio. Nel primo caso per promuovere la donazione di sangue e organi (AVIS, AIDO, FIDAS, ADMO, le sigle più diffuse), nel secondo per fare prevenzione sanitaria e/ tutela di determinate categorie di malati. Per lo più realizzano specifici servizi di trasporto di malati, soccorso di emergenza, organizzazione della raccolta del sangue. Le sigle più importanti sono le Pubbliche Assistenze che aderiscono (ma non tutte) all'ANPAS, le Misericordie, le Croci di diversa denominazione diffuse molto capillarmente sul territorio nazionale e sempre più collegate con il servizio pubblico di emergenza del 118.

Le unità che aderiscono a sigle nazionali sono anche maggiormente collegate con altre OdV, a cominciare da quelle della propria sigla di appartenenza, e vedono un'aliquota proporzionalmente superiore di volontari di genere femminile. Discretamente caratterizzante è invece la matrice culturale "aconfessionale".

Matrice culturale (Tav. 7)

Le OdV che hanno una matrice confessionale, quasi sempre di ispirazione cristiana, sono quelle che presentano un profilo maggiormente delineato. Oltre all'evidente maggior collegamento operativo con la Chiesa, esse sono vocate all'intervento nel settore socio-assistenziale o comunque di supporto al Welfare, realizzando appositi servizi di ascolto, accoglienza e primo intervento (a bassa soglia) che gestiscono in modo organizzato e continuativo oppure di animazione socio-culturale e di sostegno psicologico in strutture sanitarie, residenziali e di altro tipo nei confronti di malati, anziani, disabili e detenuti. Piuttosto avvertita è la finalità della promozione sociale di questi soggetti. Sono attive per lo più a livello locale o microlocale.

Il personale di queste organizzazioni, le più marcatamente orientate a operare a esclusivo interesse di terzi, è nettamente caratterizzato per il genere femminile e per la gratuità assoluta.

Infine il rapporto con il pubblico, fin dalla propensione all'iscrizione al registro del volontariato, è meno significativo che per le unità aconfessionali e quelle prive di una matrice culturale di gruppo. Tuttavia oltre la metà di queste organizzazioni "connotate" collabora con servizi o strutture pubbliche nell'operatività ordinaria.

Iscrizione al Registro del Volontariato (Tav. 8)

Le OdV iscritte ai registri del volontariato rivelano marcatamente un indice di rapporto con il pubblico di livello medio-superiore. Sono le realtà maggiormente formalizzate e strutturate, più affidabili o in grado di stipulare convenzioni e di accedere ai finanziamenti pubblici. Esse operano in misura maggiore nei settori del Welfare, realizzando servizi con budget importanti e utilizzo di personale remunerato di supporto.

Si tratta di realtà fortemente sinergiche, partecipano a più reti e usufruiscono di maggiore supporto da parte dei centri di Servizio per il Volontariato.

Le unità non iscritte si distinguono unicamente perché introitano e mobilitano meno risorse economiche, con volontari più anziani e in modo più isolato rispetto a tutti gli attori del territorio.

Vi sono poi le OdV non interessate all'iscrizione che non accedono ad alcun tipo di finanziamento pubblico – non ricevono neanche contributi dal proprio comune – sono di matrice confessionale e collegate alla Chiesa da cui ottengono il sostegno sufficiente alla loro opera. Si tratta di piccole

unità di soli volontari che richiamano il profilo sopra analizzato delle compagini di ispirazione cristiana o confessionali.

Composizione delle Organizzazioni (Tav. 9)

Il profilo delle organizzazioni composte da soli volontari appare significativamente polarizzato e per molteplici indicatori rispetto alle unità semiprofessionalizzate, ovvero composte da volontari e personale remunerato. In posizione di mezzo vi sono poi le unità costituite da volontari e da altre figure (soci, iscritti, religiosi).

Le unità di soli volontari si distinguono dalle altre per la loro presenza proporzionalmente superiore nel settore socio-assistenziale e della protezione civile, per essere costituite da piccoli gruppi non aderenti a centrali di livello sovralocale e per operare a vantaggio esclusivo dei non aderenti.

Le OdV a composizione mista si caratterizzano come le unità dei grandi numeri, per operatori, volontari, utenti, risorse economiche.

Sei sono soprattutto gli indicatori che fanno la differenza rispetto a tutte le altre unità e sono, nell'ordine: la consistenza delle ore del personale remunerato, l'introito economico per sostenere l'intensa attività dell'organizzazione, il rapporto di convenzione con l'ente pubblico, la differenziata strategia di fund raising, compresi i benefici fiscali previsti per le ONLUS e il rapporto intenso con le istituzioni pubbliche. Si può ben ritenere che parte di queste realtà siano ormai un braccio operativo degli enti locali configurandosi più come imprese sociali che come unità di volontariato.

TAV. 4 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER AREA GEOGRAFICA

(indicatori in ordine di scarto percentuale tra Nord e Sud del Paese)

INDICATORI	TOTALE	NORD	CENTRO	SUD	diff. % Nord-Sud
Fascia anagrafica prevalente dei volontari: giovane-adulta (meno di 46 anni)	35,5	29,6	36,3	47,4	-17,8
Epoca di nascita: dopo il 1986	59,1	53,9	58,1	70,7	-16,8
Più di 2 tipi di iniziative o prestazioni con il CSV	17,2	22,9	16,0	6,1	+16,8
Tre o più tipi di entrata economica	38,0	43,0	38,3	27,2	+15,8
Ispirazione o matrice: confessionale	28,7	23,1	31,1	38,4	-15,3
N° medio pro-capite ore settimanali volontari: + di 7	26,4	22,4	27,0	33,9	-11,5

Hanno avuto benefici fiscali ex- Decreto 460/97	35,6	39,2	35,0	28,7	+10,5
Oltre i 10 milioni di entrate nel 2000	50,4	53,3	51,2	43,7	+9,6
Convenzione con enti pubblici	42,3	43,6	47,9	35,1	

Fonte: FIVOL 2001

TAV. 5 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER EPOCA DI COSTITUZIONE

(indicatori in ordine di scarto percentuale tra l'epoca più remota e più recente di costituzione delle OdV)

INDICATORI	IN TOTALE	Prima del 1976	1976- 1985	1986- 1995	1996- 2000	Diff. % >1975- >1995
Organizzazioni affiliate o collegate ad organismo sovralocale	55,5	86,9	62,3	44,8	36,3	+50,6
Settore di attività unico o prevalente: sanitario	28,7	54,3	32,0	20,2	14,9	+39,4
Natura giuridica: legalmente riconosciuta	39,4	58,7	41,7	35,1	24,4	+34,3
Settori di supporto al Welfare	62,2	81,2	64,9	56,4	50,3	+30,9
Campi di attività: realizzazione di appositi servizi	61,7	81,1	56,9	57,4	54,6	+26,5
Entrambi gli strumenti regolativi: statuto e regolamento	54,3	69,4	55,4	49,9	46,0	+23,4
Origine delle OdV: associazioni o movimenti preesistenti	31,3	42,0	35,7	28,3	20,8	+21,2
Campi di attività: funzione di advocacy	39,4	26,5	35,3	44,4	47,5	-21,0
Ambito di operatività: comunale o microlocale	45,2	57,5	43,1	42,5	39,6	+17,9
Partecipazione ad iniziative e/o fruizione di prestazioni del Centro di Servizio per il Volontariato	33,2	22,9	33,4	36,2	40,0	-17,1
Oltre i 10 milioni di entrata nel 2000	50,4	56,4	50,8	51,4	41,0	+15,4
Presenza femminile: da 0 al 33% dei vol.	37,7	49,7	36,4	33,4	34,6	+15,1
Origine delle OdV: iniziativa di gruppi di cittadini	44,6	37,8	42,8	45,7	51,7	-13,9
Campi di intervento: promozione sociale	37,5	28,1	36,0	41,3	41,7	-13,6

Solo personale attivo non remunerato	26,8	19,0	25,0	29,1	32,3	-13,3
Campi di intervento: sostegno a gruppi o singoli	33,4	22,6	32,5	38,4	35,6	-13,0
Ispirazione o matrice culturale: confessionale	28,7	35,6	29,3	27,6	22,7	+12,9
Convenzionate con enti pubblici	42,3	48,0	41,4	43,2	35,2	+12,8
Due o tre tipi di finanziamento pubblico	22,1	27,5	23,3	22,1	14,7	+12,8
Volontari di età prevalentemente superiore ai 45 anni	43,9	49,3	45,9	42,8	37,7	+11,6
Sede di proprietà	6,0	13,5	5,6	4,1	2,3	+11,2
Presenza di dipendenti	9,2	14,9	10,6	8,2	3,8	+11,1
Collegamento operativo con altre OdV	61,7	68,0	65,1	59,0	56,9	+11,1
Campi di attività: prevenzione	21,5	14,6	20,1	24,0	25,5	-10,9
Tre o quattro organi di governo	62,6	68,3	62,9	61,3	58,5	+9,8

Fonte: FIVOL 2001

TAV. 6 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER APPARTENENZA A CENTRALI NAZIONALI, FEDERAZIONI O COORDINAMENTI SOVRALOCALI

(indicatori in ordine di scarto percentuale tra OdV affiliate e non)

INDICATORI	TOTALE	AFFILIATE	NON AFFILIATE	Diff. % Affiliate/Non affiliate
Settore di attività unico o prevalente: sanitario	28,7	43,8	9,9	+33,9
Natura giuridica: legalmente riconosciuta	39,4	53,2	22,1	+31,1
Entrambi gli strumenti regolativi: statuto e regolamento	54,3	64,8	41,3	+23,5
Non hanno utenze	34,8	43,1	24,4	+18,7
Settori di partecipazione civica (non Welfare)	34,6	26,4	44,8	-18,4
Collegamento operativo con altre OdV	61,7	69,5	51,9	+17,6
Campi di attività: funzione di advocacy	39,4	33,5	46,7	-13,2
Campi di intervento: promozione sociale	37,5	31,7	44,8	-13,1
Gestione di strutture, servizi continuativi	23,4	17,8	30,5	-12,7

Campi di attività: realizzazione di appositi servizi	61,7	67,3	54,8	+12,5
Campi di intervento: informazione, sensibilizzazione della popolazione	48,0	53,6	41,1	+12,5
Settore di attività unico o prevalente: socio-assistenziale	33,4	28,2	40,0	-11,8
Campi di intervento: sostegno a gruppi o singoli	33,4	28,1	39,9	-11,8
Solo personale attivo non remunerato	26,8	21,5	33,3	-11,8
Presenza femminile: da 0 al 33% dei vol.	37,7	42,8	31,2	+11,6
Collegamento con altre organizzazioni di terzo settore	24,3	19,7	30,1	-10,4
Ispirazione o matrice culturale: aconfessionale	27,1	31,4	21,7	+9,7

Fonte: FIVOL 2001

TAV. 7 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER MATRICE CULTURALE

(indicatori in ordine di scarto percentuale tra i valori minimo e massimo dei tre tipi di OdV)

INDICATORI	IN TOTALE	NESSUNA MATRICE	ACONFES-SIONALE	CONFES-SIONALE	Diff. % tra valore min. e max
Collegamento operativo con la Chiesa	23,3	10,7	15,7	50,1	-39,4
Settore di attività unico o prevalente: socio-assistenziale	33,4	25,2	24,6	54,6	-30,0
Presenza femminile: dal 67 al 100% dei volontari	30,2	23,1	25,0	45,7	-22,6
Settore di attività unico o prevalente: sanitario	28,7	28,4	39,9	18,8	+21,1
Settori di supporto al Welfare	62,2	53,5	64,5	73,4	-19,9
Operano a vantaggio esclusivo dei non aderenti	29,2	22,0	27,2	41,9	-19,9
Campi di attività: realizzazione di appositi servizi	61,7	55,6	59,8	73,1	-17,5

Gestione di strutture, servizi continuativi	23,4	18,4	18,9	35,5	-17,1
Campi di intervento: sostegno a gruppi o singoli	33,4	29,6	27,6	44,5	-16,9
Solo personale attivo non remunerato	26,8	23,0	20,6	38,4	-15,4
Ambito di operatività: comunale o microlocale	45,2	40,1	43,1	55,0	-14,9
Campi di intervento: promozione sociale	37,5	33,5	35,6	45,7	-12,2
Indice di rapporto con il pubblico: medio-elevato	60,5	63,3	65,3	51,5	+11,8
Campi di intervento: informazione, sensibilizzazione della popolazione	48,0	48,2	58,8	37,6	+10,6
Convenzionate con enti pubblici	42,3	44,4	46,1	35,5	+8,9
Iscrizione ai registri del volontariato	75,0	76,6	78,2	69,7	+8,5

Fonte: FIVOL 2001

TAV. 8 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO

(indicatori in ordine di scarto tra i valori percentuali più bassi e più alti dei tre tipi di OdV)

INDICATORI	IN TOTALE	ISCRITTE	NON ISCRITTE	NON INTERESSATE	Diff. % tra i valori min e max
Indice di rapporto con il pubblico: medio-elevato	60,5	70,0	30,1	30,1	+39,9
Nessun tipo di finanziamento pubblico nel 2000	33,6	27,0	52,1	60,8	-33,8
Tre o quattro organi di governo	62,6	67,1	48,2	39,9	+27,2
Convenzionate con enti pubblici	42,3	47,6	25,5	22,9	+24,7
Settori di supporto al Welfare	62,2	66,7	43,6	54,5	+23,1
Tre o più tipi di entrata finanziaria nel 2000	38,0	42,3	23,9	22,3	+20,0
Matrice culturale: confessionale	28,7	26,6	33,0	44,8	-18,2
Collegamento operativo con la Chiesa	23,3	21,1	26,3	38,9	-17,8

Solo personale attivo non remunerato	26,8	23,9	37,1	41,6	-17,7
Nessuna entrata o meno di 10 milioni nel 2000	47,8	44,2	61,3	58,5	-17,1
Campi di intervento: promozione sociale	37,5	34,6	43,9	51,0	-16,4
Strumenti regolativi: statuto e regolamento	54,3	57,1	46,2	41,5	+15,6
Adesione a reti locali: coordinamenti e consulte	53,1	55,5	40,2	47,2	+15,3
Origine delle OdV: istituzioni ecclesiali	11,2	9,3	17,2	24,3	-15,0
Partecipazione ad iniziative e/o fruizione di prestazioni del Centro di Servizio per il Volontariato	33,2	36,4	16,4	22,3	+14,1
Presenza femminile: dal 67 al 100% dei volontari	30,2	28,8	30,8	42,0	-13,2
Campi di intervento: prevenzione	21,5	23,6	15,1	10,6	+13,0
Fino a 5 volontari continuativi	30,8	28,4	38,0	40,6	-12,2
Classe di età prevalente dei volontari: + di 45 anni	43,9	44,1	40,5	52,4	-11,9
Campi di attività: realizzazione di appositi servizi	61,7	64,3	54,6	53,5	+10,8
Operano a vantaggio esclusivo dei non aderenti	29,2	29,2	26,1	36,2	-10,1

Fonte: FIVOL 2001

TAV. 9 - DIFFERENZE TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

(indicatori in ordine di scarto tra i valori percentuali più bassi e più alti dei tre tipi di OdV)

INDICATORI	IN TOTALE	SOLO VOLONTARI	VOLONTARI E ALTRI NON REMUN.	MIX VOLONTARI REMUNERATI	Diff. % valori min e max
Rapporto ore settimanali volontari/remunerati: fino al 50%	13,9	0,0	5,0	50,1	-50,1

Oltre i 100 milioni di entrata nel 2000	13,1	4,6	5,6	44,6	-40,0
Convenzionate con enti pubblici	42,3	28,9	38,6	67,9	-39,0
Tre o più tipi di entrata finanziaria nel 2000	38,0	23,5	35,3	61,8	-38,3
Tre o quattro organi di governo	62,6	45,5	64,6	75,5	-30,0
Benefici fiscali ex-Decreto 460/97	35,6	24,0	33,6	54,0	-30,0
Indice di rapporto con il pubblico: medio-elevato	60,5	49,2	58,7	78,5	-29,3
Gestione di strutture, servizi continuativi	23,4	19,5	17,2	45,9	-28,7
Oltre 20 operatori	44,8	42,9	38,4	65,4	-27,0
Sede di proprietà o in affitto	26,6	18,7	24,2	42,4	-23,7
Orario di apertura settimanale prestabilito	70,3	65,9	66,4	86,2	-20,3
Oltre 40 ore settimanali dei volontari continuativi	22,5	20,3	17,9	38,2	-20,3
Operano a vantaggio esclusivo dei non aderenti	29,2	44,1	25,1	24,2	+19,9
Più di tre tipi di partner operativi	23,0	17,3	20,2	37,2	-19,9
Ambito di attività prevalente: provinciale o sovraprovinciale	31,8	31,8	27,0	45,6	-18,6
Campi di attività: realizzazione di appositi servizi	61,7	52,2	62,3	70,7	-18,5
Campi di intervento: informazione, sensibilizzazione della popolazione	48,0	34,5	53,0	48,6	-18,5
Collegamenti operativi con organizzazioni di terzo settore	24,3	19,1	21,8	37,3	-18,2
Natura giuridica: legalmente riconosciute	39,4	27,3	42,2	44,6	-17,3
Settore di attività unico o prevalente: socio-assistenziale	33,4	43,6	27,0	40,6	+16,6
Collegamento con le scuole per attività informative, di sensibilizzazione	19,2	13,2	18,0	29,5	-16,3

Oltre 7 ore settimanali pro-capite di impegno dei volontari	26,4	20,9	24,3	36,9	-16,0
Presenza femminile: dal 67 al 100% dei volontari	30,2	40,5	25,3	32,7	+15,2
Oltre 30 volontari continuativi o non continuativi	27,9	28,0	24,2	38,4	-14,2
Settori di supporto al Welfare	62,2	54,4	63,3	67,5	-13,1
Partecipazione ad iniziative e/o fruizione di prestazioni del Centro di Servizio per il Volontariato	33,2	30,2	30,9	43,1	-12,9
Affiliate o aderenti a organizzazioni sovralocali	55,5	44,4	62,0	49,3	+12,7
Adesione a reti locali: coordinamenti e consulte	53,1	47,0	53,6	58,8	-11,8
Iscrizione ai registri del volontariato	75,0	67,8	76,4	79,2	-11,4
Settore di attività unico o prevalente: protezione civile	6,1	12,4	5,3	1,5	+10,9

Fonte. FIVOL 2001

Sintesi della Ricerca:
La voce del Volontariato
Indagine nazionale sulle Organizzazioni di volontariato
(a cura di R. Frisanco, S. Trasatti, A. Volterrani)
(realizzata con la collaborazione dei Centri di Servizio)

Un ringraziamento particolare va ai rappresentanti dei nove Centri di Servizio che hanno seguito da vicino l'indagine, partecipato ai seminari di impostazione e di discussione dei risultati, curato il monitoraggio della rilevazione. Essi sono: CSV UNIVOL di Torino, Associazione Promozione e Solidarietà di Roma, POLIS di Potenza, "Vivere Insieme" di La Spezia e, in rappresentanza di altrettante regioni; CIESSEVI di Milano, CSV di Verona, CESEVOBO di Bologna, CESVOT della Toscana e Sardegna Solidale.

Il risultato della ricerca

La ricerca offre alle tante organizzazioni operanti sul territorio e ai Centri di Servizio una notevole quantità di notizie utili sul rapporto tra il volontariato e la comunicazione. Poiché è la prima nel suo genere, essa traccia inoltre le linee per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti. I temi sollevati e le molteplici suggestioni e ipotesi di lettura del fenomeno sono in così gran numero da rendere difficile il compito di riportarli tutti. Pertanto i risultati della ricerca, condensati in questo capitolo, non sono "conclusivi" e costituiscono piuttosto un primo elenco - comunque abbastanza organico rispetto al tema prescelto - di questioni sufficientemente delineate nei loro contorni e suffragate dalle risultanze empiriche della ricerca. Oltre ai risultati vengono qui presentate alcune proposte operative specifiche che riguardano i Centri di Servizio per il Volontariato, la cui distanza dalle singole organizzazioni solidaristiche potrà essere ridotta dall'aver essi per primi una strategia comunicativa. Si possono compendiare nei seguenti undici paragrafi i risultati empirici e i commenti salienti scaturiti dall'indagine.

Queste organizzazioni e "le altre"

La "materia" esaminata è, come si è già detto, molto giovane. È giovane la frequentazione dei media da parte del volontariato; è giovane lo stesso interesse degli studiosi, che di fronte ad un fenomeno già di per sé molto recente (almeno nella sua forma moderna) come il volontariato organizzato, si è finora appuntato su altri aspetti più "urgenti": organizzativi, giuridici, sociologici, storico-ideologici.

Quanto sia recente l'attenzione alla comunicazione da parte di questo "movimento" sociale è del resto rivelato dalle caratteristiche generali del campione della ricerca, composto di gruppi in prevalenza medio-grandi

come numero di volontari e sufficientemente organizzati: evidentemente rappresenta la punta avanzata di quella parte di organizzazioni che, tra le 10.516 censite dal Rapporto Fivol del '97, avevano evidenziato una qualche dimestichezza con la comunicazione.

Eppure, anche una platea così selezionata ha mostrato nel complesso un livello di risorse, di consapevolezza e di preparazione ancora ampiamente inferiore alle necessità richieste a chi dovrebbe essere presente nell'attuale "società dell'informazione".

Se ciò fa concludere che la stragrande maggioranza delle organizzazioni di volontariato intrattiene con il mondo della comunicazione contatti molto scarsi e occasionali, quando non nulli, ci mette anche in guardia da un primo pericolo nel valutare i risultati. Il pericolo è quello di applicare uniformemente lo stesso metro di giudizio usato per le 472 realtà esaminate anche alle altre 10.000 rimaste fuori dall'universo individuato per questa ricerca. Tra quelle 10.000 compare, infatti, una larghissima fetta di associazioni molto piccole, spesso precarie, non ancora giunte neppure a soddisfare le condizioni basilari per la propria esistenza e riconoscibilità sul territorio, nonché ad un adeguato senso di appartenenza da parte di soci e volontari. È chiaro che per questa miriade di gruppi occorrerebbe anzitutto una ricerca che analizzasse *preventivamente* il grado di alfabetizzazione sui meccanismi dei media, di percezione dell'importanza della comunicazione per la stessa azione volontaria, di elaborazione delle esperienze vissute nell'ambito che ci interessa.

Aspetti che il questionario somministrato nell'indagine ha dato in gran parte per scontati, puntando direttamente a definire le caratteristiche delle attività e delle strutture comunicative, la loro efficacia, i bisogni percepiti.

Molte delle valutazioni che hanno percorso i capitoli di questo rapporto di ricerca sarebbero pertanto estensibili a tutto il volontariato solo nella misura in cui questo avesse assunto, nella sua totalità, l'ottica della comunicazione (in particolare verso l'esterno) come componente strutturale della sua presenza nella società. Cosa che oggi non è evidentemente vera.

Quale attenzione alla comunicazione?

Un primo elemento riguarda la quota relativamente alta di organizzazioni – quattro su dieci – che pongono la comunicazione tra le prime tre attività ritenute più importanti. È questo uno snodo fondamentale, che nella ricerca viene messo in relazione con quasi tutte le altre variabili.

Si scopre così che si tratta di un'attenzione cui non sempre consegue quello che ci si attenderebbe. In altre parole, emerge la sensazione di trovarsi spesso di fronte a una "dichiarazione di intenti" più che ad un elemento effettivo della strategia organizzativa. Oppure che non sia stato colto appieno il significato di essere realmente *attenti* alla comunicazione.

Le contraddizioni tra l'alto livello di considerazione, per questo ambito di attività e l'operatività concreta, emergono anzitutto a proposito della comunicazione interna - che non è percepita come "vera" comunicazione - e degli eventi esterni come convegni, seminari etc..., di cui non sembra cogliersi il risvolto comunicativo consistente nel "portare fuori" la propria immagine. Si notano, inoltre, riguardo la insufficiente consapevolezza della necessità di apprendere nozioni sul funzionamento dei media e sulle tecniche giornalistiche; così come è scarsa la propensione ad effettuare un minimo di valutazione, almeno sull'efficacia della propria comunicazione e su quella più attinente ai propri interessi.

Un ulteriore segnale proviene dalla formazione: le risorse per essa impiegate sono in generale alte, ma molto raramente tra le competenze prescelte vi sono quelle relative alla comunicazione; ciò vale per la generalità dei volontari, ma anche per coloro che si occupano specificatamente del settore, per i quali si nutre la fiducia nella formazione "sul campo", allo stesso modo di come avviene nel giornalismo.

Infine, dà importanza alla comunicazione il volontariato più innovativo, strutturato, che gestisce servizi. Quello, insomma, più maturo, più "cresciuto", più consapevole del proprio ruolo anche politico. La cosa interessante è che coloro che più investono in questo campo sono anche più critici sia nei confronti del proprio modo di comunicare, sia nei confronti dei modi in cui viene trattata la comunicazione e dei suoi effetti.

Le risorse della comunicazione

Fra i dati strutturali evidenziati dalla ricerca, alcuni mostrano tendenze oramai abbastanza avviate, che indubbiamente possono interessare anche tutta quella massa di organizzazioni che ad oggi si può dire non abbia nemmeno *iniziato* a comunicare.

La prima tendenza riguarda le strutture e/o competenze per la comunicazione: ve ne è una presenza significativa, almeno a livello numerico, e per la maggior parte risalente a un'epoca molto recente. Si tratta di ambiti dell'attività dei gruppi che, oltre ad essere ormai

strutturati, in un buon numero di casi hanno anche registrato un aumento sia degli addetti che delle loro qualifiche. Queste ultime, inoltre, sono sempre più di tipo prettamente giornalistico, spesso perché possedute da soggetti che nel giornalismo hanno operato o operano con una certa intensità, anche a livello professionale.

Ma si tratta, lo ripetiamo, di tendenze. Se ci si addentra nelle percentuali e negli incroci statistici, infatti, si fa una certa fatica a delineare con esattezza le caratteristiche di tali strutture e competenze. Lo scenario appare estremamente fluido, indefinito, in continua evoluzione; insomma una situazione in assestamento e, forse, ancora in cerca di una dimensione.

Lo stesso si può dire per l'impiego di risorse economiche. Nel nostro campione esso non è apparso affatto irrilevante, se si eccettuano alcune organizzazioni del Sud che lamentano ristrettezze in tal senso. Ma una lettura in filigrana lascia trasparire come tale denaro non sia sempre speso bene. A volte vengono sbagliati i destinatari, altre volte i tempi, altre ancora si "raccolgono" troppo poco rispetto all'impegno profuso. Pur tenendo conto della componente di casualità che condiziona ogni intervento sui media - anche ben pianificato - questo si può considerare un effetto di quella attenzione per la comunicazione un pò *sui generis*, cui si accennava sopra. Un'attenzione che non può evidentemente essere occasionale, come dimostrano quelle organizzazioni che hanno raccolto buoni frutti in seguito alla scelta di investire in modo organico in questo settore.

Limiti umani e limiti "impersonali"

La scarsità di mezzi economici - nonostante il denaro speso sia relativamente cospicuo - è comunque sentita ancora da molti come una delle limitazioni più importanti allo sviluppo di una cura adeguata per la comunicazione. Tuttavia, ai primi posti di questa classifica sono indicati altri vincoli, di tipo organizzativo e oggettivo: la quotidianità schiacciante, le "troppe cose da fare", la scarsità di tempo. Le realtà coinvolte nella ricerca appaiono invece benevole su due possibili condizionamenti veramente cruciali: la scarsa sensibilità per la comunicazione da parte dei responsabili delle organizzazioni; e quella per il volontariato da parte degli operatori dei media. In sostanza vengono assolti sia gli uni che gli altri.

Nel primo caso si potrebbe superficialmente pensare a un'autoassoluzione (i compilatori dei questionari erano di norma persone con ruoli direttivi nei gruppi), ma ad una interpretazione più attenta l'atteggiamento sembra piuttosto derivare dalla convinzione abbastanza

diffusa che, tutto sommato, a livello di comunicazione, si sta facendo non solo il possibile ma anche il necessario. È invece inatteso il secondo dato, il quale rivelerebbe l'assenza di quella mania di persecuzione nei confronti dei comunicatori di professione, che spesso viene rimproverata al volontariato.

Viene però da chiedersi: possibile che a determinare tutte le difficoltà generalmente riconosciute al rapporto tra comunicazione e volontariato vi siano solamente limiti "impersonali" e i fattori umani siano così ininfluenti?

La strategia attuale: organizzazione interna e comunicazione esterna

Si rileva una più netta propensione alla comunicazione esterna rispetto a quella interna. La comunicazione interna sembra essere meno importante, anche in considerazione della ridotta consistenza media delle organizzazioni di volontariato nel nostro paese, e tende ad esaurire nei rapporti "faccia a faccia" e nelle riunioni periodiche la necessità di mantenere la coesione del gruppo. Le unità esaminate rivelano una forte attenzione alla organizzazione interna (l'attività più importante) e al tempo stesso, cercano la visibilità esterna e mediatica, in relazione alla esigenza di accreditarsi un'immagine o di ottenere l'attenzione di vari interlocutori esterni, soprattutto per il volontariato che si candida o è di fatto un soggetto attivo delle politiche sociali in qualità di gestore di servizi.

Si tratta però più spesso di una comunicazione con l'esterno senza relazione, senza l'obiettivo di costruire reti, di dialogare e interagire operativamente mettendosi in gioco e uscendo dall'isolamento.

La forte frammentazione che ancora caratterizza le organizzazioni di volontariato tende a ridurre gli effetti virtuosi della comunicazione esterna. Ma è certo che chi attribuisce maggiore importanza alla comunicazione è in rapporto più stretto con altre organizzazioni di volontariato e di terzo settore così come con istituzioni pubbliche e private.

Se la comunicazione, interna ed esterna, fa parte soprattutto dell'esperienza dei settori nuovi, della partecipazione civica (difesa dei diritti, ambiente cultura e protezione civile) le unità che la praticano realmente sono soprattutto quelle che operano nel settore sanitario e che si fanno carico della tutela e promozione dei diritti. Appare inoltre acclarata una correlazione positiva tra tensione allo sviluppo organizzativo, operativo e gestionale delle organizzazioni e il loro maggior orientamento alla comunicazione. Non vi è propensione ad

un'informazione competente se non per crescere e strutturarsi con maggiore solidità e presenza nella società.

Il rapporto con i media: intenso a livello locale ma ancora prevalentemente "agito"

Nei confronti dei media vi è un rapporto che riguarda la quasi totalità di organizzazioni esaminate, ma non più di un quarto delle realtà esaminate ha con essi un rapporto di scambio e collaborazione significativo attraverso diversi tipi diversi di accesso. In particolare, quello che viene maggiormente soddisfatto dalle organizzazioni di volontariato, anche quelle meno propense e attrezzate per la comunicazione, è la "partecipazione a dibattiti", in cui i volontari forniscono una testimonianza diretta della loro operatività e dei fenomeni sociali in cui sono coinvolti. Ma più spesso fungono da informatori dei media per il riporto di notizie e dati, se non anche per la fornitura di casi emblematici da proporre all'attenzione del pubblico.

Il volontariato in rapporto con i media è più agito che attore di informazione e cultura specifica, pur non mancando iniziative di proposta ai media di temi che lasciano pensare a potenzialità notevoli di incisività del volontariato sul sistema di comunicazione.

Il rapporto con i media è in generale ricercato e articolato ma risulta molto più significativo con i media locali, in particolare con la stampa, piuttosto che con quelli nazionali, più prossimi alle organizzazioni operanti nei contesti metropolitani.

Quale produzione informativa e per che cosa?

Le organizzazioni di volontariato sono grandi produttrici di materiale, soprattutto cartaceo. Se una su due pubblica bollettini e riviste – per quanto a periodicità diradata, a tiratura limitata e a diffusione gratuita e senza pretese di tipo informativo-giornalistico - nella gran parte dei casi divulgano materiali illustrativi e promozionali sull'organizzazione, le attività in corso e in una cospicua minoranza producono materiali di documentazione e formazione. Un altro grande impegno del volontariato consiste nella produzione di comunicati stampa, molto ripresi dai media locali, e anche correttamente pubblicati, pur se non vengono frequentemente valorizzati nel giusto modo (per risalto o importanza accordata). Non sempre però è chiaro l'obiettivo e la funzione del comunicare, così come è minoritaria l'attività di monitoraggio della produzione comunicazionale propria e altrui, con pericoli di scadimento nella routine e nell'autoreferenzialità. Solo le organizzazioni più mature per cultura specifica sono in grado di produrre e valutare

consapevolmente la propria comunicazione in quanto soggetta ad una strategia di azione non occasionale. Si può in buona sostanza considerare la capacità di fare comunicazione di una organizzazione come indicatore saliente della volontà di incidere con un progetto di azione consapevole e mirato nella realtà sociale in cui opera e quindi maggiormente finalizzato alla partecipazione e al cambiamento. Ed è quanto oggi si chiede al volontariato moderno.

La questione dell'autoreferenzialità

L'autoreferenzialità è un vizio piuttosto diffuso. Gli stessi mass media sono criticati perché utilizzano, per molti argomenti, una sorta di linguaggio in codice, poco accessibile, come fosse riservato ad una ristretta cerchia di persone. E tutte le categorie che hanno in qualche modo a che fare con il pubblico sono prima o poi accusate (o si autoaccusano) di non saper "parlare alla società", "entrare in sintonia", "far capire i problemi" e così via.

Il volontariato è una "categoria" a parte, ma non fa eccezione. La ricerca lo denuncia nelle premesse teoriche e ne fornisce due parziali conferme con l'elaborazione dei questionari: la prima volta a proposito del legame molto forte tra comunicazione e organizzazione; la seconda a proposito dei contenuti (prevalentemente interni) e della diffusione (limitata) dei numerosi bollettini stampati.

Conferme abbastanza scontate, del resto, per chiunque segua le discussioni tra i diretti interessati su volontariato e comunicazione, dibattiti dove i problemi dell'organizzazione e dei volontari, insieme all'urgenza di rappresentare e far rappresentare la propria identità, finiscono sempre per prevalere sulle istanze più generali e sulle strategie. Tutte le singole realtà appartenenti a movimenti fondati su grandi ideali condivisi hanno trascorso nei primi anni gran parte del tempo a raccontare se stesse, a presentarsi. È evidentemente un'esigenza fisiologica a cui il volontariato non sfugge, e l'autoreferenzialità nel comunicarsi all'esterno ne è un'espressione. Essa, tuttavia, è anche un pericolo di cui tenere ben conto nel processo di maturazione politica che il volontariato sta compiendo; un pericolo che certamente va aggirato insieme ad altri (lo scarso respiro nella proposta, la tensione etica...), ma che non può essere considerato secondario, pena la perdita di efficacia e di forza complessive per quel cambiamento sociale che il volontariato aspira a ottenere. Inoltre se la ragione di esistere del volontariato risiede nel servizio agli altri – con tutti i valori etici connessi – è proprio nella centralità degli altri che si misura una comunicazione eticamente orientata.

Dalla colpevolizzazione dei media alla capacità di critica

Preso in valore assoluto, la non colpevolizzazione dei giornalisti è comunque un altro dei punti fermi della ricerca; un buon punto di partenza per lo sviluppo di una cultura della comunicazione sufficientemente laica e non preconcetta.

È poi apprezzabile la presenza di uno spirito critico abbastanza sviluppato nel giudicare il trattamento ricevuto sui media. Infatti, anche quando ammettono che molti dei loro comunicati stampa vengono pubblicati, spesso non sono contenti di come vengono poi ripresi nei loro contenuti e valorizzati per spazio e rilievo accordati. Il fatto che tale capacità appartenga per ora solo alle organizzazioni più attrezzate dal punto di vista comunicativo, è un'altra "notizia utile" per tutto il volontariato, in quanto indica la strada da seguire.

Dal punto di vista dei contenuti, questo aspetto della ricerca rivela, per usare un gioco di parole, che più il volontariato è attento, meno è contento. Il modo in cui vengono recepiti i propri comunicati stampa (il questionario si limitava ad essi) viene cioè giudicato tanto più negativo quanto più i media vengono osservati con cognizione di causa. Sarebbe interessante, in una prossima indagine, estendere la valutazione all'intera attività di comunicazione del volontariato, per verificare se si tratta di una casualità o di una situazione di consolidata insensibilità e disattenzione da parte dei media.

La comunicazione fa tendenza nel mondo del volontariato

Proviamo a riassumere, nei due classici elenchi, i molti stimoli di questa ricerca.

Nel primo elenco, quello positivo, si possono inserire alcune tendenze abbastanza visibili: quella a far entrare nelle voci organizzative anche la figura dell'addetto alla comunicazione, o quantomeno di una "entità" che somigli a questa funzione; la tendenza al consolidamento di una certa vivacità nella produzione di strumenti comunicativi, dall'editoria stampata ai comunicati, agli opuscoli; alla crescita della qualificazione del personale destinato a gestire la comunicazione; a non colpevolizzare solo il sistema dei media per i problemi riscontrati nell'entrarvi correttamente in contatto; a giudicare gli effetti della propria comunicazione con un certo spirito di critica e di autocritica, e non in base a preconcetti.

Ma la tendenza maggiore proviene da quello che, con un'immagine abusata, nel nostro contesto potremmo definire lo "zoccolo duro": quel quasi 41% di organizzazioni del 2° tipo ("in crescita e alla ricerca di

maggior competenza") individuate dalla *cluster analysis* (cap. 1 parte III). Si tratta di gruppi che, oggi, si concedono il minimo indispensabile nell'ambito della comunicazione, ma che avvertono con nettezza il bisogno di fare di più. Hanno cioè capito - anche se spesso solo a livello di percezione - che "quella cosa" è importante, che il dedicarvi più tempo e risorse genera ricadute su tutte le branche di attività del gruppo: sull'organizzazione, sull'immagine, sui rapporti con le istituzioni, sull'efficacia stessa degli strumenti con cui si è scelto di assolvere alla propria *mission*.

Insieme al 24% delle organizzazioni più avanzate risultanti dalla stessa *cluster* (1° tipo: "strutturate e soddisfatte per la comunicazione"), esse indicano che il volontariato è in maggioranza ben orientato verso una qualche specializzazione nel comunicare. Nel momento attuale, tuttavia, il panorama complessivo sembra essere più vicino a un grande *work in progress*: troppo poco sbizzato per lasciar intravedere quale sarà il vero esito di quel positivo orientamento.

La via alternativa alla comunicazione del volontariato

Nella colonna negativa dell'ideale elenco che tentiamo di fare, compaiono elementi di tipo più culturale e strutturale, legati a una maturità nel comunicare che parrebbe ancora ben lontana dall'essere raggiunta.

In primo luogo, permane la resistenza a far assumere agli strumenti di comunicazione esterna la piena "cittadinanza" tra le azioni basilari del volontariato, come forme irrinunciabili per il dialogo con l'opinione pubblica che si vorrebbe/dovrebbe sensibilizzare. In seconda battuta, è ancora troppo poco presente la consapevolezza che la conoscenza dei meccanismi di fondo dei media vada coltivata esattamente come quelle competenze (tecniche, giuridiche, relazionali) per la cui formazione non sembrano invece essere lesinate risorse temporali ed economiche.

Infine, si avverte la perdurante assenza nell'attuale prevalente cultura del volontariato di una concezione dell'attività di comunicazione interpretata in modo differente da come avviene nel mondo della politica, dell'economia, dei vari interessi di lobby.

Il volontariato può trarre da questa ricerca alcuni insegnamenti per sviluppare una possibile *via alternativa alla comunicazione*. Le sue caratteristiche potrebbero essere le seguenti: una forte componente etica; un "tono" di particolare sobrietà nel rappresentarsi; uno spirito di reale servizio per quei soggetti più deboli a cui, in qualche modo, si può dare voce; una conseguente dose di disinteresse per la pura promozione dell'immagine dell'organizzazione e/o dei propri leader; una

strutturazione professionale, ma molto leggera, delle competenze per la comunicazione; un'attività di formazione continua, per i volontari e per la cittadinanza che si ha la possibilità di intercettare, su come si "leggono" i media e su come tutti possono essere meno passivi nei loro confronti; un intento formativo nei confronti degli stessi mezzi di comunicazione, praticato arricchendo per quanto possibile il bacino delle fonti attendibili da poter consultare; una frequente opera di monitoraggio dell'informazione, a cominciare da come vengono trattati i temi di interesse dell'associazione e del disagio sociale in genere.

Il volontariato - o almeno la sua più ampia componente - si trova oggi solo sulla soglia di ingresso del grande mondo della comunicazione, ed ha la possibilità di entrarvi in modi diversi. Ma ha il dovere di farlo con efficacia, e anche con un pizzico di originalità. È infatti questo il nostro auspicio o, ancora meglio, la nostra utopia.

Quale ruolo per i Centri di Servizio, quale proposta per la comunicazione?

Un'ultima e importante riflessione riguarda il ruolo dei Centri di Servizio quali agenti di sviluppo del volontariato nella loro funzione di stimolatori e *supporter* reali anche sul versante della comunicazione.

La ricerca documenta che attualmente il rapporto tra i Centri di Servizio per il Volontariato e le organizzazioni sul tema della comunicazione è assolutamente insufficiente ma che esistono ampi margini di intervento, di consulenza e di formazione sulle competenze e sulle attività delle organizzazioni. È proprio nelle aspettative di almeno un quinto di queste organizzazioni lo sviluppo e il consolidamento, in collaborazione con i Centri di Servizio, di strategie comunicative ma anche di informazioni su tecniche basilari, cultura specialistica e produzione di materiali complessi. Inoltre, poiché il campione esaminato costituisce la "punta avanzata" del fenomeno, sulla comunicazione esiste un universo del volontariato ancora inesplorato e, in gran parte, da stimolare su questo tema.

È questa, comunque, una guida importante alla lettura: riconoscere che gli interventi o le possibili azioni non possono seguire improbabili o deleterie omogeneizzazioni e generalizzazioni. Un approccio che parte dalla consapevolezza che, soprattutto nel campo della comunicazione, è importante, innanzitutto, ascoltare e conoscere bisogni e problemi dei propri interlocutori e non costruire interventi rivolti a "masse indistinte".

Una conoscenza e un ascolto che non possono (o meglio non dovrebbero) essere episodio, ma, invece, di tipo continuativo sui singoli territori di

riferimento dei Centri di Servizio. Ciò prefigura una sorta di osservatorio permanente sulle organizzazioni di volontariato rispetto a questo tema.

Infine è opportuno sottolineare che non esistono "ricette preconfezionate" quando si affronta la comunicazione. Le differenze di contesto, di culture e di soggetti che si muovono su un territorio possono portare ad attivare strumenti e strategie complete ente diverse.

Infine, è opportuno sottolineare la necessità di cominciare un lavoro che miri a diffondere consapevolezza sulla cultura e sul ruolo della comunicazione per poter costruire servizi che rispondano alle esigenze reali dei cittadini e di tutto il movimento del volontariato

Tre sono i temi distinti ma convergenti di un'azione incisiva dei Centri di Servizio: la formazione, sia quella avanzata che quella di base, il servizio e la diffusione di una cultura della comunicazione.

La formazione avanzata

Le associazioni del campione, come più volte ripetuto, rappresentano "la punta avanzata" delle organizzazioni di volontariato. Almeno una parte di esse richiede una iniziativa Normativa che non si limita alle tecniche basilari, ma, invece, un intervento che potremmo definire "formazione per classi dirigenti".

La necessità di pensare strategie di comunicazione capaci di costruire relazioni con i media significa anche e soprattutto comprendere e conoscere i media, il loro funzionamento, i loro pregi e difetti. Ma significa anche apprendere che adottare strategie di comunicazione avanzate ed innovative può consentire di "parlare" a chi, fino ad ora, è stato lontano dal mondo della solidarietà e dell'emarginazione. La formazione avanzata non può prevedere interventi complessi, ma, piuttosto, interventi mirati a gruppi specifici, brevi e intensivi.

La formazione di base

La formazione di base sulle tecniche e sulla produzione di materiali complessi dovrebbe essere attivata per quella parte di organizzazioni che ne facciano specifica richiesta e che, comunque, sono rivolti prevalentemente a chi è ancora lontano dall'affrontare temi e problemi legati alla comunicazione. Sono interventi formativi ad hoc che le organizzazioni preferirebbero costruire in proprio, ma che i Centri di Servizio potrebbero offrire recuperando risorse e professionalità sui loro territori.

Collegamento e stimolo sui grandi temi di interesse del volontariato

Uno dei ruoli che i Centri di servizio potrebbero giocare, soprattutto nei confronti delle associazioni di piccola e media dimensione, è quello di facilitare l'approccio ai media oltre a proporre a questi, e comunicare al territorio, alcuni grandi temi relativi al sociale, soprattutto quando si affrontano temi di interesse comune. Porre all'attenzione del grande (o piccolo) pubblico alcuni temi del disagio sociale da parte di più soggetti associativi sullo stesso territorio, genera sia confusione nell'opinione pubblica e negli interlocutori sia un possibile conflitto fra le associazioni. Inoltre, senza assumere ruoli di rappresentanza che non competono loro, i Centri potrebbero collegare esperienze e attività di comunicazione particolarmente significative con altre dove l'attività di comunicazione è scarsa o assente.

Promozione della cultura della comunicazione

Il rischio insito nella proposta di interventi di promozione della cultura della comunicazione è il sottoporsi all'accusa di rimanere agganciati ad un livello troppo teorico, troppo distante dalla pratica del lavoro quotidiano delle associazioni. Ma all'assenza di una cultura della comunicazione, non si può rispondere solo con "ricette tecniche" o modelli adatti a tutte le situazioni e i contesti. È necessario preliminarmente far crescere consapevolezza dell'importanza della comunicazione.

Molte organizzazioni che non sono entrate nel campione (ma anche alcune che ne fanno parte) non si pongono nemmeno il problema della comunicazione interna o esterna.

È il compito più difficile dei Centri di Servizio che, in un contesto come quello emerso dalla ricerca, potrebbero trovare ostacoli nel far percepire l'importanza della comunicazione come attività integrata e fondante dell'organizzazione di volontariato.

Comunicazione organizzativa

Un'attenzione particolare potrebbe essere data alla comunicazione organizzativa. La necessità di costruire relazioni con l'ambiente esterno (istituzioni, altri soggetti del terzo settore, i cittadini, le imprese, etc.) non può prescindere da una crescita delle relazioni interne all'organizzazione. Il processo di osmosi continua fra interno ed esterno è spesso posto in secondo piano da tutte le organizzazioni (non solo di volontariato). Proporre interventi formativi e organizzativi in questo campo, senza per questo trasformare le organizzazioni di volontariato in soggetti imprenditoriali, assume una nuova centralità soprattutto per garantire sia

una migliore comunicazione sia per iniziare a costruire una migliore qualità nei servizi offerti.

La funzione di supporto e di servizio

Visti i limiti espressi dalle associazioni di volontariato nel fare comunicazione (pochi addetti, poche risorse finanziarie, pochi strumenti, poco tempo), i Centri di Servizio potrebbero attivare funzioni di supporto e di servizio. Queste potrebbero riguardare, a titolo di esempio, l'ufficio stampa e l'ufficio comunicazione. La loro attività non dovrebbe sovrastare l'identità e le funzioni del soggetto associativo, ma, invece, proporsi come *service* per coloro che non abbiano le risorse interne sufficienti ad attivare queste funzioni di comunicazione. Infine, *quale comunicazione per i Centri di Servizio?* Anch'essi sono espressione delle organizzazioni di - volontariato. Proprio per questo, in alcuni casi, le indicazioni sugli aspetti formativi e promozionali date per le associazioni hanno un valore anche per i Centri, sia per far crescere professionalità interne nel campo della comunicazione sia per adottare specifiche strategie al riguardo.

Il ritorno degli italiani alla sfera pubblica¹⁰

Presentato l’VIII Rapporto sull’associazionismo sociale IREF. Illustra i numeri, le strutture, la fisionomia del Terzo Settore degli anni 2000. Tiene l’associazionismo organizzato tradizionale. Emerge un nuovo associazionismo individuale e locale

Cinque le novità maggiori che emergono dal rapporto dell’IREF, l’istituto di ricerche educative e formative delle ACLI, reso noto a Roma il 26 Giugno.

1) La ripresa del volontariato

Dopo il 1999, l’azione volontaria è tornata ai livelli apicali del 15% della popolazione, riscontrati al termine degli anni Ottanta, con una sostanziale tenuta dell’**associazionismo organizzato** (terzo settore) che continua ad essere il maggior bacino di reclutamento dei volontari.

Degno di nota è l’emergere di un volontariato informale. Esso è contraddistinto da **piccoli gruppi locali**, soprattutto le parrocchie (nel 2002 costituiscono la forma associativa prevalente per il 28% delle persone impegnate in organizzazioni: il 9% in più rispetto al 1999). Altro elemento è dato dall’incremento dell’azione volontaria **individuale**: praticata dal 20% della popolazione nel 2002, dal 17,5% nel 1999 e dal 16,4% nel 1997.

2) L’emergere di un nuovo “impegno personale”

Questo si caratterizza dall’adozione di comportamenti socialmente responsabili. Avanza la tendenza che preferisce forme non troppo formalizzate e rigide. La dimensione dell’impegno si laicizza, si muove trasversalmente nel mondo associativo, diventa più flessibile e plurale, si traduce in una maggiore capacità di fare rete, d’interconnettersi, di creare sinergie. Tuttavia si tratta pur sempre di un coinvolgimento significativo che incide sugli stessi stili di vita delle persone e sulle prassi concrete.

Tra i comportamenti socialmente responsabili, infatti, l’indagine evidenzia: il consumo critico (39,8%), il commercio equo e solidale (57,2%), gli stili di vita sobri (36,9%), la filantropia e le donazioni (49,1%); in aumento gli interessati al risparmio ed all’investimento etico

¹⁰ di [Victorio Mangone](#)

(2,7%) anche se ancora pochi quelli che lo praticano (4 per mille) ed il turismo responsabile (7 per mille).

3) Il ritorno alla piazza

Durante il 2002 circa **un** quinto dei cittadini in età maggiorenne (21,8%) ha dichiarato di aver preso parte ad almeno una manifestazione di rivendicazione di gruppo. Si assiste ad una partecipazione spontanea (multiforme). I suoi tratti peculiari sono dati dalla **partecipazione** giovanile (la maggiore propensione verso la mobilitazione sociale si trova tra i giovanissimi 18/24 anni – 32,7% e tra gli studenti - 42,1%) e dal risveglio delle classi medie, ceti che in passato sono rimasti “dormienti”.

4) La riduzione della forbice tra associazionismo e partecipazione politica: le quattro Italie.

Il nuovo volto dell’associazionismo e del volontariato italiano non è in contraddizione con la partecipazione politica. Al contrario: l’impegno sociale accentua il livello e l’ampiezza della partecipazione politica.

Dal Rapporto emergono “**quattro Italie**”: quella dell’estraneità (47,1%), quella della **delega** (22,2%), quella della adesione (14,9%) e quella dell’impegno (15,8%). L’intensità della partecipazione pro-sociale (lungo il continuum crescente estraneità-delega-adesione-impegno) coincide con il livello d’attivazione in campo politico.

È la fotografia di un Paese che per quasi la metà se ne sta “**con le mani in tasca**”, indifferente a ciò che avviene nella comunità. Un quinto della popolazione finanzia qualcun altro delegandolo ad occuparsi del sociale. Un buon 15% d’italiani è pronto a dare una mano o ad aiutare chi rimane indietro. Un altro 15% si assume il compito di partecipare a catene di solidarietà e a reti civiche per collegare milioni di mani attive e responsabili.

5) Il peso dell’associazionismo per lo sviluppo territoriale.

Il capitale sociale di una comunità può essere descritto come la somma di due elementi: la **dotazione** civile e la dotazione istituzionale. L’indagine evidenzia come la componente civile (numero di volontari e d’organizzazioni di volontariato, aiuto dato e ricevuto, comportamenti socialmente responsabili ecc.) del capitale sociale tende ad assumere una doppia funzione: **ammortizzatore** delle tensioni sociali prodotte da uno sviluppo bloccato; **leva propulsiva** dello sviluppo.

Il rapporto dell'IREF è stato realizzato tramite interviste “a faccia a faccia” svolte, sul campo, dall'Istituto **Eurisko** nel mese di Novembre 2002. Sono state interpellate 1000 persone, maggiorenni, rappresentative della popolazione italiana seguendo una metodologia simile a quelle delle precedenti inchieste.

Il Rapporto sarà disponibile in libreria dal mese di settembre 2003: C. Caltabiano (a cura di), “Il sottile filo della responsabilità civica: VIII Rapporto sull'associazionismo sociale”, Milano, Franco Angeli, 2003 (con prefazione d'Ilvo Diamanti).

Il volontariato tra nuove forme del disagio sociale ed evoluzione del welfare, indagine Censis 2003

Roma, 21 marzo 2003

1. La persistente centralità del Volontariato

L'erosione del welfare stato centrico e monopolista sta lasciando spazio ad un sistema di tutele articolato, più aderente alla crescente richiesta di libertà di scelta e di qualità dei cittadini. D'altro canto l'evoluzione delle forme di disagio sociale richiede una notevole capacità di modulare le risposte assistenziali, misurandosi costantemente con l'innovazione dei modelli operativi e di intervento.

Diventa, inoltre, cruciale, la capacità di auto organizzazione e di auto promozione diretta da parte degli utenti che veicolano le proprie esigenze e chiedono di partecipare alla progettazione ed alla concreta gestione degli interventi che li riguardano.

È quanto sta accadendo in sanità con le associazioni dei malati e dei loro familiari, ma anche in ambito socio assistenziale con le esperienze delle associazioni dei disabili, degli immigrati, degli ex-tossicodipendenti o dei malati di Aids.

È chiaro che, rispetto a queste dinamiche di auto promozione che caratterizzano le diverse categorie di soggetti deboli, si innescano nuove diseguaglianze e differenziazioni che finiscono per penalizzare quelle categorie che, per deficit culturale o per eccessiva frammentazione, non sono in grado di attivare "vertenze" per le loro esigenze.

I minori, in particolare quelli reclusi, gli homeless, i clandestini, sono solo alcune tipologie di soggetti deboli che attualmente risultano particolarmente vulnerabili e incapaci di attivare processi di auto promozione.

Ed è proprio su questo aspetto che si innesta come essenziale e insostituibile il ruolo del volontariato gratuito. Infatti:

- esso è in grado di aprire canali comunicativi con i soggetti e le realtà del disagio più estreme, che si muovono spesso al confine della legalità e che per scelta o per forza sono costretti ad evitare il rapporto non solo con le istituzioni ma anche con quei soggetti che fanno da supplenti;
- alimentando la logica del dono, del gratuito, esso offre una sponda solida a chi è fuori o ai margini dei mercati;
- è in grado di dare voce a quei soggetti che per eccesso di frammentazione, per deficit di capitale culturale o semplicemente perché

rinserrati in un isolamento estremo, non sono in grado di attivare processi di auto promozione della propria identità e dei propri interessi;

- il suo carattere non burocratico lo rende più propenso a promuovere innovazione nei modelli operativi, a partire dal rapporto diretto con le forme meno conosciute e codificate di disagio sociale.

Sono i “deboli fra i deboli”, quelli che vivono la doppia esclusione indotta dalla propria condizione e dalle caratteristiche dei nuovi circuiti della protezione sociale, che possono trovare nel volontariato gratuito la sponda essenziale in grado di tutelarli.

2. Le nuove forme del disagio sociale

Ad una società dai bisogni sempre più complessi e sofisticati corrisponde un disagio con sfaccettature, percorsi, situazioni familiari e individuali diversificate, frutto di un intreccio originale di fattori di deprivazione materiale e relazionale, difficile da descrivere e interpretare con categorie omogeneizzanti.

È una realtà che rappresenta una sfida, prima ancora che operativa, concettuale, come capacità della società di ri/pensare l'altra faccia dello sviluppo, il “volto sofferente”, solitamente sommerso, della pluralità di forme di esclusione.

Infatti, l'articolazione del disagio genera una moltiplicazione delle figure di soggetti deboli che risultano difficilmente collocabili in un segmento specifico di disagio, poiché racchiudono diverse patologie sociali e sono interne ad un circuito auto alimentantesi caratterizzato dal sovrapporsi e/o sommarsi di forme diverse di deprivazione che finiscono per consolidare l'emarginazione.

Pertanto, è possibile stimare alcune delle principali forme di disagio sociale, purché si tenga conto dei consistenti problemi di valutazione legati sia alla loro forma sommersa, sia alla concentrazione in singoli soggetti o unità familiari di più forme di disagio. In sostanza, il totale delle persone in condizioni di disagio è più basso della somma dei singoli segmenti, viste le numerose sovrapposizioni.

In concreto è possibile valutare in oltre 3 milioni gli individui al di sotto della soglia della povertà, in 1,6 milioni gli alcoolisti, in quasi 1,5 milioni le persone affette da invalidità motoria, in 917.000 i disoccupati di lunga durata, in 643 mila le persone colpite da Parkinson, Alzheimer, epilessia e perdita della memoria, in quasi 500 mila gli affetti da insufficienza mentale, in 223 mila circa i minori in condizioni di marginalità, in 160 mila i tossicodipendenti, in 80 mila le prostitute, in circa 56 mila i reclusi, in oltre 20 mila le persone con disagio abitativo. Si tratta di

segmenti consistenti, ciascuno portatore di un ampio spettro di bisogni di assistenza e supporto (tab. 1).

Rispetto alle principali tipologie di disagio è anche possibile verificare la percezione prevalente tra gli italiani grazie ai risultati di un'indagine realizzata dal Censis su un campione nazionale di 1.300 famiglie. Più in concreto, è possibile definire la graduatoria delle forme di disagio sociale che più preoccupano gli italiani (tab. 2).

Al vertice si colloca la tossicodipendenza richiamata dal 58,6% degli intervistati, seguita dall'Aids (41,1%), dalla disoccupazione di lunga durata (26,3%), dalla marginalità minorile (20,3%), dalla prostituzione (17,8%) e dalla povertà economica (15,2%).

È chiaro che la tossicodipendenza rappresenta una pluralità molto ampia di concrete condizioni poiché alla marginalità estrema e dura del consumatore di eroina si affianca sempre più l'universo contraddittorio, quasi schizofrenico, del consumatore integrato, che vive quasi clandestinamente la condizione di tossicodipendenza rimanendo nella propria quotidianità. Fondamentali, a questo proposito, sono le esperienze legate alle smart drug o quelle dei praticanti della trasgressione ritenuta "temperata e reversibile" (o del sabato sera) che progressivamente rimangono impantanati nelle sabbie mobili delle nuove tossicodipendenze.

Nella diffusa preoccupazione verso la tossicodipendenza è probabilmente presente l'ormai evidente endemicità del fenomeno, la sua pertinacia e la sua capacità di rigenerarsi e modularsi rispetto ai mutamenti che hanno investito la società e soprattutto il mondo dei giovani, il target più direttamente esposto.

Per quanto riguarda le altre tipologie di disagio che più preoccupano gli italiani, l'Aids indubbiamente si caratterizza come un forte catalizzatore di ansie e paure, anche se negli ultimi tempi sono emersi segnali di un suo rallentamento nella diffusione nel corpo sociale.

Esso rappresenta una patologia sanitaria ad alto impatto sociale con un'elevata correlazione con le problematiche dei tossicodipendenti, tuttavia le sue modalità di trasmissione generano preoccupazione anche nelle persone che non rientrano nei gruppi più esposti.

Se la disoccupazione di lunga durata chiama in causa i percorsi più nuovi di esclusione sociale legati alla rapida obsolescenza delle competenze ed ai rischi di marginalità legati alla difficoltà generazionale di tenere il ritmo dell'innovazione tecnologica, la marginalità minorile è tema particolarmente cruciale poiché si tratta di soggetti che hanno evidenti difficoltà ad attivare propri percorsi di autoorganizzazione e, quindi, potenzialmente più vulnerabili nel nuovo contesto.

La mappa territoriale dei disagi sociali che più preoccupano gli italiani evidenzia alcune differenziazioni piuttosto interessanti che rimandano sia alla diversa configurazione socioeconomica che alla diversa percezione culturale.

La tossicodipendenza è il disagio sociale che più preoccupa in tutte le aree geografiche con un'intensità molto diversa poiché si va dal 55,8% del nord-est al 67% del centro; analogamente per l'Aids viene confermata la seconda posizione nella graduatoria su tutto il territorio nazionale e, tuttavia, esiste una consistente variabilità quanto a intensità della preoccupazione poiché si passa dal 36,6% del sud-isole al 46,3% del centro.

Per il nord-ovest si registra una preoccupazione più alta, rispetto ai valori medi, relativamente al lavoro minorile (17,4% di contro a 13,5%), all'immigrazione clandestina (20,5% di contro a 15,5%), al disagio psichico (13,5%, 9,7%) e all'isolamento sociale (12,4%, 8,6%).

Per il nord-est, invece, spicca in modo rilevante il richiamo alla povertà economica (22,7%, 15,2%), all'isolamento sociale (11%, 8,6%), all'alcoolismo (11%, 7,7%). Per il centro, come già rilevato, va segnalata la preoccupazione molto più alta per tossicodipendenza e Aids, mentre per il sud-isole spicca il dato relativo alla disoccupazione di lunga durata che è pari al 33,2% di contro a valori molto più bassi nelle altre aree, in particolare nel nord-est (18,8%).

È chiaro che le nuove forme del disagio sono iscritte dentro i cruciali processi di individualizzazione del lavoro, del consumo, delle forme di tutela sociale che privilegiano la libertà di scelta, l'auto responsabilizzazione individuale e che, se da un lato danno vita ad una proliferazione di opportunità, dall'altro moltiplicano le occasioni di esclusione sociale.

3. Il ruolo del volontariato gratuito nel nuovo sistema di welfare

Nel contesto della società molecolare l'articolazione delle risposte alle forme di disagio si è sviluppata soprattutto dal basso, in modo spontaneo, modulata sui processi di empowerment del sociale.

Esiste, infatti, una proliferazione di comportamenti altruistici, di solidarietà diffusa che non necessariamente assume forma organizzata. A questo proposito, un'indagine realizzata dal Censis ha permesso di focalizzare il radicamento di una pluralità di comportamenti altruistici che testimoniano la disposizione degli italiani al dono, alla gratuità e ad operare secondo criteri e finalità di puro altruismo.

Dai dati è emerso che il 68,6% degli italiani ha aiutato persone in difficoltà, il 59,2% ha versato soldi ad associazioni di volontariato, il 50,5% ha acquistato prodotti dopo aver verificato che non inquinassero e/o che fossero realizzati nel rispetto dei diritti dei lavoratori senza lo sfruttamento del lavoro minorile, il 26,6% ha svolto attività di volontariato, il 20,8% ha partecipato a progetti di adozione a distanza, il 16,7% ha partecipato a campagne a favore di temi etici (come, ad esempio, l'abolizione della pena di morte), il 14,2% a campagne di boicottaggio di prodotti di aziende che si ritiene assumano comportamenti non etici ed il 4,8% ha aperto conti in un banca etica o acquistato fondi etici (tab. 3).

Si tratta di comportamenti di altruismo e solidarietà che:

- risultano radicati e diffusi trasversalmente in tutto il corpo sociale (anche se hanno una concentrazione più alta in un segmento di cittadini ad elevata scolarità) e nei diversi contesti territoriali;
- danno vita ad un reticolo relazionale particolarmente fitto ed offrono risposte innovative e “calde” alla diverse forme di disagio sociale, a cominciare da quelli estreme e più gravi.

L'aiuto alle persone in difficoltà è più praticato dai residenti al centro (72,2%) ed al sud-isole (72%); le donazioni alle associazioni di volontariato sono state fatte in misura più consistente al centro-nord, mentre sono gli abitanti del nord-ovest i consumatori più critici (54,2%), coloro che acquistano i prodotti che non inquinano e/o per la cui fabbricazione sono stati tutelati i diritti dei lavoratori; le attività di volontariato, invece, hanno visto una partecipazione più alta nel nord-ovest (34,4%) e nel nord-est (33,5%).

Per quanto riguarda la propensione alla solidarietà dei gruppi sociali in relazione al titolo di studio, sono soprattutto le persone con più elevata scolarità a fare donazioni ad associazioni di volontariato (71,4% contro il 47,1% dei possessori di licenza elementare e dei soggetti che non hanno alcun titolo di studio), a partecipare ad attività di volontariato (37,1%), ad aderire a progetti di adozione a distanza (31,4% contro il 20,8% degli italiani), ad acquistare prodotti non inquinanti (60,7%). Le persone senza titolo di studio o con licenza elementare, invece, sono le categorie sociali che più aiutano le persone in difficoltà (73,5% contro il 63,6% dei laureati) (tab. 4).

Con riferimento ai principali soggetti che devono essere rafforzati nella lotta alle diverse forme di disagio sociale, gli italiani ritengono che oltre alle strutture pubbliche (il 63,9% ritiene che occorre dare loro più potere nel fronteggiare il disagio sociale), occorre potenziare il volontariato (33,7% di italiani) e le famiglie (32,6%) (tab. 5).

Da sottolineare che il potenziamento del volontariato viene considerato cruciale soprattutto dai laureati (47,9%), dai residenti nel nord-est (39,1%), da quelli del nord-ovest (32,8%) e da quelli del centro (36,6%).

Alla luce delle emergenze sociali degli ultimi anni, dal fenomeno metropolitano dei senza fissa dimora all'irruzione dell'Aids come malattia a rapida diffusione con bisogni assistenziali continui e "difficili", alle ondate di clandestini sulle coste pugliesi o calabresi, va segnalato il ruolo cruciale esercitato dal volontariato laico e religioso.

Infatti, la risposta più efficace ai disagi vecchi e nuovi è stata la proliferazione di soggetti non statuali, alimentati da nuove forme di militanza e di solidarietà. Il sociale viene, dunque, a configurarsi come contenitore di una pluralità crescente di soggetti e reti che sviluppano forme articolate di interazione, formali e informali, secondo logiche di architettura decentrata, in cui coesistono il politeismo delle opportunità sociali e la trama dei legami comunitari.

Si tratta di un giacimento di energie e competenze ad alta motivazione e intenzionalità, spesso laboratorio di innovazione dei modelli operativi, che offre un contributo concreto agli aspetti gestionali e di intervento sull'utenza e sulla capacità di rivitalizzazione istituzionale.

Dai dati emerge che esistono circa 230 mila istituzioni in cui operano a diverso titolo circa 5 milioni di persone tra dipendenti, collaboratori, lavoratori distaccati, obiettori, volontari e religiosi (tab. 6).

È un universo attraversato da dinamiche molto diverse tra loro, come diverse appaiono le soluzioni organizzative, il rapporto con il pubblico e anche il modo di concepire il proprio ruolo.

Una componente consistente del terzo settore si muove ormai secondo logiche di imprenditorializzazione e pone al centro della propria azione la sfida col mercato, la capacità di innescare processi di sviluppo dal basso che coinvolgano, in dinamiche di oltrepassamento della marginalità socioeconomica, singoli utenti, comunità o interi territori.

D'altro canto, l'associazionismo che nasce come strumento di auto tutela di soggetti che hanno uno stesso bisogno (legato ad una patologia o una condizione sociale) si muove lungo traiettorie che vanno dalle prime sporadiche forme di auto organizzazione e visibilità pubblica alla richiesta di riconoscimento soprattutto istituzionale, dall'esercizio di un ruolo di pressione sino a quello della gestione diretta di alcune risorse o di intervento su aspetti programmatori.

Sotto questo profilo quanto sta accadendo in sanità con le associazioni dei malati è un esempio molto indicativo e probabilmente anticipatorio

delle dinamiche che caratterizzeranno sempre più anche il contesto socio assistenziale.

All'interno del composito insieme di soggetti del sociale occorre prestare attenzione specifica al volontariato e, in particolare, a quello gratuito, che si chiama fuori dalle logiche di imprenditorializzazione. Si tratta di una parte rilevante del volontariato con una lunga tradizione che non può assolutamente essere considerato come residuale.

Non è un caso che esso appare sostanzialmente potenziato anche dalle più recenti dinamiche del volontariato:

- la maggioranza delle organizzazioni di volontariato, sorte in tempi più recenti, è espressione di iniziative autonome dei cittadini;
- si va riducendo la dimensione media delle organizzazioni di volontariato con una concentrazione delle risorse disponibili sul core dell'attività, secondo una logica di piccoli gruppi e di orientamento all'oggetto specifico della proprio azione.

Il volontariato, inoltre, continua a rappresentare il soggetto organizzato che riscuote la quota più alta di fiducia tra gli italiani. Infatti, il 21% ha dichiarato di avere fiducia nelle organizzazioni di volontariato, percentuale sostanzialmente omogenea nel corpo sociale e in tutto il territorio nazionale (tab. 7).

Il ruolo del volontariato gratuito va letto anche dentro le lunghe derive dell'evoluzione sociale e del welfare, con particolare attenzione alle modalità operative dei diversi soggetti e all'approccio prevalente a livello istituzionale.

Infatti, una società che introietta al suo centro l'insicurezza e l'incertezza e sposta sui singoli il peso di un numero crescente di rischi, affinché li valorizzi come opportunità, moltiplica al contempo le occasioni di esclusione sociale. E non tutti i disagi hanno le stesse potenzialità di generare soluzioni adeguate sotto il profilo delle risposte assistenziali e dei percorsi di fuoriuscita.

Ecco perché, come già rilevato, i disagi vanno differenziandosi non tanto per il contenuto o per l'intensità di sofferenza che comportano, ma per la capacità o meno delle persone che li vivono di attivare processi individuali e collettivi di risposta.

È esattamente su questo aspetto che il volontariato gratuito, grazie alla sua capacità di misurarsi con i disagi più estremi, risulta particolarmente predisposto a veicolare i bisogni dei "deboli tra i deboli", dei soggetti che vivono forme di disagio di cui c'è una percezione ridotta o che, ancora, non sono state adeguatamente "elaborate" sul piano concettuale e operativo e che, soprattutto, non sono in grado di attivare proprie percorsi di promozione e "vertenza".

Tab. 1 – La dimensione quantitativa di alcune tipologie di disagio (v.a.)

	v.a.
Sociali Relazionali	
Alcoolismo	1.600.000
Marginalità minorile	223.000
Tossicodipendenza	160.000
Prostituzione	80.000
Reclusione/Detenzione	55.670
Disagio abitativo	20.387
Economiche	
Povertà economica*	3.028.000
Disoccupazione di lunga durata	917.000
Lavoro minorile	147.000
Patologico Sanitarie	
Sordomutismo e sordità	973.000
Parkinson, Alzheimer, Epilessia, Perdita della memoria	643.000
Tumore	544.000
Insufficienza mentale	475.000
Aids	50.271
Fisiche Motorie	
Invalità motoria	1.430.000
Privi della vista	353.000

* il dato si riferisce agli individui che si collocano sotto la soglia della povertà assoluta

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Ministero Giustizia, Gruppo Abele, Caritas, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Società Italiana di Alcolologia

Tab. 2 – Le tipologie di disagio sociale che più preoccupano gli italiani, per area geografica (val. %)

	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole	Totale
La tossicodipendenza	56,4	55,8	67,0	57,1	58,6
L'Aids	42,9	41,4	46,3	36,6	41,1
La disoccupazione di lunga durata	26,6	18,8	20,7	33,2	26,3
La marginalità minorile (delinquenza)	22,0	20,4	23,9	16,9	20,3

minorile, bambini maltrattati, ecc.)					
La prostituzione	19,7	14,9	20,2	16,6	17,8
L'immigrazione clandestina	20,5	18,8	6,9	14,8	15,5
La povertà economica	17,4	22,7	17,6	8,2	15,2
Il lavoro minorile	17,4	14,9	6,4	13,6	13,5
Il disagio psichico	13,5	13,3	8,5	5,4	9,7
L'isolamento sociale (mancanza di relazioni, affetti, ecc.)	12,4	11,0	10,6	3,0	8,6
L'alcoolismo	8,9	11,0	8,5	4,5	7,7
Il disagio abitativo (in particolare, i senza fissa dimora)	8,9	7,7	6,4	1,8	5,7
La reclusione/detenzione	5,0	6,1	6,4	1,8	4,4
Non so	1,2	1,1	0,5	1,8	1,3

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2003

Tab. 3 - Comportamenti altruistici e di solidarietà messi in atto dagli italiani, per area geografica (val. %)

	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole	Totale
Aiutato persone in difficoltà (es. vicini di casa, anziani, bambini...)	64,4	65,4	72,2	72,0	68,6
Versato soldi ad associazioni di volontariato	66,4	66,5	67,6	43,3	59,2
Acquistato prodotti dopo aver verificato che non inquinino e/o che per la loro produzione non siano stati impiegati minori e/o siano stati rispettati i diritti dei lavoratori	54,2	45,8	50,0	50,5	50,5
Fatto attività di volontariato	34,4	33,5	23,3	17,6	26,6
Partecipato a progetti di adozione a distanza	24,5	28,5	19,9	13,5	20,8
Partecipato a campagne a favore di temi etici (es. abolizione pena di morte, ecc.)	24,9	17,3	15,3	10,0	16,7
Partecipato a campagne di boicottaggio di prodotti di aziende che si ritiene abbiano comportamenti non etici	21,7	13,4	14,2	8,0	14,2
Aperto un conto in banca etica e/o comprato quote di un fondo comune di investimento "etico"	7,9	7,8	2,8	1,4	4,8

Il totale non è uguale 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2003

Tab. 4 - Comportamenti altruistici e di solidarietà messi in atto dagli italiani, per titolo di studio (val. %)

	Nessuno/ elementare	Diploma media inferiore	Diploma media superiore	Laurea	Totale
Aiutato persone in difficoltà (es. vicini di casa, anziani, bambini...)	73,5	70,9	67,6	63,6	68,6
Versato soldi ad associazioni di volontariato	47,1	55,7	60,1	71,4	59,2
Acquistato prodotti dopo aver verificato che non inquinino e/o che per la loro produzione non siano stati impiegati minori e/o siano stati rispettati i diritti dei lavoratori	40,2	44,7	53,0	60,7	50,5
Fatto attività di volontariato	22,5	23,0	26,3	37,1	26,6
Partecipato a progetti di adozione a distanza	11,8	14,8	23,1	31,4	20,8
Partecipato a campagne a favore di temi etici (es. abolizione pena di morte, ecc.)	6,9	8,6	17,5	35,7	16,7
Partecipato a campagne di boicottaggio di prodotti di aziende che si ritiene abbiano comportamenti non etici	2,9	7,8	14,6	32,1	14,2
Aperto un conto in banca etica e/o comprato quote di un fondo comune di investimento "etico"	3,9	3,3	5,4	6,4	4,8

Il totale non è uguale 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2003

Tab. 5 – Soggetti ai quali occorre dare più potere per fronteggiare il disagio, per area geografica (val. %)

	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole	Totale
Strutture pubbliche	64,8	63,7	72,6	58,0	63,9
Organizzazioni di volontariato	32,8	39,1	36,6	29,5	33,7
Famiglie	37,2	29,6	37,1	27,9	32,6
Strutture del privato sociale	16,6	18,4	11,8	9,3	13,5
Imprese private	9,9	8,4	4,3	12,5	9,4
Altro	0,4	-	-	-	0,1

Il totale non è uguale 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2003

Tab. 6 - I soggetti del sociale

	Numero istituzioni	Personale retribuito	Personale non retribuito
Associazioni	202.061	281.099	3.039.088
Cooperative sociali	5.600	156.900	23.000
Fondazioni	3.008	56.145	65.432
Comitati	3.832	1.813	39.224
ONG	170	-	1.526
Altre tipologie	7.861	146.571	94.009
Totale non profit	222.532	642.528	3.262.279
Organizzazioni di volontariato(*)	26.403	43.600	968.000

(*) Parte di tali organizzazioni sono già incluse nelle associazioni

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Fivol, Gruppo Abele, Cgm, Ministero del Welfare, 2002

Tab. 7 - Soggetti dai quali gli italiani si sentono più rappresentati, per area geografica (val. %)

	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole	Totale
Nessuno soggetto	32,8	27,0	29,5	24,2	28,0
Organizzazioni di volontariato	22,9	21,6	17,6	21,1	21,0
Chiesa	10,3	17,8	13,0	20,8	16,0
Sindacati e associazioni di categoria	14,5	14,6	18,1	11,7	14,2
Giornali e informazione televisiva	11,1	10,3	8,8	11,1	10,5
Governo	8,4	8,6	10,9	10,6	9,7
Comuni e provincie	9,2	14,6	4,7	6,4	8,3
Associazioni ambientaliste e civiche	6,9	6,5	10,4	6,7	7,4
Regioni	6,5	8,1	4,7	5,8	6,2
Parlamento	4,6	2,7	7,8	4,4	4,8
Partiti politici	4,2	3,2	5,2	4,4	4,3

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2002

Le ragioni della non Iscrizione ai Registri Regionali¹¹

Il rapporto tra volontariato e pubbliche istituzioni mostra segni di difficoltà, "ambiguità" e diffidenza. La stessa legge-quadro sul volontariato (n. 266 dell'11/8/91) è stata accolta con qualche riserva e perplessità.

Un recente studio condotto dal Settore Studi e Ricerche della Fondazione Italiana per il Volontariato ha voluto approfondire i dati già esposti nel rapporto di ricerca *Il volontariato sociale italiano* dal quale è emerso un 12% di organizzazioni (822 in termini assoluti) che hanno esplicitato l'intenzione di non effettuare l'iscrizione ai registri regionali. L'obiettivo della ricerca -della quale qui si anticipano i dati più significativi- è stato quello di identificare le caratteristiche di questo sub-universo estratto dalla Banca Dati del Volontariato. Più in dettaglio la metodologia è stata quella del confronto statistico tra il sub-universo ora descritto (cioè quello che non intende iscriversi) e il resto delle organizzazioni censite.

Dall'osservazione globale delle organizzazioni oggetto di studio emerge un profilo del volontariato che non intende iscriversi tratteggiato essenzialmente dalle seguenti caratteristiche:

- a) ispirazione ideale cattolica;
- b) informalità della struttura organizzativa (assenza di riconoscimento giuridico);
- c) prevalenza di organi esecutivi rispetto a quelli direttivi e soprattutto a quelli di controllo;
- d) ambito operativo circoscritto a contesti limitrofi (quartieri, comuni);
- e) isolamento nei collegamenti esterni; struttura decisionale "carismatica";
- f) scarsa comunicazione,
- g) dimensione economica ridotta.

Altre caratteristiche identificative riguardano le risorse umane:


- h) ristrettezza del gruppo in termini di numerosità degli aderenti,
- i) composizione prevalentemente femminile,
- l) classe di età prevalentemente oltre i 65 anni.
- m) collocazione prevalentemente nel nord e nel centro Italia.

Per quanto riguarda i campi di intervento privilegiati il volontariato che non intende iscriversi si rivolge soprattutto ad: anziani, giovani, handicappati, adolescenti, immigrati, nomadi, senza tetto. Un volontariato, quindi, che si rivolge in modo particolare a forme estreme


¹¹ sintesi a cura di Simona Menna

di disagio sociale. Mentre nelle prestazioni privilegia: accompagnamento, assistenza morale-religiosa, intrattenimento, assistenza domestica, animazione socio-culturale.

É evidente che l'operatività del volontariato è funzione tanto delle competenze personalmente possedute dai volontari, quanto dal grado di formalizzazione e integrazione che il gruppo riesce a stabilire con il territorio e altre strutture. Nella fase di approfondimento, infatti, è emerso con sufficiente chiarezza che la struttura fragile e spontanea dei gruppi aumenta la difficoltà di iscrizione. Inoltre causa della non iscrizione è anche il fatto di aver avuto in precedenza un rapporto difficile con le pubbliche istituzioni. Questo è spesso il caso delle organizzazioni di dichiarata matrice cattolica, particolarmente sensibili a conservare la propria autonomia soprattutto verso gli obblighi burocratici. A quanto detto si aggiunga la carenza di informazione soprattutto nella rete periferica e decentrata del volontariato.



Distribuzione della carica di Presidente



Leggi nazionali

Legge 11/08/1991 Num. 266 - Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2

Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3

Organizzazioni di volontariato.

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5

Risorse economiche.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo

svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7

Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8

Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>>.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e

dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Articolo 9

Valutazione dell'imponibile.

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Articolo 10

Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Articolo 11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Articolo 12

Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Articolo 13

Limiti di applicabilità.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Articolo 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza

nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.

Articolo 15

Fondi speciali presso le regioni.

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 16

Norme transitorie e finali.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 17

Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza>>.

Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato **Concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 N. 266**

OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Documenti elaborati dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato ed eventuali iniziative di raccordo con le Istituzioni

Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, N. 266.

Premessa: Nell'intento di offrire un contributo alle Regioni - che sono chiamate ad uniformare i propri ordinamenti alla legge 11 agosto 1991, n. 266 entro un anno dalla sua entrata in vigore ed alle organizzazioni di volontariato che intendono chiedere ed ottenere l'iscrizione nei registri regionali del volontariato,

L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

riunitosi con i rappresentanti delle Regioni ha dedicato parte dei lavori delle riunioni del 6 marzo e del 16 aprile c.a. all'approfondimento dei criteri di massima inerenti al delicato ed urgente problema dell'istituzione dei registri regionali e all'iscrizione in essi delle organizzazioni aventi titolo.

Negli incontri sono stati coinvolti anche i presidenti di alcune grandi Associazioni nazionali, capillarmente presenti sul territorio, che per la loro specificità hanno stretti legami con il volontariato, sia per il numero di volontari che coinvolgono, sia per i servizi che rendono alla collettività.

Le proposte avanzate in detti incontri -- sulle, quali sono stati riscontrati orientamenti convergenti ed importanti alla più ampia collaborazione -- formano oggetto del presente

documento. Esso è stato predisposto con l'obiettivo di ampliare l'intesa fra Istituzioni centrali, periferiche e mondo della solidarietà ed anche per agevolare la piena applicazione da parte delle Regioni delle disposizioni adottate, dal legislatore nazionale. Ci si augura pertanto che, con la diffusione di esso, si possa offrire ai soggetti interessati uno strumento di lavoro utile alla soluzione dei problemi emergenti in sede di prima applicazione della legge-quadro del volontariato.

A) Distinzione tra volontariato e associazionismo

È noto che se nella X legislatura accanto alla legge-quadro sul volontariato (n.266/91) e a quella sulle cooperative sociali (n. 381/91) fosse stata anche approvata quella sull'associazionismo sarebbe stato più agevole realizzare sul piano applicativo la necessaria distinzione fra le tre realtà attraverso cui si esprime, nel nostro Paese, l'operatività di coloro che s' impegnano nel settore no-profit.

L'entrata in vigore soltanto di due delle leggi suddette rende però indifferibile la risposta ad alcuni concernenti l'identificazione delle diverse realtà, ai fini dell'inserimento nei registri regionali del volontariato solo degli organismi, dei gruppi e dei movimenti che per la loro autonomia organizzativa, e peculiarità operativa possono essere definiti, con piena legittimità, "Organizzazioni di volontariato" in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge-quadro n. 266/91.

Occorre anzitutto premettere che la distinzione tra volontariato e associazionismo è segnata in modo discriminante dall'esistenza o meno di servizi e attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per scopi esclusivi di solidarietà, aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti.

Obbiettivamente esiste però in alcuni casi la difficoltà di una netta separazione tra associazionismo e volontariato e la possibilità, per vari motivi, di sovrapposizione e di intreccio fra i due ambiti.

B) Indicazioni interpretative ritenute utili per l'istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della legge 266/91

Fermo restando che:

- non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per i soli fini di solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci e dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art.3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso):

Si ritiene che:

a) restano esclusi dall'insediamento nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività a favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) possono essere iscritti nei registri regionali anche:

- 1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio -- con una precisa autonomia organizzativa -- attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all'art.2 della legge 266;
- 2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzia l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e del territorio;
- 3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L'iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;
- 4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi e servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l'ambiente i beni culturali, l'educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato dovrà essere rafforzata -- all'uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni -- ed il raccordo con l'Osservatorio Nazionale -- che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti -- oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso. Soltanto in questo modo trarremo tutti i grandi frutti del lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l'approvazione della legge-quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull'associazionismo.

Il Ministro per gli affari sociali Rosa Jervolino Russo

Osservatorio Nazionale per il Volontariato

Raccolta delle disposizioni attuative della legge 11 agosto 1991, n. 266

Circolare 25 febbraio 1992, n. 3 del Ministero delle Finanze

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. L'art. 3 della Legge N. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico; lo stesso articolo 3 stabilisce poi che "negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto.... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro.... i criteri di ammissione e di esclusione, degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di

lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società "l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili".

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge N. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali, che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 - commi 3° e 4° - e dall'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuto dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3° dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1° ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art.1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1° ter è così formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1°, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1°, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4° dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per "attività commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero

produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, i fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui gli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'entità" delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, l'occasionalità dell'attività. la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione. In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4° dell'art. 8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue:

La disposizione recata dal comma 4° dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il diritto interministeriale di cui al comma 4° in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni:

Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio, distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entità" delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a

provare, il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta, per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competente copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4° dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Dipartimento degli Affari Sociali, una apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme, in materia di procedimento amministrativo.

L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente, della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 111 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati alla disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni. Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte negli accennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1° è previsto che gli atti costitutivi delle accennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2° si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

É prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la più ampia diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro.

Legge 16/12/1991 n.398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

(Testo modificato dall'art. 25 della legge 133/1999 e dall'art. 37 della legge 342/2000)

Art.1

Opzione per Iva, Irpeg e Ilor dall'esonero dell'obbligo della tenuta delle scritture contabili e limite del reddito conseguito)

Comma 1 (*)

Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art.2. L'opzione é esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art.35 del Dpr 26/10/1972, n.633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

Comma 2

Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni (limite portato a 360 milioni dalla legge 133/99 - art. 25), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite é superato.

Comma 3

ABROGATO

(*) ndr: Per proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità cfr: art.1, comma 5, Dm n.473/1999.

Art.2

Annotazioni degli incassi, applicazione dell'Iva, fatturazione e reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi)

Comma 1

I soggetti di cui all'art.1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt.14, 15, 16, 18 e 20 del Dpr 29/09/1973, n.600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del Dpr 26/10/1972, n.633.

Comma 2

I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli artt.8 e 13 del Dpr 26/10/1972, n.640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

Comma 3

Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art.74, sesto comma, del Dpr 26/10/1972, n.633.

Comma 4

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art.39 del Dpr 26/10/1972, n.633, e dell'art.22 del Dpr 29/09/1973, n.600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10/05/1976, n.249, in materia di ricevuta fiscale, dal Dpr 06/10/1978, n.627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26/01/1983, n.18, in materia di scontrino fiscale.

Comma 5 (*)

In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22/12/1986, n.917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.1 é determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Comma 6

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (nдр: 01/01/1992) della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

(*) ndr: Per proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità cfr: art.1, comma 5, Dm n.473/1999.

Art.3

Indennità di preparazione e promozione

Comma 1

Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art.6 della legge 23/03/1981, n.91, percepita dai soggetti di cui all'art.1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Art.4

Cessione dei diritti alle prestazioni sportive

Comma 1

Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 20% (n.b. - *L'aliquota era originariamente stabilita nel 9%*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D.M. 14 febbraio 1992

Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 1

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2

(Polizze assicurative)

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.
4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.

Art. 3

(Adempimenti delle organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.
2. **Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.**
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Art. 4

(Controllo)

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 1992

II

Ministro: Bodrato

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D. M. 16 novembre 1992.

Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

Art. 1. Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente: "3. Le predette assicurazioni, **sulla base delle risultanze del** registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che **prestano attività di volontariato**. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro".

Art. 2. Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3".

Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, **prima di essere posto in uso**, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o **da un segretario comunale**, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono".

Art. 4. Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "5. Il registro deve essere **barrato ogni qualvolta si annoti una** variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e **la propria firma**". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ministero delle finanze. Direzione generale delle imposte dirette. Circolare 25 febbraio 1992, n. 3

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 - Riordino della disciplina tributaria

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998 n. 1)

RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

acquisito il parere della summenzionata commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

e m a n a

il seguente decreto legislativo:

SEZIONE I

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 1.

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 é sostituito dai seguenti:

"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente é determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. per oggetto principale si intende l'attività essenziale per

realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti."

Art. 2.

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi."

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3.

Determinazione dei redditi e contabilità separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la

rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";

b) il comma 4-bis é sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."

Art. 4.

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 é inserito il seguente:

"art. 109-bis (regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) Attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) Altre attività:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione é esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale é esercitata fino a quando non é revocata e comunque per un triennio. la revoca dell'opzione é effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa é presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."

Art. 5.

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 é sostituito dal seguente:

"3. per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non é considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità

della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione

in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:

"Art. 111-bis (perdita della qualifica di ente non commerciale). 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili."

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

Art. 7.

Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello stato, nel comma 2, le parole: "senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".

Art. 8.

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Art. 9.

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a

realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza

personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, sono considerati onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11.

Anagrafe delle onlus e decadenza dalle agevolazioni

1. E' istituita presso il ministero delle finanze l'anagrafe unica delle onlus. fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. La predetta comunicazione é effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di onlus.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 é condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12.

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 111-ter (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

Art. 13.

Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle onlus;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di onlus, nel limite

del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus);",

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle onlus";

2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da onlus";

3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da onlus";

4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da onlus";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da onlus";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15.

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16.

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

corrisposti alle onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17.

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:

"art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).".

Art. 18.

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"art. 13-bis (esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

Art. 19.

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)".

Art. 20.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21.

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22.

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). a condizione che la onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "art. 11-bis - 1. atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Art. 23.

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24.

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti:

"organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus),";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "onlus,";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "onlus,".

Art. 25.

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"art. 20-bis (scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili."

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26.

Norma di rinvio

1. Alle onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27.

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno é vietato a soggetti diversi dalle onlus.

Art. 28.

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, é punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della onlus.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29.

Titoli di solidarietà

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" é riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle onlus.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive
modificazioni;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e
dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre
1999 e del 4 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e
per i beni e le attività culturali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3.

Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica é riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica é esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui é composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento é data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4.

Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali é attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali é attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione é espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5.

Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6.

Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7.

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, é determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9.

Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla é innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 12 del codice civile;

b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;

c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;

d) articoli 33 e 34, del codice civile;

e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice";

f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bianco, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro della giustizia

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2

I Comitati di Gestione del Fondo Speciale al Volontariato

Composizione

La composizione e i compiti del Comitato di gestione ci spiegano l'importanza di quest'organismo.

Senza i Comitati i Centri non possono essere istituiti, né possono ricevere i fondi.

I Comitati sono composti da 15 membri nominati da soggetti diversi e rappresentanti 5 aree (fondazioni bancarie, volontariato, Ministro, Regione, Enti locali).

Le nomine relative alle fondazioni sono fatte dalle fondazioni stesse sulla base della loro quota di partecipazione al fondo regionale calcolata dall'Acri (associazione casse di risparmio italiane), quella spettante all'Acri va alla prima fondazione rimasta esclusa.

Le nomine regionali, vista la sentenza 355/92 della Corte costituzionale, sono fatte "secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia". In alcune regioni tali disposizioni sono state inserite nella legge regionale prevedendo o la nomina o l'indicazione dei rappresentanti del volontariato da parte delle organizzazioni stesse; in questo caso sia per quanto riguarda i tempi di rinnovo che la rappresentatività dei volontari nominati, la situazione è più certa.

Insedimento e rinnovo dei CdG

L'insediamento dei Comitati di gestione inizia nel 1996, in 14 regioni su 21, nel quinto anno successivo al Decreto che ne norma la composizione e compiti. In Calabria si è insediato nel 2001 e sta amministrando i fondi del 1° riparto (Lit. 326.156.750).

Le rinnovazioni, devono avvenire a scadenza biennale con riferimento alla data del primo insediamento.

I ritardi nei rinnovi si manifestano in quasi tutte le regioni e costituiscono un elemento di discontinuità nella certezza di programmazione e finanziamento dell'attività dei Centri di Servizio.

Si evidenziano ritardi di due tipi:

- a) nell'insediamento;
- b) nei rinnovi, che devono avvenire a scadenza biennale con riferimento alla data del primo insediamento.

I ritardi nei rinnovi si manifestano in quasi tutte le regioni e costituiscono un elemento di discontinuità nella certezza di programmazione e finanziamento dell'attività dei Centri di Servizio.

La mancanza di continuità dei Comitati di Gestione, in assenza di una norma che permetta la proroga dell'esistente fino alla nomina del nuovo, ha una serie di conseguenze:

- 1) assenza del ruolo di controllo su Centri di Servizio, sulla regolarità degli atti e sulla rendicontazione economica periodica e annuale;
- 2) ritardo nell'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizio e dei loro progetti;
- 3) ritardo nel rinnovo dei rappresentanti del Comitato all'interno degli organi degli Enti Gestori dei Centri (Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori);

- 4) Interruzione del flusso finanziario dei fondi speciali, con ripercussioni sulla continuità dell'attività rivolta alle organizzazioni di Volontariato e sull'organizzazione stessa del Centro.

Il ritardo nel rinnovo dei CdG non è comprensibile se non si tiene conto della loro composizione, evidenziata nel grafico che segue.

Dei 15 componenti 8 sono nominati dagli enti finanziatori ed uno dal Ministro per la solidarietà sociale, e questi membri in genere sono rinnovati puntualmente.

Sei sono di nomina regionale, e qui in numerose regioni si determina il problema perché queste sono le nomine più complicate, dovendo la Regione non solo nominare un proprio rappresentante, ma scegliere i rappresentanti del volontariato e degli enti locali. L'amplia platea dei soggetti che costoro devono rappresentare rende complessa e delicata questa nomina. Come abbiamo già visto in precedenza, la definizione di un meccanismo legislativo certo e il coinvolgimento del volontariato lascia minori margini all'incertezza, rende la decisione più rapida e rispondente a criteri di rappresentatività.

L'azione di controllo attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi dei Csv

Una forma con cui i Comitati possono esercitare il controllo sui Centri di Servizio secondo quanto previsto dalla normativa, è rappresentata dalla nomina di un Consigliere nei Consigli direttivi dei Csv e di un componente del Collegio dei Revisori.

Purtroppo i dati riportati riguardanti i Consigli direttivi evidenziano come la partecipazione di questi rappresentanti ai rispettivi organi statutari sia generalmente scarsa con una media che si attesta al 57% delle presenze. Ciò comporta una notevole difficoltà nell'agire il proprio ruolo di controllo. La situazione è comunque differenziata passando per il 10% della Sicilia e il 12,5% della Toscana fino all'89,2 % del Veneto.

Differente è quanto avviene per i Collegi dei revisori dove la presenza del componente designato dal Comitato di Gestione è mediamente del 90%, con diverse regioni al 100%.

Protocollo d'intesa per la creazione di una "Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato" presso le Regioni e Province Autonome

I Presidenti dei Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni e Province autonome

PREMESSO

- che si fa sempre più sentita l'opportunità di uno scambio di informazioni e di un confronto tra i Comitati di Gestione dei Fondi speciali regionali per il Volontariato (di seguito brevemente indicati C.d.G.)
- che risulta di rilevante importanza potenziare forme di interazione con gli interlocutori istituzionali e di rappresentanza del volontariato e del terzo settore;

CONVENGONO

di istituire una "Consulta nazionale dei Comitati di Gestione dei Fondi speciali per il Volontariato" presso le Regioni e Province autonome (di seguito brevemente indicata Consulta), quale strumento di collegamento permanente per lo scambio e la valorizzazione delle esperienze maturate, nonché per individuare e affrontare insieme aspetti critici e problematiche comuni, anche nell'ottica di realizzare al meglio il ruolo ed i compiti che la normativa vigente riserva ai C.d.G.

In ordine all'attività della Consulta viene concordato quanto segue.

Art.1 Finalità

La Consulta, nella salvaguardia dell'autonomia di ciascun Comitato e della specificità di ogni realtà territoriale, si pone gli obiettivi di favorire lo scambio e l'approfondimento delle esperienze di ciascun C.d.G.; di creare un patrimonio di reciproche conoscenze che consenta di individuare eventuali linee guida comuni; di attivare e potenziare un costruttivo dialogo e un fattivo confronto, oltre che tra i Comitati di gestione, anche con altri interlocutori istituzionali, del volontariato e del terzo settore.

Nel perseguimento di tali finalità intende altresì favorire la partecipazione del maggior numero di Comitati di gestione.

Art.2 Sede della Consulta

La sede della Consulta è a Roma presso i locali messi a disposizione dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, in Via Parigi n. II.

Art.3 Componenti e organi

Fanno parte della Consulta, con facoltà di farsi rappresentare da altri componenti del Comitato di appartenenza, i Presidenti dei Comitati di Gestione dei Fondi speciali per il

Volontariato in carica. I Presidenti di C.d.G. scaduti e in fase di rinnovo possono partecipare alle riunioni e ai gruppi di lavoro, sino alla nomina del nuovo Presidente, ma senza diritto di voto.

Ogni C.d.G. entra a far parte della Consulta mediante accettazione e sottoscrizione del presente Protocollo da parte del proprio Presidente.

La Consulta sceglie tra i propri componenti un Presidente e quattro Vice Presidenti, tra cui uno vicario, con criterio di distribuzione logistica che tenga conto delle diverse aree del territorio nazionale. Essi possono dotarsi di una segreteria operativa, purché senza onere alcuno a carico della Consulta.

Il Presidente rappresenta la Consulta, ne convoca le riunioni stabilendo, d'intesa con i Vice Presidenti, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e assicura un coordinamento generale delle attività promosse dalla Consulta.

Il Presidente e i Vice Presidenti operano d'intesa per:

- dare esecuzione alle delibere della Consulta
- sviluppare iniziative di collegamento con Istituzioni pubbliche e private
- elaborare e proporre iniziative e provvedimenti da sottoporre all'esame della Consulta
- svolgere attività di collegamento tra la Consulta e i Gruppi di lavoro
- consentire la più efficace presenza della Consulta nelle varie aree del territorio nazionale

Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica per due anni purché permanga la loro qualifica di Presidente di C.d.G.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare il Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente vicario sino alla prima riunione successiva della Consulta, nella quale la medesima provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più Vice Presidenti, alla loro sostituzione provvede la Consulta in occasione della prima riunione successiva. I nuovi nominati restano in carica per la durata residua di tempo prevista per i componenti sostituiti.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente vicario.

Art.4 Gruppi di lavoro

La Consulta istituisce Gruppi di lavoro nel cui ambito indica il rappresentante coordinatore da scegliere tra i componenti della Consulta stessa.

I Gruppi di lavoro svolgono compiti di consulenza e ricerche sulle tematiche individuate dalla Consulta nonché su problematiche evidenziate, di volta in volta, da singoli Comitati.

I Gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti i Componenti della Consulta disponibili ad offrire un concreto apporto operativo.

A ciascun gruppo di lavoro partecipa il Presidente o uno dei Vice Presidenti, in base a una preventiva concertazione tra i medesimi circa le rispettive presenze nell'ambito dei gruppi.

Qualora risulti opportuno un contributo esterno per la trattazione di determinate tematiche o per lo svolgimento di specifici compiti, i Gruppi di lavoro si avvarranno delle competenze eventualmente messe a disposizione dal DAS, dall'ACRI, dalle Fondazioni di cui all'art. 15 della Legge 266/91, dalle Organizzazioni di Volontariato, dalle Istituzioni regionali e locali, possibilmente senza onere alcuno a carico della Consulta.

Art.5 Funzionamento

La Consulta si riunisce almeno 2 volte l'anno, indicativamente nei mesi di dicembre e giugno. La Consulta si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ed altresì quando sia richiesto per scritto da almeno cinque componenti.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato mediante comunicazione scritta ai componenti della Consulta, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza la Consulta può essere convocata con telegramma o fax almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede della Consulta; possono tuttavia tenersi anche in qualunque altro luogo messo a disposizione da un C.d.G.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente, d'intesa con almeno due Vice Presidenti, può assumere provvedimenti che sottoporrà a ratifica nella prima riunione utile della Consulta.

Art.6 Dotazione finanziaria

La Consulta può deliberare la costituzione di un fondo cassa, al quale ciascun C.d.G. contribuirà sulla base di un criterio che tenga conto delle singole capacità contributive e che verrà determinato dalla stessa Consulta.

Art.7 Recesso

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, da comunicarsi per scritto.

Il recesso non ha effetto liberatorio in ordine agli impegni già assunti in base al precedente articolo 6.

Art.8 Modifiche del protocollo

Le disposizioni del presente Protocollo di intesa possono essere modificate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti della Consulta.

Roma, 21 marzo 2001

Leggi e decreti di attuazione

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta

Art. 1

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e

dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblica l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

- a)** un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;
- b)** oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore

delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

*Il Ministro
per la solidarietà sociale*
TURCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Accantonamento dei fondi

Come previsto dalla legge sul Volontariato 266/91, a partire dal 1991 le Fondazioni e le Casse di Risparmio hanno accantonato i fondi nella misura di 1/15.

Nella tavola seguente sono presentati gli accantonamenti nei quattro riparti compresi fra il 1991 e il 2000 per ciascuna regione.

ACCANTONAMENTI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO (LIRE)				
Comitato di gestione	Riparto			
	1991-92-93	1994-95-96	1997-98	1999-00
Abruzzo	900.708.648	2.384.967.918	2.376.166.186	2.558.218.868
Basilicata	176.156.750	225.306.419	2.214.960.385	3.886.429.676
Calabria(1)	326.156.750	731.834.297	3.327.968.464	11.088.192.331
Campania(2)	2.127.230.282	3.525.264.874	5.119.860.422	16.966.745.123
Emilia Romagna	3.912.146.378	15.504.935.723	13.865.264.362	27.718.057.649
F. Venezia Giulia(3)	640.280.510	1.685.361.701	2.028.511.081	2.180.393.381
Lazio(4)	1.943.556.538	5.167.388.913	4.032.913.209	11.944.382.094
Liguria	840.188.895	3.584.958.083	3.046.115.933	13.984.788.338
Lombardia	2.055.880.405	7.743.037.817	13.108.278.756	28.892.115.937
Marche	1.470.355.917	3.640.560.154	5.762.549.400	9.698.001.105
Molise	476.156.750	715.474.419	1.186.147.392	2.220.833.128
P. Aut. Bolzano	519.715.000	880.180.574	1.368.758.141	2.345.861.913
Piemonte	1.939.260.533	13.981.677.114	17.604.102.263	63.534.141.520
P. Aut. Trento	149.000.000	1.773.000.000	0	0
Puglia	571.506.469	2.121.583.166	4.695.796.414	9.532.873.405
Valle D'Aosta	0	1.175.000.000	837.805.069	3.897.323.289
Sardegna	895.668.750	1.906.758.795	2.191.175.133	5.816.606.390
Sicilia(5)	383.603.760	1.751.517.094	0	10.177.926.877
Toscana	4.215.977.872	8.149.529.728	10.257.281.096	40.528.685.726
Umbria	840.235.418	1.620.400.998	2.739.008.402	7.628.605.880
Veneto	2.000.402.614	9.885.540.729	11.084.206.068	28.341.225.925
Totale complessivo	26.384.188.239	88.154.278.516	106.846.868.176	302.941.408.555

(1) Il Co.ge Calabria si è insediato nel 2001 e sta amministrando i fondi del 1° riparto (Lit. 326.156.750).

(2) il Co.ge Campania non si è ancora insediato. I fondi del 1° riparto ammontano a Lit. 2.127.230.282

(3) il Co.ge. Friuli V. Giulia, rinnovatosi nel 2001, sta amministrando i fondi del 2° riparto (Lit. 6.754.980.356)

(4) il Co.ge Lazio, rinnovatosi nel 2001, sta amministrando i fondi del 3° riparto (Lit. 5.374.101.550). Tra gli accantonamenti del 2000 mancano ancora i dati della Fondazione. B.N.C. e della Fondazione Civitavecchia

(5) il Co.ge Sicilia sta ancora amministrando i fondi del 2° riparto (Lit. 1.751.517.094).

Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato

CSV.net - COORDINAMENTO NAZIONALE dei CENTRI di SERVIZIO per il VOLONTARIATO

Sede legale: via dei Mille, 6 – 00185 Roma – CF 97299690582

Sede operativa: corso Italia 9 - 20122 Milano

tel. 02.45475850 fax 02.45475458

e-mail: segreteria@ciessevi.org - sito internet: www.centriserviziovolontariato.it

Il Coordinamento nazionale dei CSV, che si è costituito quest'anno (2003) a partire dalla precedente esperienza di collegamento tra i Centri e grazie al prezioso lavoro del Comitato promotore.

Protocollo d'intesa del Collegamento Nazionale dei CSV

Art. 1

I Presidenti dei Centri di Servizio per il Volontariato firmatari del seguente protocollo d'intesa decidono di realizzare un collegamento permanente tra gli stessi.

Il presente protocollo ha lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di servizi tra i Centri di Servizio per il Volontariato per meglio realizzare le finalità istituzionali dei Centri stessi nel rispetto della loro autonomia.

Su specifici temi di interesse generale, favorendo la più ampia discussione in relazione alle tematiche coinvolte, il collegamento può rappresentare la posizione dei Centri di Servizio per il Volontariato presso Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di carattere nazionale ed internazionale, fatta salva la ratifica da parte della conferenza dei Presidenti per gli impegni assunti in sede di rappresentanza.

Art. 2

I suddetti obiettivi si attuano attraverso:

- a) la conferenza dei Presidenti dei Centri firmatari, costituita dai Presidenti, o loro delegati, che si riunisce almeno due volte l'anno. La Conferenza dei Presidenti ha compiti di rappresentanza e indirizzo, e di approvazione del programma annuale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del Collegamento nazionale. Partecipano, con un voto ciascuno, i firmatari del protocollo. La conferenza è valida quando vi partecipano almeno il 50% dei Presidenti (anche per delega) dei Centri firmatari il presente protocollo. Le decisioni verranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti con diritto di voto. Partecipano pure senza diritto di voto tutti i restanti Centri che dovranno comunque ricevere ogni volta la convocazione. Il collegamento promuove la partecipazione dei Centri i quali potranno in qualsiasi momento sottoscrivere il presente protocollo. Con tale sottoscrizione i Centri firmatari si vincolano a rispettare tutte le decisioni della conferenza e in particolare il programma delle attività ed il relativo preventivo delle spese. La conferenza dei Presidenti, su proposta del Comitato, di cui al comma successivo, può redigere un regolamento delle proprie attività e di quelle del collegamento.

- b) un Comitato espresso dalla conferenza dei Presidenti e composto da nove Centri di servizio, nelle persone dei rispettivi Presidenti o loro delegati.
Il Comitato cura l'attuazione delle decisioni della conferenza dei Presidenti dei Centri, la convoca e ne redige l'ordine del giorno, formula il programma delle attività ed il relativo preventivo di spesa, segue l'andamento dei gruppi di lavoro, tenendo conto delle richieste che pervengono da ogni Centro, anche non firmatario del presente protocollo.
Il Comitato è convocato almeno quattro volte l'anno dal Coordinatore nominato all'interno dello stesso.
Il Coordinatore si avvarrà di una segreteria da lui stesso individuata d'intesa con il Comitato, il quale ripartirà al suo interno gli impegni e le responsabilità relativi allo svolgimento delle sue funzioni.
- c) i gruppi di lavoro, che sono aperti a tutti i Centri (anche quelli non aderenti), agiscono in base a progetti operativi da loro formulati, che il Comitato valuta, approva ed integra nel programma di attività che presenta alla conferenza dei Presidenti per l'approvazione.
Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un responsabile nominato dal Comitato su proposta del gruppo stesso.
I Coordinatori dei gruppi partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
I gruppi di lavoro si avvalgono dell'operatività di quei Centri di Servizio che si rendano disponibili, di norma quello del responsabile del gruppo di lavoro.

Tutti gli organismi sopraindicati possono avvalersi del supporto di consulenti esterni privilegiando il contributo degli esperti dei Centri; per i gruppi di lavoro questi apporti devono essere previsti nei progetti operativi.

Gli incarichi del Coordinatore, di membro del Comitato e del responsabile del gruppo di lavoro, di norma, hanno durata biennale.

Art. 3

Le attività promosse in esecuzione del presente protocollo sono aperte alla collaborazione con le organizzazioni del mondo del Volontariato, del Terzo Settore, degli Enti e delle Istituzioni.

Art. 4

Il programma annuale delle attività ed il relativo preventivo delle spese, (di cui all'art. 2 lettera a), sono decisi entro il trenta ottobre dell'anno precedente. Ogni Centro di servizio firmatario del presente protocollo si impegna a partecipare alla copertura delle spese in base ai bilanci consuntivi approvati dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque non oltre il 5 per mille applicato al bilancio consuntivo del Centro dell'anno precedente a quello di riferimento. I Centri non firmatari del presente protocollo che partecipano alle singole iniziative del collegamento contribuiranno ai costi della singola iniziativa.

Art. 5

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Il recesso non ha effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti in forza dell'articolo precedente.

Firenze 1/7/2000

I Centri di Servizio al Volontariato in Italia

Previsti dall'art.15 della legge quadro per il volontariato 266/91 e regolati da successivi decreti applicativi del 21/11/1991, del 2/12/1994 e dell'8/10/1997, i Centri di servizio sono strutture per il sostegno e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e sono finanziati da "fondi speciali" a livello regionale alimentati da "una quota non inferiore ad un quindicesimo" dei proventi delle Fondazioni Casse di risparmio e degli Enti sorti dagli Istituti di credito di diritto pubblico.

I Centri di servizio per il volontariato **"a favore del volontariato e da essi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività"** previsti dall'art.15 della legge 266/91 sono un'innovazione importante nella legislazione italiana, non solo per quanto riguarda il volontariato ed il Terzo settore, ma più in generale per la formazione ed il sostegno alla cittadinanza attiva.

Non ci sono mai stati in Italia interventi legislativi di questo tipo riguardanti l'associazionismo tradizionale, a differenza di altri paesi del Centro-Nord Europa.

Non a caso una legislazione così innovativa ha incontrato sul suo cammino varie difficoltà. La Corte Costituzionale ha dovuto pronunciarsi per ben tre volte tra il 1992 e la fine del 1993 sull'art.15 della 266 e tutte le volte dando sostanzialmente ragione al legislatore. La Corte ha così ribadito che il volontariato è "la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale che è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico" ed ha inoltre sottolineato "come questa moderna visione della dimensione della solidarietà non può essere limitata al "fare", implicando ciò evidentemente quanto necessario per sostenere e qualificare l'attività".

L'attuazione dell'art.15 è così avvenuta con forte ritardo e solo nel 1996 è iniziato l'insediamento di una parte dei Comitati di gestione dei fondi per il volontariato che istituiscono e finanziano i Centri.

Appena si è potuto dare attuazione all'art. 15 della 266/91 si sono evidenziate le numerose incongruenze presenti nel D.M. 21/11/1991, che conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 stesso dettava le norme per l'istituzione e la gestione dei fondi. Una prima modifica relativa alle

forme dell'accantonamento è stata introdotta con il D.M. 2/12/1994. Modifiche più rilevanti al decreto in questione sono state elaborate da un gruppo di lavoro voluto dalle associazioni di volontariato e dagli enti locali. Il nuovo D.M. dell'8/10/1997 ha tra le altre cose stabilito che:

- *i Centri possono essere gestiti solo da enti costituiti a maggioranza da associazioni di volontariato (oltre che da una singola associazione di volontariato come precedentemente);*
- per il secondo biennio di attività dei Comitati di gestione possono essere utilizzati tutti i fondi sino a quel momento accumulatisi a causa del ritardo con cui sono stati istituiti i Centri;
- nelle regioni dove è stato istituito più di un Centro è necessario provvedere ad un coordinamento che "miri all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi-benefici, alla collaborazione tra i centri, alla qualificazione e circolazione delle esperienze";
- Comitati di gestione dei fondi sono composti da 15 e non 14 membri, oltre agli otto rappresentanti delle Fondazioni bancarie, ai quattro del volontariato, al rappresentante della Regione e del Ministro per la solidarietà sociale, si viene ad aggiungere anche un rappresentante degli enti locali.

Centri di servizio

Belluno	www.csv.bl.it
Bergamo	www.csvbg.org
Biella	www.acsv.it
Bologna	www.cesevobo.bo.it
Campobasso	www.guest.aliseo.it/acesvo
Catania	www.csvetneo.it
Catanzaro	www.duemari-csv-catanzaro.org
Chieti	www.csvabruzzo.it/csvabruzzo/chieti
Como	www.csv.como.it
Cosenza	
Cremona-Lodi	www.rccr.cremona.it/cisvol
Crotone	
Ferrara	www.comune.fe.it/csv
Forlì-Cesena	www.icot.it/csfo
Friuli Venezia Giulia	www.csv-fvg.it
Genova	www.celivo.it
Imperia	www.cesp.im.it
Isernia	www.afasev-cesvip.it
L'Aquila	www.csvaq.it

Lazio	www.cesv.org
Lazio	www.spes.lazio.it
Mantova	www.csvm.it
Marche	www.csv.marche.it
Messina	www.cesvmessina.it
Milano	www.ciessevi.org
Modena	www.comune.modena.it/associazioni
Padova	www.csvpadova.com
Palermo	www.cesvop.org
Parma	www.forumsolidarieta.it
Perugia	www.pgcesvol.net
Pescara	www.csvabruzzo.it/csvabruzzo/pescara
Piacenza	www.svep.piacenza.it
Ravenna	www.pergialtri.it
Reggio Calabria	
Reggio Emilia	www.darvoce.org
Rimini	www.volontarimini.it
Sardegna	www.sardegna-solidale.it
Savona	www.cesavo.it
Sondrio-Lecco	www.solevol.com
Teramo	www.csvabruzzo.csvabruzzo/teramo
Torino	www.univol-csv.org
Torino	www.ideasolidale.it
Toscana	www.cesvot.toscana.it
Trento	www.csv.tn.it
Treviso	www.trevisovolontariato.org
Varese	www.cesvov.it
Verona	www.csv.veneto.it/verona
Valle d'Aosta	www.csv.vda.it
Vibo Valenzia	

Forme di coordinamento regionale fra i Centri di Servizio

Il decreto del 1997 ha recepito un'esperienza che già nella fase istitutiva e di avvio in più di una regione si era andata affermando, là dove prevede la necessità di un coordinamento regionale tra i Csv a livello regionale qualora il bando ne preveda vari a livello provinciale. Così la necessità di coordinare le attività tra i Csv è entrata nei bandi emanati dai Comitati di Gestione.

I Coordinamenti regionali si sono quindi attivati quasi dovunque, ma con forme, obiettivi e metodologie differenti. Vi sono esperienze solo informali, altre che hanno portato alla costituzione di un vero e proprio organismo con proprio statuto e organi sociali. Vi sono casi nei quali si svolge soprattutto attività di confronto e rappresentanza, altri dove insieme si realizzano iniziative, strumenti e servizi. Un coordinamento formalizzato esiste però ad oggi solo nella metà delle regioni interessate. In ogni caso è comunque elevato il numero di incontri effettuati fra i CSV di una medesima regione.

Forme di coordinamento tra i Centri per regione

Regioni con più Csv	Non esiste alcuna forma di coordinamento	Esiste un coordinamento informale	Esiste un coordinamento formale istituzionale e di rappresentanza	Esiste un coordinamento formale per la gestione di alcune attività
Piemonte	*			
Lombardia			*	*
Veneto		*		
Liguria			*	
Emilia Romagna			*	
Umbria		*		
Lazio				*
Abruzzo		*		
Molise		*		
Basilicata				*
Calabria **		*		
Sicilia		*		
Totale	1	6	3	3

** In Calabria si sta cercando di creare un coordinamento tra i CSV

Frequenza degli incontri di coordinamento tra Csv della stessa regione

Regione	N. Incontri
Piemonte	4
Lombardia	22
Veneto	4
Emilia Romagna	18

Umbria	2
Lazio	26
Abruzzo	3
Molise	5
Basilicata	24
Sicilia	1

I rapporti con i Comitati di Gestione

I Comitati di Gestione svolgono, secondo il Decreto ministeriale del 1997 i seguenti compiti:

- a) individuano e rendono pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione;
- b) ricevono le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente e pubblicizzati, istituiscono con provvedimento motivato i centri di servizio;
- c) istituiscono l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizzano l'esistenza;
- d) nominano un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
- e) ripartiscono annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, il fondo speciale per il volontariato;
- f) ricevono i rendiconti e ne verificano la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
- g) cancellano, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato alla lettera c), i centri di servizio nel caso in cui si accerti il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore del volontariato.

Ad oggi i Comitati di Gestione sono stati istituiti in tutte le regioni. In Campania però il Comitato non ha mai operato.

Per una descrizione più ampia dei Comitati, della loro costituzione e dei loro compiti, si veda l'appendice 1.

Il Volontariato in Calabria

Stime e notizie sul volontariato calabrese

Nonostante si sia tentato di ottenere a livello locale dati significativi, se non certi, sul volontariato in Calabria, abbiamo dovuto purtroppo scartare l'auspicata intenzione di dare informative puntuali sul fenomeno locale proprio per carenza di sostegno da parte di chi forse poteva fornirlo.

Neppure a livello provinciale esiste una realtà consolidata dell'associazionismo. Tutti, enti e istituzioni locali comprese, dicono di aver effettuato analisi e sondaggi ma quando si prova a chiedere sostegno con dati concreti ci si rende conto che, contrariamente a quanto verbalmente affermato in ogni circostanza, di dati cartacei o informatizzati non ne arrivano.

Questo sarà sicuramente uno dei primi importanti compiti che i Centri di Servizio dovranno attuare per poter dare concreto sostegno a tutta quella miriade di associazioni che, non essendo iscritte ad alcun registro, sfuggono all'analisi e non potranno godere di quelle iniziative ed azioni cui i CSV sono preposti proprio in un'ottica di rafforzamento e crescita del volontariato locale

Gli unici dati quindi disponibili, da assumere con la cautela del caso, vengono dall'unica fonte certa e si riferiscono alla Terza Rilevazione FIVOL 2001 sulle Organizzazioni di Volontariato effettuata dal Settore Studi e Ricerche della Fondazione Italiana per il Volontariato.

Quest'ultima ha esaminato 13.095 organizzazioni di volontariato di primo livello, ovvero operative e attive sul campo rispetto alle circa 26.400 stimate e, per quanto si riferisce alla nostra regione (Calabria), i dati sono quelli riportati nella tabella sottostante.

UNIVERSO di partenza	ODV ESCLUSE (*)	IRREPERIBILI (**)	UNIVERSO Identificato	DENSITA' (Numero di OdV x 10.000 AB.	CAMPIONE (OdV valide inserite in Banca Dati)		OdV Certificate (comb-identità)
					V.A.	% su Universo	
1.055	155	122	778	3,8	410	52,7	259

(*) Per questi motivi: non erano operative nel 2000, hanno chiuso l'attività, si è accertato che non sono OdV o non lo sono più, sono organizzazioni di secondo livello, non si tratta di un gruppo ma di persone di riferimento o di piccoli gruppi dipendenti da una sede locale.

(**) Nessuna informazione ricavata su queste organizzazioni dal lavoro di monitoraggio (indirizzo ignoto, prive di telefono, non conosciute in loco)

* Il dato è solo indicativo, perché stimato.

Fonte: FIVOL 2001

La rilevazione è stata condotta con un questionario di circa 30 domande inviato alle organizzazioni previamente identificate e monitorato a distanza per ottenere il massimo ritorno di informazione. L'indagine nazionale, oltre a descrivere le caratteristiche essenziali delle unità solidaristiche, permette di verificare alcuni processi in atto di questo universo ampio, articolato e dinamico.

In Calabria si nota un più recente andamento incrementale di organizzazioni solidaristiche ma una carenza costante delle OdV che le rende "mobili" è quella di non disporre di una propria sede in cui i volontari possono operare e incontrarsi e spesso il campione è costituito da organizzazioni che elevano a sede l'abitazione del presidente o di un responsabile.

La nascita delle organizzazioni esaminate è sempre più connotata dalla **iniziativa di gruppi di cittadini** (45 su 100) rispetto alla tradizionale capacità di affiliazione delle centrali nazionali del volontariato o della promozione ecclesiale. Tale origine cresce significativamente e linearmente nel tempo, dalle OdV più remote (37,8% se anteriori alla metà degli anni '70) a quelle costituitesi più recentemente (51,7%, se nate negli ultimi 5 anni). Si tratta di cittadini interessati ad affrontare temi o problemi sociali dando vita a organismi che nascono su base associativa. Attraverso l'organizzazione essi intendono rispondere sia alle esigenze di tutela e di partecipazione dei soci (fondatori e/o iscritti-sostenitori o beneficiari) che della popolazione-bersaglio che rappresentano per una specifica condizione (es. familiari di tossicodipendenti o di disabili) ma anche della popolazione in generale per obiettivi di prevenzione, sensibilizzazione o l'affronto di tematiche relative alla qualità della vita e dell'ambiente.

Confronto fra le ODV iscritte al Registro Regionale del Volontariato al 31.12.2001 e i dati della rilevazione FIVOL

ISCRITTE AL REGISTRO 31.12.2001(*)	STIMA CENSIMENTO FIVOL	CAMPIONE FIVOL 2000	
		V.A.	% di Iscritte
400	778	410	64,4

• Dati al 31.12.2000

(*) I dati dei registri regionali sono in parte omogenei a quelli del campione FIVOL 2000, sia perché riferiti a due anni diversi sia, soprattutto, per i diversi criteri che regolano l'iscrizione ai registri. In questi, ad esempio, possono entrare realtà di secondo livello, coordinamenti e federazioni mentre la banca dati FIVOL considera solo le unità di primo livello.

Fonte: FIVOL 2001

Alla data odierna, il totale delle associazioni iscritte al Registro Regionale Calabrese è pari a 456 unità (aggiornamento al 8 ottobre 2003) comprese le associazioni di Protezione Civile (**PROCIV**) per le quali è stato istituito un apposito Registro. Escludendo quest'ultime, le associazioni di volontariato iscritte sono solo **341**.

Il Comitato di Gestione della Calabria

Il primo Comitato di Gestione si è insediato il 7 novembre del 2001, dura in carica 2 anni ed è tuttora in carica.

Il 1° Comitato di Gestione (CoGe) Fondo Speciale per il Volontariato Calabria

Presidente del Comitato:	Chiarella Egidio Rappresentante Regione
Membro del Comitato:	Chirico Francesco Rappresentante Banco di Napoli
Segretario del Comitato:	Cimino Giuseppe Rappresentante Casse di Risp. Roma
Membro del Comitato:	Cortese Mario Associazioni Amiche
Membro del Comitato:	Cozzupoli Domenico Rappresentante Banco di Napoli
Membro del Comitato:	Greco Mario Rappresentante Casse di Risp. Roma
Membro del Comitato:	Laria Caterina Rappresentante EE.LL. (Anci)
Membro del Comitato:	Manganozzi Giovanni Paolo Rappresentante Casse di Risp. Roma
Membro del Comitato:	Mauro Albino Rappresentante Banco di Napoli
Membro del Comitato:	Poli Angelo , Rappresentante ACRI (Associazione Casse Risparmio Italiane)
Membro del Comitato:	Principe Sergio MOVI
Membro del Comitato:	Nerina Renda , Prefettura Catanzaro Rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale
Membro del Comitato:	Silipo Damiano Bruno Rappresentante Banco di Napoli
Membro del Comitato:	Tedesco Filippo ANPAS
Membro del Comitato:	Turano Ermanno Associazione Consortile Don Mottola

Il Comitato è così composto:

Rappresentanti della Regione

Presidente del Comitato:	Chiarella Egidio Rappresentante Regione
--------------------------	---

Rappresentanti delle Fondazioni Bancarie

Membro del Comitato:	Chirico Francesco Rappresentante Banco di Napoli
Segretario del Comitato:	Cimino Giuseppe Rappresentante Casse di Resp. Roma
Membro del Comitato:	Cozzupoli Domenico Rappresentante Banco di Napoli
Membro del Comitato:	Greco Mario Rappresentante Casse di Resp. Roma
Membro del Comitato:	Manganuzzi Giovanni Paolo Rappresentante Casse di Resp. Roma
Membro del Comitato:	Mauro Albino Rappresentante Banco di Napoli
Membro del Comitato:	Silipo Damiano Bruno Rappresentante Banco di Napoli

Rappresentanti del Volontariato

Membro del Comitato:	Cortese Mario Associazioni Amiche
Membro del Comitato:	Principe Sergio MOVI
Membro del Comitato:	Tedesco Filippo ANPAS
Membro del Comitato:	Turano Ermanno Associazione Consortile Don Mottola

Rappresentante dell'Associazione Casse di Risparmio Italiane (ACRI)

Membro del Comitato:	Poli Angelo , Rappresentante ACRI (Associazione Casse Risparmio Italiane)
----------------------	---

Rappresentante degli Enti Locali (ANCI)

Membro del Comitato:	Laria Caterina Rappresentante EE.LL. (Anci)
----------------------	---

Rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale

Membro del Comitato:	Nerina Renda , Prefettura Catanzaro Rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale
----------------------	--

Sede del Comitato di Gestione della Calabria

La Sede del Comitato è fissata presso la
Presidenza della Giunta Regionale
Viale De Filippis, Catanzaro



L'azione del Comitato di gestione in relazione ai programmi di attività e alla rendicontazione richiesti per la verifica

Interpretando in maniera differente il dettato normativo i Comitati di Gestione spesso si comportano in maniera differente da regione a regione nella loro attività relativa alla valutazione dei progetti, alla ripartizione dei fondi annuali, alle modalità di rendicontazione.

L'azione di controllo dei Comitati di gestione viene esercitata sia attraverso la presenza di propri rappresentanti negli organi di direzione e controllo, sia attraverso la rendicontazione relativa all'uso dei fondi erogati dal Comitato di gestione a ciascun Centro, come stabilito dal decreto interministeriale dell'8 ottobre 1997. Col tempo non solo i Csv sono andati migliorando le forme di rendicontazione, valutazione e controllo delle attività svolte, ma anche la documentazione richiesta dai Comitati si è andata intensificando. Non a caso su questi temi da alcuni mesi due gruppi di lavoro nazionali comuni tra Consulta nazionale dei Comitati di gestione e Collegamento nazionale dei Csv stanno lavorando. Il fine è quello di arrivare a schemi di rendicontazione e metodi di valutazione delle attività condivisi.

L'azione di controllo attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi dei Csv

Una forma attraverso la quale i Comitati possono esercitare il controllo sui Centri di Servizio secondo quanto previsto dalla normativa, è rappresentata dalla nomina di un Consigliere nei Consigli direttivi dei Csv e di un componente del Collegio dei Revisori.

Designazione rappresentanti di nomina regionale in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale

16-11-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

16 ottobre 2001, n. 152

Decreto 8 ottobre 1997 del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale. Art. 2, comma 2° lett. b) ed f): designazione rappresentanti di nomina regionale in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, che all'art. 15, 3° comma, prevede la costituzione di Fondi Speciali presso le Regioni al fine di istituire Centri di Servizio a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

VISTO il Decreto 8 ottobre 1997 del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, nella previsione di cui all'art. 2, concernente le designazioni in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 766 del 17 settembre 2001, con la quale nel confermare la designazione dell'On. Egidio Chiarella quale rappresentante della Regione, è stato conferito il mandato al Presidente della Giunta regionale di provvedere, con proprio Decreto, alle designazioni dei componenti di nomina regionale in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale presso le Regioni - ai sensi dell'art. 2, comma 2° lett. b) (rappresentanti delle associazioni di volontariato) ed f) (rappresentante degli Enti Locali) del Decreto 8 ottobre 1997 del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale.

VISTA la nota del 29 agosto 2001, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Servizi Sociali, diretta alle Organizzazioni degli Enti Locali (ANCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPI), con la quale è stata trasmessa la richiesta, ai suddetti Organismi, di voler indicare, con decisione concordata, il nominativo del proprio rappresentante da inserire nel Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 2, lett. f), 2° comma, del D.M. 8 ottobre 1997 suddetto.

VISTA la nota n. 67/01 del 5 settembre 2001, a firma del Presidente dell'ANCI, con la quale sono stati indicati, ai fini della designazione anzidetta, i seguenti nominativi: Caterina Laria, componente effettivo e Giuseppe Varacalli, componente supplente.

VISTA la successiva nota n. 3665 del 7/9/2001, con la quale è stato chiesto all'ANCI, da parte del Dipartimento Servizi Sociali della Regione Calabria, di voler precisare se i suddetti rappresentanti siano stati individuati con decisione concordata insieme alle altre organizzazioni degli Enti Locali.

PRESO ATTO CHE a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta alla suddetta nota, né ulteriori comunicazioni da parte delle altre Organizzazioni degli Enti Locali.

VISTO il Verbale, redatto dal Presidente dell'Assemblea costituitasi in data 11 settembre 2001 al fine di eleggere i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato in seno al Comitato di Gestione.

VISTE le comunicazioni, riguardanti l'esito della riunione suddetta, a firma dei rappresentanti delle Organizzazioni «ADA Calabria», «Associazioni Amiche», «Forum

delle Associazioni Familiari», in data, rispettivamente, 17/9/2001, 19/9/2001 e 22 settembre 2001.

VALUTATA l'opportunità sia di assicurare, relativamente alla designazione dei rappresentanti delle associazioni in seno al Comitato di Gestione sopradetto, la più ampia rappresentatività, rispettando l'equità territoriale, sia di tenere in considerazione le varietà di forme attraverso le quali le organizzazioni di Volontariato esprimono l'azione solidaristica, nonché le diverse ispirazioni ideali che ne sottendono l'operato.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa,

DI DESIGNARE quali componenti in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale presso le Regioni - ai sensi dell'art. 2, comma 2° lett. b) del Decreto 8 ottobre 1997 emanato dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale -, i sigg.:

- Mario Cortese (Associazioni Amiche);
- Ermanno Turano (Associazione Consortile Don Mottola);
- Sergio Principe (MOVI);
- Filippo Tedesco (ANPAS).

DI DARE ATTO che il presente Decreto non è soggetto a controllo, ai sensi della Legge 15/5/1997, n. 127.

Catanzaro, li 16 ottobre 2001

Chiaravalloti

Il Comitato promotore per i Centri di Servizio in Calabria

Costituzione e attività.

L'attività del Comitato promotore per i Centri di Servizio in Sud Italia è iniziata con la convocazione presso l'Hotel Lamezia, a Lamezia terme, martedì 8 gennaio 2002, con la partecipazione di numerose organizzazioni di volontariato dell'intera regione, erano presenti, oltre ad una rappresentanza del Comitato Promotore dei CSV nel Sud d'Italia (la presidente Tina Paggi, il direttore del Cesiav – Centro Studi e Iniziative per l'Associazionismo e il Volontariato – Guido Memo, Giancarlo Cursi della Caritas Nazionale) anche i rappresentanti del volontariato nel Comitato di Gestione della Calabria.

Successivamente è stato individuato un referente regionale nella figura di Francesco Cosentini che con la collaborazione di Carlo Crucitti ha sviluppato una serie di azioni prima a livello regionale e poi nelle cinque province.

Il 25 febbraio del 2002 è stato attivato il sito web del Comitato promotore ed un servizio di posta elettronica presentati alle associazioni nella riunione del 2 marzo presso l'Hotel Felipe di Lamezia e che hanno dato vita a tutta una serie di informative e servizi utili per il proseguimento dei lavori.

Queste azioni che hanno visto tutti impegnati in numerosi incontri che si sono sviluppati sull'intero territorio regionale hanno consentito di dare vita al ***Comitato Promotore Regionale dei Centri di Servizio al Volontariato della Calabria*** che si è poi costituito con un "protocollo d'intenti" stilato in data 2 marzo 2002 e a cui hanno aderito 24 organismi di volontariato e del terzo settore.

La partecipazione è stata attiva e costruttiva al punto che, da subito si sono individuati dei gruppi che hanno deciso di costituire delle così dette "cordate" che si sono successivamente costituite in associazioni di associazioni con lo scopo di presentare dei progetti comuni per la partecipazione al Bando per l'istituzione dei Centri di Servizio nelle 5 province calabresi.

Non sono certamente mancati momenti di tensione ma il buon senso è prevalso dando vita, in alcune province, a progetti univoci che hanno sicuramente favorito l'iter di costituzione dei CSV da parte del Comitato di Gestione per i Fondi Speciali della Regione Calabria.

Una erronea interpretazione o meglio una non chiara esposizione dei meccanismi di partecipazione al bando regionale ha fatto sì, comunque, che si concretizzasse il faticoso inghippo che ha fatto, con l'emissione di un nuovo bando, slittare di un anno la definizione dell'iter burocratico per la costituzione dei Centri di Servizio.

Oggi, 7 novembre 2003 è cessata l'attività del Comitato di Gestione e dovrà, per dare continuità all'opera di insediamento effettivo dei CSV, essere nominato il nuovo

Comitato così che si possano attivare i primi fondi che ancora non sono stati resi disponibili per una serie di disguidi burocratico-amministrativi.

Questo il calendario degli incontri

Incontro di mercoledì 31 luglio 2002 - Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme
Incontro con il Comitato Promotore Regionale, le consultazioni finali.

Incontro di mercoledì 24 luglio 2002 - Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme
Incontro con il Comitato Promotore Regionale.

L'attività del Comitato va avanti, in questo momento, promuovendo le azioni dei Gruppi Provinciali che stanno operando fattivamente nelle zone di competenza.

Incontro di mercoledì 19 giugno 2002 - Salone Consiliare Provincia - Catanzaro
Creazione del Gruppo Provinciale e del referente.

Incontro di venerdì 14 giugno 2002 - Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme
Incontro con il Comitato Promotore Regionale, per l'individuazione dei gruppi provinciali.

Incontro di mercoledì 29 maggio 2002 - Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme
Incontro con il Comitato Promotore Regionale.

Incontro di venerdì 4 maggio 2002 - Salone Conferenze, Scuole Elem. Castrolibero
Attuato il secondo incontro con le associazioni locali.

Incontro di venerdì 3 maggio 2002 - Salone Consiliare Provincia - Catanzaro
Attuato il secondo incontro con le associazioni locali.

Incontro di venerdì 24 aprile 2002 - Sala accoglienza Ospedale Civile - Vibo Val.
Attuato il secondo contatto con le associazioni locali.

Incontro di venerdì 23 aprile 2002 - Casa di Carità, via Misasi, 11 - Scilla
Attuato il secondo contatto con le associazioni locali.

Incontro di sabato 13 aprile 2002 - Scuola Elementare Castrolibero - Cosenza
Attuato il primo contatto con le associazioni locali.

Convocato il 12 aprile 2002 a Lamezia Terme il Comitato Promotore Regionale Calabria

Ordine del giorno:

- valutazione sull'esito dell'azione informativa sviluppata durante il primo giro d'incontri nelle diverse province calabresi;
- programmazione delle azioni successive (sensibilizzazione, consulenza alla costituzione delle associazioni di associazioni che si candideranno alla gestione dei Centri di Servizio e consulenza alla progettazione per l'elaborazione dei programmi di attività);
- affidamento ai Rappresentanti del Volontariato nel Comitato di Gestione di tutte le riflessioni e scelte fin qui maturate, relativamente ai criteri istitutivi che il Bando deve contenere al momento della pubblicazione;
- definizione dell'organizzazione del Comitato Promotore Regionale e nomina del referente.

Incontro di venerdì 6 aprile 2002 - Castello di Scilla - Scilla

Attuato il primo contatto con le associazioni locali e rappresentanti delle istituzioni.

Incontro di venerdì 5 aprile 2002 - *Sala Consiglio Provincia - Catanzaro*
Attuato il primo contatto con le associazioni locali e rappresentanti delle istituzioni.

Incontro di giovedì 21 marzo 2002 - *Parrocchia S.Paolo, Via Tufolo - Crotona*
Attuato il primo contatto con le associazioni locali, con la partecipazione di Tina Paggi.

Incontro di sabato 2 marzo 2002 - *Hotel Felipe, Via delle Nazioni - Lamezia Terme*
Ordine del giorno:

- Presentazione e discussione della bozza del documento programmatico Gruppo promotore regionale e dei CSV calabresi;
- Costituzione Gruppo promotore regionale;
- Eventuali problematiche relative all'istituzione dei Centri di Servizio non ancora affrontate.

Incontro di giovedì 21 febbraio 2002 - *Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme*
Ordine del giorno:

- Elaborazione bozza Documento programmatico Gruppo promotore regionale dei CSV calabresi. (Obiettivi, azioni, regole e modalità di lavoro per l'organizzazione degli incontri provinciali e delle attività di sensibilizzazione, consulenza e documentazione finalizzate a preparare le organizzazioni di volontariato alla costituzione dei Centri di Servizio)

Incontro di sabato 9 febbraio 2002

c/o Sala Sintonia Comunità Progetto Sud, Nicastro - ospiti dell'associazione Fish Calabria

Ordine del giorno:

- Esaminare uno statuto tipo di Associazione di associazioni che gestisce il Centro di Servizio al Volontariato per poterci avvicinare alle molteplici problematiche e peculiarità dei Centri di Servizio e della loro struttura istituzionale oltre che operativa e favorire un approccio di confronto e riflessione critica;
- Organizzare il lavoro nelle province e il necessario coordinamento tra le stesse.

Incontro di giovedì 17 gennaio 2002 - *Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme*
Ordine del giorno:

- Prosecuzione lavori dell' 8 gennaio. Secondo quanto risulta da un incontro informale, pare che le proposte di modifica e integrazione saranno accolte.

Incontro di martedì 8 gennaio 2002 - *Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme*
Ordine del giorno:

- Presa in esame e discussione bozza di bando istitutivo del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Calabria. Proposte di integrazioni e modifiche raccomandate ai rappresentanti del Volontariato nel Comitato di Gestione

Protocollo d'Intenti del Comitato Promotore Regionale dei Centri di Servizio al Volontariato della Calabria

Premessa

Malgrado la presenza di un volontariato attivo e propositivo, organizzato in associazioni operanti nei diversi ambiti e nelle diverse forme in cui si esprime la cittadinanza attiva e la società civile in Calabria, i Centri di Servizio al Volontariato previsti dall'art.15 della legge 266/91 hanno vissuto, come in altre regioni del Sud d'Italia, una storia complessa e travagliata che ne ha ritardato l'istituzione.

Solo recentemente, il 7 novembre 2001, si è insediato il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Calabria. Tale atto formale ha consentito finalmente di intraprendere il percorso di lavoro diretto all'aggregazione delle associazioni di volontariato ed organizzazioni del terzo settore delle province calabresi intorno alle diverse operazioni tese alla costituzione dei Centri di Servizio nel territorio della regione.

A tal fine, le organizzazioni calabresi firmatarie del seguente documento, su iniziativa del Comitato Promotore dei Centri di Servizi al Volontariato nel Sud d'Italia, costituitosi a Napoli in data 5/4/2001, hanno partecipato ad una serie di incontri tenutisi a Lamezia dall'8 gennaio al 2 marzo per discutere approfonditamente le varie problematiche inerenti l'identità e la funzione dei Centri di Servizio, nonché il ruolo del Volontariato nel complesso iter istitutivo dei Centri medesimi e le peculiarità dell'iter stesso in Calabria.

Agli incontri, che hanno riscontrato la partecipazione attiva e costruttiva di numerose organizzazioni di volontariato locali, sono stati presenti, oltre ad una rappresentanza del Comitato Promotore dei CSV nel Sud d'Italia (la presidente Tina Paggi, il direttore del Cesiav – Centro Studi e Iniziative per l'Associazionismo e il Volontariato – Guido Memo, Giancarlo Cursi della Caritas Nazionale) anche i rappresentanti del volontariato nel Comitato di Gestione della Calabria.

Da questi incontri è scaturita la necessità di costituire un ***Comitato Promotore Regionale che, assieme al Comitato Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato nel Sud d'Italia***, assumerà l'impegno di organizzare in tutte le province calabresi gli incontri che si renderanno necessari per sviluppare l'azione integrata di informazione, sensibilizzazione, consulenza e documentazione prevista dal Comitato Promotore dei CSV nel Sud d'Italia per sostenere il Volontariato della Calabria nelle operazioni tese alla costituzione e all'avvio dei Centri di Servizio.

Associazioni costituenti il Comitato Promotore Regionale

Il Comitato Promotore è composto dalle organizzazioni firmatarie del seguente Protocollo e della scheda di adesione.

Le associazioni che intendono aderire successivamente devono farne domanda al *Comitato Promotore Regionale* compilando la scheda di adesione.

Ciascuna organizzazione firmataria nomina un proprio rappresentante e un sostituto, che garantiscono il collegamento e la partecipazione al *Comitato Promotore Regionale*.

Finalità

Le associazioni firmatarie.

in primo luogo si impegnano ad assumere un ruolo attivo e propositivo nel ***processo di costruzione e aggregazione di ampie e rappresentative reti, di associazioni di volontariato e di altri organismi del terzo settore***, finalizzate alla costituzione dei Centri di Servizio;

in secondo luogo, per facilitare l'istituzione e lo sviluppo dei Centri, intendono ***veicolare sul territorio a livello provinciale documentazione, informazioni e consulenze*** predisposte insieme al Comitato Promotore dei CSV nel Sud d'Italia;

infine intendono rappresentare il nucleo fondante del Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio della Calabria, che dovrà essere costituito, come previsto dal DI 8 ott. 97, applicativo dell'art.15 della 266 e ripreso dal Comitato di Gestione nel proprio bando istitutivo.

Per raggiungere tali finalità occorrerà coinvolgere le associazioni a livelli provinciale, affinché si possa lavorare in maniera unitaria per la predisposizione dei progetti e la costituzione delle associazioni di associazioni che si candideranno a gestire i Centri di Servizio, atteso che, così come deciso dal Comitato di Gestione, i Centri dovranno essere istituiti uno per provincia.

Il *Comitato Promotore Regionale* coordinerà il lavoro dei gruppi provinciali all'interno dei quali saranno individuati dei referenti, con i quali organizzare l'azione di informazione e sensibilizzazione, preparatoria e preliminare all'azione di costituzione dei soggetti gestori e di predisposizione dei progetti.

I lavori necessari per il prosieguo dell'iter istitutivo riguarderanno, infatti, principalmente la formulazione degli statuti e l'elaborazione dei programmi di attività con il supporto, in termini di consulenza e documentazione, del Comitato Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato nel Sud d'Italia.

Numero e ubicazione dei Centri di Servizio

Il *Comitato Promotore Regionale*, che intende favorire la costituzione di ampie, rappresentative ed unitarie associazioni di associazioni finalizzate alla gestione dei Centri, ***si impegna a lavorare affinché si giunga alla presentazione di un progetto unitario del volontariato in ogni provincia***, in maniera da potersi presentare più compatti e responsabili all'appuntamento con il Comitato di Gestione del fondo Speciale della Regione Calabria.

Per raggiungere tale obiettivo, le organizzazioni firmatarie ritengono che sarà opportuno inserire negli statuti delle associazioni di associazioni provinciali che si andranno a costituire il divieto di partecipazione delle singole organizzazioni a più progetti.

Servizi forniti dai Centri

I progetti dei nascenti Centri di Servizio dovranno contenere la previsione delle finalità e delle attività indicate dalla legge quadro sul volontariato e dal DI 8/10/97, ovvero:

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

- offrire consulenza ed assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti alle organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale

Inoltre, le previsioni progettuali attribuiranno ai Centri anche funzioni ed iniziative correlate ad analisi e ricerche sul Volontariato nel suo complesso e sui vari ambiti di attività, nonché l'impegno di offrire sostegno finanziario ai progetti di intervento sociale delle organizzazioni di volontariato, come previsto dalla Comunicazione della Ministra Livia Turco del 22 dicembre 2000.

Impegni comuni, programma di lavoro, tempi e modalità di funzionamento del Comitato Promotore Regionale

Le finalità e attività da portare avanti dopo l'approvazione del presente Protocollo d'Intenti sono sostanzialmente:

Finalità

- **accompagnamento, consulenza e sostegno** organizzativo alle organizzazioni di volontariato a livello provinciale nel lavoro che porterà all'istituzione dei Centri
- **coordinamento dei gruppi di lavoro provinciali**, rappresentanza e interlocuzione nei confronti del Comitato di Gestione e della Regione
- **avvio di un lavoro propedeutico al coordinamento tra i CSV** calabresi previsto dal bando, nell'ambito di una **collaborazione** con gli altri **Centri di Servizio** delle regioni meridionali e il **Comitato Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato nel Sud d'Italia**

Attività

- **informazione** rivolta alle associazioni di volontariato di ogni singola provincia;
- **coinvolgimento e sensibilizzazione delle organizzazioni di volontariato**, in particolare attraverso l'organizzazione di riunioni rivolte alle organizzazioni locali, da individuare innanzi tutto attraverso la consultazione del Registro Regionale del Volontariato, cercando di coinvolgere anche le associazioni non iscritte purché costituite ai sensi della legge 266/91, nonché aperte alle altre organizzazioni del terzo settore;
- **sostegno all'avvio e realizzazione di un percorso comune finalizzato alla costituzione degli enti di gestione dei CSV**, da costituire a maggioranza dalle organizzazioni di volontariato così come previsto dal D.I. 7/10/1997, rivolto a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio, aperto alle organizzazioni del terzo settore;
- **supporto alla redazione e predisposizione dei progetti istitutivi e di attività** dei Centri di Servizio,
- **coinvolgimento delle Associazioni degli Enti Locali e degli Enti Locali stessi** (Province, Comuni, Comunità montane e Unione dei Comuni) con protocolli d'intesa nella presentazione dei progetti, finalizzati ad avviare un lavoro in quello spirito di collaborazione e di *rete* tra istituzioni pubbliche, terzo settore e società civile previsto dalla legislazione vigente (legge 328, legge 285, ecc.);

- impegno a promuovere Centri provinciali con **strutture decentrate sul territorio**, tramite **delegazioni** che non siano solo punti di servizio, ma anche luoghi di partecipazione, coinvolgimento e responsabilizzazione delle organizzazioni di volontariato.

Tempi e struttura di lavoro

- Il Comitato inizierà da subito la sua attività attraverso riunioni di informazione e sensibilizzazione che dovranno essere tenute al più presto, **prima dell'emissione del bando regionale** per l'istituzione dei Centri di Servizio.
- Il Comitato regionale e il Comitato Promotore dei Centri di Servizi al Volontariato nel Sud d'Italia si impegnano a definire prossimamente struttura, modalità di lavoro e funzionamento del Comitato regionale.

Lamezia 2 marzo 2002

Firmato:

ADA Calabria
ADMO Calabria (da verificare)
ANPAS Calabria
AIDO Calabria
AMICI DELLA TERRA Calabria
ARCAT Calabria
ARCI Calabria
AUSER Calabria
AVE Catanzaro
AVIS Calabria
CARITAS delegazione Calabria
CODACONS Calabria
COMPAGNIA DELLE OPERE (da verificare)
CREA Calabria
FAI Catanzaro e Cosenza
FIADDA Locride, Reggio Calabria e Cosenza
FISH Calabria
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE (da verificare)
FONDAZIONE FACITE
FORUM REGIONALE TERZO SETTORE
MOVI CALABRIA
NEW HELP Catanzaro
UILDM Calabria
UNITALSI Calabria

I Centri di Servizio al Volontariato in Calabria

Istituiti il 16 settembre 2003 (vedi BUR Calabria n.17, prossimo paragrafo)

1. **Catanzaro**, Associazione «**Due Mari CSV Catanzaro**»;
www.duemari-csv-catanzaro.org - info@duemari-csv-catanzaro.org
2. **Reggio Calabria**, Associazione «**C.S.V. dei Due Mari**»;
3. **Crotone**, Associazione «**Aurora CSV**»;
4. **Cosenza**, Associazione «**Volontà Solidale**»;
5. **Vibo Valenzia**, Associazione «**Vivi CISVOL**».

Istituzione Centri di Servizio per il Volontariato.

16-9-2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II
- n. 17 18923

REGIONE CALABRIA
COMITATO DI GESTIONE FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO
CATANZARO

Istituzione Centri di Servizio per il Volontariato.

Oggi, il giorno 8 del mese di maggio dell'anno duemilatre, alle ore 11,00 in Catanzaro, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale, ubicata in Viale De Filippis, si è svolta la riunione del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Calabria, regolarmente convocata dal Presidente Dr. Egidio Chiarella per questo giorno, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettera di dimissioni dr. Angelo Poli;
- 2) istituzione Centri di Servizio;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.:

Presidente del Comitato: Chiarella Egidio;
Membro del Comitato: Chirico Francesco;
Segretario del Comitato: Cimino Giuseppe;
Membro del Comitato: Cortese Mario;
Membro del Comitato: Cozzupoli Domenico;
Membro del Comitato: Laria Caterina;
Membro del Comitato: Manganozzi Giovanni Paolo;
Membro del Comitato: Mauro Albino;

Membro del Comitato: Principe Sergio;
Membro del Comitato: Turano Ermanno.

Sono assenti i sigg.: —

Introduce il Presidente dr. Egidio Chiarella che si sofferma sull'ottimo lavoro svolto, giorno 7/5/03, dalla Commissione esaminatrice dei progetti presentati, per aver accuratamente assolto il compito di verifica di sussistenza dei requisiti formali delle istanze presentate, affidatogli dallo stesso Comitato giorno 21/10/03. Il Presidente, dopo aver riassunto le lungaggini burocratiche che hanno portato alla ripresentazione del Bando in data 3/1/03 per l'istituzione dei Centri di Servizio, introduce la discussione riguardante il punto 1 dell'ordine del giorno, rimarcando la necessità di far rientrare le dimissioni, da membro del Comitato, presentate dal Dr. Angelo Poli in data 14/11/03, vista l'importanza dello stesso Poli, soprattutto in questa fase di avvio del Centro di Servizio. Per queste ragioni chiede al Comitato mandato a scrivere una missiva all'interessato respingendo le dimissioni.

Il Comitato, all'unanimità, decide di respingere le dimissioni del Dr. Angelo Poli, dando mandato al Presidente Dr. Egidio Chiarella a scrivere una lettera per invitarlo a non dimettersi da membro del Comitato.

Interviene il Dr. Giovanni Paolo Manganuzzi che dopo aver illustrato il lavoro svolto dalla Commissione ristretta di verifica formale dei progetti pervenuti, invita il Comitato a dare mandato al Presidente Dr. Egidio Chiarella ad attivarsi presso gli Istituti depositari dei fondi da assegnare al Comitato per lo sblocco degli stessi, verificandone la sussistenza e proponendo la richiesta nella misura del 15% al Banco di Napoli e del 15% alla Banca di Roma. Lo stesso Manganuzzi propone che i fondi pervenuti vengano assegnati nella misura del 50% al Comitato, per affrontare questa prima fase organizzativo-constitutiva, e del 35% ai costituendi Centri di Servizio, per la fase di impianto, dividendo quest'ultima cifra in parti uguali tra i cinque centri. Il Dr. Manganuzzi comunica ai presenti che, a causa della imminente partenza del suo volo per Roma, deve lasciare la seduta per recarsi all'aeroporto di Lamezia Terme, (sono le ore 14,15). Prima di abbandonare la riunione ci tiene, comunque, a sottolineare che, in virtù delle richieste esaminate personalmente in Commissione il giorno precedente, dà parere favorevole all'istituzione dei Centri Servizio in Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Crotona, mentre per ciò che riguarda Vibo Valentia propone di esaminare attentamente i progetti presentati in una successiva riunione del Comitato.

Il Comitato, recependo, all'unanimità, la proposta del Dr. Giovanni Paolo Manganuzzi, dà mandato al Presidente Dr. Egidio Chiarella ad attivarsi, anche a mezzo lettera, presso gli istituti di credito sopradetti per ottenere i fondi in questione.

Il Comitato, inoltre:

— tenuto conto del lavoro istruttorio sulla sussistenza dei requisiti formali delle istanze stesse, effettuato dalla Commissione precedentemente nominata;

— ritenuto di dover procedere all'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato, nei casi di accertata presenza dei relativi presupposti;

— ritenuto altresì di dover procedere ad ulteriore ed approfondito esame delle due istanze pervenute in merito all'istituzione in Vibo Valentia di un centro di Servizio, così come proposta dal Dr. Manganozzi, all'unanimità, propone di passare all'esame dei singoli progetti presentati per l'istituzione dei Centri di Servizio.

Il Comitato, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003, decide di approvare, all'unanimità, l'istituzione dei seguenti Centri di Servizio:

- 1) **Catanzaro, Associazione «Due Mari CSV»;**
- 2) **Reggio Calabria, Associazione «C.S.V. dei Due Mari»;**
- 3) **Crotone, Associazione «Aurora CSV»;**
- 4) **Cosenza, Associazione «Volontà Solidale».**

Il Comitato decide di escludere le istanze presentate da:

1. L'associazione «A.R.C.A. - Onlus» di Paola (CS) perché ha presentato istanza per essere Centro di Servizio in Paola, come chiaramente indicato nel parere favorevole trasmesso dal Commissario straordinario del Comune di Paola al Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato presso la Regione Calabria.

La domanda in questione non può essere accolta perché i cinque Centri di Servizio, in base al dettato legislativo della Premessa del Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003, possono essere istituiti a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. L'istanza in questione, inoltre, non arrecando l'indicazione nominativa e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa dell'istituendo Centro di Servizio, non è conforme al dettato legislativo previsto al punto 3.2 Contenuto dell'istanza del Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003. Infine, la domanda non è conforme al dettato legislativo previsto alla lettera b) del punto 1. Soggetti aventi diritto a presentare l'istanza del Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003 perché per tre delle cinque associazioni richiedenti, aventi diritto a presentare l'istanza, non è accertabile la natura di organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 Legge 266/91;

2. Il «Centro Sociale ANC e SCAO» perché ha formulato una istanza contenente una richiesta di fondi estranea al Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003, pertanto non riguardando l'istituzione di un Centro di Servizio nella Regione Calabria non può essere accolta;

3. Il «Comune di Oriolo» (CS) nella persona del Sindaco perché ha presentato istanza di richiesta per l'istituzione di un Centro di Servizio in Oriolo. La domanda in questione non può essere accolta dato che i cinque Centri di Servizio, in base al dettato legislativo della Premessa del Bando n. 1 Parte II del 3 gennaio 2003, possono essere istituiti a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo

Valentia. L'istanza semplice, peraltro, non è corredata dalla documentazione prevista dal dettato legislativo del Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003;

4. L'Associazione «CSVCS-B.T.-I.C.S. Impresa della Solidarietà », di Cosenza, caratterizzata esclusivamente da interventi di protezione civile, perché ha presentato, in data 8/11/02, un'istanza di richiesta per l'istituzione di un centro di Servizio che non riguarda il Bando n. 1 Parte III del 3 gennaio 2003, ma è rispondente al Bando precedentemente annullato.

Interviene il Dr. Ermanno Turano che sottopone all'attenzione del Comitato la necessità di organizzare e soprattutto vigilare l'operato dei Centri di Servizio nell'ambito di un rapporto continuo e costante che dovrà instaurarsi fra i centri di Servizio stessi e il Comitato.

Interviene il Presidente Dr. Egidio Chiarella condividendo in pieno l'idea del Dr. Turano circa l'organizzazione e la vigilanza dell'operato dei Centri di Servizio, propone di organizzare una Prima Conferenza Regionale per la presentazione dei Centri di Servizio ed in quella circostanza ribadire il tipo di rapporto che dovrà intercorrere tra il Comitato ed i centri di Servizio. In merito al Centro di Servizio di Cosenza affidato all'Associazione «Volontà Solidale» propone di istituire una delegazione territoriale in Paola da affidare all'associazione «A.R.C.A. - Onlus» di Paola sopradetta.

Il Comitato, approvando all'unanimità, le proposte del Presidente relative all'organizzazione della Prima Conferenza Regionale per la presentazione dei Centri di Servizio e l'istituzione della delegazione territoriale di Paola, decide di riunirsi in tempi brevi per analizzare attentamente le istanze presentate per istituire un Centro di Servizio in Vibo Valentia.

La riunione è conclusa alle ore 16.00

Comit. di Gestione per il Vol.to Comit. di Gestione per il Vol.to

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Cimino)

(On. Prof. Egidio Chiarella)

16-9-2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 17 18924

Oggi, il giorno 23 del mese di giugno dell'anno duemilatre, alle ore 11,00 in Catanzaro, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale, ubicata in Viale De Filippis, si è svolta la riunione del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Calabria, regolarmente convocata dal Presidente Dr. Egidio Chiarella per questo giorno, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Istituzione Centro di Servizio a Vibo Valentia;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.:

Presidente del Comitato: Chiarella Egidio;
 Membro del Comitato: Chirico Francesco;
 Segretario del Comitato: Cimino Giuseppe;
 Membro del Comitato: Cortese Mario;
 Membro del Comitato: Laria Caterina;
 Membro del Comitato: Mauro Albino;
 Membro del Comitato: Principe Sergio;
 Membro del Comitato: Tedesco Filippo.

Sono assenti i sigg.: Cozzupoli Domenico, Manganozzi Giovanni Paolo, Turano Ermanno, Nerina Renda, Poli Angelo, Silipo Damiano Bruno, Greco Mario.

Il Comitato, letta la lettera indirizzata al Dr. Poli, dopo ampio e approfondito dibattito, preso atto degli elementi che caratterizzano le due proposte presentate per l'istituzione di un Centro di Servizio in Vibo Valentia, decide di procedere alla stesura della seguente delibera:

Il Comitato

- Visto il bando per l'istituzione dei Centri di Servizio per il volontariato in Calabria, pubblicato nel BUR n. 1 del 3 gennaio 2003 Parte III, della Regione Calabria;
- esaminate le istanze prodotte dalle Associazioni CESEV e VIVI-CISVOL per l'istituzione di un centro di servizio nella provincia di Vibo Valentia;
- tenuto conto degli associati costituenti, firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione ViVi CISVOL;
- rilevato che, l'Associazione Vivi CISVOL medesima ha ammesso come nuovi associati gli organismi;
- Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Vibo Valentia, Associazione Legambiente «Progetto Vibo» di Vibo Valentia, Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) di Vibo Valentia, ARCI N.A. Comitato Vibo Valentia - Lamezia Terme, ARCI Caccia e Pesca di Vibo Valentia, Associazione Club degli Artisti «La Fenice» di Tropea, Associazione Volontari «Don Mottola» di Tropea, Associazione Gruppo Folk «Le Chiazzarole » di Tropea, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) di Vibo Valentia, Associazione Alfa e Omega di Caria di Drapia, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.) di Vibo Valentia, Pubblica Assistenza «Humania» di San Calogero, Associazione Solidarietà del Comune di Lmbadi, Associazione Culturale «Don Milani» di Filadelfia, Associazione «Tre Tende» di Ricadi, Associazione Volontari Italiani «Soccorso Genny» di Vibo Valentia, Associazione Culturale «Oratorio San Nicola» di Briatico, Lega Italiana Lotta contro i Tumori di Vibo Valentia, Associazione Meridionale Amici del Cuore (AMAC) di Vibo Valentia, Associazione Autogestione Servizi e Solidarietà (AUSER) di Vibo Valentia, Associazione «ADA» di Vibo Valentia, Comitato Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria (CIVES) di Vibo Valentia, ARCI

Servizio Civile di Vibo Valentia, Associazione Centro di Solidarietà «Icaro» di Tropea, Associazione «APCA» di Caria Drapia, Associazione Pro-Loco di Pizzo, Unione Italiana Ciechi (UIC) di Vibo Valentia, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) di Vibo Valentia, Associazione Pro-Loco di Monterosso, Associazione Centro di Aggregazione Sociale e Prima Accoglienza «Maranathà» di Mileto, Centro di Aggregazione Sociale Anziani di Vibo Marina, Associazione «L'altro Aiuto» di Cessaniti, Associazione Pro-Loco di Vibo Valentia;

— Rilevato altresì che sulla base degli atti disponibili non è possibile verificare se sussiste la presenza maggioritaria di organizzazioni di volontariato tra i componenti del CESEV, così come stabilito dal punto 2b del bando in argomento;

— Esaminata, in particolare, la documentazione prodotta da CESEV e VIVI-CISVOL relativamente ai propri progetti organizzativi, alla natura e alla capillarizzazione dei propri programmi di intervento, alla propria possibilità di attivare meccanismi di interazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

— Ritenuto che i progetti e i programmi del ViVi CISVOL risultano maggiormente aderenti ai principi di qualità e chiarezza previsti dal bando pubblicato nel BUR n. 1 del 3 gennaio 2003 Parte III, della Regione Calabria.

DELIBERA

Di approvare l'istituzione del Centro di Servizio situato in Vibo Valentia, la cui gestione è affidata all'**Associazione Vivi CISVOL**.

La riunione è conclusa alle ore 16.00

Comit. di Gestione per il Vol.to Comit. di Gestione per il Vol.to

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Cimino)

(On. Prof. Egidio Chiarella)

REGIONE CALABRIA

Dipartimento 1 5

Dirigente Generale: **Dott. Francesco MORELLI**

Capo Struttura: **Dott. Vincenzo CASERTA**

Settore Delegazione di Roma

Via Sardegna, 50 ROMA

(06-42745120 fax: 06-42884950

e-mail: diproma@regione.calabria.it

Dirigente Settore: Dott. Antonino BONURA

Settore Servizi Sociali

Via Alberti, 2 CATANZARO

 0961-856732 -  fax: 0961-856758

 e-mail : bonura@regione.calabria.it

Dirigente Settore: Dott. Gianfranco AMBROSIO

Ufficio Adozioni Internazionali e Affidi

 0961-856760

Ufficio Minori

 0961-856762

Ufficio Volontariato

 0961-856768 (vedi dettagli pagina successiva)

Ufficio Anziani e Autorizzazioni

Strutture Socio –Assistenziali

 0961-856757

Ufficio Politiche dell'Infanzia

Legge n. 285 del 1997 e Scambi Culturali

 0961-856739

Dipartimento Servizi Sociali - Ufficio Volontariato


88100 Catanzaro (CZ) -Via Paolo Orsi, 1 (zona rione de Filippis)

☎ **0961.856768** - 📠 Fax: **0961.771370**

Funzionario: **Dr. Cesare Nisticò.**

Come arrivare:

→ **Da Catanzaro**



Le associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale

Il Registro Regionale delle O.d.V. è gestito dal Dipartimento Servizi Sociali -Ufficio Volontariato, sito in Catanzaro, Via Paolo Orsi, 1 (zona rione de Filippis) – Tel. 0961.856768. Il funzionario preposto è il Dr. Cesare Nisticò.

Il totale delle associazioni iscritte al Registro Regionale è pari a 456 unità (aggiornamento al 8 ottobre 2003) comprese le associazioni di Protezione Civile (**PROCIV**) per le quali è stato istituito un apposito Registro.

Il Dipartimento Servizi Sociali -Ufficio Volontariato- della Regione il cui funzionario è il Dr. Cesare Nisticò, continua comunque a fornirci la lista delle associazioni di volontariato che le ricomprende per cui se volessimo escluderle dal conteggio le associazioni iscritte sarebbero solo **341**.

#	Settore	CZ	CS	RC	KR	VV	Nr.	%
1	COORDINAMENTO	2	1				3	0,7
2	AMBIENTE		6				6	1,3
3	CULTURA	4	8	3	2		17	3,8
4	DIRITTI	1	4	1			6	1,3
5	EDUCATIVO		1	3			4	0,9
6	PROCIV	29	42	29	9	6	115	25,2
7	SOCCORSO	10	22	12	2	3	49	10,8
8	SOCIOASSISTENZA	49	53	41	9	10	162	35,5
9	SOCIOSANITARIO	27	33	27	3	3	93	20,4
10	TEMPO LIBERO				1		1	0,2
	Totale	122	170	116	26	22	456	100

Emerge quindi una scarsissima adesione al registro e ciò sembrerebbe motivato, oltre che da una mancanza di promozione di tale pratica, forse anche, da una ipotizzabile disattenzione della Regione che comunque ha ridotto drasticamente i fondi destinati al volontariato e non sembra dimostrare attenzione al fenomeno.

Il convegno promosso dalla regione, in data 7 giugno 2002 a S. Pietro Lamentino, per presentare la “Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 2 aprile 2002”¹², pubblicata sul BUR Calabria n. 8 del 30 aprile 2002 non ha, di fatto, modificato alcunché. La nuova normativa, enfaticamente illustrata dagli alti gradi del Dipartimento Servizi Sociali che, se applicata, dovrebbe porre fine alla distribuzione “a pioggia” dei contributi regionali alle O.d.V. privilegiando la progettualità delle stesse associazioni, è rimasta lettera morta.

I progetti presentati, a distanza di un anno, sono purtroppo rimasti inevasi e gli uffici preposti all’esame ed eventuale accoglimento, non hanno degnato le associazioni neppure di una risposta o chiarificazione. Sembra che i circa 400 Milioni di lire (oggi circa 200.000 €) non siano sufficienti a dare un contentino almeno ai più bravi per cui si è adottata la strada del tacere.

Non s’intende voler giudicare tale incomprensibile comportamento e *modus operandi* ed ognuno è libero di trarne le opportune conclusioni. La realtà è che il **volontariato calabrese merita forse d’essere trattato così**, perché sembra mancare di una vera

¹² Inserita in questo volume fra le leggi regionali

rappresentatività e, forse, di volontari che non svolgono l'attività in casa propria ma che si mettono a disposizione della comunità e, che a fronte di impegni morali assunti nei confronti di aderenti e assistiti, **sappiano alzare il tono dei propri messaggi** nei confronti delle istituzioni che a ciò sono preposte. Ci vogliono insomma uomini che non facciano i dispensatori di proclami e di buone intenzioni ma che si **assumono gli impegni** e le responsabilità di chi, in questo contesto, ha deciso di operare.

Bisogna insomma **pretendere e far sì d'essere rappresentati** in tutti gli organismi che col volontariato hanno attinenza e nei rapporti con le istituzioni, da persone veramente motivate e di buona volontà, rigettando -fatte le salve le immancabili eccezioni- i soliti affidi di rappresentanza alle solite "organizzazioni più significative".

Sviluppare, infine, la comunicazione in tutte le direzioni, intendendola come concreta "comunicazione bidirezionale", e/o sfruttando il più naturale "feedback", che abbia il senso di instaurare un vero dialogo che sia portatore di fattiva operosità e di reciproco rispetto dei ruoli che ognuno ricopre in questa travagliata società che tanto potrebbe beneficiarne. E' proprio tanto impossibile far funzionare quello che c'è, valorizzando quella dinamicità che è riconosciuta al volontariato senza voler a tutti i costi burocratizzare ogni azione e iniziativa ?



REGIONE CALABRIA
 Presidewz - Ufficio di Gabinetto

Prot. n.1060 Gab

Catanzaro, 15 maggio 2002

La Giunta Regionale nella seduta del 2 aprile c.a., ha approvato i criteri relativi all'erogazione dei fondi, in attuazione alla Legge Regionale 19 aprile 1995, n.18 destinati alle Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte all'Albo regionale.

Per quanto sopra, compatibilmente con i Vostri impegni, è nostro desiderio incontrarVi giorno 7 giugno 2002, alle ore 10.00, presso la sala convegni del centro Agro Alimentare di Lamezia Terme, per meglio esporre le linee programmatiche proposte dal Dipartimento dei Servizi Sociali ed approvate dalla Giunta Regionale.

Nella viva speranza di incontrarVi, si porgono

cordiali saluti

IL CAPO GABINETTO
 f.to Morelli

Via Massara - Tel.0961/771119 Fax 0961/856206 - 88100 Catanzaro

Il Registro delle O.d.V (8 ottobre 2003)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
A.S.P.A. ACRÌ SOCCORSO PRONTO AIUTO	VIA CAMPO SPORTIVO	PROCIV	87041	ACRI	CS	352
A.S.P.A. ACRÌ SOCCORSO PRONTO AIUTO	VIA CAMPO SPORTIVO	SOCCORSO	87041	ACRI	CS	68
ASS. DAFNE	VIA MEROLINI 183	PROCIV	87041	ACRI	CS	185
CROCE AZZURRA SANGIACOMESE	VIA LUNGOSTRADA LOC. SAN GIACOMO	SOCCORSO	87041	ACRI	CS	270
G.R.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	VIA RONZO	PROCIV	87041	ACRI	CS	351
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ACRÌ	VIA PADULA 131	PROCIV	87041	ACRI	CS	299
L'ARCA	VIA GIACOBINI 119	SOCIOASSISTENZA	87042	ALTOMONTE	CS	189
IL SORRISO	VIA ARNO 11	CULTURA	87042	AMANTEA	CS	368
IL TASSELLO	VIA BOLOGNA 18	SOCIOASSISTENZA	87042	AMANTEA	CS	249
MAGIC PLAYS	VIA SILA 14	SOCIOASSISTENZA	87042	AMANTEA	CS	456
SUB CENTER AMANTEA	VIA TRENTO 18	PROCIV	87042	AMANTEA	CS	190
BLU RESCUE ALTO JONIO	VIA LAMPEDUSA	PROCIV	87071	AMENDOLARA	CS	468
ARVA DOMUS	loc. barracchella	SOCIOASSISTENZA	87051	APRIGLIANO	CS	33
ASSOCIAZIONE BELVEDERE 27 MHZ	VIA LUNGOMARE 7/B	PROCIV	87020	BELVEDERE MARITTIMO	CS	18
ASSOCIAZIONE SOCIOASSISTENZIALE SANITARIA AGORA'	VIA G. FIORILLO 50	SOCIOASSISTENZA	87021	BELVEDERE MARITTIMO	CS	313
PROGETTO OASI	VIA VETTICELLO 149	SOCIOASSISTENZA	87021	BELVEDERE MARITTIMO	CS	333
ASS.CROCE ROSA BISIGNANO -ONLUS-	VIA COLLINA CASTELLO	SOCCORSO	87043	BISIGNANO	CS	182
CIRCOLO ANSPI CRISTO RE	Via Stabilimento 54	SOCIOASSISTENZA	87062	CARIATI M.	CS	39
FILADELFIA	C.SO UMBERTO I, 15	SOCIOASSISTENZA	87050	CASOLE BRUZIO	CS	487
AURORA	Via Madonna della Catena	SOCCORSO	87011	CASSANO IONIO	CS	421
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASSANO ALLO IONIO	VICO I TERME 5	SOCCORSO	87011	CASSANO IONIO	CS	332
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI CASSANO IONIO	VICO I TERME, 5	SOCIOSANITARIO	87011	CASSANO IONIO	CS	47
IL SAMARITANO (Cassano Jonio)	Fraz. Lauropoli, via Capolanza	SOCIOASSISTENZA	87011	CASSANO IONIO fr.LAUROPOLI	CS	28
"AVULSS - Ass. per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari" - Nucleo Locale di Cosenza-	VIA S. SEVERINO 1	SOCIOSANITARIO	87040	CASTROLIBERO	CS	481
CROCE VERDE	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	SOCCORSO	87040	CASTROLIBERO	CS	70
PROTEZIONE CIVILE CASTROLIBEO	VIA GIOVANNI XXIII	PROCIV	87040	CASTROLIBERO	CS	385
A.V.O. ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI DI CASTROVILLARI	VIA PADRE PIO	SOCIOSANITARIO	87012	CASTROVILLARI	CS	244
ANLAIDS ASS. NAZ. LOTTA ALL'AIDS SEZ. CALABRIA	VIA SIBARI 40	SOCIOSANITARIO	87012	CASTROVILLARI	CS	192
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OASI	VIA POLLINO 31	SOCIOASSISTENZA	87012	CASTROVILLARI	CS	440
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI	VIA SIBARI 1	SOCIOASSISTENZA	87012	CASTROVILLARI	CS	277
ASSOCIAZIONE SUOR SEMPLICE BERARDI	VIA ROMA 2	SOCIOASSISTENZA	87012	CASTROVILLARI	CS	396
E.N.S.A. (ENTE NAZIONALE SALVAGUARDIA AMBIENTE)	VIALE DEL LAVORO 7	PROCIV	87012	CASTROVILLARI	CS	380
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI CASTROVILLARI	P.ZA MATTEOTTI 11	SOCCORSO	87012	CASTROVILLARI	CS	193
PEGASO	P.ZA DANTE	PROCIV	87012	CASTROVILLARI	CS	364
PENELOPE TODAY	VIA DOLCEDORME 15	CULTURA	87012	CASTROVILLARI	CS	383
CIRCOLO SOCIO-RICREATIVO VOLONTARI A.D.A. Sez. Territoriale	C.so Umberto 1 n.67	SOCIOASSISTENZA	87070	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	432
FILADELPHIA	VIA RIFORMA 1	SOCIOASSISTENZA	87044	CERISANO	CS	350
EIDOS	VIA P. ANTA101	SOCIOASSISTENZA	87030	CLETO	CS	194
AZZURRA	v. Ariella, 31	SOCIOSANITARIO	87064	CORIGLIANO CAL.	CS	311
A.I.L. Ass. Italiana Lotta Leucemie	Via Medaglie D'Oro 37	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	89
A.V.A.D.	P.ZA ZUMBINI 46	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	266
A.V.O.	VIA F. ACRÌ 3	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	84
AIMA-COSENZA (Ass. Italiana Malattia di Alzheimer)	V.LE DELLA REPUBBLICA 157	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	478

MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
AIPD ASS. ITALIANA PERSONE DOWN	VIA SICILIA 30	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	195
AISM ASS. ITAL. SCLEROSI MULTIPLA SEZ. COSENZA	C.DA SERRA SPIGA s.n.c.	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	317
ANTHOS	CORSO UMBERTO 79	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	341
ASIT (ASS. SUD ITALIA TRAPIANTATI)	XXIII STRADA CITTA 2000	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	183
ASS. S. PANCRAZIO	C/O ARCA DI NOE VIA SARTORIO CLAUSI 9	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	184
ASSOCIAZIONE ARCIACCIA	Via Popilia 113/A	PROCIV	87100	COSENZA	CS	51
Associazione contro la retinite pigmentosa Onlus - acronimo RP COSENZA	VIA SERRA SOPRANA 27	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	482
ASSOCIAZIONE GIANMARCO DE MARIA	VA ROCCO CHINNICI 30	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	435
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA	VIA C. CATTANEO 13	PROCIV	87100	COSENZA	CS	365
CENTRO CONTRO VIOL. ALLE DONNE ROBERTA LANZINO	VIA CALOPRESE 56	DIRITTI	87100	COSENZA	CS	67
CENTRO DI ASCOLTO PER LA FAM.E L'INFANZIA PEGASO	VIA ADUA 22	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	273
CENTRO OPTACON CALABRIA	via Roma 3	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	8
CENTRO SOCIO-CULTURALE VITTORIO BACHELET	VIA G. SALVEMINI 17	CULTURA	87100	COSENZA	CS	160
COMITATO DIFESA CONSUMATORI	Via Gergeri 48	DIRITTI	87100	COSENZA	CS	111
COMUNITA' REGINA PACIS	VIALE DELLA REPUBBLICA 136	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	58
CONFRATERNITA MISERICORDIA	VIA P. ROSSI 142/A	PROCIV	87100	COSENZA	CS	197
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COSENZA	v. Pasquale Rossi 142/A	SOCCORSO	87100	COSENZA	CS	23
CONSALVO ARAGONA	VIA POPILIA 248/E	CULTURA	87100	COSENZA	CS	384
CROCE BIANCA	VIA BEATO ANGELICO D'ACRI 29	PROCIV	87100	COSENZA	CS	302
CROCE BLU COSENZA - ONLUS	VIA DELLA REPUBBLICA 221	SOCCORSO	87100	COSENZA	CS	276
GRUPPOTTANTA	VIALE DELLA REPUBBLICA 140/H	CULTURA	87100	COSENZA	CS	198
LA SPIGA	Ctr. Pulice 1	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	122
LA TENDA	CORSO TELESIO 38	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	274
LADI LIBERA ASS. DISOCCUPATI INOCCUPATI	VIA ALIMENA 108	DIRITTI	87100	COSENZA	CS	199
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ.PR.COSENZA	v. Monte Grappa 35/b	SOCIOSANITARIO	87100	COSENZA	CS	112
NAZARETH	VIA MOTTA 8	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	272
NUOVA CALABRIA	V.le della Repubblica 171	CULTURA	87100	COSENZA	CS	
NUOVA CROCE AZZURRA	V.LE DELLA REPUBBLICA 103	SOCCORSO	87100	COSENZA	CS	200
NUOVA CROCE AZZURRA	V.LE DELLA REPUBBLICA 103	PROCIV	87100	COSENZA	CS	463
OASI FRANCESCANA	c/o PP. Cappuccini Via Riforma 4	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	75
OPERA NOMADI	VIA MOLINELLA	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	186
P.A. CROCE BIANCA	Via Beato Angelo D'Acri,29	SOCCORSO	87100	COSENZA	CS	100
PRIMAVERA SCUOLA OLTRE	VIA SPIRITO SANTO SCUOLA MEDIA F. BANDIERA	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	334
S. GIOVANNI BOSCO	VIA L. MARIO GRECO 8	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	10
SERVIZIO GIURIDICO LEGALE TUTELA DIRITTI DEI POVERI	VIA SICILIA 101 PAL. MIRABELLI C/O AVV. DE LUCA	DIRITTI	87100	COSENZA	CS	73
UNIVOC UNIONE NAZ.IT.VOLONT.PRO CIECHI SEZ.COSENZA	CORSO MAZZINI 227	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	278
VOLONTARI DEL DELFINO	VIA MORTATI 1	SOCIOASSISTENZA	87100	COSENZA	CS	453
CENTRO SOC.ASS.PENSIONATI ED ANZ.IMMACOLATA CONCEZ.	LUNGOMARE S. LUCIA	SOCIOASSISTENZA	87023	DIAMANTE	CS	250
RIVIERA DEI CEDRI CIRCOLO LEGAMBIENTE	LARGO S.BIAGIO 2	AMBIENTE	87023	DIAMANTE	CS	327
AMICI DELLA TERRA	VIA LIBERAZIONE 45	PROCIV	87030	FAGNANO CASTELLO	CS	201
AMICI DELLA TERRA ITALIA	P.ZA ALDO MORO 25	AMBIENTE	87013	FAGNANO CASTELLO	CS	53

QUADERNI MEDITERRANEI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
FA.D.I.A. FAMIGLIE DISABILI ASSOCIATE	VIA CIRANGOLO 56	SOCIOASSISTENZA	87030	FAGNANO CASTELLO	CS	331
GO' EL	VIA TIMPONE 1 FRAZ. SCARCELLI	EDUCATIVO	87020	FUSCALDO	CS	370
GRUPPO VOLONTARIATO ASS.NAZ.CARABINIERI GRIMALDI	VIA XXIV MAGGIO 15	SOCIOASSISTENZA	87034	GRIMALDI	CS	371
ALBA	VIA S. GIUSEPPE 17	SOCIOASSISTENZA	87066	LONGOBUCCO	CS	177
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO "SILA: FUTURO ECO SOSTENIBILE"	VIA MANNA 27	AMBIENTE	87066	LONGOBUCCO	CS	473
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI DESTRO DI LONGOBUCCO	VIA NAZIONALE LOC. DESTRO	SOCCORSO	87066	LONGOBUCCO	CS	69
A.V.O.	Via S.Leonardo (OSPEDALE)	SOCIOSANITARIO	87010	LUNGRO	CS	203
CENTRO DI SOLIDARIETA' NUCLEO VOLONTARI POLLINO	CONTRADA CARMINE	SOCIOASSISTENZA	87012	LUNGRO	CS	15
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	VIA SILA	SOCIOASSISTENZA	87100	LUZZI	CS	24
TUTELA CIVIUM	C.DA TIMPARELLO 85	PROCIV	87100	LUZZI	CS	298
C.F.C.S. (CENTRO FEMMINILE CULTURALE E SOCIALE)	TRAV. VITTORIO EMANUELE 2	CULTURA	87060	MANDATORICCIO	CS	279
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MANDATORICCIO	VIA NAZIONALE	SOCCORSO	87060	MANDATORICCIO	CS	167
LA MISERICORDIA	VIA NAZIONALE 147	PROCIV	87060	MANDATORICCIO	CS	297
A.R.I.-R.E.	via Garibaldi 33	PROCIV	87040	MARANO MARCHESATO	CS	443
ASS. CINOFILA LUPI DELLE SERRE COSENTINE	Via Acquafredda	PROCIV	87040	MENDICINO	CS	49
ASS. O.I.K.O.S. AMBIENTE	VIA CARMINE 14	PROCIV	87046	MONTALTO UFFUGO	CS	245
Associazione per il Bambino in Ospedale (A.B.I.O.) sede di Cosenza	Via Villaggio	SOCIOSANITARIO	87046	MONTALTO UFFUGO	CS	405
OIKOS	Via Carmine 14	SOCIOASSISTENZA	87046	MONTALTO UFFUGO	CS	86
GRUPPO SPELEO DEL POLLINO	P.ZA CROCE 5	PROCIV	87016	MORANO CALABRO	CS	246
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORIOLO	VIA ROMA 69	SOCCORSO	87073	ORIOLO	CS	169
IMPEGNO	P.za S. Giorgio Martire	SOCIOSANITARIO	87073	ORIOLO	CS	268
A.D.V.S.(Ass.Donatori Volontari Sangue)	VIALE MANNARINO 47	SOCIOSANITARIO	87027	PAOLA	CS	88
ASS. GRUPPO SUBACQUEO PAOLANO	RIONE GIACONTESI 1	PROCIV	87027	PAOLA	CS	204
AVIO ASS. VOLONTARI IN ONCOLOGIA M.ROB.DE GIOVANNI	VIA NAZIONALE C/O REP. ONCOLOGIA OSPEDALE CIV	SOCIOSANITARIO	87027	PAOLA	CS	188
BAMBINI EMOPATICI DONAT. DI SANGUE S.FRANCESCO	VIA S. AGATA 1	SOCIOSANITARIO	87027	PAOLA	CS	2
CENTRO SOCIO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI	Via sottomercato I Strada,1	CULTURA	87027	PAOLA	CS	97
IL FARO	VIA DEL CANNONE 22	SOCIOASSISTENZA	87027	PAOLA	CS	307
M.A.C. - ONLUS	V.le dei giardini 10	PROCIV	87027	PAOLA	CS	425
S.I.O.H. DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA	STRADA I N.5	SOCIOSANITARIO	87027	PAOLA	CS	466
AMICI DELLA TERRA/CLUB DI LORICA SILA-(CS)	C.DA MELLARO LOC. LORICA	AMBIENTE	87050	PEDACE (LORICA)	CS	476
AMICI DELLA TERRA/CLUB DI LORICA-SILA(CS)	C.DA MELLARO 9	PROCIV	87050	PEDACE (LORICA)	CS	461
AMICI DELLA TERRA CLUB DI PIETRAFITTA	VIA ZUMBINI 21	AMBIENTE	87050	PIETRAFITTA	CS	438
AMICI DELLA TERRA ITALIA	VIA ZUMBINI 21	PROCIV	87050	PIETRAFITTA	CS	362
S. PAOLO APOSTOLO	VIA LACCATA	SOCIOASSISTENZA	87028	PRAIA A MARE	CS	19
A.M.I.C.O. VOLONTARIO(Ass. Miss.It.Crist.Oper.Vol.)	VIA PIRELLI 90	SOCIOASSISTENZA	87036	RENDE	CS	196
AMICI DELLA TERRA/CLUB DI RENDE (CS)	C.DA VERMICELLI	PROCIV	87036	RENDE	CS	462
Ass. di Volont. di Protezione Civile ARCIPESCA F.I.S.A.	Via A. Savinio	PROCIV	87036	RENDE	CS	50
F.I.A.D.D.A. SEZ. RENDE	VLE GIARDINI PRESSO CENTRO "L.BELTRANO"	SOCIOSANITARIO	87036	RENDE	CS	319
Fondazione Roberta Lanzino Onlus	Centro Sociale R. Lanzino	SOCIOASSISTENZA	87036	RENDE	CS	457
NURS NUCLEO RENDESE SOCCORSO	VIA BRUNELLESCHI 34	PROCIV	87036	RENDE	CS	205
SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO -SEZ. TERRITORIALE RENDE(CS)	VIA SAVINIO	PROCIV	87036	RENDE	CS	464

MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
MISERICORDIA DI ROCCA IMPERIALE	LOC. CUTURA	SOCCORSO	87074	ROCCA IMPERIALE M.	CS	37
A.P.U.D. Ass.Pot.Umano DOMAN	P.le Kennedy, 5	SOCIOSANITARIO	87036	ROGES DI RENDE	CS	164
SOLIDARIETA'	PARCO N. GREEN	SOCIOASSISTENZA	87017	ROGGIANO GRAVINA	CS	9
A.V.V.S. ASS. VOL. VALLE SAVUTO	C.SO UMBERTO VICO V°, N° 5	SOCCORSO	87054	ROGLIANO - S. STEFANO	CS	163
A.V.O.ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI SEZ. ROSSANO	VIA MARGHERITA 256	SOCIOSANITARIO	87067	ROSSANO	CS	176
LA NUOVA LUCE	VIA S. CABOTO 5	SOCIOASSISTENZA	87067	ROSSANO	CS	474
ASS. PRO.TE.MA.(PROT. TERRA MARE)	VIA ROSSINI 7	PROCIV	87067	ROSSANO SCALO	CS	208
CI SONO ANCH'IO	VIA FIRENZE 22	SOCIOSANITARIO	87067	ROSSANO SCALO	CS	267
CONSULTORIO "LA FAMIGLIA"	VIA VERBANO, 12 C.P.60	SOCIOSANITARIO	87067	ROSSANO SCALO	CS	271
ORGANIZZAZIONE INSIEME	VIA LARGO FIRENZE 3	SOCIOSANITARIO	87067	ROSSANO SCALO	CS	157
FRATERNITA DI MISERICORDIA S. AGATA D'ESARO S. FRANCESCO	V.LE ELENA	SOCCORSO	87010	S. AGATA D'ESARO	CS	57
FRATERNITA DI MISERICORDIA S. AGATA D'ESARO S. FRANCESCO	V.LE ELENA	PROCIV	87010	S. AGATA D'ESARO	CS	
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES	Via Chiostro S. Francesco	SOCIOSANITARIO	87010	S. AGATA D'ESARO	CS	170
IN CAMMINO	CARMINE SALVATORE PISANI	SOCIOASSISTENZA	87010	S. AGATA D'ESARO	CS	315
A.V.S.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI S. ADRIANO	VIA DANTE ALIGHIERI 153	SOCIOASSISTENZA	87069	S. DEMETRIO CORONE	CS	328
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE	VIA GRAMSCI	PROCIV	87037	S. FILI	CS	433
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO "SILA"	VIA MONTAGNA GRANDE 11	AMBIENTE	87055	S. GIOVANNI IN FIORE	CS	372
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO "SILA"	VIA MONTAGNA GRANDE 11	PROCIV	87055	S. GIOVANNI IN FIORE	CS	412
A.G.D. (Aiuto Giovani Diabetici)	V. MATTEOTTI 131	SOCIOSANITARIO	87055	S. GIOVANNI IN FIORE	CS	121
ASPID - ASSOC. DI SOLIDARIETA' PER I DISAGI SOCIALI	VIA MACHIAVELLI	SOCIOASSISTENZA	87055	S. GIOVANNI IN FIORE	CS	161
ASSOCIAZ.CROCE VERDE SILANA VOLONTARI P.A.	VIA GRAMSCI 339	SOCCORSO	87055	S. GIOVANNI IN FIORE	CS	162
F.A.D. FAMIGLIE ASSOCIATE DISABILI	VIA P. MANCINI 32	SOCIOASSISTENZA	87040	S. LORENZO DEL VALLO	CS	452
GEMMA Preven.Malattie Genetiche e Metaboliche	VIA FILIPPO GIULIANI	SOCIOSANITARIO	87038	S. LUCIDO	CS	90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. MARCO ARGENTANO	P.za Selvaggi 18	SOCCORSO	88070	S. MARCO ARGENTANO	CS	422
PROCIV ASER	VIA NUOVA 42	PROCIV	88070	S. MARCO ARGENTANO	CS	232
ASSOCIAZIONE S. ATANASIO IL GRANDE	C/O PARROCCHIA S. ATANASIO IL GRANDE	SOCIOASSISTENZA	87048	S. S0FIA D'EPIRO	CS	483
MANI TESE	VIA ORTO SACRAMENTO 11	SOCIOASSISTENZA	87010	S. SOSTI	CS	451
IL PELLICANO	LARGO S. LEONE 1	SOCIOASSISTENZA	87010	SARACENA	CS	261
ASS. PROCIV/SCALEA	VIA T. CAMPANELLA 99	PROCIV	87029	SCALEA	CS	209
ASS. SOCIOCULTURALE RICREATIVA E DI SOLIDARIETA' "LAOS"	C.DA PANTANO 13	SOCIOASSISTENZA	87029	SCALEA	CS	400
VOGLIA DI VIVERE	VIA T. CAMPANELLA 82/86	SOCIOSANITARIO	87029	SCALEA	CS	253
A.V.A.S. -PRESILA- S. FRANCESCO DI PAOLA	VIA CONA	SOCCORSO	87058	SPEZZANO SILA	CS	83
AVAS PRESILA	P.ZA V. VENETO 7	PROCIV	87058	SPEZZANO SILA	CS	210
CIRCOLO ANSPI "ORATORIO S. ANTONIO"	VIA S. ANTONIO	SOCIOASSISTENZA	87010	TERRANOVA DA SIBARI	CS	263
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARIANNA	LOC. ROSANETO	SOCCORSO	87020	TORTORA	CS	323
ASS.VOL. TORTORA - AIETA PRAIA A MARE	VIA F.LLI BANDIERA 115	PROCIV	87020	TORTORA MARINA	CS	211
ASSOCIAZIONE ETA' SERENA	VIA CESARE BATTISTI 42	SOCIOASSISTENZA	87025	TREBISACCE	CS	166
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	VIA F.TURATI 9	PROCIV	87025	TREBISACCE	CS	469
CARITA' IN MISSIONE	Parr.Cuore Immacolato di Maria	SOCIOASSISTENZA	87025	TREBISACCE	CS	27

QUADERNI MEDITERRANEI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	P.ZA C.LEVI 5	PROCIV	87025	TREBISACCE	CS	386
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TREBISACCE	P.ZA CARLO LEVI 5	SOCCORSO	87025	TREBISACCE	CS	355
CONSULTORIO FAMILIARE L'AGAPE	P.za Mazzini 18	SOCIOASSISTENZA	87075	TREBISACCE	CS	116
ATEC 2	C/O MUNICIPIO	PROCIV	87020	VERBICARO	CS	212
G.E.R.V. CB CLUB IONICO	VIA CAMPO DELLA LIBERTA' 5	PROCIV	87070	VILLAPIANA	CS	342
AQUILE ROSSE	Via Serra, 1	PROCIV	88055	ALBI	CZ	427
CROCE DEL ROSARIO MISERICORDIA	VIA PIANO 2	SOCCORSO	88050	ANDALI	CZ	179
NOI INSIEME	VICO 3° OBERDAN 42	SOCIOASSISTENZA	88050	BELCASTRO	CZ	134
ANGELI BLU	VIA GALILEI 11	PROCIV	88012	BORGIA	CZ	213
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES CALAB. CATANZARO	C.SO RISORGIMENTO	SOCIOSANITARIO	88050	CARAFFA	CZ	349
P.A. VOLONTARI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO LOTTA ALL'ALCOLISMO E TOSSICODIPENDENZA VOLONT. AZ. OSP. E ASL DONAZIONE DI SANGUE	VIA MILITE IGNOTO 22	SOCIOSANITARIO	88050	CARAFFA	CZ	418
A.F.A.S.P.	C/o A.N.M.I.L. VIA A. TURCO 25	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	105
A.I.D.O. SEZ. PROV. CATANZARO	C.P. APERTA POSTE CENTRALI CATANZARO	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	152
A.R.C.A.T.	Via Caroprese 16	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	56
A.R.I.-R.E.	VIA DEI NORMANNI	PROCIV	88100	CATANZARO	CZ	395
A.V.U.L.S.S. NUCLEO LOCALE DI CATANZARO	VIA ALBERGHI 3	SOCIOSANITARIO	87100	CATANZARO	CZ	92
ADA CALABRIA (Ass.per I Diritti degli Anziani)	VIA ACRÌ 107	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	117
AISM ASS.IT.LOTTA SCLEROSI MULTIPLA SEZ.PROV. CZ V	Via Ettore Vitale 18 Pal. Mellace	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	174
AMAM ITALIA (ASS.MONDIALE AMICI DEI MINORI)	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI,55	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	25
AMICI DEI MUSEI,BENI CULT.E AMBIENT.DELLA CALABRIA	VIA CIACCIO 7	CULTURA	88100	CATANZARO	CZ	165
ANTEA -ASS. NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA	VIA ALESSANDRO TURCO 27/A	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	149
ASS. 2° NUCLEO GUARDIE ITTICHE VEN. ECOL.	VIA TERRA GIORDANA 3	PROCIV	88100	CATANZARO	CZ	215
ASS. NAZ. LOTTA AI TUMORI	VIA S. MARIA DI MEZZOGIORNO, 9	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	137
ASS. TUMORI CALABRIA: INSIEME PER LA VITA	VIA CIACCIO 3	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	325
ASSOC.MEDICI CATTOLICI ITALIANI Sez.S.G.ppe Moscati	C/O SEMINARIO S. PIO X V.LE PIO X	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	22
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO	VIA FONTANA VECCHIA 44	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	151
ASSOCIAZIONE GRAZIELLA CIANCIO	VIA LAGO AMPOLLINO 1 Loc. Cava	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	415
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI REGIONE CALABRIA	VIA A. BEDARIDA 17	PROCIV	88100	CATANZARO	CZ	416
ASSOCIAZIONI AMICHE	VIE DE RISO 2	COORDINAMENTO	88100	CATANZARO	CZ	339
AU.SER.	c/o C.G.I.L. - V.le De Filippis 142	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	20
CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'	Via Fontana Vecchia 44	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	3
CENTRO CITTADINO PER I SERVIZI SOCIALI	via De Riso 2	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	35
CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - IL MANTELLO	VIA CARLO V 193	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	402
CENTRO DI STUDIO E PROMOZ. FAM. DON PELLICANO'	via dell'Arcivescovado,13	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ	36
CENTRO STUDI BRUTTIUM	VIA CONTI DI LORITELLO PARCO DEI PRINCIPI	CULTURA	88100	CATANZARO	CZ	114
CODACONS	VICO MONTECORVINO 1/A	DIRITTI	88100	CATANZARO	CZ	156
COMITATO MARCO PAOLUCCI	C/O REPARTO MICROCITEMIA OSP. PUGLIESE	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ	71
CROCE AZZURRA	VIA EUGENIA 18	PROCIV	88100	CATANZARO	CZ	217

MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR Pos.Reg.
CROCE AZZURRA DEL BAMBINO GESU' DI CATANZARO	VIA EUGENIA 18	SOCCORSO	88100	CATANZARO	CZ 147
CROCE LEO	VIA ALBERTI 27	SOCCORSO	88100	CATANZARO	CZ 247
CROCE VERDE ILDEBRANDO IRITANO	VIA R.TETI 65	SOCCORSO	88100	CATANZARO	CZ 154
D.O.N.A.S.-Ass. Donatori e Operatori No-Profit Sangue	Via E. Vitale 71	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ 419
FONDAZIONE PINA GIGLIOTTI	VIA BRUNO CHIMIRRI 14	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 401
G.V.A.N.C.	C.SO MAZZINI 251	PROCIV	88100	CATANZARO	CZ 296
G.V.A.N.C. GRUPPO VOLONT. ASS. NAZ. CARABINIERI	C.SO MAZZINI 251	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 6
GIO.CA.SA.	TRAV. SVEVI 175	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 87
GRUPPO VOLONTARI EMMAUS	VIA CARLO V 72	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 359
IOVEN	VIALE ISONZO 222/D	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 146
LA ZATTERA	V.LE DEI NORMANNI 105	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 439
MADRE TERESA	V.LE DEI NORMANNI 93/M	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 318
NEW HELP	LARGHETTO EDUCANDATO 16	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 369
SHARK SEKUR SERVICE	VIA MARTIRI DI GERACE 8	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 484
SOLIDARIETA' E SERVIZIO	VICO 3° RAFFAELLI, 7	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 479
TRIBUNALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI MINORI	VICO I° OSPEDALE CIVILE N. 1	SOCIOASSISTENZA	88100	CATANZARO	CZ 26
U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di CATANZARO	VICO I° SCESA GRADONI 7	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO	CZ 345
A.M.A. AUTO MUTUO AIUTO C/O SERVIZIO SALUTE MENTALE	VIA NICCOLOSO DA RECCO 34	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 320
ASS. ENALCACCIA SEZ. PROVINCIALE	VIA CORACE 20	PROCIV	88100	CATANZARO LIDO	CZ 218
ASS. G.I.O.V.I.	VICO I CROTONE 32	PROCIV	88063	CATANZARO LIDO	CZ 175
ASSORAIDER	VIA DEI CROCIATI 17	PROCIV	88063	CATANZARO LIDO	CZ 304
ASSORAIDER-ASS.IT.DI SCAUTISMO RAIDER SEZ.CZ LIDO	via dei Crociati 17	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 265
AVIS REGIONALE CALABRIA	VIALE MAGNA GRECIA 246	SOCIOSANITARIO	88063	CATANZARO LIDO	CZ 140
CENTRO SOLIDARIETA' CATANZARO MARINA (C.S.C.M.)	VIA S. ELENA 42	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 375
CRESCERE INSIEME	VIA NAZIONALE 66	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 300
L'ALVEARE	VIA REPUBBLICHE MARINARE 2	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 309
NUOVA ACCADEMIA DEI BRONZI	VIA SICILIA 26	CULTURA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 336
RAMO D'AMORE OASI P.PIO DA PIETRELCINA	VIA M. COLONNA 10	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 12
USABILE	VIA SEBENICO 18	SOCIOASSISTENZA	88063	CATANZARO LIDO	CZ 486
“OARI – Centro Operativo di Catanzaro “	VIA SOLFERINO 16/18	SOCIOASSISTENZA	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 467
AGDD - ASS. GENITORI DIFESA DISABILI	VIA MOLISE 21	SOCIOSANITARIO	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 1
ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA DIFESA DEI MINORI	VIA MOLISE 11/R	SOCIOASSISTENZA	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 480
ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL - A.V.E.	VIA SOLFERINO 27	SOCIOASSISTENZA	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 262
ASSOLEM	Via Brigata Catanzaro 33	SOCIOASSISTENZA	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 16
CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE- C.G.E.V.	Via S. Maria 63	PROCIV	88060	CATANZARO – S. MARIA	CZ 442
PERSONA E SALUTE	VIA DEI CONTI FALLUC 122	SOCIOSANITARIO	88100	CATANZARO – S. MARIA	CZ 76
CENTRO VOLONTARIATO SOCIALE	SCESA FORESTA	SOCIOASSISTENZA	88064	CHIARAVALLE C.LE	CZ 48
UILDM SEZ. CHIARAVALLE C.LE	C.DA SERVAGNO	SOCIOSANITARIO	88064	CHIARAVALLE C.LE	CZ 260
ASS. NUOVA IDEA VOLONTARIATO NUOVA IDEA	Via Vittorio Veneto 24	PROCIV	88020	CORTALE	CZ 21
	VIA VITT. VENETO 24	SOCIOASSISTENZA	88020	CORTALE	CZ 280

QUADERNI MEDITERRANEI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PRPos.Reg.
ASS. MO.VI.	Via Degli Stadi 2 - C/0 "IL DELFINO"	COORDINAMENTO	87100	COSENZA	CZ 181
FRATELLO SOLE	VIA L. STURZO 15	SOCIOASSISTENZA	88022	CURINGA	CZ 459
ACCOGLIENZA TERZA ETA'- DECOLLATURA 86	VIA PIANO TOMAINI	SOCIOASSISTENZA	88041	DECOLLATURA	CZ 17
PINA SIMONE	P.ZA DELLA VITTORIA	SOCIOSANITARIO	88041	DECOLLATURA	CZ 168
ASSOCIAZIONE INSIEME PER FABIO- Organizzazione di Volontariato	Via della Libertà	SOCIOASSISTENZA	88042	FALERNA MARINA	CZ 410
PROCIV/GAGLIATO "ARARAT"	V.LE REGINA MARGHERITA, 8	PROCIV	88060	GAGLIATO	CZ 295
P.A. VOLONTARI CROCE BIANCA GIMIGLIANO	Via Canino 21	SOCCORSO	88045	GIMIGLIANO	CZ 153
PROCIV GIRIFALCO	VIA DANTE ALIGHIERI	PROCIV	88024	GIRIFALCO	CZ 32
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI CROCE BIANCA S.ROCCO	P.ZA UMBERTO I	SOCCORSO	88024	GIRIFALCO	CZ 29
AGESCI	C/O COOP. SCOUT BRUTIUM VIA TRENTO 47	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 220
APD (ASS. PERSONE DOWN)	Via PROGRESSO PAL. VAPER	SOCIOSANITARIO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 130
ARCI PESCA F.I.S.A.	via Gorizia 30	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 441
ARCICACCIA COMITATO REGIONALE	VIA MATARAZZO 2	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 221
ASS. CALABRIANO FRANCESCO PEREZ	PARR S. GIOVANNI CAPIZZAGLIE	SOCIOASSISTENZA	88046	LAMEZIA TERME	CZ 129
ASS. RADIO CLUB LAMEZIA CB	VIA A. PERUGINI C/O COMUNE	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 180
ASS.NAZ.PROTEZ.ANIMALI NATURA AMBIENTE -Sez.Terr.Prov. di Catanzaro	VIA GORIZIA 38	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 448
ASSOCIAZIONE CONSORTILE DON MOTTOLA	P.za Salvo D'Aquisto 3	COORDINAMENTO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 85
ASSOCIAZIONE MAGO MERLINO	VIA TRENTO 51	SOCIOASSISTENZA	88046	LAMEZIA TERME	CZ 255
COMUNITA' DI VOLONTARIATO SS. PIETRO E PAOLO	P.ZA SALVO D'ACQUISTO 3	SOCIOASSISTENZA	88046	LAMEZIA TERME	CZ 82
COORDINAMENTO REGIONALE ALOGON	Via Conforti	SOCIOSANITARIO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 155
CROCE VERDE LAMETINA	VIA SAVUTANO 94	SOCCORSO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 330
DOMUS HOSPITAL	P.ZA BORELLI 8	SOCIOSANITARIO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 119
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. ITALIA DI LAMEZIA TERME	C.DA FERRANTAZZO C/O COOP. CAVIT	SOCIOASSISTENZA	88046	LAMEZIA TERME	CZ 398
IL GIRASOLE	VIA DELLA LIBERTA'	SOCIOASSISTENZA	88046	LAMEZIA TERME	CZ 109
ITERSPEI	C.DA CARRA' CHIESA REDENTORE	SOCIOSANITARIO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 471
LA STRADA	via Coschi loc. Gigliotti	SOCIOASSISTENZA	88048	LAMEZIA TERME	CZ 34
LEGA ITAL.PER LA LOTTA CONTRO L'A.I.D.S. -REG.CAL.	P. CELLI 26	SOCIOSANITARIO	88046	LAMEZIA TERME	CZ 256
MALGRADO TUTTO	C.DA SPANO'	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 306
ORGANIZZ.DI PROTEZ.CIVILE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO	VIA DEI MILLE 69	PROCIV	88046	LAMEZIA TERME	CZ 363
MAIDA ORIZZONTI LONTANI	VIA F. NOBILE 62	SOCIOASSISTENZA	88025	MAIDA	CZ 437
CROCE BIANCA MARCELLINARA	VIA GIOVANNI XXIII	PROCIV	88044	MARCELLINARA	CZ 387
EUROPEA VIGILI DEL FUOCO	C.DA SPOMBI	PROCIV	88040	MARTIRANO LOMBARTO	CZ 393
AIRONE	VIA MAZZINI 43	SOCIOASSISTENZA	88060	MONTEPAONE LIDO	CZ 252
LA COCCINELLA ONLUS	VIALE MARCELLO DE LUCA 14	SOCIOASSISTENZA	88047	NOCERA TERINESE M.NA	CZ 397
LA COCCINELLA ONLUS	VIALE MARCELLO DE LUCA 14	PROCIV	88047	NOCERA TERINESE M.NA	CZ 411
COMUNITA' CATERISANA	VIA NAZIONALE 137 presso CENTRO SOCIALE	SOCIOASSISTENZA	88060	S. CATERINA IONIO	CZ 104
GRUPPO VOLONTARI SOCCORSO	VIA GIARDINELLO	PROCIV	88050	SELLIA MARINA	CZ 223
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI CROCE BLU	P.ZZA MARTIRI	SOCCORSO	88060	SIMERI CRICHI	CZ 326
A.V.U.L.S.S. SEZ SOVERATO	Via S. Giovanni Bosco 192	SOCIOSANITARIO	88060	SOVERATO	CZ 172
ASSOC. FAMIGLIE DISABILI	VIA LEOPARDI 2	SOCIOSANITARIO	88060	SOVERATO	CZ 101
CIRCOLO ENDAS EDELWEISS	VIA ITALIA 2	PROCIV	88060	SOVERATO	CZ 224
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	VIA DELLA GALLERIA 23	PROCIV	88060	SOVERATO	CZ 360
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO	VIA FRA' GIACOMO 5	SOCCORSO	88060	SOVERATO	CZ 353

MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR Pos.Reg.
LA BENEMERITA DELLO IONIO LIBERA UNIVERSITA' POPOL. TERZA ETA' E TEMPO LIBERO	TRAV. E CALVALIGI 4 VIA CESARE BATTISTI 19	PROCIV CULTURA	88060 88060	SOVERATO SOVERATO	CZ 343 CZ 103
P.A. VOLONTARI CROCE BIANCA A.N.I.P.I.	VIA PALLAVICINI VIA S. DOMENICO	SOCCORSO SOCIOSANITARIO	88050 88069	SOVERIA SIMERI SQUILLACE	CZ 107 CZ 148
SPAZIO APERTO	P.ZA S. NICOLA 3 C/O PARROCCHIA - LIDO DI SQUILLACE	SOCIOASSISTENZA	88069	SQUILLACE	CZ 477
ASS. DIAVOLI ROSSI	Via Cigala 16	PROCIV	88056	TIRIOLO	CZ 52
CIRCOLO SOCIO-RICREATIVO ADA ZAGARISE	VIA CATALANA 1	SOCIOASSISTENZA	88050	ZAGARISE	CZ 489
PROCIV-ARCI PRESILANO	C.SO MAZZINI	PROCIV	88833	CERENZIA	KR 225
ANSPI FRANCESCO POSSENTI E.V.A.	VIA CHIETI	SOCIOASSISTENZA	88072	CIRO' MARINA	KR 91
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SANT'ANTONIO - ONLUS	VIA PETRARCA	SOCIOASSISTENZA	88072	CIRO' MARINA	KR 436
SANT'ANTONIO	VIA PETRARCA	PROCIV	88072	CIRO' MARINA	KR 294
ACER Ass. Centro Emergenza Radio	VIA EST. MARINELLA 5	PROCIV	88074	CROTONE	KR 227
ASS. VOLONTARIATO "S. PAOLO"	VIA FIRENZE 47	SOCIOASSISTENZA	88074	CROTONE	KR 110
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	V.le C. Colombo 215	SOCIOASSISTENZA	88074	CROTONE	KR 382
PROCIV CROTONE	VIA PANELLA 115	PROCIV	88074	CROTONE	KR 228
QUARTIERE FONDO GESU'	PARROCCHIA SS. SALVATORE	TEMPO LIBERO	88900	CROTONE	KR 321
UN ANNO DI SPORT	VIA L. SETTINO 17	CULTURA	88074	CROTONE	KR 173
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DELLA PROV. DI CROTONE	P.ZA SIRIANNI CP 99	CULTURA	88074	CROTONE	KR 136
PUBBLICA ASS. CROCE VERDE CUTRO	Via Rimini	SOCCORSO	88075	CUTRO	KR 138
ASS. DI VOLONTARIATO CITTADINO MONS.GIACINTO SCALZI	VIA PETRARCA	SOCIOASSISTENZA	88076	ISOLA CAPO RIZZUTO	KR 258
FRATERNITA DI MISERICORDIA	P.ZA DEL POPOLO	SOCCORSO	88076	ISOLA CAPO RIZZUTO	KR 281
FRATERNITA' DI MISERICORDIA	piazza Umberto	PROCIV	88076	ISOLA CAPO RIZZUTO	KR 123
PROCIV ARCI	VIA CROTONE	PROCIV	88076	ISOLA CAPO RIZZUTO	KR 388
PAROLA DELLA FEDE	VIA CHIESA EVANGELICA	SOCIOASSISTENZA	88025	MESORACA	KR 150
PUBBLICA ASSISTENZA DI PALLAGORIO	C/O BIBLIOTECA COMUNALE VIA AMENDOLA	SOCIOSANITARIO	88070	PALLAGORIO	KR 102
MOVIMENTO VOLONTARI BUON SAMARITANO - MVS	VIA S.SEBASTIANO 26	SOCIOASSISTENZA	88837	PETILIA POLICASTRO	KR 143
PROCIV ARCI PETILIA	VICO VALENTE 9	PROCIV	88837	PETILIA POLICASTRO	KR 390
PROCIV ARCI	C.SO UMBERTO I°	PROCIV	88821	ROCCA DI NETO	KR 389
VIVERE INSIEME	C.DA CUPONE	SOCIOSANITARIO	88821	ROCCA DI NETO	KR 335
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DISCONTINUI NETTUNO	C.DA CORAZZO	PROCIV	88831	SCANDALE	KR 414
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STRONGOLI	P.ZA DUOMO	SOCIOSANITARIO	88078	STRONGOLI	KR 454
LAFAGOSAV	VIA DIAZ 9	SOCIOASSISTENZA	88078	STRONGOLI	KR 131
CIRCOLO SOCIO-RICREATIVO ADA TORRE MELISSA	P.ZA ITALIA	SOCIOASSISTENZA	88014	TORRE MELISSA	KR 465
A.R.P.A.H.	V. Nazionale 6	SOCIOASSISTENZA	89030	AFRICO NUOVO	RC 14
A.F.A. Centro R.E.U.L.Sezione F.I.A.D.D.A. DELLA LOCRIDE	VIA GARIBALDI,1 C/O CENTRO DON MILANI	SOCIOASSISTENZA	89032	BIANCO	RC 404
A.F.A. Centro R.E.U.L.Sezione F.I.A.D.D.A. DELLA LOCRIDE	VIA GARIBALDI,1 C/O CENTRO DON MILANI	SOCIOASSISTENZA	89032	BIANCO	RC 404
C.P.H. CENTRO PORTATORI DI HANDICAP	V.le Magna Grecia loc. S. Pasquale	SOCIOSANITARIO	89035	BOVA MARINA	RC 269
A.V.I. EUROPA UNITA (Ass. volontari Italiana)	via nazionale 58	SOCCORSO	89030	BRANCALEONE - GALATI	RC 324
EUROPA UNITA A.N.P.A.S.	Via Nazionale Fraz. Galati	PROCIV	89036	BRANCALEONE - GALATI	RC 72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE KAULON	VIA ROMA 86	PROCIV	89041	CAULONIA	RC 391
CIRCOLO RICREATIVO, CULTURALE, PENSIONATI - GIUSEPPE LUPIS	LOC. MARINA STRADA V	SOCIOASSISTENZA	89041	CAULONIA	RC 455
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CINQUEFRONDI	VIA BRUNO BUOZZI 11	SOCCORSO	89021	CINQUEFRONDI	RC 118
CENTRO SOCIALE ANZIANI	VIA CANADA, 12	SOCIOASSISTENZA	89021	CINQUEFRONDI	RC 403
UTILITA'	VIA MACELLO 6	SOCIOASSISTENZA	89021	CINQUEFRONDI	RC 460

QUADERNI MEDITERRANEI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
VOLONTARIATO CINQUEFRONDI	VIA BRUNO BUOZZI 11	PROCIV	89021	CINQUEFRONDI	RC	310
CLUB RADIO OPERATORI	LARGO SAVOIA 4	PROCIV	89022	CITTANOVA	RC	234
FAMIGLIA SERENA	Via Regina Elena	SOCIOSANITARIO	89022	CITTANOVA	RC	145
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CITTANOVA	LARGO SAVOIA 4	SOCCORSO	89022	CITTANOVA	RC	144
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE	Via Peripoli 68	PROCIV	89030	CONDOFURI	RC	
PROT.CIVILE "S.BARTOLOMEO"	VIA VITTORIA 4	PROCIV	89020	GIFFONE	RC	293
ASSOCIAZIONE PAOLO VI - CONSULTORIO FAMIL.DIOCESANO	SS 111 N. 129	SOCIOASSISTENZA	89013	GIOIA TAURO	RC	264
PROCIV "LE AQUILE"	VIA MARGHERITA 1	PROCIV	89013	GIOIA TAURO	RC	235
RANCERS GIOIA T.	VIA NAZIONALE 111 N. 254	PROCIV	89013	GIOIA TAURO	RC	434
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	TRAV.RIMEMEBRANZA 8	PROCIV	89042	GIOIOSA IONICA	RC	292
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GIOIOSA IONICA	VIA DIAZ 64	SOCCORSO	89042	GIOIOSA IONICA	RC	108
ALLEANZA GUANELLIANA DI CALABRIA	L.GO S. ANTONIO	SOCIOASSISTENZA	89023	LAUREANA DI BORRELLO	RC	259
DAL BASSO	VIA ALFONSELLO 4	SOCIOASSISTENZA	89023	LAUREANA DI BORRELLO	RC	354
A.D.V.S.T.	Via Mercurio 10	SOCIOASSISTENZA	89044	LOCRI	RC	54
A.T.D.L.-ASS.TERRITORIALE DOWN LOCRIDE	C.DA CULTURA	SOCIOASSISTENZA	89044	LOCRI	RC	308
A.VO.D.	V. Duca del Mare 8	SOCIOSANITARIO	89044	LOCRI	RC	44
ARCIPESCA-FISA COMITATO PROV.LE DI REGGIO CALABRIA	Via MARCONI 212	CULTURA	89044	LOCRI	RC	64
Ass. di Vol. di Prot. Civile ARCIPESCA F.I.S.A.	VIA MARCONI 212	PROCIV	88046	LOCRI	RC	222
NUOVA EVANGELIZZAZIONE	C.DA LUCIFERO	SOCIOASSISTENZA	89044	LOCRI	RC	120
TRIB.LE PER L'ASSIST.ZA DEL MALATO E DEI CITTADINI	Via Tevere 36	DIRITTI	89044	LOCRI	RC	66
CROCE VIOLA	VIA MULINO	SOCCORSO	89045	MAMMOLA	RC	251
A.N.P.A.S.	VIA MATTEOTTI 22	SOCCORSO	89046	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	128
LADOS ASS. VOLONTARI DONATORI DI SANGUE LOCRIDE	VIA STURZO 8	SOCCORSO	89046	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	55
Centro di Aggregazione Sociale Onlus- Casa di Accoglienza Il Cenacolo	V.LE EUROPA	SOCIOASSISTENZA	89020	MAROPATI	RC	458
I FALCHI	VIA VITTORIO EMANUELE III, 9	PROCIV	89020	MELICUCCA'	RC	322
S. NICOLA	VIA S. BIAGIO C/O ORATORIO	SOCIOASSISTENZA	89020	MELICUCCO	RC	171
CROCE AZZURRA MOLOCHIESE	VIA MILANO 53	SOCCORSO	89010	MOLOCHIO	RC	125
CROCE AZZURRA MOLOCHIESE	VIA MILANO 53	PROCIV	89010	MOLOCHIO	RC	366
C.I.S.P.A.N.A. - ONLUS	VIA PROVINCIALE 119	PROCIV	89100	MOSORROFO	RC	449
Associazione per l'aiuto ai soggetti con sindrome di Prader Willi ed alle loro famiglie - sez. Calabria	VIA CARBONE 47	SOCIOASSISTENZA	89015	PALMI	RC	450
PRESENZA	Via Pugliese 1	SOCIOSANITARIO	89015	PALMI	RC	43
PROCIV PALMI	VIA CRISPI 3	PROCIV	89015	PALMI	RC	236
CENTRO DI SOLIDARIETA' REGINA PACIS	SS 106 II TRATTO N.127	SOCIOASSISTENZA	89066	PELLARO (FRAZ. S. LEO)	RC	141
FIGLI DI GESU' SOFFERENTE	C.DA FELICE ARENA 1	SOCIOASSISTENZA	89024	POLISTENA	RC	63
G.A.M.I. -GRUPPO AMICIZIA MARIA IMMACOLATA-	VIA AXUM 10	SOCIOASSISTENZA	89024	POLISTENA	RC	126
IL SAMARITANO	V. Valensise 14	SOCIOASSISTENZA	89024	POLISTENA	RC	11
PADRE LUIGI MONTI ASSOCIAZIONE SPORTIVO CULTURALE POLIFUNZIONALE IUVENILIA	VIA VESCOVO MORABITO 17	SOCIOASSISTENZA	89024	POLISTENA	RC	399
DIABAINO VIP VIP DELLO STRETTO	VIA UMBERTO I 100	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CAL. - GALLICO MARINA	RC	381
A.D.S.P.E.M.(ASS. DONATORI DI SANGUE PAZ.EMOPATICO)	C.P. 325 REGGIO CALABRIA	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	46
A.G.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI	SC.ELEM. PRINCIPE DI PIEMONTE P.ZA CASTELLO	EDUCATIVO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	329
A.GE.DI.	VIA DON MINZONI 10	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	5

MANUALE DEL VOLONTARIATO, Volontariato in Calabria

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
A.I.C.E. CALABRIA ONLUS ASS. ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA REGIONE CALABRIA	VIA CIRCONVALLAZIONE NORD PARCO CASERTA 1	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	470
A.I.D.O. SEDE REGIONALE DELLA CALABRIA	C.SO GARIBALDI 404	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	283
A.I.L.	VIA MALACRINO	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	31
A.N.L.C. ASS. NAZ. LIBERA CACCIA	VIA CAPRERA 26	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	237
A.N.O.L.F.	V. Dei Correttori 6	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	77
A.N.P.A.N.A.	VIA CARDINALE PORTANOVA 122	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	413
AMICI DELLA FONDAZIONE DELLA EMOFILIA	via G. D'Annunzio 19	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	142
ANGSA ASS. NAZ.GENITORI SOGGETTI AUTISTICI CALABRIA	VIA BENASSAI 11	SOCIOSANITARIO	89122	REGGIO CALABRIA	RC	93
ANTEA REGIONI ASS.NAZ.TERZA ETA' ATTIVA SEZ.REGGIO	VIA B. BUOZZI 36	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	275
ARCHEOCLUB D'ITALIA	VIA DELLE BARACCHE 3	CULTURA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	316
ASS. RANGERS D'ITALIA	VIA CANTAFFIO 21	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	187
ASS.ITA.SCLEROSI MULTIPLA-SEZ.PROV. DI REGGIO CAL.	VIA RAVAGNESE 124/B	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	347
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O.	C/O OSPEDALI RIUNITI VIA MELACRINO	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	337
CENTR STUDI DI EDUCAZ. AMBIENTALE P.L'AREA MEDITERR	via XXI Agosto 42	CULTURA	89122	REGGIO CALABRIA	RC	99
CENTRO COMUNITARIO AGAPE	V. P. Pellicano 21	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	4
CENTRO EDUC.VO SCOUT MADONNA DI LORETO AGESCI RC12	Via Sbarre C.li 151	EDUCATIVO	89133	REGGIO CALABRIA	RC	113
CENTRO REGGINO DI SOLIDARIETA'	Via Carrara 1 S. Gregorio	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	7
CENTRO SERVIZI SOCIALI PER LA FAMIGLIA	VIA NINO BIXIO 27	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	30
CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA MONS. G.FERRO	VIA NAZIONALE 52 - ARCHI	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	348
CIRCOLO TENNIS CRUCITTI	VIA GALVANI 11	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	95
EKOCLUB INTERNATIONAL		PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	367
ENAL CACCIA	VIALE LIBERTA 8	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	238
F.I.A.D.D.A. (Fam.It. Ass.in Dif.dei Dir.Audilesi)	V.Carrubara,F.do Giuffrè n° 117	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	356
FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA CALABRIA	VIA ITRIA 34	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	377
ISTITUTO PER LA FAMIGLIA	Via Scacchiera loc. Gallico	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	81
ISTITUTO PER LA FAMIGLIA ONLUS	VIA SCACCHIERI 5	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	417
KRONOS	VIA D.CO MURATORI 60	PROCIV	89122	REGGIO CALABRIA	RC	239
LA SERENITA'	VIA CAMPI 2.A TRAV, 114	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	358
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. REGGIO CAL	VIA FILIPPINI 36/C	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	80
MAMMA VERGA	VIA MARIA AUSILIATRICE 28	SOCIOASSISTENZA	89133	REGGIO CALABRIA	RC	312
NUOVA PEDIATRIA	Via Sbarre super. 42	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	45
NUOVA SOLIDARIETA'	P.ZA MUNICIPIO	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	74
OPERA NOMADI SEZ.PROV.REGGIO C.	VIA CANTAFIO 57	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	115
POLISPORTIVA INSIEME REGGIO CALABRIA	Via Borrace Crocevia dir. priv.36	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	65
S.A.D.M.A.T.(Serv.Ass.dom. Malati Terminali)	c/o Reparto Chir.Toracica Ospedale MORELLI	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	79

QUADERNI MEDITERRANEI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
SOCIETA' S. VINCENZO DE' PAOLI CONS. REG. CALABRO	VIA S. PIETRO 28	SOCIOASSISTENZA	89133	REGGIO CALABRIA	RC	158
TELEFONO AMICO	CASELLA POSTALE APERTA	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	42
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO	VIA NERVESA 31	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	40
U.N.I.T.A.L.S.I. -Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali" -SEZ. CALABRESE	Via Italia 22	SOCIOASSISTENZA	89100	REGGIO CALABRIA	RC	423
U.N.U.C.I REGGIO CALABRIA	CAS. MEZZACAPO G. PEPE	PROCIV	89100	REGGIO CALABRIA	RC	291
UN.FERR.D.PENNESTRI CENT.SPECIAL.RECUPERO DISABILI	VIA TORRICELLI FERROVIERI 14	SOCIOSANITARIO	89100	REGGIO CALABRIA	RC	314
UNIVOC UN. NAZ. IT. PRO CIECHI REGGIO CALABRIA	VIA SBARRE INFERIORI TRAV.IX SC.D INT.3	SOCIOASSISTENZA	89131	REGGIO CALABRIA	RC	338
PROCIV ARCI RIZZICONI	VIA BUONARROTI 2	PROCIV	89016	GRIZZICONI	RC	392
SOS RIZZICONI	VIA ZARA 19	SOCCORSO	89016	GRIZZICONI	RC	248
ADDISH	VIA ALI' 5	SOCIOSANITARIO	89047	ROCCELLA IONICA	RC	373
LE PANTERE	VIA GENOVA 1	PROCIV	89025	ROSARNO	RC	290
PGS(POLISP. GIOVAN.SALESIANE) DON BOSCO S.ALESSIO	VIA NINO BIXIO 42	EDUCATIVO	89050	S. ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	41
AGAPE	VIA VISALLI 5	SOCIOASSISTENZA	89027	S. EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	59
S. GIORGIO SOCCORSO	VIA MORGETO 49	PROCIV	89017	S.GIORGIO MORGETO	RC	301
SANGIORGIO SOCCORSO	L.GO CONVENTO 1	SOCCORSO	89017	S.GIORGIO MORGETO	RC	60
RANGERS INTERNATIONAL ITALIA	VIA FICARELLA 3.a TRAV. 14	PROCIV	89060	SALINE IONICHE	RC	241
SIDERNO SOCCORSO	VIA AMENDOLA 97	SOCCORSO	89048	SIDERNO	RC	488
U.I.L.D.M. COMITATO REGIONALE CALABRO	VIA AMENDOLA 97	SOCIOSANITARIO	89048	SIDERNO	RC	159
UILDM SEZIONE DI SIDERNO -SEZ.PROV. DELLA LOCRIDE	VIA AMENDOLA 97	SOCIOSANITARIO	89048	SIDERNO	RC	340
DIVING CENTER PUNTA STILO	VIA NAZARIO SAURO 10	PROCIV	89049	STILO	RC	305
ASS. VOL. ASTER	VIA ISONZO 27	PROCIV	89029	TAURIANOVA	RC	242
ASTER	VIA OBERDAN 5	SOCIOSANITARIO	89029	TAURIANOVA	RC	61
PROCIV SACRO CUORE	LARGO OPSDEALE 16 - 17	PROCIV	89029	TAURIANOVA	RC	243
PUBLICA ASSISTENZA "SACRO CUORE"	VIA CIRCONVALLAZIONE 225	SOCCORSO	89029	TAURIANOVA	RC	485
PANE SPEZZATO	VIA GIOVANNI XXIII	SOCIOASSISTENZA	89029	TAURIANOVA -S. MARTINO	RC	374
A.I.D.O. SEZ. PROVINCIALE REGGIO C.	VIA NAZIONALE 450 C/O BARBIERI ANTONINO	SOCIOSANITARIO	89018	VILLA S. GIOVANNI	RC	127
COMUNITA' LENA RAVENDA	COMUNITA TERAPEUTICA - C.DA ACCIARELLO	SOCIOSANITARIO	89018	VILLA S. GIOVANNI	RC	62
MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani)	VIA ROSARIO 15	SOCIOASSISTENZA	89018	VILLA S. GIOVANNI	RC	376
PROGETTO AMICO	VIA MONTE CIMONE 3	SOCIOASSISTENZA	89018	VILLA S. GIOVANNI	RC	282
LA CASA DEL PADRE	LOC. CUCCO POTENZONI	SOCIOASSISTENZA	88031	BRIATICO	VV	133
PROCIV SERRE CALABRE -ASTORE	Via Annunziata 7	PROCIV	89822	BROGNATURO	VV	426
1° SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	VIA G. MARCONI 50	PROCIV	89816	CESSANITI	VV	286
IL BUON SAMARITANO	VIA E. DAVOL	SOCIOASSISTENZA	88023	FILADELFIA	VV	106
SOLIDARIETA' DEL COMUNE DI LIMBADI	C.SO UMBERTO I 65	SOCCORSO	88030	LIMBADI	VV	96
CENTRO BETANIA ONLUS	VIA OSPEDALE 99	SOCIOASSISTENZA	88014	MILETO	VV	254
CENTRO DI AGGREG.SOC.E PRIMA ACCOGLIENZA MARANATHA	VIA SACCARI 78	SOCIOSANITARIO	88014	MILETO	VV	98
CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	VIA UMBERTO I 173	SOCIOASSISTENZA	89852	PARAVATI DI MILETO	VV	379
TRE TENDE	VIA TORRE	SOCIOASSISTENZA	89866	RICADI	VV	378
PUBBLICA ASSIST. HUMANIA	Via del Riposo 7	SOCCORSO	88010S.	CALOGERO	VV	94
PROCIV-ALICALABRIA	C.DA S. ONOFRIO	PROCIV	89064S	PLINIGA	VV	472

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SETTORE	CAP	CITTA	PR	Pos.Reg.
CENTRO DI SOLIDARIETA DON MOTTOLA-ONLUS TROPEA	VIA LARGO ANTICO SEDILE 8	SOCIOASSISTENZA	88038	TROPEA	VV	132
CENTRO SOLIDARIETA' ICARO	VIA GLORIZIO 6	SOCIOASSISTENZA	88038	TROPEA	VV	78
ADMO REGIONE CALABRIA	VIA IPPONIO 10	SOCIOSANITARIO	88018	VIBO VALENTIA	VV	135
ANTEA ASS. NAZ.LE TERZA ETA' ATTIVA VIBO VALENTIA	VIA F. PROTETTI' 32	SOCIOASSISTENZA	88018	VIBO VALENTIA	VV	139
ASS. VOLONTARI ITALIANA SOCCORSO GENNY	VIA DE GASPERI 104	SOCCORSO	88018	VIBO VALENTIA	VV	124
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI DI VIBO MARINA	Via Stazione II trav. Loc. marina	SOCIOASSISTENZA	88018	VIBO VALENTIA	VV	420
LEGAMBIENTE PROGETTO VIBO	VIA TERRAVECCHIA 103	PROCIV	88018	VIBO VALENTIA	VV	284
SOCCORSO GENNY	VIA A. DE GASPERI 104	PROCIV	88018	VIBO VALENTIA	VV	285
U.I.L.D.M. SEZ. PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	VIA CICERONE 4/6	SOCIOSANITARIO	88018	VIBO VALENTIA	VV	346
MARIA SS. DELLA NEVE	VIA UMBERTO I 77	SOCIOASSISTENZA	88030	ZUNGRI	VV	38
NICOPOLI	VIA SANDRO PERTINI 1	PROCIV	88030	ZUNGRI	VV	394

Le associazioni di protezione civile - PROCIV

ELENCO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO CALABRESE

DENOMINAZIONE SEDE COMUNE PROV PRESIDENTE TEL.

ASSOCIAZIONE DAFNE VIA MEROLINI, 183 ACRIS CS FRANCESCO MONACO 0984/941277
 GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ACRIS VIA PADULA, 131 ACRIS CS PELLEGRINO ALBINO 0347/1047180
 G.R.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA VI RONZO ACRIS CS PETRELLIS DAMIANO ANT. 0339/7486990
 SUB CENTER AMANTEA VIA TRENTO, 18 AMANTEA CS GIOVANNI DE MUNNO 0338/6311935
 ASSOCIAZIONE BELVEDERE 27 MHZ VIA LUNGOMARE, 7/B BELVEDERE MARITTIMO CS SAPORITO GIORGIO 0985/849067
 ASS. VOLONTARI APHE LORIA VIA S. MARGHERITA, 83 BIANCHI CS ANTONIO VALENTE 0984/967037
 PEGASO VIA DANTE CASTROVILLARI CS BONADIES CARMINE 0349/7135042
 ASSOCIAZIONE O.V.E.R. VIA TRENTO FIUMEFREDDO BRUZIO CS BADOLATO FRANCESCO 0984/32279
 ASSOCIAZIONE ARCI-PESCA VIA POPILIA, 113/A COSENZA CS IANNUZZI ADELE 0984 411786
 ASSOCIAZIONE ARCI-CACCIA VIA POPILIA, 113/A COSENZA CS IANNUZZI VINCENZO 0984/465757
 CONFRAERNITA MISERICORDIA VIA P. ROSSI, 142/A COSENZA CS RAFFAELE DE VIVO 0984/395040
 CROCE BIANCA COSENZA VIA B.ANGELO D'ACRI.29 COSENZA CS MICHELE SCARAMUZZO 0335/8384915
 AMICI DELLA TERRA VIA LIBERAZIONE, 45 FAGNANO CASTELLO CS AGOSTINO BRUSCO 0984/500117
 ASTRA PROTEZIONE CIVILE VIA CASTELLO, 23 FUSCALDO CS PANNO RAFFAELE 0982/89310
 TUTELA CIVIUM C.DA TIMPARELLO,85 LUZZI CS PISANO GIANFRANCO 0360/121837
 LA MISERICORDIA VIA NAZIONALE, 147 MANDATORICCIO CS DON MICHELE ROMANO 0983/994512
 ASS.CINOFILA I LUPI DELLE SERRE C. VIA ACQUAFREDDA MENDICINO CS ARTURO BRUNO 0984 632124
 ASS. O.I.K.O.S. AMBIENTE VIA CARMINE, 14 MONTALTO UFFUGO CS ITALO CARUSO 0984/932188
 GRUPPO SPELEO DEL POLLINO PIAZZA CROCE, 5 MORANO CALABRO CS BERARDI ROBERTO 0981/30184
 ASS. GRUPPO SUBACQUEO PAOLANO RIONE GIANCONTESI, 1 PAOLA CS PIERO GRECO 0982/582894
 ASS. W.W.F. SILA GRANDE VIA CIRO MENOTTI, 24 RENDE CS ENRICO MARCHIANO' 0984/463532
 N.U.R.S. NUCLEO RENDESO SOCCORSO VIA F. BRUNELLESCHI,34 RENDE CS ALFREDO CARRAVETTA 0984/465595
 O.E.R.R. ORG. EM. RADIO ROSSANO VIA MARGHERITA, 4 ROSSANO SCALO CS LABONIA ANTONIO 0983/515390
 ASS.PRO.TE.MA.(PROT.TERRAMARE) VIA ROSSINI,7-15 ROSSANO SCALO CS POLINO MARIA SOFIA 0983/569079
 FRATERNITA MISERICORDIA VIALE ELENA S.AGATA D'ESARO CS MARIO SICILIA 0981/62264
 ASS.PROCIV SCALEA VIA T.CAMPANELLA,99 SCALEA CS GRANITO PIETRO 0335/6239994
 ASS. A.V.A.S. PRESILA PIAZZA V. VENETO, 7 SPEZZANO SILA CS AURELIO SCRIVANO 0330/816236
 ASS.VOL.TORTORA-AIETAPRAIAMARE VIA F.LLI.BANDIERA,115 TORTORA MARINA CS ANGELO SCARPA 0338/5368025
 A.T.E.C. 2 C.DA MUNICIPIO VERBICARO CS MARSIGLIA CARLO 0985/6380
 G.E.R.V. CB CLUB JONICO VIA CAMPO DELLA LIBERTA 5 VILLAPIANA CS CAPALDO GIUSEPPE 0981/505004
 PROTEZIONE CIVILE PER BORGIA VIA G.GALILEI,11 BORGIA CZ GUALTIERI PIETRO 0368/657894
 ASS. A.C.S.I.E. C/O OSPEDALE PUGLIESE CATANZARO CZ CLAUDIO CECCOTTI 0961/8831
 ASS.2' NUCL.GUARDIE ITT.VEN.ECOL. VIA TERRA GIORDANA,3 CATANZARO CZ GIUSEPPE IANNAZZO 0961/72441
 CROCE AZZURRA VIA EUGENIA, 18 CATANZARO CZ ITALO COLOMBO 0330/828172
 ASS. A.N.A.C. CIRCOLO DIANA VIA V. VENETO, 9 CATANZARO CZ CARLO COLICCHIA 0961/745831
 G.V.A.N.C. CORSO MAZZINI,251 CATANZARO CZ GIUSEPPE FRALONARDO 0338/3007427

ASS. G.I.O.V.I. VICO 1° CROTONE, 32 CATANZARO LIDO CZ NOCERA ROSARIO 0961/33546
 GRUPPO SUBACQUEO LO JUNIO VIA A.IZZI DE FALEN,25 CATANZARO LIDO CZ SANDRO PORCELLI 0961/702279
 ASSORAIDER VIA DEI CROCIATI, 17 CATANZARO LIDO CZ MORACA GIUSEPPE 0961/724729
 ENAL CACCIA SEZ. PROV.LE VIA CORACE, 20 CATANZARO LIDO CZ LIVIO BORRELLI 0961/33805
 ASS. NUOVA IDEA VOLONTARIATO CONTR. PEDROLATA CORTALE CZ DON BATTISTA PELLEGRINO 0968/76886
 PROCIV GAGLIATO "ARARAT" VIALE R.MARGHERITA,8 GAGLIATO CZ RANIERI GIUSEPPE 0368/7595981
 PROCIV GIRIFALCO VIA D. ALIGHIERI, 66 GIRIFALCO CZ IANNACCARI ROCCO 0968/749143
 EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VIA DEI MILLE, 69 LAMEZIA TERME CZ PIACENTE F. SCO PAOLO 0968/444800
 ASS. W.W.F. DELEGAZIONE CALABRIA VIA ANILE, 3 LAMEZIA TERME CZ GIUSEPPE PAOLILLO 0968/29548
 ASS. RADIO CLUB LAMEZIA CB LOC.MADDAME C/O MUNIC. LAMEZIA TERME CZ ISIDORO SANTACROCE 0968/205739
 ARCI-PESCA COMITATO REGIONALE VIA MATARAZZO,2 LAMEZIA TERME CZ PIETRO RENDA 0360/757382
 ARCI-CACCIA COMITATO REGIONALE VIA MATARAZZO,2 LAMEZIA TERME CZ ANTONIO PAOLILLO 0338/6347021
 A.G.E.S.C.I. VIA TRENTO,47 LAMEZIA TERME CZ A.REPACI-D.CRISTIANI 0347/6642798
 MALGRADO TUTTO C.DA SPANO' LAMEZIA TERME CZ TERESA DATILO 0968/453387
 GRUPPO VOLONTARI SOCCORSO VIA GIARDINETTO SELLIA MARINA CZ CORONITI ANTONIO 0368/654366
 CIRCOLO ENDAS EDELWEISS VIA ITALIA, 2 SOVERATO CZ MARIA BRIGIDA LICARI 0967/25196
 LA BENEMERITA DELLO JUNIO TRAV. E. GALVALIGI 4 SOVERATO CZ MORELLO SAVERIO 0967/23155
 ASSOCIAZ. DIAVOLI ROSSI VIA CIGALA, 16 TIRIOLO CZ DOMENICO GUZZO 0961/992172
 PROCIV ARCI PRESILANO VIA NAZIONALE N°9 CERENZIA KR NIGRO PAOLO 0347/4709138
 SANT'ANTONIO VIA PETRARCA CIRO' MARINA KR BENVENUTO GIUSEPPINA 0336/6730176
 PROCIV ARCI A.V.E.R. VIA CIRCONVALLAZIONE COTRONEI KR GAROFALO GIUSEPPE 0962/23845
 A.C.E.R. ASS.CENTRO EMERG. RADIO VIA EST.MARINELLA, 5 CROTONE KR MAURO SERAFINO 0962/23845
 PROCIV-CROTONE VIA PANELLA, 115 CROTONE KR CLAUSI PANTALEONE 0368/650104
 CROCE VERDE VIA GIOVANNI XXIII^o CUTRO KR CACCIA SANTINO 0962/775364
 FRATERNITA MISERICORDIA PIAZZA DEL POPOLO, 16 ISOLA CAPO RIZZUTO KR ANSELMO RIZZO 0962/792056
 PHOEBUS VIA GARIB.FRAZ.FORESTA PETILA POLICASTRO KR CARVELLI GIACINTO 0360/643282
 PROCIV A.V.E.R.S. C/O PLESSO SCOLASTICO ROCCABERNARDA KR ROGLIANO ANTONIO 0360/643282
 PROCIV-ASER VIA NUOVA, 42 S.MAURO MARCHESATO KR CERALDI FRANCESCO 0962/53322
 PROCIV-ARCI GRUPPO MEDUA C/O MUNICIPIO BAGNARA CALABRA RC PANUCCIO VINCENZO 0966/372517
 ASSOCIAZIONE CINQUEFRONDI VIA BRUNO BUOZZI, 11 CINQUEFRONDI RC SINOPOLI FRANCESCO SAV 0966/949156
 CLUB RADIO OPERATORI VIA LARGO SAVOIA, 4 CITTANOVA RC UMBERTO GALLUCCIO 0966/654177
 EUROPA UNITA A.N.P.A.S. VIA NAZIONALE, 58 GALATI – BRANCALEONE RC AGOSTINO STELITANO 0965/45888
 PROTEZIONE CIVILE SAN BARTOLOMEO VIA VITTORIA,4 GIFFONE RC VALENTE FRANCESCO 0347/3037674
 PROCIV "LE AQUILE" VIA MARGHERITA, 1 GIOIA TAURO RC PRATTICO' GIUSEPPE 0966/500244
 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA TRAV.3 RIMEMBR.6 GIOIOSA JONICA RC FERA DOMENICO 0338/3218469
 CROCE AZZURRA MOLOCHIESE VIA MILANO 53 MOLOCHIO RC LUCI FRANCESCO 0349/6431533
 I FALCHI VIA VITTORIO EMANUELE III^o MELICUCCA' RC SPAGHETTO SALVATORE 0966/332010
 PROCIV PALMI VIA F.CRISPI,3 PALMI RC FRANCO LUCIANO 0966/6127927
 EKOCLUB INTERNATIONAL VIA 3 SETTEMBRE 26/B REGGIO CALABRIA RC GENNARO GIUFFRE' 0965/332599
 ASS. RANGERS D'ITALIA VIA CANTAFFIO, 21 REGGIO CALABRIA RC CHIRICO AURELIO 0965/56574
 A.N.L.C. ASS. NAZ. LIBERA CACCIA VIALE CALABRIA, V TRAV. N.20 REGGIO CALABRIA RC LEGGIO GUGLIELMO
 0965/52256
 CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV. VIA TOMMASINI, 6 REGGIO CALABRIA RC ANNAMARIA CATANOSO
 0965/331348
 ENAL CACCIA VIALE LIBERTA', 8 REGGIO CALABRIA RC AUGUSTO PACCHIANO 0965/20049
 NAUTILUS NUCLEO SOMM.VOL.PROT.CIV. VIA PENTIMELE C.NAUT. REGGIO CALABRIA RC MAURO ANTONIO
 0965/359977
 CRONOS VIA D.MURATORI,60-43 REGGIO CALABRIA RC GIOFFRE'ROCCO ALBERTO 0965/894435
 U.N.U.C.I. REGGIO CALABRIA CAS.MEZZACAPO G.PEPE REGGIO CALABRIA RC T.C.MAFRICI ANTONINO 0347/6251560
 LE PANTERE VIA GENOVA,1 ROSARNO RC DONATO DARIO 0338/8149152
 PROCIV-ARCI PIAZZA VALERIOTI ROSARNO RC GIUSEPPE COSTANTINO 0347/6549409
 RANGERS-INTERNATIONAL-ITALIA VIA FICARELLA,3^aTRAV14 SALINE JONICHE RC FOTI ANNUNZIATO 0338/8768668
 RANCER GIOIA T. SS.18, 1 GIOIA T. RC BONIO ORIETTA 0347/6004773
 DIVING CENTER PUNTA STILO VIA NAZARIO SAURO, 10 STILO RC MARIO TASSONE 0339/6817185
 SAN GIORGIO SOCCORSO VIA MORGETO,49 SAN GIORGIO MORGETO RC ROSSI NICOLETTA 0966/948374
 ASS.DI VOL.ASTER VIA ISONZO N°27 TAURIANOVA RC MANDAGLIO VINCENZIANA 0338/8497548
 PROCIV SACRO CUORE LARGO OSPEDALE, 16-17 TAURIANOVA RC RUSSO GIOVANNI 0339/4162271
 PROCIV-P.I.R.(PRONTO INTERV.RADIO) VIA 3^aTRAV.PIETROMEIO TAURIANOVA RC CALIPA BRUNO 0347/9609204
 1° SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE VIA G.MARCONI,50 CESSANITI VV PASQUALE PUGLIESE 0368/641439
 SOCCORSO GENNY VIA A.DE GASPERI,104 VIBO VALENTIA VV PETULLA'GESUALDO 0338/8134498
 LEGAMBIENTE PROGETTO VIBO VIA TERRAVECCHIA,109 VIBO VALENTIA VV NASO ANTONIO 0347/5939276

Altre notizie sulle associazioni di protezione civile (PROCIV) sono reperibili sul sito della Regione Calabria all'indirizzo:

<http://www.regione.calabria.it/protezionecivile/index.htm>

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1995, N. 18 **Norme per il riconoscimento e per la promozione delle** **organizzazioni di volontariato.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

- a)** contrastare l'emarginazione;
- b)** prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- c)** accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- d)** concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;
- e)** concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
- f)** assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- g)** promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.

2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.

Art. 2

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da singoli volontari esclusivamente per fini di solidarietà e senza remunerazione.

2. Ai volontari é possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.
4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza ai principi fissati dall'art. 2 della legge 11.08. 1991, n. 266.
5. La qualità di volontariato é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, mentre é compatibile con la qualità di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dallo orario di lavoro in servizi pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente.
6. I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di servizi per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato in qualità di dirigenti.
7. La Regione Calabria favorisce, inoltre, la qualificazione e formazione del le organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.
8. I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano parte di organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e con le integrazioni di cui all'art. 17 della legge 266/91.

Art. 3

Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il funzionamento della struttura, possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente per finalità di supporto tecnico con esclusione di ogni attività di solidarietà.
3. L'utilizzazione di prestatori d'opera autonoma e specializzata deve avvenire nel rispetto del principio di cui al comma precedente.
4. É riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto di:
 - accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per la attuazione del servizio; inserirsi per integrare e collaborare con i servizi nell'ambito dell'attività proprie degli stessi senza sostituire personale dipendente;
 - partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate da gli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;
 - partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge e della legge 5/1987;
 - accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali;
 - partecipare nell'ambito dei piani e delle finalità proprie degli Enti pubblici e delle Leggi Sanitarie e Sociali alla programmazione per le finalità sociali di cui all'art. 1 d'interventi pubblici con parere consultivo.

5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le norme del Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 14.02.1992.

Art. 4

Albo regionale delle organizzazioni di volontariato

- 1.** È istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni.
- 2.** Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, che intendono chiedere l'iscrizione, devono operare nel territorio regionale e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:
 - a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;
 - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
 - c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che s'intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie d'intervento e la qualificazione dei volontari impiegati.
- 3.** La Giunta regionale, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei criteri individuati dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, lettera d), decide sull'iscrizione dell'organizzazione all'Albo dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
- 4.** I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'Albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la rinnovazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
- 5.** La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti ritenuti idonei all'iscrizione e procede a saltuari accertamenti sulla regolarità della gestione delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo.
- 6.** L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
- 7.** La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dall'Albo. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
- 8.** Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Osservatorio regionale sul volontariato

- 1.** È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
- 2.** L'osservatorio è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
 - b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato dall'Unione regionale delle province;

- c) da tre rappresentanti dei Comuni calabresi, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
 - d) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria, designato dallo UNCEM calabrese;
 - e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
 - f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;
 - g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
 - h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;
 - i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4, presenti ed operanti in almeno tre province della regione, indicati dalle organizzazioni medesime;
 - l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un massimo di due rappresentanti in totale appartenenti alla stessa organizzazione - delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4 che abbiano il maggior numero di aderenti, indicati dalle organizzazioni medesime;
 - m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente rappresentativi che promuovono attività o cultura di volontariato, indicati dagli stessi.
- 3.** Il Vice Presidente dell'Osservatorio é eletto nella prima riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni di volontariato.
- 4.** I componenti dell'Osservatorio possono farsi sostituire di volta in volta da altro rappresentante a tal fine delegato.
- 5.** In relazione alle materie trattate, il Presidente dell'Osservatorio può invitare altri dipendenti regionali o studiosi o tecnici.
- 6.** L'Osservatorio é organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:
- a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della Giunta regionale;
 - b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che interessano i campi di intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza della Giunta regionale;
 - d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta dell'Albo di cui all'art. 4;
 - e) esprimere parere sulla tenuta e sul la gestione dell'Albo di cui all'art.4;
 - f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio regionali di cui all'art. 16;
 - g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4;
 - h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
 - i) promuovere ricerche e studi;
 - l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
 - m) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e delle loro federazioni;
 - n) pubblicare un rapporto regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella regione.
- 7.** Alla costituzione della segretaria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale.

Art. 6

Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato

1. L'Osservatorio regionale sul volontariato é nominato dalla Giunta regionale, previa verifica dei requisiti posseduti dai rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni, e resta in carica per la durata di tre anni.
2. Si procede alla nomina dell'Osservatorio anche sulla base di una designazione pari almeno alla maggioranza dei componenti dell'organo medesimo.
3. Le designazioni relative all'art. 5, comma 2, lettere b), c), d), i), l), m) devono essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 5, comma 2, devono essere effettuate da tutte le organizzazioni interessate.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente provvede alla nomina la Giunta regionale, previa assegnazione di ulteriore termine di giorni 30.
5. Per la validità delle adunanze dello Osservatorio é necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e ,in caso di parità, decide il voto del Presidente.
6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed é ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.
7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta é sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Art. 7

Conferenza generale

1. Il Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l'anno la Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4.
2. La Conferenza é presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato.
3. La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali della programmazione regionale relativi alle attività di volontariato.

Art. 8

Convenzione

1. Per la realizzazione dei programmi relativi ai campi di applicazione della presente legge che consentano l'apporto continuativo delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.

Art. 9

Contenuti della convenzione

1. La convenzione di cui all'art. 8 é stipulata con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi all'Albo di cui allo art. 4 o che siano iscritte ai sensi dell'art. 16, comma 2, per eguale periodo.
2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, deve tra l'altro indicare:

- a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
 - b) la durata del rapporto convenzionale;
 - c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;
 - e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
 - f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità
 - g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
 - h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
 - i) l'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti la attività svolta;
 - l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;
 - m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite;
 - n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
3. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità delle organizzazioni, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.
4. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 3.
5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 10

Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione devono essere presentate da organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4.
2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura.

Art. 11

Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate dallo Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.

Art. 12

Destinazione dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo di cui all'art. 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.
2. I fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla Regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80% della spesa sostenuta.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

Art. 14

Erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi allo esercizio successivo, previo parere del l'Osservatorio regionale sul volontariato.
2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50%. Il saldo é erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.
3. Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione di volontariato.

Art. 15

Centri di servizio regionali

1. I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Centri di servizio regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato.
2. I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di volontariato che siano operanti nel Comune e che appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in almeno tre province della regione.

3. La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare da apposita convenzione stipulata con il Comune competente per territorio.

Art. 16
Norma transitoria

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'art. 4 della presente legge.
2. Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 4, comma 3, decide nei successivi 30 giorni sull'iscrizione all'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.
4. Il periodo di due anni previsto dallo art. 8 della legge n. 266/1991, concernente le agevolazioni fiscali, per le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo ai sensi del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore della predetta legge n.266/1991.
5. All'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'art. 8, in attesa dell'operatività dell'Albo previsto all'art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nell'Albo di cui alla legge regionale 05. 05.1990, n.46.

Art. 17
Abrogazioni

1. La legge regionale 05.05.1990, n. 46 ed ogni altra disposizione legislativa in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui al l'art. 16 della legge finanziaria 1995, per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascuno esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 19
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

Veraldi

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 10
Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n.18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. In aderenza alla norma di cui all'articolo 6 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, l'espressione "Albo regionale delle organizzazioni di volontariato" di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n.18 del 19 aprile 1995 é sostituito dall'espressione: "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 maggio 1996

Nisticò

30-4-2002 - Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 8 7711

Deliberazione della Giunta Regionale

2 aprile 2002, n. 247.

Definizione criteri per l'erogazione di finanziamenti alle associazioni di volontariato.

Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995. Definizione criteri per l'erogazione di finanziamenti alle associazioni di volontariato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18 recante: "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato";

VISTI, in particolare, gli artt. 11, 12, 13 e 14 della predetta legge, che riguardano i finanziamenti alle associazioni di volontariato, sulla base di progetti per l'attuazione di iniziative solidaristiche e/o attività di formazione;

CONSIDERATO che nella predetta legge non sono definiti in maniera esauriente i criteri necessari per l'individuazione, in fase istruttoria, dei requisiti oggettivi cui devono uniformarsi le associazioni medesime al fine di poter ottenere i finanziamenti di che trattasi, nonché per la valutazione dei progetti, in relazione a specifiche finalità che la Regione Calabria intende perseguire nell'ambito delle politiche sociali;

VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso, ...ecc..", ed in particolare l'art. 23 riguardante i procedimenti aventi ad oggetto "la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati";

CONSIDERATO che il predetto articolo di legge, prevede l'obbligo, da parte dell'Ente Regione, alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi in tutti i casi in cui sono previsti erogazioni di contributi;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di provvedere nel senso di cui sopra, attraverso la determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi previsti alle associazioni di volontariato dalla L.R. n. 18/95;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della struttura preposta, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Generale;

DELIBERA

La premessa e' parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare gli allegati A), B) e C), che formano parte integrante della presente deliberazione e contenenti, rispettivamente, i criteri per l'erogazione dei contributi

previsti dalla Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18 in favore alle associazioni di volontariato, la scheda di rilevazione delle attività svolte dalle predette organizzazioni e la "Scheda di sintesi" da allegare al progetto;

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario

Il Presidente

F.to: Fusco

F.to: Chiaravalloti

Allegato A: Determinazione dei criteri per il finanziamento dei progetti:

Parte prima: Principi generali:

1.1 Sono fatte salve le previsioni di cui alla L.R. n. 18/95, relativamente al requisito di iscrizione al Registro del Volontariato e ai termini di presentazione delle domande di contributo (artt. 12 e 13).

1.2 La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie politiche in materia di servizi in favore dei cittadini meno abbienti e delle persone che vivono in situazioni di indigenza, emarginazione sociale, e in condizioni di degrado ambientale, culturale, sociale, riconosce e valorizza, in maniera prioritaria, le iniziative di solidarietà e i progetti, a tal fine orientati, predisposti dalle associazioni di volontariato, che si propongono in maniera esplicita di contrastare le suddette condizioni di svantaggio, con l'attuazione di metodologie avanzate e innovative, rispetto all'approccio tradizionalmente assistenzialistico o custodialistico, e finalizzate, viceversa, all'acquisizione dell'autonomia e all'attivazione delle risorse proprie dell'individuo.

1.3 Sono altresì valorizzate le iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire le cognizioni e gli strumenti minimi di professionalità necessari allo svolgimento più efficace dell'azione solidaristica.

1.4 Al fine di promuovere l'attuazione, sul territorio regionale, di metodologie di intervento "a rete", sono riconosciute e favorite - conformemente a quanto già previsto nella suddetta L.R. n. 18/95, art. 12 - iniziative di solidarietà che prevedono l'azione congiunta di più associazioni, nonché forme di collaborazione con gli Enti locali.

1.5 Sono escluse dai benefici di cui alla presente Deliberazione, le attività di promozione sociale (ad esempio, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi d'interesse sociale o culturale mediante convegni, pubblicazioni, campagne promozionali, ecc.) o attività ricreative e di vita associativa per il tempo libero, che non prevedono l'erogazione di prestazioni nei confronti di terze persone, per fini di solidarietà, conformemente alle "indicazioni interpretative" contenute nel Documento elaborato dall'Osservatorio Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992.

1.7 Le Associazioni beneficiarie dei contributi regionali di che trattasi devono essere operanti sul territorio della Regione Calabria da almeno due anni, con iniziative di solidarietà sociale per come precisato alla successiva parte seconda.

Gli interventi proposti nei progetti devono pertanto porsi in continuità con le attività già svolte, sul territorio, dalle organizzazioni di volontariato.

Parte seconda: Tipologia delle prestazioni:

Per iniziative di solidarietà sociale - di cui alla precedente parte prima, punto 2o - si intendono prestazioni gratuite, svolte dai volontari aderenti all'associazione, in favore di terze persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, culturali o ambientali, nonché quelle svolte in favore degli stessi aderenti o iscritti, con la metodologia dell'auto mutuo aiuto (gruppi di autotutela o "self-help") ma comunque aperti, per Statuto, alla generalità dei cittadini e al territorio.

Le prestazioni devono essere riconducibili alle tipologie seguenti:

a) prestazioni di tipo socio-assistenziale: assistenza domiciliare; attività di supporto nelle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali; interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e penitenziaria, specie se riguardanti i minori; aiuto alle famiglie nei casi di affidamento o adozione di minori; interventi in favore delle persone che versano in condizioni di povertà estrema o senza fissa dimora; segretariato sociale e tutela dei diritti; telefonia sociale (Help-lines); recupero e sostegno scolastico; iniziative di integrazione, aggregazione e animazione sociale, e tutte quelle attività desumibili dalla legislazione, nazionale e regionale, riguardante il campo dei servizi socio-assistenziali (Legge regionale 5/87 e Regolamento attuativo, Legge-Quadro n. 328 dell'8 novembre 2000 e relativa Legge regionale d'attuazione, nonché leggi nazionali e regionali dedicate a particolari emergenze o categorie d'utenza: Legge 285/97 per l'infanzia a rischio e la famiglia, Legge 104/92 per l'handicap, Legge 149/2001 sugli affidi, Legge 492/99 sulle adozioni internazionali, Legge 40/98 sull'immigrazione, ecc.);

b) prestazioni di tipo sociosanitario o di supporto alle attività sanitarie svolte nell'ambito di strutture pubbliche e private, attraverso l'aiuto concreto ai malati e ai disabili, sia a domicilio che presso i presidi sanitari e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali del territorio; trasporto infermi; iniziative di tutela della salute e prevenzione sanitaria; organizzazione di iniziative dirette a favorire la donazione di sangue, organi, tessuti, ecc., con attività di supporto ai servizi sanitari pubblici e privati, nonché di aiuto concreto ai malati, ai donatori e rispettive famiglie;

c) iniziative di tutela dell'ambiente: protezione e difesa dell'ambiente e dei luoghi d'interesse storico-culturale; concrete attività di pulizia e manutenzione di spiagge, pinete, piazze, giardini e luoghi di pubblico interesse, ecc., al fine di favorirne l'accesso e la libera fruizione ai cittadini, specie se meno abbienti; servizi di vigilanza e di aiuto presso musei, siti archeologici, ecc., o in occasione di manifestazioni pubbliche;

d) iniziative di carattere culturale, socio-educativo, e ludico-sportive (non agonistico) dirette a contrastare, in maniera esplicita, lo stato di emarginazione di particolari categorie di utenti che versano in condizioni di degrado, disagio ed esclusione sociale

per la mancanza di adeguati strumenti culturali o di opportunità sociali. Le iniziative devono avere, pertanto, una valenza educativa e di accompagnamento verso condizioni di maggiore autonomia e responsabilità, e non meramente ricreativa;

e) iniziative di tipo self-help che si propongono, attraverso l'auto mutuo aiuto, di contrastare situazioni di disagio psichico, sociale o particolari condizioni patologiche che si giovano di tale metodologia, come supporto all'azione terapeutica (ad esempio le dipendenze alcoliche, le tossicodipendenze, ecc.) nonché quelle iniziative, promosse spontaneamente da cittadini per la risoluzione di problemi comuni nell'ambito delle rispettive famiglie (familiari di disabili, ecc.), purché dagli statuti e dai programmi sociali dei suddetti gruppi di auto-tutela si evidenzii l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e al territorio.

Parte terza: Monitoraggio e rendiconto:

Le associazioni beneficiarie dei contributi dovranno presentare all'Ente erogatore un rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del progetto e una relazione descrittiva delle attività svolte, nonché degli obiettivi raggiunti in relazione alle finalità prefissate. L'Ente erogatore potrà disporre visite ispettive occasionali, o a campione, durante le fasi di attuazione del progetto ammesso a finanziamento, al fine di valutare l'efficacia dell'azione solidaristica in relazione agli obiettivi e alle condizioni previste nella parte prima e seconda del presente documento

REGOLAMENTO REGIONALE 29 aprile 2003, n. 5
Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di
Protezione Civile.

3-5-2003 - *Supplemento straordinario n. 2* al B. U. della Regione Calabria - *Parti I e II*
- n. 8 del 30 aprile 2003 **10578**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 13/4/2003, «Approvazione regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile».

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni «Associazioni», «Gruppi comunali ed intercomunali», «Elenco dei Volontari»;

2. L'iscrizione all'Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti Pubblici;

3. L'Albo è costituito da sei sezioni, di cui cinque per ambiti provinciali ed una riservata alle Associazioni di carattere regionale od a rappresentanze, sul territorio regionale, di Associazioni nazionali;

4. le Associazioni iscritte all'Albo Regionale avranno un proprio numero di iscrizione, su apposito registro tenuto presso il Settore Regionale della Protezione Civile.

Art. 2

Le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 3

Le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul territorio coordinando l'azione dei Comuni in conformità a quanto prevista dalla L.R. del 12 agosto 2002, n. 34.

Art. 4

Le Province organizzano il volontariato di protezione civile sul proprio territorio, coordinandone e vigilandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali, recependo altresì le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle Prefetture a norma dell'art.14 della Legge 225/92, e successivamente trasferiti ai sensi del D.Lgv. n. 112/98.

Art. 5

Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali ai sensi della L.R. del 19 aprile 1995, n. 18, ed i principi generali della L.R. del 10 febbraio 1997, n. 4. Limitatamente ai soli gruppi intercomunali, nel caso di inadempimento da parte delle province, rispetto a quanto previsto agli artt. 3 e 4, il Settore Regionale della Protezione Civile subentrerà nella fase dell'organizzazione, del coordinamento e della vigilanza.

Art. 6

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione «associazioni», si articola nelle seguenti specializzazioni:

- a) Logistica e soccorso in genere;
- b) Antincendio boschivo;
- c) Soccorso Sanitario;
- d) Comunicazioni;
- e) Soccorso speciale (Tabella A).

Nell'ambito di ogni singola specializzazione, la Regione individuerà differenti livelli di professionalità e specialità delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali medesimi.

Art. 7

Albo Comunale del Volontariato: presso ogni Comune della Regione è istituito l'Albo del volontariato per la protezione civile, al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, singole persone ed associazioni.

L'Albo conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli ed associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile.

L'iscrizione all'Albo od il suo diniego debbono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego di iscrizione o la cancellazioni dall'Albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni inviano alle rispettive Province copia dell'Albo Comunale del Volontariato; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 8

Elenco provinciale del volontariato: Sulla base degli Albi Comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia redige l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze.

Entro tre mesi dal ricevimento degli Albi Comunali, le Province trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione Calabria - Settore Regionale della Protezione Civile, ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 9

Albo Regionale del Volontariato: sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo e della disponibilità dichiarata dagli interessati, il Settore Regionale della Protezione Civile di Catanzaro redige l'Albo regionale del volontariato. A tale Albo, può accedersi anche a mezzo di istanza avanzata dall'Associazione direttamente al Settore Regionale della protezione civile, L'Albo Regionale del volontariato per la protezione civile ed i suoi aggiornamenti sono, successivamente, trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato.

L'inclusione nell'Albo Regionale comporta l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, la conservazione ed il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.

Art. 10

L'Albo Regionale dei volontari riporta nominativamente l'elenco di tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali ed intercomunali, in ordine alfabetico, e

ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere specifici compiti operativi.

Le associazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, alle Province e ai Comuni, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione viene effettuata almeno annualmente, in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale, secondo la L.R. del 19 aprile 1995, n. 18.

Art. 11

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul territorio di competenza dell'associazione o del gruppo.

Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza, tale disponibilità può essere indicata a favore di una sola associazione o gruppo comunale o intercomunale.

I «compiti operativi» di cui al comma precedente consistono:

- a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità al volontariato durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Art. 12

Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come «operative» se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi.

Per le associazioni con un numero di associati superiore alle 150 unità tale percentuale è ridotta al sessanta per cento.

I gruppi comunali e intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi le associazioni operative di cui al precedente primo comma e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali o intercomunali per l'assegnazione di contributi, compresi quelli per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

Regione, Province e Comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

Art. 14

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'articolo 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli art. 328, 330, 331, 332, 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

Art. 15

Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 16

Le Associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo Regionale devono avere e documentare i seguenti requisiti:

1. operare per una o più finalità indicate dall'art. 1 – comma 1 della L.R. 19 aprile 1995, n. 18;
2. essere dotate di statuto o atto costitutivo; lo statuto deve assicurare, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;
3. non avere finalità di lucro;
4. avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l'inserimento;
5. qualora una Associazione già iscritta al registro del volontariato di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 18, ed i requisiti di cui alla presente legge siano già documentati, può farsi riferimento alla documentazione già depositata.

Art. 17

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale

- 1) Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e vanno rivolte al competente Assessorato alla Protezione Civile presso la sede del Settore Regionale della protezione civile;
- 2) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Settore della Protezione Civile provvede, con proprio decreto, all'iscrizione delle Associazioni, previa verifica della regolarità della documentazione e, per le Associazioni di cui al comma 1, lettera a) del precedente articolo 16, della sussistenza dei requisiti;
- 3) dopo la prima fase di applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile dispone l'iscrizione o la cancellazione ai sensi della citata L.R. 19 aprile 1995, n. 18;
- 4) presentazione da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di autocertificazione relativa alla mancanza di condanne penali;
- 5) presentazione di polizza assicurativa in corso di validità attestante la copertura assicurativa dei singoli volontari contro i rischi di infortuni, malattie e/o incidenti collegati allo svolgimento delle attività dell'organizzazione, nonché la copertura di responsabilità verso terzi secondo il D.M. 14 febbraio 1992 in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro n. 266/91;
- 6) compilazione di apposita scheda informativa circa l'attività svolta ed in programmazione, comprensiva dell'elenco dei soci volontari di protezione civile, con le relative specializzazioni possedute, ed inoltre apposito elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà od in uso all'organizzazione medesima;
- 7) Codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato e codice fiscale dell'Organizzazione medesima;
- 8) indicazione della sede legale ed eventualmente di quella operativa, con relativi recapiti telefonici (anche quelli dei rappresentanti);
- 9) indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale dell'Organizzazione.

Art. 18

Revisione dell'Albo Regionale

1. L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, così come stabilito dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 18;

2. Per i fini indicati al comma 1, le Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale trasmettono al Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile, con la stessa procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione, resa con le formalità e le responsabilità di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 18, attestante il permanere dei requisiti di cui agli artt. 15 e 16.

Art. 19

Cancellazione dall'Albo Regionale

1. La cancellazione di un'Organizzazione è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) su richiesta della stessa Organizzazione;
- c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui agli artt. 14 e 16.

2. La cancellazione è disposta con decreto motivato dal Dirigente del Settore Regionale di protezione civile.

Art. 20

La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 15 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale.

In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici competenti all'impiego operativo del volontariato possono riservarsi il non utilizzo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14.

Art. 21

In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo Regionale di Protezione Civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, sezione speciale «protezione civile» tenuto presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali.

Art. 22

Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, devono inviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria:

- a) una dichiarazione di richiesta di essere iscritte nell'Albo Regionale di Protezione Civile per una delle specializzazioni di cui al precedente articolo 6, fornendone una sintetica motivazione;
- b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati e il loro elenco nominativo con l'indicazione sulla loro operatività e l'eventuale opzione di operatività nell'ambito della stessa associazione a norma del precedente articolo 11;
- c) elenco delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature.

Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare - nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno - la specializzazione prevalente.

Art. 23

La Regione Calabria provvederà alla trasmissione ed all'aggiornamento dei dati riguardanti le Associazioni ed i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali benefici di cui al D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 24

A partire dall'entrata in vigore dell'Albo Regionale di Protezione Civile, il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile è abrogato, e le Associazioni ed i Gruppi ivi iscritti confluiscono automaticamente nell'Albo Regionale

di Protezione Civile, sezione «Associazioni, gruppi comunali e intercomunali, ed Elenco Volontari».

Art. 25

Il personale necessario all'attuazione del presente regolamento è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province e dalla Regione Calabria secondo le rispettive competenze.

Art. 26

Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di previsione, prevenzione e soccorso, la Regione Calabria può erogare contributi per la formazione dei volontari nonché fornire altre forme di supporto tecnico ed organizzativo ad Organizzazioni del volontariato iscritte nell'Albo Regionale.

Può, altresì, erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione stessa ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione dell'attrezzatura, la sua immediata disponibilità qualora se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo od a colpa.

Allegato A

Soccorso Speciale

- soccorso nautico;
- sommozzatori;
- soccorso in montagna;
- soccorso speleo;
- unità cinofile di soccorso;
- fuoristradisti;
- paracadutisti;
- trasporto con ultraleggeri;
- vigilanza in genere (monitoraggio aereo, dell'ambiente, ecc.).

Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità:

Per particolari campi d'intervento in cui siano richieste specifiche competenze e prestazioni professionali e/o specialistiche, la Regione Calabria promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, quali le Università e le altre Istituzioni scientifiche e di Ricerca.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, li 29 aprile 2003

Il Presidente

Chiaravalloti

Volontariato in pratica

VOLONTARIATO IN PRATICA

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

Le associazioni riconosciute: nozioni generali

Vediamo quali sono gli elementi concreti del contratto di associazione che lo differenziano da altri contratti.

Anzitutto possiamo individuare lo scopo: lo scopo dell'associazione, diversamente da quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri

Che l'associazione non abbia finalità di lucro emerge dalle disposizioni di legge in materia: anzitutto i conferimenti degli associati sono fatti a fondo perduto, non avendo diritto l'associato alla restituzione di quanto aveva versato al momento dello scioglimento del rapporto e in secondo luogo i beni che residuano dall'estinzione dell'associazione non possono essere divisi tra gli associati ma devono essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe a quelli dell'associazione estinta. Lo scopo di natura ideale dell'ente non è in antitesi col fatto che spesso l'associazione esercita un'attività economica, purché questa attività sia il mezzo per raggiungere lo scopo.

Un altro elemento che caratterizza l'associazione, oltre allo scopo, è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo con ciò riferirsi al fatto che nuove parti possono intervenire nell'associazione già costituita senza che questo comporti un cambiamento nell'atto costitutivo, e potendo quindi l'associazione raggiungere, a causa delle continue adesioni, anche un numero illimitato di membri.

Collegato a questo è anche il principio detto della "porta aperta", secondo il quale possono entrare a far parte dell'associazione tutti coloro che hanno interessi dello stesso tipo di quelli che portarono alla costituzione del rapporto associativo: ciò non vuol dire che i terzi che nutrono questo genere di interessi possano vantare il diritto di entrare nell'associazione, poiché trattandosi di un contratto, la proposta di adesione può essere respinta, e non c'è obbligo da parte dell'associazione di accettarla, ma vuol dire che sarebbe illecito l'atto costitutivo che vietasse l'ingresso di nuovi soci o che lasciasse al mero arbitrio degli amministratori la facoltà di decidere in merito alle nuove ammissioni.

Infine bisogna sottolineare che l'associazione è caratterizzata da una propria struttura tipica, che si compone obbligatoriamente di due organi: l'assemblea e gli amministratori.

E' l'assemblea, formata dagli associati, l'organo diretto a formare la volontà del gruppo: ciascuno associato, per mezzo del voto, contribuisce alle deliberazioni che vengono prese a maggioranza e che determinano l'attività dell'associazione.

Gli amministratori sono coloro cui spetta la competenza ad amministrare e dare esecuzione alle delibere assembleari.

Queste possono essere considerate le caratteristiche generali dell'associazione, ma occorre ora procedere ad una distinzione, all'interno della figura dell'associazione, fra associazioni riconosciute e associazioni prive di riconoscimento, per poter esaminare altri aspetti e per poter approfondire gli elementi essenziali solo tratteggiati. Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato: allo Stato spetta cioè di emettere un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno chiesto e che si trovino in determinate condizioni.

Le prerogative principali che l'associazione acquista col riconoscimento sono tre: la prima consiste nella cosiddetta autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori, la seconda si può ritrovare nella concessione di una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione, la terza infine consiste nella possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.

Le associazioni non riconosciute non possono godere di tali prerogative: la loro autonomia patrimoniale non è perfetta, inoltre per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte, e infine è molto dubbio che possano accettare legati e donazioni.

Occorre quindi vedere caso per caso, a seconda di quelli che sono gli scopi dell'associazione, il numero degli associati, l'attività che si presuma debba svolgere la complessità delle operazioni che verranno affrontate, l'entità dei contributi che saranno versati ecc., se convenga costituire un'associazione che miri al riconoscimento o un'associazione che di tale provvedimento possa farne a meno.

Il riconoscimento

Le procedure per il riconoscimento di fondazioni, associazioni ed istituzioni private accelerano. Il controllo di legittimità e di merito della prefettura è un nuovo passo sulla via del decentramento amministrativo. L'intervento è di Giulio Disegni, avvocato di Torino, ed è tratto dalla rivista Summa del mese di dicembre 2001, organo ufficiale di stampa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Economisti d'Impresa

C'è una piccola rivoluzione (che potrebbe anche divenire grande) nel mondo delle istituzioni giuridiche di carattere privato, delle associazioni e delle fondazioni.

Come noto, l'iter previsto dal legislatore per il **riconoscimento**, il loro funzionamento e le modifiche da apportare agli atti costitutivi e agli statuti era piuttosto complesso e decisamente lungo: non passava meno di un anno, quando non due o più, per gli enti che intendevano ottenere il dovuto riconoscimento di associazioni o fondazioni neo costituite ed era il Presidente della Repubblica, con **decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**, a dovervi provvedere, attraverso una lunga indagine che passava attraverso la prefettura di zona e il Ministero competente. Tutto questo con non pochi problemi, dal momento che il funzionamento e la gestione degli enti istituiti, ma non ancora riconosciuti, era evidentemente pregiudicato. Si pensi a **fondazioni** costituite per volontà testamentarie, con patrimoni immobiliari da gestire e salvaguardare, o ad associazioni con scopi culturali o sociali che incontravano ogni tipo di difficoltà nell'amministrazione dei loro beni sino a che non veniva emanato il decreto autorizzativo). Con un decreto del Presidente della Repubblica (n. 361 del 10 febbraio

2000) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000, è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche del loro atto costitutivo e Statuto. L'iter del riconoscimento è non solo semplificato ma accelerato dal fatto fondamentale che a provvedere alla domanda è ora un'unica autorità: la prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Qui l'istituzione privata che intende ottenere il proprio riconoscimento giuridico deve presentare la domanda, cui deve allegare copia autentica di atto costitutivo e statuto.

Il controllo della **prefettura** è di merito, oltre che di legittimità, nel senso che, come già avveniva nel regime precedente da parte delle autorità centrali a ciò deputate, debbono essere vagliate e soddisfatte, tutte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente; lo scopo previsto dall'atto costitutivo e dallo Statuto deve essere possibile e lecito e il patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo medesimo, per il che necessita documentarne la relativa consistenza. Decisamente abbreviati i tempi del procedimento per l'acquisto della personalità giuridica: entro **centoventi giorni** dalla data di presentazione della domanda, il prefetto deve infatti provvedere all'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le singole prefetture, ovviamente e soltanto nel caso sussistano i requisiti di cui s'è detto. Qualora siano ravvisate ragioni ostative all'iscrizione e quindi al riconoscimento della persona giuridica ovvero si configuri la necessità di integrare la documentazione già presentata con la domanda, il prefetto, sempre nel termine di **centoventi giorni** dalla domanda stessa, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali hanno **trenta giorni** per presentare memorie o documenti aggiuntivi. Trascorsi ulteriori trenta giorni nei quali il prefetto non dovesse provvedere all'iscrizione o non comunicarne il diniego motivato, il riconoscimento si intende negato. Dunque, nel termine massimo di sei mesi e, soprattutto, nell'ambito della provincia in cui l'istituzione opera, questa può conoscere il suo "destino" circa il riconoscimento o l'eventuale diniego all'esistenza giuridica. La riforma era attesa da oltre tre anni, ossia da quando la legge 15 marzo 1997 n. 59, di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", aveva tra l'altro previsto - nel disegnare una nuova mappa dei compiti e delle funzioni che spettano all'amministrazione statale, alle regioni e agli enti locali - il regolamento per il riconoscimento delle associazioni, fondazioni e istituzioni private.

E' il riconoscimento determinato nel caso specifico dall'iscrizione nel registro delle imprese, istituito presso le prefetture, a confermare dunque l'acquisto della personalità giuridica per associazioni, fondazioni e istituzioni private. Unicamente per determinati casi stabiliti con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali**, il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza di quel Ministero è subordinato ad un preventivo parere della stessa amministrazione. Alle prefetture è ora devoluta anche l'approvazione delle **modifiche all'atto costitutivo e allo statuto**, da operarsi naturalmente con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica. Vediamo in sintesi che cosa prevede la disposizione di legge che ha modificato l'ordinamento delle prefetture. L'art. 1 del d.lgs. 300/99 ha dunque trasformato le prefetture in **uffici territoriali del Governo**, che mantengono tutte le funzioni già di competenza delle prefetture e divengono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.

E' un apposito regolamento a specificare compiti e responsabilità dell'ufficio, nonché a provvedere al riordino dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse

da quelle degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali e all'accorpamento delle relative strutture, "garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico".

Il regolamento provvede inoltre a disciplinare le modalità di svolgimento in sede periferica di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale.

Il **prefetto**, nella nuova configurazione, dovrebbe dunque divenire la figura di raccordo tra i vari soggetti del sistema autonomistico, fondamentale nel favorire il più ampio dispiegamento dell'autonomia locale. In questa prospettiva attorno alla figura del prefetto dovrà concretizzarsi un organismo nel quale, accanto alla rappresentanza degli uffici statali, dovrebbe essere garantita una rappresentanza degli enti locali.

Torniamo ora ad alcune delle principali novità introdotte dal decreto n. 361/2000. E' a carico della prefettura l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica (ossia allorché lo scopo è stato raggiunto, o è divenuto impossibile, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare, secondo la lettera dell'art. 27 cod. civ., così come modificato dal d.p.r. 361/2000). Non va sottaciuta la rilevanza data al **registro delle persone giuridiche** dall'art. 3 del d.p.r.: tutte le persone giuridiche sono iscritte in una prima parte del registro, di carattere generale, con la sola loro denominazione e con le indicazioni relative allo statuto e all'atto costitutivo, nonché con riferimento alle deliberazioni e ai provvedimenti, che il richiedente intende depositare, nella parte analitica del registro. Anche lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede e il nome degli amministratori debbono essere indicati nel registro, così come debbono essere iscritte le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, l'eventuale trasferimento della sede, o la sostituzione degli amministratori.

Naturalmente, sia il registro sia i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta e agli adempimenti previsti dal regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Nell'ambito della riforma del decentramento amministrativo permangono taluni dubbi circa la competenza delle **Regioni e delle Province autonome** in merito proprio al riconoscimento della persone giuridiche private; infatti l'art. 7 del d.p.r. 361/2000 prevede che nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del d.p.r. 616/1977 (secondo cui è delegato a queste ultime l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrale e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione), il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la stessa Regione. Non è escluso che possano nascere sul punto conflitti di competenza.

Le **norme transitorie** prevedono infine che le amministrazioni statali, nonché le **cancellerie dei tribunali** trasmettano alle prefetture competenti per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, gli atti relativi ai procedimenti pendenti e quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

Si è detto, all'inizio, che il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private comporta una piccola rivoluzione nel sistema vigente. Ed in effetti, con il d.p.r. 361/2000 sono state abrogate alcune norme

del codice civile. In particolare è abrogato l'art. 12, che prevedeva l'acquisto della personalità giuridica "mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica". E' abrogato altresì il terzo comma dell'art. 16, che prevedeva l'approvazione dell'autorità governativa per le modificazioni di atto costitutivo e statuto. Anche il terzo comma dell'art. 27, disciplinante come s'è visto l'estinzione della persona giuridica da parte dell'autorità governativa, viene abrogato.

Infine gli artt. 33 e 34 del codice sono cancellati dal regolamento del 2000: riguardano come noto, la registrazione delle persone giuridiche, da effettuarsi nei pubblici registri istituiti presso ogni provincia, nonché la registrazione dei vari atti e adempimenti da iscriversi nei registri. Da ultimo vale la pena osservare che è stata altresì abrogata la norma contenuta nell'ultimo comma del predetto art. 33, secondo cui gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte. Ma il principio della limitazione della responsabilità rimane salvaguardato nel suo carattere generale dalla permanenza nell'ordinamento della norma contenuta nell'art. 38 del codice in materia di solidarietà nelle obbligazioni tra amministratori e persone giuridiche. L'abrogazione dell'art. 33 darà dunque ingresso a non poche questioni, atteso che nell'applicazione pratica o nell'attività forense si ha non poche volte a che fare con problematiche attinenti alla responsabilità e alle specifiche obbligazioni di amministratori e organi gestori in genere di associazioni, fondazioni e istituzioni private.

In conclusione, si tratterà ora di verificare, alla prova dei fatti, l'applicazione pratica del d.p.r. 361/2000, anche per quanto riguarda l'organizzazione delle prefetture, che già in molti ambiti di interesse e di rilevanza pubblica esplicano la loro sfera di competenza.

Così come, a distanza di due anni dall'emanazione del d.lgs. 300/99 che ha mutato le prefetture in "uffici territoriali del Governo", non si è in grado di sapere con esattezza che cosa è effettivamente mutato sul piano pratico. Come s'è accennato, il **ruolo del prefetto** dovrà concretizzarsi in una serie di iniziative e attività davvero complesse di raccordo tra vari poteri, di elaborazione preventiva, di promozione di forme collaborative tra enti e funzioni diverse. Da elemento di trasmissione del controllo esercitato dal centro nei confronti della periferia, il prefetto assumerà un ruolo profondamente mutato, mezzo di un complesso di iniziative di collegamento tra le varie articolazioni dello Stato, oltre che collettore, quale sempre di più è già, dei segnali di tensione economica, occupazionale e sociale, vero punto di riferimento per la funzionalità complessiva del sistema. E allora, è lecito domandarsi come andranno ad innestarsi le nuove norme in materia di riconoscimento delle istituzioni private sul complessivo assetto delle Prefetture, così come previsto dal legislatore, ed anche se potranno risultare vanificate quelle norme dettate proprio per consentire **la semplificazione** di un iter che aveva nelle lungaggini una delle sue caratteristiche più negative. Per ora può dirsi che un decentramento amministrativo tale per cui atti di rilevanza e interesse quotidiano nella vita degli enti in esame, vengono devoluti nell'ambito di un'area territoriale che è quella propria della Provincia in cui le istituzioni operano, non può che considerarsi, di per sé, un ulteriore passo positivo della riforma da tempo in atto.

Riconoscimento della personalità giuridica di Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di carattere privato ai sensi del D.P.R.361/2000 fatto salvo quanto previsto dall'art.9 dello stesso.

REQUISITI

Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico.

Per quanto si riferisce al patrimonio, a solo scopo indicativo, diciamo che normalmente il patrimonio minimo (es. Provincia di Bolzano) deve essere di:

5.500 Euro per associazioni

55.000 Euro per fondazioni

Il patrimonio deve essere adeguatamente documentato (attestazioni bancarie). Trattasi di immobili, il loro valore deve risultare da una perizia giurata eseguita da un perito iscritto all'albo.

Dichiarazione del/della legale rappresentante che il patrimonio minimo rimane intatto per tutta la durata dell'associazione.

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

Limitatamente agli enti che svolgano attività ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e/o siano detentori a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, fruibili dal pubblico, l'Ufficio acquisisce il parere preventivo del predetto Ministero previsto dall'art. 1 c. 10 del D.P.R. 361/2000, secondo le norme stabilite dal D.M. 7 maggio 2002.

ATTRIBUZIONE COMPETENZA

Prefettura

Riconoscimento della personalità giuridica di Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di carattere privato ai sensi del D.P.R.361/2000 fatto salvo quanto previsto dall'art.9 dello stesso.

Regione

Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la regione.

DOCUMENTAZIONE

1. istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge (enti di volontariato ONLUS), sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente, da prodursi alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'Ente;
2. due copie, di cui una autentica in bollo (fatte salve le esenzioni di legge), dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
3. una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (due copie);
4. una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
5. copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento (due copie);
6. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed indicazione del numero dei sodali (nel caso si tratti di associazione), sottoscritti dal legale rappresentante;
7. assenso dell'Ordinario Diocesano qualora l'ente possa essere riconosciuto alle condizioni previste dal codice civile, come dispone l'art. 10 della L.20.5.1985, n. 222.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

NORMATIVA

D.P.R.361/2000

Codice Civile art.14 e seg.

Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 7 maggio 2002

D.P.R. 361/2000

"Art.9 Norme speciali.

1. *Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.*
2. *Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo*

comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. *Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento."*

Modello domanda riconoscimento personalità giuridica

ALLA PREFETTURA DI

OGGETTO: Richiesta riconoscimento giuridico.-

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di legale rappresentante della
Associazione/Fondazione

Istituita con atto notarile _____ in data _____,
avente sede nel Comune di _____ Via _____,
avente lo scopo di _____ chiede il
riconoscimento giuridico dell'ente.

Allega la documentazione di rito.

FIRMA

Effetti del riconoscimento

Come si è accennato più sopra, ottenendo il riconoscimento l'associazione acquista la personalità giuridica e viene a godere di determinati privilegi.

In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione: i terzi che vengono in contatto con l'associazione per far valere i loro crediti potranno agire solo nei confronti dell'associazione e soddisfarsi sul suo patrimonio, ma non potranno agire direttamente sul patrimonio degli amministratori come nel caso di associazione non riconosciuta.

Da questo principio deriva la necessità, ai fini di tutelare i terzi creditori, che l'autorità governativa eserciti un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione dell'associazione e che neghi la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non ci siano sufficienti garanzie patrimoniali.

L'associazione che ha ottenuto il riconoscimento può, previa autorizzazione governativa, acquistare beni immobili e accettare donazioni o eredità.

Acquisto di beni immobili, accettazione di eredità, legati o donazioni

L'art. 17 c.c. sottoponeva a particolari condizioni l'acquisto, da parte dell'associazione riconosciuta, di beni immobili e l'accettazione di eredità o donazioni: stabiliva infatti che tali acquisti e accettazioni non avendo effetto qualora non fosse stata ottenuta l'autorizzazione governativa a compierli.

Come si è precedentemente visto, il patrimonio dell'ente riconosciuto è l'unica garanzia che può offrire ai terzi con cui ha rapporti per il soddisfacimento delle proprie obbligazioni: un acquisto inconsiderato o un'accettazione incauta di eredità potrebbe diminuire sensibilmente il patrimonio con gravi conseguenze per i terzi. Ecco quindi una giustificazione all'intervento all'autorità governativa: la tutela dei terzi.

L'altro motivo che giustifica tale intervento era quello di evitare che patrimoni di notevoli proporzioni venissero ad accumularsi nelle mani di enti che non perseguono scopi produttivi (la cosiddetta manomorta).

L'autorità governativa poteva perciò rifiutare l'autorizzazione richiesta tutte le volte che l'acquisto apparisse non vantaggioso per l'ente oppure quando, tenuto conto del patrimonio dell'ente, un nuovo incremento apparisse superfluo in rapporto allo scopo che l'ente intendesse raggiungere.

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 406, che modifica la legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 1994, aveva ampliato notevolmente il raggio d'azione della liberalizzazione amministrativa delle attività private. In questo decreto veniva integrato l'elenco delle attività legate al rilascio di autorizzazioni da parte degli enti locali alle quali veniva applicato il meccanismo del silenzio-assenso: se le amministrazioni componenti non valutavano le richieste di rilascio di autorizzazioni entro una precisa scadenza, sarebbe scattato automaticamente il silenzio-assenso: nell'elenco figurava anche questa ipotesi della richiesta di autorizzazione ex art. 17 c.c. per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche: qualora la pubblica amministrazione competente non avesse ottemperato alla richiesta entro il termine di 300 giorni, l'autorizzazione si intendeva rilasciata. In seguito all'approvazione della legge concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo” del 14 maggio 1997, sono state abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.

L’art. 13 della legge in questione dispone infatti che:

“L’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate e verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”

1. Vengono così abrogate tutte le norme che prevedono forme di autorizzazione, non solo l’art. 17 del codice civile (relativo alle persone giuridiche private associazioni e fondazioni) e la L. 218/1896 (relativa a province, comuni e IPAB) ma anche tutte le altre norme che prevedono autorizzazioni agli acquisti, anche solo per rinvio a quelle citate: per es. l’art. 17 della L. 222/1985 per gli ecclesiastici della Chiesa Cattolica e le analoghe disposizioni contenute nelle intese con le altre Confessioni religiose.

D’ora in poi, quindi, l’acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo e di beni di ogni natura per donazione, eredità o legato può essere decisa automaticamente dall’ente senza necessità di autorizzazioni (salvo, per gli enti ecclesiastici, che dovranno richiedere le eventuali autorizzazioni canoniche). Si sottolinea che il comma 2 dell’art. 13 della legge estende l’abrogazione dell’autorizzazione anche alle acquisizioni in corso. Di conseguenza l’ente può richiedere alle amministrazioni la restituzione degli atti e procedere all’accettazione (nel caso di donazioni, eredità e legati), se già non lo avesse fatto; far prendere atto dell’avvenuto avveramento della condizione sospensiva per il venir meno dell’obbligo di autorizzazione e procedere di conseguenza (trascrizioni nei registri immobiliari, percepimento di beni e di somme da esecutori testamentari o curatori di eredità giacenti ecc.).

Recesso ed esclusioni

L’associato può, secondo quanto prescrive l’art. 24 c.c., sempre recedere dall’associazione: l’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui egli abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato e quindi non può svincolarsi dal contratto associativo prima che scada il termine stabilito, a meno che sopravvenga una giusta causa. Può essere considerata giusta causa di recesso prima del termine stabilito ad esempio il fatto che il contratto associativo subisca, senza il consenso dell’associato, variazioni di notevole consistenza in merito allo scopo o alle condizioni di ammissione degli associati, oppure che l’associato perda determinati requisiti per far parte dell’associazione (prima che l’associazione deliberi la sua esclusione egli può recedere) ecc.

Il socio che intende recedere, deve dare comunicazione scritta agli amministratori della sua decisione: tale dichiarazione ha effetti con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dello scadere. Come il socio ha la possibilità di recedere dall’associazione, così l’associazione ha la possibilità, in presenza di determinate situazioni, di escludere degli associati.

Deputata a deliberare l’esclusione di un associato è l’assemblea, ma lo può fare solo qualora sussistano gravi motivi: per dare un’idea di quelli che la dottrina ritiene motivi gravi, si possono ricordare ad esempio di requisiti richiesti per l’ammissione, il

compimento di illeciti penalmente rilevanti, l'assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.

L'associato di cui l'assemblea ha deliberato l'esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui egli è stata notificata la deliberazione.

Sia in caso di recesso che di esclusione l'associato non può chiedere la restituzione dei contributi versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, dal momento che gli interessi e i diritti che compongono la partecipazione all'associazione non sono di tipo patrimoniale.

Estinzione dell'associazione e liquidazione

Come si è detto in precedenza la legge prevede alcune cause di estinzione dell'associazione, mentre altre possono essere previste dall'atto costitutivo. Le cause che stabilisce la legge sono il raggiungimento dello scopo o l'impossibilità di raggiungerlo, e il venir meno di tutti gli associati, la dichiarazione di nullità del contratto associativo e la revoca del riconoscimento qualora l'associazione fosse destinata ad operare solo come ente riconosciuto.

Fra le possibili cause convenzionali di estinzione si possono ricordare la previsione di un termine di durata o l'opposizione risolutiva.

L'estinzione non è immediatamente operativa appena si verifica il fatto che la causa: occorre anzitutto, come per la costituzione, un provvedimento dell'autorità governativa su richiesta di qualunque interessato o anche d'ufficio.

E' poi necessario ad una fase ulteriore, quella della liquidazione, che serve a provvedere alla sorte dei beni che facevano parte del patrimonio dell'associazione.

In primo luogo la liquidazione deve mirare a soddisfare gli eventuali creditori, perché il patrimonio esiste per tutelarli, poi i beni residui saranno devoluti secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o di una delibera assembleare; in mancanza di disposizioni o di delibera provvederà l'autorità governativa, attribuendo i beni ad enti con finalità analoghe.

A questo punto sorge il problema se lo statuto o la delibera assembleare possano stabilire che i beni residui vengano suddivisi fra gli associati: in dottrina i pareri non sono concordi, perché molti autori sostengono che lo statuto e l'assemblea hanno solo la possibilità di stabilire a quale ente devolvere i beni ma non è loro consentito decidere di dividerli fra gli associati. Sostengono questi autori che si accettasse l'ipotesi della divisibilità fra gli associati del patrimonio residuo, si verrebbe a configurare un rapporto associativo molto strano, che si concilierebbe coi principi generali in tema di associazione: si verrebbe infatti ad avere un'associazione che, mantenendo formalmente uno scopo ideale o morale, persegue però un intenso economico, qual è quello dell'associato alla restituzione di quanto ha versato, e che rischia perciò di poter essere considerata, anziché un'associazione, una società atipica.

Altri autori sostengono invece che non sussiste alcun limite in merito alla devoluzione dei beni residui e che possono venir liberamente suddivisi fra gli associati: basta che ciò sia previsto dallo statuto o che l'assemblea deliberi in tal senso, con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati a norma dell'art. 21 c.c. nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento.

Si suggerisce, pertanto, di esaminare bene il problema sia in sede di formazione dell'atto costitutivo e dello statuto, che nel momento in cui si verifica effettivamente lo scioglimento, valutando tutte le opinioni degli associati.

Atto Costitutivo di Associazione
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno in questo giorno del mese di

In

Avanti a me dottor Notaio residente ined iscritto presso il Collegio Notarile di, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i Componenti che hanno i requisiti di legge come essi confermano di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Signori:

.....

Dette persone, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Notaio sono certo, di cittadinanza italiana come esse confermano, rinnovata la fatta rinuncia ai testi, dichiarano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita tra essi componenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo secondo dello Statuto infra allegato, una associazione avente la seguente denominazione:

Scuola materna

con sede in, Via

- 2) L'associazione non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici, il tutto come meglio e più estesamente indicato all'articolo terzo dello Statuto infra allegato.

- 3) L'associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Componenti e da me Notaio, qui si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

- 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurati all'importanza del servizio prestato; contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia; quote pagate dai genitori dei bambini iscritti; elargizione di associati o di terzi (persone fisiche od enti); donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Per il conseguimento degli scopi preindicati, l'Associazione si avvarrà inoltre della disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da Convenzione con l'Amministrazione Comunale.

- 5) A norma di Statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea Generale dei genitori, il Consiglio Direttivo, Il presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori.

- 6) Ai sensi dell'articolo 13° punto a) dello Statuto, sono nominati Consiglieri i Signori: che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica.

I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall'art. 16° dello Statuto Sociale, e potranno essere rieletti.

Al consiglio direttivo tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art. 14° dello Statuto.

Al presidente del Consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma del preallegato statuto.

- 7) Il consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima ordinanza, il Presidente ed il Voce-Presidente ed eleggerà altresì il segretario Tesoriere, scegliere ai sensi degli articoli 14° e 18° dello statuto come sopra allegato.

8) Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 agosto 1977 e gli altri al 31 agosto di ogni anno successivo.

9) I proverbi ed i revisori dei conti verranno nominati dall'assemblea nella prima adunanza, come da statuito.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto

Statuto dell'Associazione

Art. 1. - E' costituita in l'Associazione

Scuola materna

Con sede in

L'Associazione regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.

Art. 2. - All'associazione possono aderire tutti i cittadini residenti o domicilianti nel Comune di, genitori di bambini in età idonea per l'ammissione alla Scuola Materna.

Art. 3. - L'associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e di indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto-dovere dell'educazione dei figli.

Partendo da questo presupposto, l'Associazione si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato stesso di SCUOLA MATERNA, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.

Art. 4. - Alla scuola materna sono ammessi tutti i bambini di dal compimento del terzo anno di età, sino all'età scolare. I bambini per i quali è richiesto un altro ambito educativo saranno ugualmente considerati facenti parte della Scuola Materna; in tal caso l'Associazione si farà carico di seguire il bambino e la sua famiglia, offrendo tutti gli aiuti materiali e morali secondo le proprie possibilità.

Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti all'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'Amministrazione comunale;

b) contributo determinante da parte dell'Amministrazione Comunale, commissariato all'importanza del servizio sociale prestato e regolato anch'esso dalla convenzione di cui al punto a) precedente;

c) contributi dello Stato e della Regione e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;

d) quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;

e) elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);

f) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Art. 6. - L'ente è costituito dai seguenti organi:

a) Assemblea Generale dei genitori

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere;

- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Revisori dei Conti.

Assemblea generale

Art. 7. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello statuto.

Art. 8. - I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;
- b) approvare la scelta dei programmi della Scuola;
- c) approvare la scelta degli insegnanti e del personale di servizio;
- d) approvare i criteri di gestione e di regolamento della scuola;
- e) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
- f) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 9. - L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta verrà ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio di

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21.

Art. 10. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentante dal rispettivo coniuge associato, con delega scritta.

Art. 11. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12. - I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali")

Amministrazione

Art. 13. - Il consiglio Direttivo è costituito da a Consiglieri nel modo seguente:

a) per il periodo iniziale e fintanto che siano nominati i Consiglieri di cui ai punti 2-3-4 del seguente "Capo-b)" il Consiglio Direttivo sarà costituito da Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, per la volta nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea;

b) successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da:

1) Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea (eccetto i primi nominati nell'atto costitutivo come sopra specificato);

2) due Consiglieri rappresentanti dell'Amministrazione comunale;

3) un rappresentante del Corpo insegnanti;

4) un rappresentante della Comunità Parrocchiale.

Art. 14. - compiti del Consiglio direttivo sono:

a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;

b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;

c) studio e formulazione dei programmi scolastici;

d) scelta e composizione del corpo insegnante e del personale di servizio;

e) gestione dei corsi e della refezione scolastica;

f) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;

g) ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento della Scuola Materna.

Art. 15. - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 16. - Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:

a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.

b) dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione;

c) cessazione del mandato per i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Art. 17. - Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

a) rappresentanza legale dell'Associazione;

b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;

c) direzione amministrativa della Scuola;

d) stipulazione dei contratti dell'Associazione;

e) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;

f) sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;

g) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 18. - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi:

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi

Art. 19. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20. - L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
- d) libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Probiviri

Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento

Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

Revisori dei conti

Art. 23. - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Disposizione generale

Art. 24. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Le associazioni non riconosciute: nozioni generali

Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall'accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo.

E' questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.

La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all'associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).

E' evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo venga fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione ancora più tranquillizzante consiste nel non accontentarsi di mettere per iscritto un accordo associativo preparato pur accuratamente dalle parti, ma di affidarsi ad un notaio per la stesura del contratto: in primo luogo egli sarà in grado di consigliare i contraenti su come rettamente impostare la costituzione dell'associazione e su ciò che è opportuno prevedere per il miglior svolgimento della stessa, in secondo luogo sarà garante per l'autenticità delle firme e per la data delle sottoscrizioni.

Diversamente da quanto prescrive l'art. 16 c.c. in materia di costituzione di associazioni riconosciute, gli elementi su cui devono obbligatoriamente accordare le parti che mirano a costituire un'associazione priva di riconoscimento sono soltanto i seguenti:

- lo scopo;
- le condizioni per l'ammissione degli associati;
- le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
- la denominazione;
- le sede;
- il patrimonio.

Per un esame dei singoli elementi si veda quanto già detto in tema di associazioni riconosciute.

Formazione dell'atto costitutivo

L'associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione successiva. La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all'associazione cui danno vita.

Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l'iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell'associazione che dovrà essere costituita e coloro che sono interessati potranno aderire ad essa.

Dopo l'adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l'assemblea costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli elementi dell'atto costitutivo dell'associazione che non erano stati determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti nel programma e procedono quindi alla costituzione.

Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria neppure la convinzione dell'assemblea costituente: ciò si verifica quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione, non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell'associazione.

Il fondo comune delle associazioni non riconosciute

L'associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre terzi eventuali creditori dell'associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che è determinato nell'atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori dell'associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco quindi perché non è necessario che l'atto costitutivo contenga l'indicazione del patrimonio: è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori dell'associazione.

Normalmente però anche l'associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

La legge, all'art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione e che, fin quando l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l'associazione.

In particolare bisogna ricordare che l'associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l'associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell'associato ma dei terzi.

Neppure il creditore personale dell'associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile.

In caso poi di esclusione o di recesso, l'associazione non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell'uscita dall'associazione, bensì come un mezzo che consente la

partecipazione ad un'associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null'altro.

Gli acquisti delle associazioni non riconosciute

Il fondo comune dell'associazione si forma, oltre che con i contributi degli associati, anche con i beni acquistati, per mezzo di tali contributi.

Superando i dubbi che si erano manifestati nella pratica, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa nel senso che le associazioni non riconosciute, pur non costituendo persone giuridiche, hanno piena capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi possono validamente compiere acquisti sia di beni mobili, che immobili, che mobili registrati.

Il problema che spesso si presenta riguarda la registrazione di detti beni: sempre la Cassazione ha precisato che gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l'associazione e la trascrizione degli atti, che non può essere fatta a nome dell'associazione perché sfornita di personalità giuridica, può essere effettuata a nome dei rappresentanti stessi o di tutti i soci. I beni dell'associazione appartengono quindi all'ente e sono adesso intestati ma in persona del suo rappresentante che verrà indicato nei registri immobiliari con la menzione della sua carica.

Tale orientamento è stato recepito anche nella prassi degli uffici immobiliari, come risulta dalla circolare della direzione generale tasse n. 59 del 7 agosto 1985 emessa in seguito all'obbligo, inserito all'art. 2659 c.c., di indicare il codice fiscale a seguito della L. 7 agosto 1985, n. 52.

Questi beni entrano a far parte del fondo comune dell'associazione e quindi su di essi non potranno agire i creditori personali del rappresentante, perché questi ne è intestatario dell'associazione, ma potranno soddisfarsi su di essi i creditori dell'associazione.

L'associazione, oltre che all'acquisto di beni immobili, può procedere anche all'acquisto di partecipazioni azionarie anche in Società commerciali, che saranno anch'esse intestate all'associazione in persona del suo rappresentante.

Spesso per aggirare l'impossibilità o la difficoltà di acquisto di immobili, si acquistano pacchetti azionari di società immobiliari.

Un diverso discorso richiede invece l'acquisto di beni a titolo gratuito: l'associazione non riconosciuta può cioè ricevere eredità, legati o donazioni?

In questo caso non si presentano dubbi particolari perché la legge esplicitamente prevede agli artt. 600 e 786 c.c. che le disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento e che la donazione fatta a un ente non riconosciuto non ha efficacia se entro un anno non è notificata al donante l'apposita istanza per ottenere il riconoscimento.

Solamente le donazioni di modico valore possono essere accettate senza che sia necessario richiedere il riconoscimento.

Ricordiamo che un regime agevolativo è previsto per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/21, di cui tratteremo oltre.

Le responsabilità degli amministratori – La rappresentanza dell'associazione

L'associazione non deve necessariamente possedere un patrimonio, anche se normalmente sarà dotata di un patrimonio costituito dai contributi degli associati.

Tale patrimonio, detto fondo comune, costituisce la garanzia per i terzi che entrano in contatto con l'associazione, tanto che non può essere chiesta la divisione del fondo finché l'associazione ha vita.

A questo punto deve essere evidenziata la posizione di responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti dell'associazione.

Secondo quanto stabilisce la legge, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune: di queste stesse obbligazioni rispondono però anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente.

La norma in esame si riferisce genericamente a persone che rappresentano l'associazione e che agiscono in nome e per conto dell'associazione: tali persone non possono essere persone qualunque, ma devono necessariamente essere amministratori, oppure secondo un'interpretazione più estensiva, coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata a loro dagli amministratori, in qualità quindi di rappresentanti dell'associazione.

Il fatto che gli amministratori e i rappresentanti dell'associazione non riconosciuta siano personalmente e solidalmente responsabili è un aspetto molto importante che deve essere ben soppesato, non solo al momento della costituzione della società ma in ogni momento della vita dell'associazione stessa.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell'associazione devono sapere che agiscono come dei fideiussori: i terzi creditori, allorché chiedono l'adempimento dell'obbligazione, non hanno l'obbligo di rivalersi anzitutto sul fondo comune dell'associazione e, solo in caso di insoddisfazione, ma possono rivolgersi direttamente e immediatamente sia sul fondo comune che all'amministratore o rappresentante, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.

L'amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell'associazione, deve sapere che, firmando il contratto, assume personalmente la responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni: l'altro contraente potrà agire contro di lui in qualunque momento, anche se avrà cessato di essere amministratore, per essere soddisfatto del suo credito. E a questo proposito saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità che amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti: per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori essi saranno sempre e comunque tenuti a rispondere e questi accorti avranno al massimo valore fra loro ma non nei confronti dei terzi.

Occorre aggiungere anche che, nel caso in cui l'associazione non riconosciuta abbia come oggetto esclusivo o principale della propria attività l'esercizio di un'impresa commerciale, tale associazione può essere soggetta al fallimento e che tale fallimento potrà determinare il fallimento di coloro che sono personalmente responsabili.

La giurisprudenza ha accolto più volte tale tesi, equiparando coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ai soci illimitatamente responsabili: anche se parte della dottrina è contraria a questa impostazione, occorre tenere presente che sempre di più si tende a considerare imprenditore, e quindi di assoggettabile a fallimento, non solo

chi esercita singolarmente un'attività imprenditoriale, ma anche chi la esercita come membro di un gruppo associato.

Trasformazione di associazione non riconosciuta

A volte, nella pratica, si manifesta la necessità di cambiare la forma giuridica dell'ente, poiché nella struttura scelta al momento della costituzione non si dimostra più adatta alle nuove esigenze.

Ci si accorge subito però che, non avendo il codice civile previsto alcuna regolamentazione dell'ipotesi di trasformazione dell'ente associativo, le opinioni e gli orientamenti in dottrina e giurisprudenza su questo tema sono abbastanza discordi.

Trasformazione da associazione a società

Innanzitutto occorre dire che una trasformazione è possibile solo quando non c'è mutamento nella causa del contratto: quindi è possibile, e questo è un orientamento costante, che un'associazione, ente senza scopo di lucro, possa trasformarsi in società, ente a scopo di lucro.

La cassazione però con sentenza n.925 del 7.3.77 ha stabilito che è ammissibile la trasformazione, deliberata con la maggioranza dei voti degli associati, di associazione non riconosciuta in società di capitali, quando la possibilità di una tale trasformazione sia prevista dall'atto costitutivo dell'associazione. La Suprema Corte ha anche ribadito che il legislatore disciplinando le associazioni non riconosciute, nulla ha stabilito, né affermativamente, né negativamente circa l'eventuale trasformazione di detti enti in persone giuridiche, lasciando aperta così la possibilità a qualsiasi soluzione della questione. La Cassazione sostiene che, se la trasformabilità era voluta dai soci che avevano costituito l'associazione e dagli aderenti successivi, in base al principio della libertà contrattuale, è possibile anche mutare la causa del contratto.

Trasformazione da società in associazione

Alla stessa stregua non è possibile la trasformazione da una forma societaria ad una forma associativa, poiché ci sarebbe mutamento nella causa del contratto. In un caso (App. Trieste. Sez. II. 30 ottobre 1997) è stata ritenuta ammissibile l'ammissione di una società sportiva, costituita nella forma della società a responsabilità limitata, in un'associazione non riconosciuta, poiché è stata riconosciuta una "identità" degli scopi perseguiti da entrambe le strutture associative: le società sportive e le associazioni non riconosciute sono accomunate da un identico perseguimento di finalità non lucrative.

Anche in questo caso i giudici hanno ritenuto che, perché sia possibile la trasformazione di una società di capitali (nella specie, società sportiva in forma di S.r.l.) in un ente collettivo di diversa struttura giuridica, qual è l'associazione non riconosciuta, occorre aver riguardo alle finalità perseguite dalla società di capitali che vuole trasformarsi.

Trasformazione di associazione in cooperativa

Sulla possibilità di trasformazione da associazione a cooperativa i pareri invece non sono concordi.

Si segnala che recentemente il Tribunale di Milano, quando ha emanato i propri orientamenti giurisprudenziali in materia societaria per il 1998 ha ribadito il proprio parere negativo alla legittimità di tale trasformazione. Ha ritenuto infatti che non esista nessuna disposizione normativa che consenta tale tipo di trasformazione, fatta eccezione per l'ipotesi esplicitamente prevista dalla legge 91/81 per le associazioni sportive, e che le norme del codice civile relative alla trasformazione sono applicabili solo nei casi in cui una società modifichi il proprio atto costitutivo, adottando un altro tipo sociale; al contrario, nell'ipotesi esaminata si tratterebbe di un atto unilaterale con cui un'associazione non riconosciuta delibererebbe la propria trasformazione in società cooperativa.

La tesi sostenuta dal tribunale di Milano appare comunque ampiamente criticata da una cospicua parte della giurisprudenza, che attualmente sostiene la tesi prevalente dell'ammissibilità della trasformazione di associazione in cooperativa.

I fautori di questa tesi ritengono infatti che l'associazione e la cooperativa presentano innegabili affinità: condividono, a livello strutturale, il principio della porta aperta, la caratteristica di essere collettività organizzata per la realizzazione di un interesse di categoria o di serie, la caratteristica di non avere un capitale fisso, nonché l'assenza del c.d. lucro soggettivo e quindi è compatibile il passaggio dall'una all'altra forma.

Trasformazione di cooperativa in associazione

Altrettanta incertezza anche sulla possibilità inversa, di trasformare cioè una cooperativa in associazione.

La tesi negativa alla quale aderisce il Tribunale di Milano è sostenuta da parte della giurisprudenza.

Ritengono i sostenitori di tale tesi, data la normativa "vincolistica" dettata con esclusivo riferimento alle cooperative, il passaggio dalla forma cooperativa a quella di associazione, farebbe perdere il regime di vigilanza cui era sottoposta l'originaria cooperativa impedendo il controllo delle finalità mutualistica che, invece, dovrebbe permanere nella trasformazione.

La tesi favorevole, che sembra maggiormente seguita in dottrina e in giurisprudenza (Trib. Pordenone, Decr.27 Aprile 1994; App. Roma, 6 Giugno 1992), sostiene invece che i vincoli e i controlli cui si sottrarrebbe l'associazione risultante dalla trasformazione, hanno ragione di essere solo fino a quando sussiste la cooperativa (che gode delle agevolazioni): nel momento in cui la struttura cooperativa scompare, e con essa scompaiono le relative agevolazioni, nonché la possibilità stessa di dividere gli utili, anche i controlli vengono meno, poiché non vi è ragione di farli sussistere.

La qualifica di ONLUS

Che cosa consente di estrapolare alcune fra le entità giuridiche che svolgono attività commerciali rivolte verso terzi e di qualificarle come Onlus, godendo delle ampie agevolazioni fiscali previste dallo stesso decreto? L'elemento caratteristico è il **perseguimento di finalità altruistiche e solidaristiche** con attività di interesse collettivo di cui beneficiano, come detto, aderenti e terzi.

Pertanto, perché un ente (sia esso un'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o qualsiasi altro ente privato, con o senza personalità giuridica) possa essere definito come Onlus, è necessario che:

1. svolga la sua attività in determinati settori, piuttosto ampi;
2. non svolga attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
3. persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Quest'ultima è definita dal fatto che la cessione di beni o la prestazione di servizi operata dalla Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'altro elemento caratterizzante è quello dell'**assenza di scopo di lucro**. Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da:

1. divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto;
2. obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
3. obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Per la verifica della sussistenza di tali obblighi, le Onlus sono tenute a redigere il **bilancio o il rendiconto annuale**. Sono anche indicate le modalità con cui devono essere redatte le scritture contabili, sia in relazione all'attività complessivamente svolta, sia con particolare riferimento alle attività direttamente connesse a quella istituzionale.

Il decreto legislativo si preoccupa del fatto che il divieto di distribuzione di utili possa essere aggirato e, pertanto, ritiene alcune operazioni economiche che non rispondono a determinati limiti come distribuzione indiretta di utili.

Un requisito ulteriore richiesto alle Onlus (escluse le fondazioni e gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose), parallelo a quello di cui si dirà a proposito delle associazioni nell'ambito della disciplina degli enti non commerciali, è *"la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo....."*.

Per alcuni soggetti sono previste, come già visto, delle esclusioni dalla qualifica di Onlus. Viceversa, gli organismi di volontariato (iscritti ai registri regionali) sono comunque considerati Onlus e nei loro confronti sono garantite le eventuali condizioni di miglior favore vigenti. Gli enti ecclesiastici sono considerati Onlus anche se le attività indicate dal decreto legislativo sono svolte insieme ad altre, diverse da queste.

Iscrizione all'anagrafe: nuove regole per le Onlus

Lo scenario relativo alle modalità di **iscrizione al registro delle Onlus** sta progressivamente mutando, nella direzione di un maggiore controllo dei requisiti richiesti per accedere a questa qualifica.

Fino a oggi era sufficiente effettuare una comunicazione formale alla **Direzione Regionale delle Entrate** competente per il territorio di appartenenza, accompagnata da una copia dello statuto, a far scattare automaticamente l'inclusione all'anagrafe di competenza.

A partire dal **4 novembre** 2003 invece, per diventare onlus, quindi per fruire delle agevolazioni fiscali previste per legge, sarà necessario fare riferimento al nuovo decreto

(n° 266 del 18 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2003).

La nuova regolamentazione non lascia indenni neppure le onlus già iscritte le quali dovranno, entro **30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto, regolarizzare la propria iscrizione.

Come? Presentando un'apposita autocertificazione alla Direzione Regionale oppure, in alternativa, spedire copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Dopo un controllo formale dei requisiti, le organizzazioni potranno ricevere la conferma o la cancellazione dell'iscrizione. Per chi non ricevesse alcuna comunicazione, vale il principio del silenzio assenso ovvero, dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni, l'ente può considerarsi regolarmente iscritto.

Le Convenzioni

Le organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto, possono stipulare convenzioni.

Con gli Enti pubblici (Comuni, Provincie, Regione, ecc.) possono stipulare convenzioni solamente le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato, come prevedono la Legge quadro sulle organizzazioni di Volontariato dell' 11.08.91 n° 266, art, 7, comma 1.

Con i privati possono stipulare convenzioni tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o non iscritte nel Registro Regionale del Volontariato.

Le attività connesse

Le Associazioni di Volontariato, accanto alle attività istituzionali previste dallo Statuto, possono svolgere anche attività marginali integrative, ma queste ultime non devono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali e non devono generare entrate superiori al 66 per cento del totale delle spese sostenute dalle Associazioni.

Modalità di presentazione di progetto di volontariato per la partecipazione al finanziamento*

(art. 12 comma 1, lettera d L. 266/91)

* Fonte: circolare del 7/3/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento degli Affari sociali
pubblicato sulla G.U. del 18/4/2000 n° 91.

*N.B. : La circolare viene emanata ogni anno.
Particolare attenzione va rivolta alle priorità nella valutazione di progetti.*

Domanda di contributo

*Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dipartimento per gli Affari sociali.
Osservatorio Nazionale per il Volontariato.*

Via Veneto, 56
00187 ROMA

Oggetto: domanda di contributo per l'esercizio finanziario ai sensi dell'art.12 della legge 266/91

Il sottoscritto..... rappresentante legale dell'Associazione..... con sede legale in via..... del comune di.....(sigla della prov.), indirizzo, c.a.p., telefono n°....., fax n°....., e- mail..... avente natura giuridica di Associazione priva di personalità giuridica, che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti modalità :

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....

CHIEDE

Ai sensi della legge 266/91, la concessione di euro, precisando che l'intervento è destinato alla realizzazione del progetto allegato alla presente dal titolo:

.....
.....

rivolto a

La quota a carico della organizzazione proponente è di € pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni dei dati comunicati.

Allega alla domanda:

- 1) Copia dello Statuto vigente, coerente con quanto disposto dall'art. 3 comma 3 della L.266/91, autocertificato dal legale rappresentante dell'associazione;
- 2) Copia dell'atto costitutivo dell'associazione, autocertificato dal legale rappresentante dell'associazione;
- 3) Copia dell'atto d'iscrizione al registro generale del Volontariato della regione Basilicata, autocertificato dal legale rappresentante dell'associazione;

Data

Firma

Formulario per la presentazione del progetto.

1) Titolo del progetto (per esteso):

.....
.....
.....

2) Descrizione del progetto:

a) L'idea:

- b) I motivi:
- c) Gli obiettivi:
- d) Le azioni:
- e) Le metodologie:
- f) I principali risultati:

.3) Destinatari finali dell'intervento : (specificare la tipologia).....

4) Numero dei destinatari previsti: TotaleM.....F.....

5) Aree di intervento (specificare: lotta al disagio di soggetti svantaggiati; creazione e sviluppo di servizi territoriali;sostegno all'inclusione sociale; lotta alla povertà; altro)

6) Ambito territoriale:

- a) Regione;
- b) Provincia;
- c) Comune.

7) Aspetti innovativi del progetto: applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate:.....

8) Caratteristiche sperimentali e trasferibilità del modello in altre aree: (specificare).....

9) Reti di collegamento previsti con :

- 1) altre associazioni di volontariato;
- 2) altre organizzazioni del terzo settore;
- 3) enti pubblici (Reg., Prov., comune)
- 4) altro(specificare).

10) Accordi, collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati:.....

11) Eventuali altri contributi di enti: (specificare).....

12) Durata del progetto per l'anno finanziario corrente(specificare in mesi).

13) Tempi e fasi: (in modo dettagliato).....;

a) pianificazione e tempi tecnici di realizzazione:

.....;

b) singole fasi: (indicare):

- data prevista di avvio:

- Data prevista di conclusione:.....

14) Anagrafica dell'associazione proponente:

Denominazione.....

Indirizzo.....

Telefono.....Fax.....e-mail.....

Tipologia giuridica.....

Nome del rappresentante legale.....
 Nome del responsabile del progetto.....
 Qualifica professionale.....

15) Volontari impiegati:

- Numero:
- Livello di preparazione:
- Attività formativa:
- Contenuti dell'attività svolta:
- Numero ore settimanali:

16) Personale non volontario coinvolto:

- Numero:
- Qualifica :
- Ruolo svolto nel progetto:

17) Eventuali progetti presentati negli anni precedenti e relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate (specificare):.....

Piano economico

1) Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto):

- | | |
|--|--------|
| a) spese di progettazione. | €..... |
| b) Attività promozionali | €..... |
| c) spese di funzionamento e gestione | €..... |
| d) rimborso spese volontari | €..... |
| e) spese personale interno | €..... |
| f) assicurazione | €..... |
| g) spese di strutture | €..... |
| h) spese di viaggio, vitto, alloggio | €..... |
| i) spese amministrative, materiali didattici | €..... |
| j) altre voci di spesa | €..... |

TOTALE €.....

2) Entità di contributo richiesto €.....

3) Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) €.....
 (Le spese sono quelle relative al personale, alle strutture e alla gestione)

4) Entità co - finanziamento da parte di altri organismi €.....
 (se previsti)

5) Origine delle risorse a carico (specificare per voci di spesa) €.....

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nelle schede progettuali.

Il Presidente

COME NASCE UN'ASSOCIAZIONE

1. costituire un'associazione

Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poiché la libertà di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L'articolo 18 recita: ["I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (...)"]

Per costituirsi un'associazione però deve essere costituita da almeno 3 persone. La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite "l'atto costitutivo": in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. Un'associazione può inoltre essere "riconosciuta" o "non riconosciuta".

1.1. Forma orale

Questo tipo di formula preclude ogni tipo di passo successivo. Non si potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.

1.2. Forma scritta

Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Nello statuto va indicata la sede legale. Lo statuto di solito si elabora prima di redarre l'atto costitutivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo.

1.3. Associazioni "non riconosciute"

La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle "non riconosciute". Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell'art. 36 del codice civile (c.c.) stabilisce che ["l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati."]

Quindi, conviene "sancire" la costituzione dell'Associazione, almeno con "scrittura privata" depositata presso l'Agenzia delle Entrate. Si consiglia,

per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.

In parole povere gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata) presso l'Agenzia delle Entrate.

1.4. Associazioni "riconosciute"

E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Agenzia delle Entrate viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. I costi: del notaio ammontano a circa 260 euro. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi "Persona Giuridica".

Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali: 1) l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;

Promemoria degli adempimenti amministrativi per le Associazioni di Volontariato

Fase Iniziale

1. Redigere Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione
2. Richiedere il Codice Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate
3. Provvedere alla loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (in esenzione d'imposta di bollo e di registro)
4. Inviare o presentare la richiesta di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato presso gli uffici della Regione Calabria - Dipartimento Servizi Sociali - Ufficio Volontariato, Via Paolo Orsi n. 1 - Catanzaro (per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Funzionario preposto che è il Dr. Cesare Nisticò – Tel. 0961.856768).

Nelle pagine successive sono descritte le varie fasi e la documentazione necessaria.

- (Il CdS offre assistenza gratuita)

Assicurazione

La legge 266/91 obbliga tutte le associazioni di volontariato a provvedere all'assicurazione dei soci volontari con copertura dei rischi derivanti da:

- caso morte
- caso invalidità permanente
- caso infortuni e malattia
- responsabilità civile

L'obbligo può essere assolto anche mediante l'adesione a polizze collettive.

 Tanto per dare una indicazione di massima, riportiamo di seguito la “polizza nazionale del volontariato” offerta da una compagnia che nell'ambito del progetto “sicurezza per il terzo settore” offre una polizza ad hoc. Comunque ognuno può rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia anche se, per dirette esperienze, non tutte le compagnie sono preparate a offrire un servizio coerente e vantaggioso e spesso si rischia di pagare di più senza essere sicuri circa le garanzie offerte.

Polizza nazionale del Volontariato

IL VOLONTARIATO NON E' UN GIOCO!

ANCHE UN ATTO DI SOLIDARIETA' PORTA LA TUA FIRMA IN TERMINI DI RESPONSABILITA' PERSONALE

Con questo slogan è stata presentata nell'Aprile '98 a Padova, nell'ambito della Manifestazione "CIVITAS" ed in occasione della 1^a Convention della Solidarietà promossa dal Forum Permanente del Terzo Settore, la **Polizza Nazionale del Volontariato**.

Promotori di questo progetto sono stati: il Mo.V.I. Nazionale, l' Agenzia Coverteam (struttura tecnica responsabile del Progetto "Sicurezza per il Terzo Settore") ed un Gruppo assicurativo, sensibile al problema e con esperienza nel settore specifico.

Perché questa iniziativa?

Da quando è entrata in vigore la " legge quadro sul volontariato" (L. 11/08/91 n. 266), che ha introdotto l'obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, molti sono stati i dubbi interpretativi ed ancor più variegate le soluzioni tecniche proposte (per non parlare dei premi richiesti ..): quali tipi di organizzazioni sono soggette all'obbligo assicurativo? chi e quando deve essere assicurato? quali garanzie e per quali massimali? cos'è il Registro dei Volontari e come si tiene?

Una parola definitiva sull'argomento è venuta dal lavoro di analisi svolto dal Settore giuridico della FIVOL, che ha dato organicità e univocità di interpretazione a tutta la materia.

Da questo studio è risultato chiaro l'obbligo assicurativo anche per le organizzazioni con forma giuridica di "associazione non riconosciuta": gli amministratori rispondono in solido con il loro patrimonio personale, per il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi dai propri aderenti.

Ma non era ancora sufficiente.

Occorreva tradurre in pratica questo impianto tecnico-giuridico ed elaborare un Capitolato di norme (le Condizioni Particolari di Assicurazione), che rispondessero alla previsione della L. 266 e restassero aderenti alla molteplici realtà operative del mondo del volontariato.

Il lavoro è durato oltre un anno e, ottenuta anche l'autorizzazione definitiva da parte degli enti competenti, la Polizza Nazionale del Volontariato è ormai operativa per oltre 950 Organizzazioni e tutela oggi l'impegno di circa 22.000 volontari.

Gli elementi innovativi che la caratterizzano sono:

- *semplifica modalità e procedure (documento unico, esonero dalle dichiarazioni)*
- *elimina qualsiasi differenziazione basata sulla natura dell'attività dell'organizzazione*

- *consente la possibilità di scelta fra diversi massimali di copertura*
- *risponde, anche per la parte economica, alla finalità di un servizio equo e solidale*

alcune cifre:

1. le garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) :
 - ✓ € 500.000
- Infortuni (incluso il rischio "in itinere")
 - ✓ morte: € 50.000 / 100.000 / 150.000
 - ✓ Invalidità Permanente: € 50.000 / 100.000 / 150.000 (tabelle Inail)
 - ✓ diaria da ricovero: € 25 al giorno
- Malattia
 - ✓ diaria da ricovero: € 25 al giorno

2. i premi :

vanno da un minimo di € 9,30 ad un massimo di € 15,50 annui per volontario, a seconda della combinazione di massimali scelta e del numero di volontari assicurati; il premio minimo di polizza è di € 155,00; le eventuali variazioni nel numero dei volontari, intervenute nel corso dell'anno assicurativo, vengono regolate a fine anno sulla base delle effettive presenze (si considera un dodicesimo del premio per il numero di mesi di presenza sul Registro).

E' utile aggiungere che la Polizza, oltre che dalle singole organizzazioni, può essere stipulata in convenzione dalle Associazioni Nazionali o analoghe strutture di coordinamento, con il vantaggio di semplificarne ulteriormente la applicazione e favorirne la diffusione.

Per quanti sono interessati, maggiori informazioni possono essere reperite presso i Centri di Servizio per il Volontariato o direttamente alla Segreteria dell'Agenzia Coverteam:

via Rubicone, 42 - 00198 Roma Tel. 06/85351461 e-mail : coverteam@mclink.it

Altre notizie anche sulla pagina web <http://www.fivol.it/faq/giuridica.htm>



MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO

PROGETTO "SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE"

POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

CONDIZIONI PARTICOLARI

Persone assicurate

Le persone assicurate sono tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato; in particolare:

- per l'identificazione delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero nell'ambito di ciascuna organizzazione, si farà riferimento al Registro dei Volontari, la cui tenuta presso ogni organizzazione è obbligatoria in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale
- per coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva alla stipula della polizza, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel Registro; analogamente, per coloro che cessano dall'attività, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel Registro.

Esonero dalle dichiarazioni

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamente i difetti fisici degli Assicurati, salvo che si tratti di persona affetta da malattie, difetti fisici o infermità per le quali diventa inassicurabile a termini delle Condizioni Generali.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso con altre Compagnie di Assicurazioni.

Oggetto dell'assicurazione

*La "Polizza Nazionale del Volontariato" include in un unico documento le coperture assicurative contro gli **infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per **responsabilità civile verso terzi**.*

Infortuni

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate (fino al 75° anno d'età) subiscano esclusivamente nello svolgimento dell'attività di volontariato, effettuata nei modi e nei termini stabiliti dalla propria organizzazione, ed è prestata per i casi di:

- **morte**
- **invalidità permanente** (franchigia 3%; sulla parte eccedente 103.300 Euro fr. 5%)
- **ricovero ospedaliero** o istituto di cura (max 30 gg. per evento e 90 gg. anno)

Le somme assicurate sono quelle previste nella combinazione prescelta dall'organizzazione di appartenenza.

Sono considerate attività di volontariato anche:

la guida ed uso di mezzi di trasporto dell'organizzazione di volontariato e di quelle dei singoli assicurati, limitatamente, per questi ultimi, ai casi di previa autorizzazione dell'organizzazione;

- la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento relativi al volontariato, nonché ad assemblee e riunioni associative;

- il trasferimento dall’abitazione o luogo di lavoro al luogo di prestazione dell’attività di volontariato e viceversa, con preventiva autorizzazione dell’organizzazione per il caso di utilizzo di veicolo personale (rischio in itinere).

Malattia

*In caso di malattia, contratta per contagio durante l’espletamento della prestazione di volontariato e per causa di tale prestazione, che comporti il ricovero (ospedale o istituto di cura), è previsto un indennizzo sotto forma di **diaria** con un massimo di 30 giorni per ogni ricovero, con il limite di 90 giorni per più ricoveri del medesimo Assicurato nella stessa annualità assicurativa.*

Responsabilità civile verso terzi

La “Polizza Nazionale del Volontariato” tiene indenni gli Assicurati per i danni che gli stessi possono cagionare a terzi nell’esercizio della loro attività di volontariato.

Gli assicurati **sono considerati terzi tra loro**.

Determinazione del premio e sua regolazione

Il premio iniziale è determinato sulla base del numero di volontari iscritti nel Registro alla data di emissione del contratto. Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio in base alle risultanze del Registro in quel momento, calcolando per ogni persona 1/12 del premio annuo per ogni mese di presenza o frazione del mese.

Massimali assicurati - Premi

COMBINAZIONI / RISCHI ASSICURATI	A	B	C
INFORTUNI: CASO MORTE	Euro 51.650	Euro 103.300	Euro 154.950
CASO INVALIDITA’ PERMANENTE	Euro 51.650	Euro 103.300	Euro 154.950
DIARIA RICOVERO	Euro 26	Euro 26	Euro 26
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI	Euro 516.000		

Condizioni aggiuntive: tabella INAIL per la valutazione del grado di Invalidità Permanente

Durata della polizza: un anno

Premio annuo pro-capite:

combinazione A = **Euro 9,30**

“ B = **Euro 12,40**

“ C = **Euro 15,50**

Premio minimo di polizza: Euro 155,00



MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO
PROGETTO "SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE"

A: **Agenzia COVERTEAM**
Via Rubicone, 42
00198 ROMA
Tel./fax 06 - 8535 1461
e-mail coverteam@mclink.it

POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO
(LEGGE N. 266/91 E D.M. 14.02.92 - 16.11.92)
CONVENZIONE CSV

SCHEDA DI ADESIONE

ASSOCIAZIONE: _____

ADERENTE ALLA SEGUENTE STRUTTURA NAZIONALE: _____

SETTORE DI ATTIVITA': _____

INDIRIZZO SEDE: VIA _____

CITTA' _____ CAP _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____

CODICE FISCALE: _____

PRESIDENTE: _____ TEL. _____

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: _____ TEL. _____

N. VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO: _____ ALLA DATA _____

La sottoscritta organizzazione chiede di stipulare la Polizza in oggetto, alle condizioni definite in Convenzione, con applicazione della combinazione scelta: A B C con decorrenza dalle ore 24 del _____

Data: _____
_____ firma

ISTRUZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA:

1. *INVIARE VIA FAX LA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE COMPILATA*
2. *ALLEGARE LA COPIA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI*
3. *EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL PREMIO CON:*
 - *VAGLIA POSTALE A: COVERTEAM S.a.s. VIA RUBICONE 42 - 00198 ROMA*
 - *BONIFICO A: COVERTEAM S.a.s. c/o BANCA CARIM S.p.a. ABI: 6285 CAB: 3200 C/C: 7462552*
4. *TRASMETTERE VIA FAX COPIA DEL VAGLIA O DELLA CONTABILE*
RESTITUIRE FIRMATA COPIA DELLA POLIZZA CHE VERRA' INVIATA A MEZZO POSTA IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO

N.B.

Contestualmente all'invio alla Coverteam di questa Scheda, ricordarsi di dare disdetta a mezzo raccomandata A.R. - almeno tre mesi prima della scadenza annuale - delle eventuali polizze in corso.



Fac-simile Registro dei Volontari

OGGI 04/3/03 SI ISCRIVONO I SEGUENTI VOLONTARI:

1. MARCELLO MASSIMO NATO A ROMA IL 25/3/68 RESIDENTE V. RUBICONE, 42 00198 RM C.F.: MRCMSM68B03H501Y
2. BIANCHI ROMEO NATO A ROMA IL 06/06/68 RESIDENTE V. DELL'USIGNOLO, 30 00169 RM C.F.: BNCRMO68B06H501G
3. DI LORENZO EZIO NATO A TERNI IL 29/04/77 RESIDENTE V. SALARIA 299 00199 RM C.F.....

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

OGGI 05/05/03 CESSANO L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO:

1. DI VITO ALBERTO
2. ROSSI GINO

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

ECC. ECC.

N.B.: "IL REGISTRO, PRIMA DI ESSERE POSTO IN USO, DEVE ESSERE NUMERATO PROGRESSIVAMENTE IN OGNI PAGINA E BOLLATO IN OGNI FOGLIO DA UN NOTAIO, O DA UN SEGRETARIO COMUNALE, O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE ABILITATO A TALI ADEMPIMENTI. L'AUTORITA' CHE HA PROVVEDUTO ALLA BOLLATURA DEVE ALTRESI' DICHIARARE, NELL'ULTIMA PAGINA DEL REGISTRO, IL NUMERO DI FOGLI CHE LO COMPONGONO."

(DD.MM. 14 .2.92 e 16.11.92)

Tipo di atto: Pubblico o privato?

Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Normalmente un'associazione di volontariato si costituisce con una "scrittura privata". In parole povere gli associati elaborano atto costitutivo e statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti presso l'Agenzia delle Entrate. Si consiglia, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto.

Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.

La forma dell'atto pubblico è più onerosa in quanto il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In questo caso la costituzione ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico. I costi: del notaio ammontano a circa 260 euro. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi "Persona Giuridica".

Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali:

- 1) l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;

- 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;

Note per la designazione del Presidente e/o comunque per il responsabile amministrativo.

* Art. 2382 Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Atto costitutivo

Esempio A

Oggi..... (*giorno/mese/anno*) presso.....(*indicare in quale luogo*),
i sottoscritti:

- 1) *Rossi Mario*, nato a, il....., residente a,
via..... C.F.....
- 2) *Verdi Luigi*, nato a, il.....,residente a,
via.....C.F.....,ecc.

Si sono riuniti in Assemblea per costituire un'Associazione di volontariato senza fini di
luogo denominata “.....”, avente lo scopo di (elencare gli scopi)

.....
.....
.....

I presenti hanno convenuto che:

- a) L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea
che, allegato al presente atto costitutivo con la lettera “A”, ne è parte integrante.
- b) Per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in lire (indicare la cifra in
lettere).....
- c) In deroga a quanto disposto nello Statuto sono stati nominati componenti del
Comitato Direttivo (*almeno tre*) i signori:
“*elenco dei componenti*”
 - 1)
 - 2)
 - 3)

che hanno accettato l'incarico.

Presidente il Sig..... che ha accettato;

*Vice presidente il Sig che ha accettato;

*Segretario il Sig che ha accettato.

d) Gli organismi così costituiti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea
elettiva.

e) Trattandosi di Associazione di Volontariato costituita esclusivamente per fini di
solidarietà, si chiede l'esenzione dai bolli e dalle imposte di registro ai sensi dell' art.8
della l. 266/1991.

Il sig..... viene da tutti i componenti delegato a compiere le pratiche e le
formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto.

FIRME (*di tutti i partecipanti alla riunione costituente*)

.....
.....
.....

* *Se questi incarichi non sono previsti dallo statuto il relativo riferimento non va
scritto nell'atto costitutivo.*

Esempio B

L'anno, il giorno..... del mese....., presso....., si sono riuniti i seguenti signori:

1) Rossi Mario, nato a, il....., residente a, via, C.F.....

2).....ecc.

I medesimi concordano quanto segue:

- a) E' costituita fra essi con sede in, via in conformità alla vigente legislazione sul volontariato, l'organizzazione di volontariato denominata, in seguito denominata (*acronimo*).
- b) L'organizzazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- c) Viene determinato in tre il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo per il quale vengono eletti per acclamazione i signori:
 - (Presidente)
 - (Vice Presidente) (*se previsto, diversamente consigliere*)
 - (Consigliere)

che accettano l'incarico.

- d) I presenti soci fondatori determinano che la quota di contributo ordinario annuale a favore dell'associazione è di lire..... salvo modifica da parte delle successive Assemblee degli aderenti.
- e) Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle quote associative ed eventuali beni mobili e immobili di proprietà, lasciati, etc..
- f) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.
- g) Il sig..... viene da tutti i componenti delegato a compiere le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dai bolli e dalle imposte di registro ai sensi dell'art. 8 della l. 266/1991, trattandosi di Associazione di Volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

FIRME (*di tutti i partecipanti alla riunione costituente*)

.....

Statuto

Statuto di una Associazione di Volontariato

Art.1

Denominazione

E' costituita in (*indicare il comune*) un'associazione di volontariato denominata ".....", a durata illimitata.

Art.2

Sede

L'associazione ha sede in..... (*comune*), via.....
La sede sociale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea (*o, se si preferisce, del Consiglio Direttivo*).

Art.3

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali, del D.Lgs. n° 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo. Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all'atto della verifica che dichiara valida l'Assemblea.

Art.4

Scopi sociali

- a) L'associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di
- b) L'associazione nel suo funzionamento si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione;
- c) Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell' Associazione, e nonché l'esercizio delle cariche saranno a titolo gratuito;
- d) Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

Art.5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

- a) All'associazione possono aderire tutti coloro (*persone fisiche o giuridiche*) che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.
- b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, rivolte al Consiglio Direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente statuto.
- c) L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato.
- d) La qualifica di socio si perde per :
- Dimissioni volontarie;
 - Decesso;
 - Esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'Associazione, nonché per morosità: contro tale provvedimento si può ricorrere al collegio arbitrale.

Art.6

Diritti e obblighi dei soci

- a)I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare alle Assemblee; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali se maggiorenni; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione e accesso ai documenti e agli atti dell'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; di dare le dimissioni in qualunque momento.
- b)I soci hanno i seguenti obblighi: di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e non retribuita neppure direttamente dal beneficiario , secondo gli indirizzi degli organi direttivi; di versare regolarmente le quote associative ; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art.7

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all' Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

Art.8

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori conti.

Art.9
Assemblea generale

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea.

L'Assemblea ordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, mediante.....
(specificare mediante lettera spedita a tutti gli associati e ai Revisori dei conti e/o mediante avviso affisso nella sede sociale) almeno.....(10 o 15 giorni) prima della riunione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno..... (di solito da 1/10 a 1/3) dei soci, o, da due componenti del Consiglio direttivo: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè
(specificare se in Italia, in Calabria, nella Provincia di.....,nel comune di.....).

All'assemblea dei soci spetta:

- Approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte da Consiglio direttivo;
- Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- Nominare il Presidente *(tale compito in alternativa può essere attribuito al Consiglio Direttivo)* ;
- Modificare il presente statuto;
- Approvare il regolamento ; *(tale compito,in alternativa può essere attribuito al Consiglio Direttivo);*
- Fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci *(tale compito,in alternativa,può essere attribuito al Consiglio Direttivo);*
- Deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell'associazione;
- Revocare il presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro associato.Un associato non può avere più di..... *(una o due) deleghe.*

All' Assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste. Non è ammessa altra espressione di voto.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di.....(*indicare un numero dispari superiore a seconda della quantità degli iscritti dell'Associazione*) membri eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni, realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall'Assemblea e cura ogni affare corrente.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione nomina nel proprio seno il Presidente (*se tale compito non è stato attribuito dall'assemblea*), il Vice Presidente (*se previsto*), il Tesoriere (*se previsto*) e il Segretario (*se previsto, che può anche essere esterno al consiglio direttivo*). Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest'ultimo sia impedito. Il tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno.....(*da due a quattro*) volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell'Associazione; dispone la costituzione di commissioni; delega compiti al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci; nomina i soci onorari.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Art. 11

Il Presidente

Il presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio Direttivo (*o in alternativa dall'Assemblea*) a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile (*se si vuole si può limitare la rieleggibilità per es. per due mandati*).

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzata ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante l'organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.

Art. 12

Il segretario (*Se lo si vuole prevedere*)

Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente statuto.

Art.13

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti di cui uno presidente, ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno due volte l'anno.

L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva.

I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Riunioni dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri contabili, danno pareri sui bilanci.

Art.14

Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative se deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali donazioni e lasciti;
- j) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- k) ogni altro tipo di entrata.

Art.15

Erogazioni, donazioni e lasciti

Per le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità e i legati (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), l'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 16

Bilanci

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei

soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata al collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.17

Responsabilità patrimoniale

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contributi stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 18

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art.5 comma 4 della l.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art.19

Collegio Arbitrale

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e l'Associazione o all'interno di questa sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone nominate una ciascuna dalle parti in lite e la terza, con funzioni di presidente, nominata dagli altri due e, in caso di dissenso, dal Giudice di pace del Comune di(o comunque da personalità al di sopra delle parti).

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Il Presidente

Statuto di una associazione ONLUS

Art 1 Denominazione

E' costituita una Associazione denominata organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus"

Art.2 Scopi

L'Associazione, senza fini di lucro, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo, prevalentemente nel settore di..... e di svolgere le seguenti attività:

.....
.....
.....

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS. n.460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 Sede

L'Associazione ha sede in (indicare il comune e l'indirizzo).

Art.4 Soci

Possono essere ammessi come soci dell'Associazione tutti coloro : persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che condividendo gli scopi, facciano domanda scritta, e vengano ammessi dal Comitato Direttivo (o dall' Assemblea).All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo (o dall'assemblea). Gli associati, che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione . E' espressamente esclusa la partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Art.5 Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione , in qualsiasi momento può recedere informando l'Associazione con nota scritta; Il recesso ha efficacia dal mese successivo alla comunicazione anche se gli organi dell'Associazione ne prendono formalmente atto successivamente.

L'esclusione è deliberata dal Comitato direttivo (o dall'assemblea) con delibera motivata per il ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle quote sociali, per lo svolgimento di attività palesemente concorrente con quella dell'Associazione, o per comportamenti contrastanti con le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all' associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Comitato Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

Art.7 Assemblea generale degli aderenti

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato stesso, almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di marzo e per l'approvazione del bilancio preventivo per il prossimo esercizio entro i mesi di Novembre (o Dicembre) dell'esercizio in corso.

Il Presidente del Comitato Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei soci, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima della riunione o per comunicazione telegrafica o con altri strumenti che consentano l'arrivo al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè.....(si definisce se "in Italia", "nella Regione Calabria", "nella provincia di....." "nel Comune di.....").

L'Assemblea:

- *provvede alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;*
- *delibera sulle modifiche del presente Statuto;*
- *approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Attività dell'Associazione;*
- *delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;*
- *delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, compresi eventuali soci delegati da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di due deleganti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti (o in alternativa stabilire" almeno la metà degli iscritti").

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiorenni di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o per fax.

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei soci presenti. La maggioranza è costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di.....(sempre in numero dispari). Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Le cariche sono gratuite.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e la esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.

Art.10

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede, qualora lo ritenga opportuno, contestualmente all'elezione del Comitato direttivo, alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire, con apposita relazione scritta, all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle riunioni dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Art.11

Il patrimonio e le risorse economiche*

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati;*
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;*
- c) donazioni e lasciti;*
- d) entrate per servizi prestati dall'Associazione (convenzioni);*
- e) entrate da attività commerciali e produttive marginali;*
- f) entrate da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo.*

**Se c'è conferimento da parte dei soci di beni mobili e immobili, all'atto della costituzione specificare che il Patrimonio è costituito da beni mobili e immobili e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente atto.*

*Art.12
Bilanci*

L'esercizio sociale dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Art. 13
Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge vigenti al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

*Art.14
Disposizioni finali*

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del c.c.

I requisiti che devono essere previsti nell'atto costitutivo o nello statuto delle Associazioni di Volontariato

(Legge quadro sul volontariato del 11/08/1991, n°266 art.3)

1. *Il fine solidaristico;*
2. *L'assenza dei fini di lucro;*
3. *La democraticità delle strutture;*
4. *L'elettività e la gratuità delle cariche associative;*
5. *La spontaneità e la gratuità delle prestazioni fornite da soci;*
6. *I criteri di ammissione e di esclusione dei soci;*
7. *Gli obblighi e i diritti dei soci;*
8. *L'obbligo di formazione del bilancio;*
9. *Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci;*
10. *Le modalità di devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione.*

Regolamento

Il regolamento interno, se redatto e deliberato dall'assemblea, precisa le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione, perseguendo l'obiettivo di regolamentarne l'attività nel rispetto e in armonia dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività

Registrazione degli atti

Iter burocratico

Per registrare i vostri atti presso l'Agenzia delle Entrate occorre prelevare i modelli necessari presso la stessa Agenzia o l'Ufficio del Registro (Attenzione: molti uffici del registro non forniscono i moduli bisogna procurarseli presso la Buffetti o altri rivenditori);

- I moduli vanno compilati con qualche codice (vedi allegati esemplificativi), con il codice fiscale dell'associazione, con i dati del presidente (legale rappresentante) e quelli dei soci fondatori, e vanno consegnati assieme a:
- 2 copie dell'Atto Costitutivo (meglio 3), firmato da tutti i soci fondatori. 1 copia sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, le altre 2 rilasciate bollate all'associazione;
- 2 copie dello Statuto (meglio 3); 1 copia sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, le altre 2 rilasciate bollate all'associazione; lo statuto deve essere conforme ad una serie di parametri, in particolare deve specificare che si tratta di una associazione senza scopo di lucro;

Dal momento in cui si consegnano i documenti passano normalmente 20 giorni per riavere gli atti registrati, dietro esibizione della ricevuta che viene rilasciata alla presentazione. Può eseguire tutta l'operazione chiunque del gruppo, non importa che faccia tutto il presidente... l'importante è che le firme siano giuste (se il presidente non ha tempo di andare all'ufficio registro, normalmente, ci può pensare qualcun'altro).

L'altra forma per registrare l'atto può essere quella della "scrittura privata autenticata" o dell'"atto pubblico", entrambi registrati di fronte ad un notaio. Sconsigliamo questa forma, particolarmente costosa. L'atto notarile, comunque, può servire per certificare il contenuto dell'accordo in caso di contestazioni tra associati e a garantire l'autenticità delle firme.

I modelli da compilare sono:

- mod. AA5/5 (Richiesta Codice Fiscale);
- mod. A8 (RR), richiesta registrazione;
- mod. 69, richiesta con riepilogo dei soggetti fondatori.

NOTE: in qualche occasione, taluni uffici pretendono che i moduli riportino il timbro dell'associazione. Non è una regola e non sembra che la legge lo richieda ma qualche impiegato zelante lo pretende. Cercate di far capire –magari al responsabile dell'ufficio- che l'associazione è appena costituita...

Il Codice Fiscale

DPR 29/09/1973 Num. 605 Art. 2. Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del ministro per le finanze.

Il codice fiscale identifica, quindi, un'attività, una persona fisica, una persona giuridica, una società, un'associazione o altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica, nell'anagrafe tributaria.

Se l'associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) e necessario dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale e solo da questo momento l'associazione esiste per lo Stato. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Agenzia delle Entrate.

Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!

Il CF è indispensabile per: - acquistare beni con fattura; - intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale); - stipulare contratti di locazione; - richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni; - erogare compensi; - versare ritenute d'acconto; - compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102); - percepire dividendi; - esercitare attività commerciali abituali; - sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture bisogna avere il C.F.

In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa). Se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) è opportuno chiedere sempre alla locale sede dell'Agenzia delle Entrate se vanno apportati aggiornamenti al CF e agli atti registrati in modo da essere sempre in regola con le normative.

Il Modello per la richiesta del Codice Fiscale - Mod.AA5/5

Il modello prestampato è disponibile presso tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate. Il modello va compilato nelle parti previste e consegnato allo sportello competente dell'Agenzia delle entrate che rilascia il relativo certificato di attribuzione.

In caso di smarrimento o variazioni dei dati, utilizzando lo stesso modello e la stessa procedura, è possibile richiedere un duplicato o far modificare i dati significativi.

Facsimile del Modello Mod.AA5/5

MOD. AA5/5

 <p>MINISTERO DELLE FINANZE ANAGRAFE TRIBUTARIA</p>	<p>marca da bollo solo per richiesta duplicato</p>	<p>UFFICIO IMPOSTE DIRETTE</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																														
<p>DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE (SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)</p>																																
<p>PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE</p>																																
<p>QUADRO A TIPO RICHIESTA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">1</td> <td>ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>DUPLICATO DEL CERTIFICATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>VARIAZIONE DATI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II</td> </tr> </table> <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <p>CODICE FISCALE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table> </div>			1	ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE	2	DUPLICATO DEL CERTIFICATO	3	VARIAZIONE DATI	4	RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II																						
1	ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE																															
2	DUPLICATO DEL CERTIFICATO																															
3	VARIAZIONE DATI																															
4	RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II																															
<p>QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA</p> <p>DATI IDENTIFICATIVI</p> <p>DENOMINAZIONE _____</p> <p>ISIGLA _____ DESCRIZIONE ATTIVITA' _____</p> <p>COD. ATTIVITA' _____ NATURA GIURIDICA _____ TERMINE APPROV. BILANCIO _____ DICHIARAZIONE IVA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>SEDE LEGALE O EFFETTIVA</p> <p>C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____</p> <p>INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____</p> <p>DOMICILIO FISCALE</p> <p>C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____</p> <p>INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____</p>																																
<p>QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE</p> <p>DATI IDENTIFICATIVI</p> <p>CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE _____</p> <p>COGNOME _____ NOME _____ CARICA _____ INIZIO PROCEDIMENTO _____</p> <p>COMUNE (o Stato Estero) di NASCITA _____ PROV. _____ DATA DI NASCITA _____</p> <p>RESIDENZA ANAGRAFICA</p> <p>C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____</p> <p>INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____</p> <p>DATA _____ FIRMA DEL RAPPRESENTANTE _____</p>																																
<p>PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO</p>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>ATTRIBUZIONE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ATTRIBUZIONE DIFFERITA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>DUPLICATO DEL CERTIFICATO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VARIAZIONE DATI</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II</td> </tr> </table> <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <p>CODICE FISCALE ASSEGNATO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table> </div>			<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE DIFFERITA	<input type="checkbox"/>	DUPLICATO DEL CERTIFICATO	<input type="checkbox"/>	VARIAZIONE DATI	<input type="checkbox"/>	RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II																				
<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE																															
<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE DIFFERITA																															
<input type="checkbox"/>	DUPLICATO DEL CERTIFICATO																															
<input type="checkbox"/>	VARIAZIONE DATI																															
<input type="checkbox"/>	RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II																															
<p>Il soggetto _____ ha presentato domanda di _____ presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI _____</p> <p>IL FUNZIONARIO _____ DATA _____</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> <p>TIMBRO UFFICIO</p> </div>																																

Come compilare i vari quadri della parte riservata al contribuente.

Quadro A Tipo richiesta: Contrassegnare la casella nr. 1

Quadro B Dati relativi al soggetto d'imposta:

denominazione: Nome dell'associazione (esempio: **Catanzaro Sociale**)

sigla: non necessaria, ma se la si vuole identificare con un acronimo (es. CaSo)

Descrizione attività: inserire la descrizione (es. Volontariato e solidarietà sociale)

Codice attività: Per quanto si riferisce al codice attività, questo va individuato nella tabella resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate e della quale riportiamo uno stralcio:

Codici attività ai fini fiscali

Classificazione delle attività economiche

- A. Agricoltura, caccia e silvicoltura
- B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi
- C. Estrazione di minerali
- D. Attività manifatturiere
- E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua
- F. Costruzioni
- G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli, di beni personali e per la casa
- H. Alberghi e ristoranti
- I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- J. Intermediazione monetaria e finanziaria
- K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
- L. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- M. Istruzione
- N. Sanità e altri servizi sociali
- O. **Altri servizi pubblici, sociali e personali**
- P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze
- Q. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

- 90001 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
- 90002 SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO ATT. AFFINI
- 90003 MISURE IGIENICO-SANITARIE ED ATTIVITA' AFFINI
- 91111 ORGANIZZAZIONI DI DATORI DI LAVORO E ASSOCIAZ. DI CATEGORIA
- 91112 ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE
- 91113 CAMERE DI COMMERCIO
- 91120 ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI E ORDINI PROFESSIONALI
- 91200 ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
- 91310 ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE
- 91320 ATTIVITA' DEI PARTITI E DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE
- 91330 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

Il Codice attività da riportare sul modello AA5/5, come si vede, è:

91330

Natura giuridica: Associazione di volontariato

Termine approvazione bilancio: 3 0 0 4

Dichiarazione iva: barrare la casella NO

Sede legale o effettiva: compilare con i dati della sede.

Domicilio fiscale: generalmente è lo stesso della sede.

Quadro C Dati relativi al rappresentante: compilare con i dati del Presidente, inserire la data e firmare il modello che è pronto per la presentazione.

Facsimile del Mod. A8 (RR)

MODULARIO ENTRATE-019	 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di	MOD. RR
		

RICHIESTA REGISTRAZIONE

Elenco degli atti presentati per la registrazione
 dal Sig. Pinco Pallino
 domiciliato a Catanzaro
 via Nuova, 99
 Codice Fiscale PNCPLL81S16C352W

Da compilarsi a cura del richiedente la registrazione				
N. ATTO	GIORNO	MESE	ANNO	Descrizione / Controparte
1	10	09	03	Costituzione Associazione "Catanzaro Domani"
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				


Ricevuta di deposito di n. atti per i quali è stata richiesta
 la registrazione in data
 operazione annotata al n. Mod.
 data

L'IMPIEGATO

.....

15-10-03

(data)



 (firma del richiedente)

N. B. La presente ricevuta va consegnata al momento del ritiro degli atti registrati.

Facsimile del Mod. 69

	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICHIESTA DI REGISTRAZIONE		MOD. 69										
				MODULARIO ENTRATE-007										
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO														
SERIE	LABORIO	DATA	TIPOLOGIA	RIFERENZE AI CODICI DI TRIBUTO e AI RELATIVI IMPOSTI SERIE NUMERO DATA										
			REGISTRO ALBO ERARIO RIVA ALTRE AZIENDE	DA A IMPORTO										
			TOTALE											
IMPORTO VERSATO														
CODICE UFFICIO	Si compilano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati richiesti dal Quadro A, B e C	L'IMPEDATO ASSIETO ALLA RASSEGNAZIONE	L'IMPEDATO ADDEBITO ALLA REGISTRAZIONE	DA PAGARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)										
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										
QUADRO A ALL'UFFICIO		Foglio N. 1		La presente si compone di N. 1 fogli										
di CATANZARO														
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA		N. DI REPERTORIO										
PINCO PALLINO		1 2 1 0 2 0 0 3												
NATURA DELL'ATTO														
Costituzione Associazione di Volontariato "Catanzaro Domani"														
QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO														
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE												
1	P N C P L L 8 1 S 1 6 C 3 5 2 W	PINCO												
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO										
PALLINO	CATANZARO	C Z	1 6 1 1 1 9 8 1	M										
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA											
88100 CATANZARO		C Z	SABATINI											
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE												
2	P R M G N N 7 9 P 5 1 C 3 5 2 A	PRIMA												
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO										
GIOVANNA	CATANZARO	C Z	1 1 0 9 1 9 7 9	F										
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA											
88060 S. MARIA DI CZ		C Z	GELSOMINO											
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE												
3	S C N M R A 8 0 R 0 2 C 3 5 2 B	SECONDO												
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO										
MARIO	CATANZARO	C Z	0 2 1 0 1 9 8 0	M										
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA											
88100 CATANZARO		C Z	OBERDAN											
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE												
4	T R Z N N A 5 7 M 5 1 C 3 5 2 T	TERZA												
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO										
ANNA	CATANZARO	C Z	1 1 0 8 1 9 5 7	F										
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA											
88063 CATANZARO LIDO		C Z	PORTO											
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE												
5	Q R T M R N 7 5 T 4 8 C 3 5 2 S	QUARTA												
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO										
MARINA	CATANZARO	C Z	0 8 1 2 1 9 7 5	F										
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA											
88100 CATANZARO		C Z	MAZZINI											
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO														
CODICE NEGIZIO	ENI	ENI	VALORI	DANNI CAUSA										
AVANTI CAUSA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; height: 40px;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>														
Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è sottobito l'ufficio rogante														
														
(1) Danaro in oggetto a IVA (2) Danaro a fronte di agevolazioni (3) Danaro in con atti ai sospesi o non definitivi														
Copia per l'ufficio														

Iscrizione al Registro Regionale

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Organizzazione di Volontariato è l'associazione che svolge attività senza fine di lucro con finalità di carattere sociale, civile e culturale, rivolta a chi si trovi in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione.

Qualsiasi organizzazione di volontariato, in possesso dei **requisiti previsti** dalla legge può iscriversi al Registro Regionale del Volontariato, del quale è possibile consultare qui un estratto.

La Regione verifica che le Organizzazioni iscritte al Registro siano realmente senza fini di lucro, con statuti improntati alla democrazia ed **ogni tre anni, così come stabilito dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 18**, controlla che mantengano i requisiti necessari all'iscrizione che comporta benefici fiscali e conferisce automaticamente lo status di **O.N.L.U.S.** (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

L'iscrizione al Registro del Volontariato è incompatibile con quella al Registro dell'Associazionismo.

Per poter essere iscritte nel Registro è necessario che:

- l'Associazione richiedente svolga attività senza fine di lucro rivolta a soggetti terzi in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'attività di volontariato non sia retribuita in nessun modo e che l'organizzazione si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- lo Statuto associativo sia improntato sulla democraticità e trasparenza;
- le organizzazioni di volontariato assicurino i propri aderenti, **che prestano l'attività di volontariato**, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito:

- l'assenza di lucro;
- la democraticità dell'Ente;
- l'elettività delle cariche sociali;
- la gratuità delle prestazioni dei soci;
- i criteri di ammissione;
- i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio;
- gli obblighi e i diritti dei soci;
- l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale, dal quale devono risultare i beni e i contributi, con l'indicazione dell'organo che lo approva;
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti;
- la previsione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc ed art. 2 l.r. 28/1996.

Documentazione da produrre per l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Calabria

1. Atto costitutivo registrato;
2. Statuto dell'Associazione registrato;
3. Regolamento interno dell'associazione (se esiste);
4. Elenco degli aderenti e dei soci che ricoprono cariche sociali;
5. Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
6. Fotocopia di un documento di riconoscimento del responsabile amministrativo;
7. Certificazione di assenza di condanne penali del legale rappresentante;
8. Fotocopia della polizza assicurativa;
9. Dichiarazione di prevalenza delle attività svolte;
10. Dichiarazione sull'attività programmata per l'anno in corso;
11. Modulo "Dati conoscitivi dell'Associazione" (all. B, Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002);
12. Scheda di Sintesi (all. C, Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002).

E' opportuno predisporre una opportuna lettera di richiesta iscrizione; Ciò consente oltretutto di riepilogare sinteticamente la documentazione e se ben compilata dà un valore aggiunto alla richiesta stessa evidenziando una certa professionalità e serietà d'intenti nei confronti delle istituzioni cui ci si rivolge.

Rammentate che si è spesso giudicati da come ci si presenta e dalla congruenza e chiarezza della documentazione prodotta. Pressappochismo e superficialità non inducono chi esamina richieste e progetti a trattarci con rispetto e considerazione. Siete avvertiti.

I facsimili della documentazione da produrre, di seguito riportati saranno d'aiuto per una corretta compilazione e sono frutto di concrete esperienze dell'autore.

Facsimile di lettera di accompagnamento documentazione

usabile[®]

Via Sebenico, 18 - 88063 Catanzaro Lido (CZ)
C.F. 97042300794 c/c postale:
☎ (+39) 338.2278926 - 349.4531015 e-mail: info@usabile.org web: www.usabile.org

Regione Calabria
Assessorato alle Politiche Sociali
Via Paolo Orsi, 1
88100 Catanzaro

Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro Regionale Volontariato - Legge 11 agosto 1991 n. 266 - Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 18 – Legge Regionale 17 maggio 1996 n. 10 - Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2002 n. 247.

Il sottoscritto **Pinco Pallino**, Presidente e Legale Rappresentante protempore dell'organizzazione di Volontariato **NomeAssociazione** con sede in Via _____, Cap _____ Città _____ (PR) codice fiscale 99999999999, Tel. 0961.999999, e-mail: info@associazione.it

CHIEDE

L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell'Organizzazione sopra indicata. A tale scopo dichiara:

- L'Organizzazione è stata costituita in data 11 marzo 2003 con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 12 marzo 2003 e rispetta i requisiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
- L'Organizzazione è dotata di regolare statuto.
- L'Organizzazione attualmente opera nel territorio provinciale in area di intervento socio-assistenziale, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della popolazione;
- L'Organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.

Nello statuto dell'Organizzazione emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 266/91:

- Fine solidaristico.
- Democraticità della struttura.
- Assenza di fini di lucro.
- Elettività e gratuità delle cariche associative – gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
- Criteri di ammissione dei soci e loro obblighi.
- Modalità di formazione e approvazione del bilancio.
- Modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Organizzazione, nel rispetto dell'art.5, comma 4 legge 266/91.

ALLEG A

La seguente documentazione così come previsto dalla LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, N. 18 e dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 247, pubblicata sul BUR Calabria n. 8 del 30 aprile 2002:

13. Atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 12 marzo 2003;
14. Statuto dell'Associazione;
15. Regolamento interno dell'associazione;
16. Elenco degli aderenti e dei soci che ricoprono cariche sociali;
17. Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
18. Fotocopia di un documento di riconoscimento del responsabile amministrativo;
19. Certificazione di assenza di condanne penali del legale rappresentante;
20. Fotocopia della polizza assicurativa per i "Volontari Attivi", così come previsto dalla Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 - D.M. 14 febbraio 1992 e D.M. 16 novembre 1992, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all'esercizio dell'attività medesima;
21. Dichiarazione di prevalenza delle attività svolte;
22. Dichiarazione sull'attività programmata per l'anno 2003;
23. Modulo "Dati conoscitivi dell'Associazione" (all. B, Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002);
24. Scheda di Sintesi (all. C, Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002).

In fede.

Catanzaro Lido, li

Il Presidente
Firma del presidente

usabile®

Via Sebenico, 18 - 88063 Catanzaro Lido (CZ)
 C.F. 97042300794 c/c postale:
 ☎ (+39) 338.2278926 - 349.4531015 e-mail: info@usabile.org web: www.usabile.org

ELENCO DEGLI ADERENTI

<i>Nominativo</i>	<i>C.F.</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Residenza</i>
* Pinco Pallino	PNCPLL81S16C352W	16/11/81, Catanzaro (CZ)	Via Sabatini, 34 88100 Catanzaro (CZ)
* Prima Giovanna	PRMGNN79P51C352A	11/09/79, Catanzaro (CZ)	Via Gelsomino, 10 88060 S.Maria di CZ (CZ)
* Secondo Mario	SCNMRA80R02C352B	02/10/80, Catanzaro (CZ)	Via Oberdan, 55 88100 Catanzaro (CZ)
* Terza Anna	TRZNN57M51C352I	11/08/57, Catanzaro (CZ)	Via Porto, 72 88063 Catanzaro Lido (CZ)
* Quarta Marina	QRTMRN75T48C352S	08/12/75, Catanzaro (CZ)	Via Mazzini, 97 88100 Catanzaro (CZ)
Caristo Battista	CRSBTS51S29I937J	29/11/51, Staletti (CZ)	Via Siracusa, 41 88063 Catanzaro Lido (CZ)
Conte Giovanni	CNTGNN58A10C352K	12/01/58, Catanzaro (CZ)	Via Caduti 16 marzo '78 88060 S.Maria di CZ
Cosentino Armando	CSNRND61S29I589C	29/11/61, Sellia (CZ)	Via S. Elena, 49 88063 Catanzaro Lido (CZ)

* Soci fondatori componenti il Direttivo

ELENCO DEI SOCI CHE DETENGONO CARICHE SOCIALI

1. **Pinco Pallino**, Presidente
2. **Prima Giovanna**, Vicepresidente
3. **Secondo Mario**, Segretario

 MINISTERO DELLE FINANZE ANAGRAFE TRIBUTARIA		CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE	
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO 97042900799		UFFICIO COMPETENTE CATANZARO	
DENOMINAZIONE NOME ASSOCIAZIONE			NAT. GIUR. 12
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA QUELLA CHE E' N. 99			
C. A. P. 88100	COMUNE CATANZARO	PROV. CZ	
RAPPRESENTANTE: COGNOME PALLINO		NOME PINCO	CODICE FISCALE PNCPLL81S16C352W
DATA: 12/03/2003			
			
IL FUNZIONARIO: IL CAPO AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE Dir. Amministrativo (Dott. Antonio BODARO)			
AVVERTENZE			
1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.			
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceve successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.			
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.			
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti: <ul style="list-style-type: none"> a) fatture, relativamente all'emittente; b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati; c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati; d) dichiarazioni annuali IVA; e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività; f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali. 			
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.			



usabile[®]

Via Sebenico, 18 - 88063 Catanzaro Lido (CZ)
C.F. 97042300794 c/c postale:
☎ (+39) 338.2278926 - 349.4531015 e-mail: info@usabile.org web: www.usabile.org

Regione Calabria
Assessorato alle Politiche Sociali
Via Paolo Orsi, 1
88100 Catanzaro

Oggetto: Dichiarazione di prevalenza delle attività svolte.

Il sottoscritto **Pinco Pallino**, Presidente e Legale Rappresentante protempore dell'organizzazione di Volontariato **NomeAssociazione** con sede in Via _____, cap _____ Città _____ (PR) codice fiscale 99999999999, Tel. 0961.999999, e-mail: indirizzo@email.it

DICHIARA

Che l'Associazione **NomeAssociazione** svolge le proprie attività di volontariato impiegando prevalentemente soci volontari rispettando in ogni caso il requisito della prevalenza delle prestazioni dei volontari rispetto alle prestazioni di lavoratori dipendenti e/o professionisti convenzionati.

Che l'Associazione **NomeAssociazione** opera senza fini di lucro, per fini di solidarietà.

Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere carichi pendenti presso la Procura e la Pretura, come da allegata autocertificazione.

Catanzaro Lido, li

Il Presidente
Firma del presidente

usabile[®]

Via Sebenico, 18 - 88063 Catanzaro Lido (CZ)
C.F. 97042300794 c/c postale:
☎ (+39) 338.2278926 - 349.4531015 e-mail: info@usabile.org web: www.usabile.org

**Regione Calabria
Assessorato alle Politiche Sociali
Via Paolo Orsi, 1
88100 Catanzaro**

Oggetto: Relazione sull'attività programmata per l'anno 2003.

l'Associazione **NomeAssociazione** con sede in Via _____, cap _____
Città _____ (PR) codice fiscale 99999999999, Tel. 0961.999999, e-mail:
info@nomeassociazione.it, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto, si
propone di realizzare i seguenti interventi/attività per l'anno 2004.

l'Associazione si propone di avviare una ipotesi concreta di realizzazione dei seguenti
interventi:

Interventi specifici da avviare concretamente nell'anno:

Descrizione del progetto o attività che si intende avviare.....

Programmi da attuare a medio termine:

Altra ipotesi di attività progettuale

Ulteriore

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, l'Associazione **NomeAssociazione**
si avvarrà di prestazioni non occasionali di Volontari attivi che presteranno la loro opera
in forma totalmente gratuita mentre, si avvarrà di una azione di sensibilizzazione
indirizzata a soggetti del privato-sociale coinvolgendo

Catanzaro Lido, li

Il Presidente
Firma del presidente



LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI) I - ☎ 02/21608.1 - Fax 02/21608.200
www.liguriassicurazioni.it



PROGETTO - SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE -

POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

POLIZZA N. 999999
SOST. POL. N.

COD. AG.	AGENZIA
290	COVERTEAM

ASSOCIAZIONE CONTRAENTE

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE		CODICE FISCALE	
ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZA			
INDIRIZZO VIA _____		CAP 88063	COMUNE CATANZARO LIDO
			PROV CZ

A) INFORTUNI - RICOVERI OSPEDALIERI DA INFORTUNIO E MALATTIA - (Art.7 Condizioni Particolari) CASI E RISPETTIVE SOMME ASSICURATI

MORTE	INVALIDITÀ PERMANENTE	RICOVERO OSPEDALIERO (Dieta)	PREMIO ANNUO LORDO (A)	Pro-capite
EURO 154.950,00	EURO 154.950,00	EURO 26,00	EURO 12,90	

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - (Art. 12 Condizioni Particolari)

MASSIMALE UNICO PRO-CAPITE PER SINISTRO	EURO 516.000,00	PREMIO ANNUO LORDO Pro-capite (B)	EURO 2,60
---	-----------------	-----------------------------------	-----------

C) CALCOLO DEL PREMIO DA PAGARE

N. PERSONE ASSICURATE (V. Art. 1 Cond. Part.)	6	X SOMMA PREMI PRO-CAPITE (A+B)	EURO 15,50	= TOT. PREMI	EURO 155,00 MINIMO DI POLIZZA
---	----------	--------------------------------	------------	--------------	----------------------------------

EFFETTO ORE 24 DEL 18/04/2003	SCADENZA ORE 24 DEL 18/04/2004	RATEAZIONE ANNUALE	RATE SUCCESSIVE 18/04
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------

	INFORTUNI E MALATTIA	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
PRIMA RATA E RATE SUCCESSIVE		125,85	3,15	129,00
	RESPONSABILITÀ CIVILE	21,43	4,57	26,00
	TOTALE EURO	147,28	7,72	155,00



IL CONTRAENTE

Firma al perfezionamento

LIGURIA

Società di Assicurazioni spa

Polizza emessa in triplicato il giorno 18/04/2003	in Roma
La prima rata del premio è stata pagata oggi 18/4/03	e registrata a F. C. n. _____
	Le sigle _____



Cap. Soc. € 13.000.000 i.v. - Partita IVA n. 11929770151 - Codice Fiscale e Reg. Imp. n. 00436950109 - REA n. 1369659
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112).

Dichiarazione sostitutiva della
**CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI
CONDANNE PENALI**

(Art. 46 - lettera aa, bb, cc, ee - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto **PINCO PALLINO**

nato a **CITTA' DI NASCITA (PR)** il **09/09/1999**,

residente a **CITT' RESIDENZA (PR)** in **VIA** _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

19 Maggio 2003

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Servizio di certificazione telematica - <http://www.comuni.it>

DATI CONOSCITIVI DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE :

VIA _____

TEL _____ FAX _____ E-MAIL: _____

CITTA' _____ PROV _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Data di costituzione: _____

DISPONIBILITA' DI STRUTTURE PROPRIE (descrivere):

Relazione delle attività svolte negli ultimi due anni:

INSERIRE UNA RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.....

1. SERVIZI REALIZZATI

(indicare quelli prevalenti, massimo due, e descriverli sinteticamente):

- 1. SOCIO ASSISTENZIALI: _____
- 2. SOCIO SANITARI: _____
- 3. CULTURALI: _____
- 4. RICREATIVI: _____
- 5. ALTRI *(specificare)*: _____

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

- 1. MINORI
- 2. ANZIANI
- 3. FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
- 4. GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE *(servizio non rivolto a categorie specifiche)*
- 5. PORTATORI DI HANDICAP *(fisico, psichico o sensoriale)*
- 6. MALATI
- 7. TOSSICODIPENDENTI
- 8. IMMIGRATI
- 9. PERSONE CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O SENZA FISSA DIMORA
- 10. NOMADI
- 11. ALTRI *(specificare)*: _____

3. AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO: *(comunale, sovracomunale, provinciale, regionale)*: _____

4. GIORNI E FASCE ORARIE DI ATTIVITA' _____
5. NUMERO DI UTENTI CHE FRUISCONO DEI SERVIZI REALIZZATI
DALL'ASSOCIAZIONE: _____
6. NUMERO ATTUALE DI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI: _____
7. NUMERO DI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOLIDARISTICHE:
_____ (numero medio per anno, calcolato negli ultimi cinque anni)
8. I VOLONTARI HANNO MAI PARTECIPATO A CORSI DI FORMAZIONE ?:
 SI NO SE SI, QUANTI?: _____
9. PRESENZA ATTUALE OBIETTORI DI COSCIENZA (numero e servizi cui sono adibiti)

10. PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE (numero qualifica e tipo di rapporto)

11. L'ASSOCIAZIONE HA MAI AVUTO RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON
L'ENTE PUBBLICO?
 SI NO SE SI, CHE TIPO DI RAPPORTO?

(ad es. convenzione, rapporto informale e saltuario, ecc. - indicare l'Ente)
12. POLIZZE ASSICURATIVE: _____
13. FINANZIAMENTI REGIONALI PER PROGETTI EVENTUALMENTE PRESENTATI E
APPROVATI NEGLI ANNI PRECEDENTI CON I FONDI DELLA L.R. 18/95
 ANNO 1997: IMPORTO: _____ ANNO 1998: IMPORTO: _____
 ANNO 1999: IMPORTO: _____ ANNO 2000: IMPORTO: _____
ANNO: IMPORTO: _____
14. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI GIA' FINANZIATI: _____
15. EVENTUALI FINANZIAMENTI OTTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI DA ALTRI
ENTI

16. L'ASSOCIAZIONE SI ARTICOLA SUL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO
EVENTUALI SEDI PERIFERICHE (AD ES. SOTTOSEZIONI PROVINCIALI O
ZONALI, ECC. REGOLARMENTE COSTITUITE E DOTATE DI PROPRIA
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E PROPRI ORGANI COLLEGIALI)
 SI NO
SE SI, ELENCARE LE SUE STRUTTURE:

DATI ECONOMICI

CODICE FISCALE: _____ PART. IVA: _____

CONTO CORRENTE BANCARIO:

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ISTITUTO BANCARIO _____

ESTREMI CONTO CORRENTE BANCARIO: N° CONTO _____

COD. ABI _____ COD. CAB _____

CONTO CORRENTE POSTALE:

ESTREMI CONTO CORRENTE POSTALE: N° CONTO _____

CODICI COMPLETI IDENTIFICAZIONE FILIALE _____

NOTE:

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni sono veritiere. Si impegna a comunicare alla Regione Calabria eventuali variazioni dei dati sopra riportati.

FIRMATO: _____

Catanzaro Lido, li 19 maggio 2003

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

CODICE BENEFICIARIO: _____

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO: _____

Modulo "Dati conoscitivi dell'Associazione" (all. B, Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002)

SCHEMA DI SINTESI DA ALLEGARE AL PROGETTO

Indicazione degli obiettivi del progetto, in relazione alle attività già svolte dall'associazione evidenziando altresì l'eventuale presenza di metodologie innovative:

SPECIFICARE

Destinatari :

SPECIFICARE

Ambito territoriale d'intervento:

SPECIFICARE

Modalità attuative del progetto: indicazione del numero di volontari che si prevede di impegnare e del personale non volontario eventualmente previsto; Indicazione delle strutture, mezzi e strumenti da utilizzare e di cui l'organizzazione dispone; evidenziazione di metodologie innovative eventualmente previste:

SPECIFICARE

Eventuale cofinanziamento da parte di Enti Pubblici o Privati:

SPECIFICARE

Costi (descrizione analitica):

SPECIFICARE

Strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati:

SPECIFICARE

NOTE:

Catanzaro Lido, li

FIRMA

Assicurazione dei volontari attivi

Dell'assicurazione dei volontari abbiamo già parlato nelle pagine precedenti e riportiamo qui i riferimenti alle normative che la riguardano:

OBBLIGO ASSICURATIVO DEI VOLONTARI DELLE OO.VV.

L'art. 4 della Legge 266/91 stabilisce l'obbligo per le associazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti contro i danni derivati da:

- infortuni
- malattie
- responsabilità civile verso terzi

Due Decreti Ministeriali successivi (D.M. 14.02.92 modificato dal D.M. 16.11.92), chiariscono quali sono gli obblighi da rispettare.

E' quindi certo che esista l'obbligo della copertura assicurativa per tutte le associazioni di volontariato. La legge fa riferimento a tutti gli aderenti all'associazione ma di fatto l'obbligo riguarda quei volontari che svolgono attivamente l'attività nell'associazione che quindi non è necessario assicurare quei soci che siano soltanto sostenitori simpatizzanti senza prendere parte attiva alle attività. Ricordiamo che i volontari che svolgono attività di volontariato devono essere elencati in apposito registro vidimato inizialmente da un soggetto definito nel D.m: 16.11.92 prima citato.

La legge non indica uno schema di polizza tipo e non prevede un massimale o delle somme assicurative in caso di morte o invalidità permanente ed il rimborso delle spese mediche sostenute, nella polizza contro le malattie una diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e nella polizza di responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o ad altri associati un massimale per il risarcimento di tali danni. Da ricordare inoltre che gli aderenti debbono essere assicurati in quanto tali e non a seconda della professione che svolgono nella loro attività lavorativa quotidiana. Alcune compagnie assicurative offrono polizze che calcolano il costo sui volontari in servizio contemporaneo o sul monte ore di volontariato. Consigliamo tale soluzione sicuramente più economica.

In caso di convenzione con ente pubblico, la legge quadro sul volontariato, prevede che il costo sulla copertura assicurative sia a carico dell'ente. Quando l'associazione svolga una parte delle attività in convenzione ed un'altra non in convenzione, l'ente deve pagare una quota parte proporzionale del premio assicurativo.

SOMME ASSICURATIVE PER I VOLONTARI

La legge non dice nulla sulle somme per le quali assicurarsi: ciò significa che anche una assicurazione per somme modeste soddisfa l'obbligo assicurativo, rimane naturalmente da vedere se soddisfa anche le esigenze del volontariato. Distinguiamo il problema della assicurazione di responsabilità civile da quello degli infortuni e delle malattie.

- Responsabilità civile: è consigliabile avere un massimale di un miliardo unico o di 1.500/700/300 milioni; nel caso di un incidente mortale o lesioni gravi (ed è proprio per questi casi gravi, anche se rarissimi che è indispensabile l'assicurazione) solo questi importi possono essere considerati cautelativi.

- Infortuni e malattie: spetta all'associazione scegliere i casi (morte, invalidità permanente, diaria, rimborso spese) e i capitali per i quali assicurare i volontari, a seconda la gravità dei rischi cui sono sottoposti e delle disponibilità economiche dell'associazione, normalmente può essere ritenuta adeguata una assicurazione infortuni per ciascun aderente di 50 milioni per il caso di morte 50-100 milioni per la invalidità permanente, mentre per la malattia una diaria di 20.000-30.000 lire al giorno per un massimo di 90-180 giorni l'anno.

Polizze cumulative e numeriche:

Nel contratto di assicurazione non dovranno essere elencati i singoli soci ma soltanto il numero totale dei volontari attivi ed eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio contemporaneamente.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI CHE A TURNO SVOLGONO ATTIVITA' PER L'ASSOCIAZIONE

Se per esempio l'associazione conta su 100 soci volontari ma soltanto 30 a rotazione svolgono giornalmente le proprie mansioni, tale forma assicurativa deve essere pattuita con il proprio assicuratore e regolarmente contrattualizzata sulle polizze dell'associazione di volontariato. In particolare le polizze devono fare esplicito riferimento al registro degli aderenti ed al numero massimo di volontari in servizio contemporaneo nonché al registro delle presenze giornaliere.

Il Registro dei volontari attivi

Abbiamo già parlato dell'assicurazione dei volontari e dei decreti ministeriali cui bisogna fare riferimento (D.M. 14 .2.92 e e D.M. 16.11.92), riportati in questo stesso manuale sotto la voce Leggi Nazionali, ove viene riportato:

“Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.”

Vogliamo ora soffermarci sull'aspetto vidimazione precisando che il legislatore nel tentare di favorire le associazioni di volontariato, ha previsto che detto registro possa essere vidimato dal “Segretario Comunale”, evitando di effettuare tale vidimazione in maniera più onerosa tramite un notaio o le Camere di Commercio che incassano un diritto.

Abbiamo in due occasioni provato a seguire la procedura della vidimazione tramite il Segretario Comunale trovando, puntualmente, ostacoli determinati dal fatto che il Comune di Catanzaro non ha recepito i due decreti ministeriali e solo grazie alla buona volontà dei funzionari siamo dopo qualche mese, riusciti ad ottenere quanto è nostro diritto esigere. Per quanto si riferisce quindi al Comune di Catanzaro Vi invitiamo a rivolgervi per detta vidimazione all'ufficio decentramento. La dottoressa Carla Capace Minutolo, che ha seguito le nostre peripezie, si attiverà sicuramente di buon grado a che detta vidimazione venga effettuata senza ulteriori complicazioni. Se si verificassero ancora disguidi, Vi invitiamo a contattare il Centro Servizi al Volontariato.

L'occasione è propizia per ricordare all'assessore alle politiche sociali di turno che rientra nei suoi compiti istituzionali intervenire per consentire che tali atti burocratici nel rapporto associazioni/istituzione pubblica siano semplificati intervenendo sugli uffici preposti che non possono disattendere le leggi dello Stato.

Facsimile del Registro dei volontari attivi

OGGI 04/3/03 SI ISCRIVONO I SEGUENTI VOLONTARI:

1. MARCELLO MASSIMO NATO A ROMA IL 25/3/68 RESIDENTE V. RUBICONE, 42 00198
RM C.F.: MRCMSM68B03H501Y
2. BIANCHI ROMEO NATO A ROMA IL 06/06/68 RESIDENTE V. DELL'USIGNOLO, 30 00169
RM C.F.: BNCRMO68B06H501G
3. DI LORENZO EZIO NATO A TERNI IL 29/04/77 RESIDENTE V. SALARIA 299 00199 RM
C.F.....

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

OGGI 05/05/03 CESSANO L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO:

1. DI VITO ALBERTO
2. ROSSI GINO

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

ECC. ECC.

Facsimile di Registro dei volontari attivi autoprodotta



E possibile, con i mezzi ormai a disposizione, autoprodursi un Registro personalizzato e farlo vidimare come previsto dalla normativa in atto.

“Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.”

(DD.MM. 14 .2.92 e 16.11.92)

Sopra, la copertina del registro creato utilizzando un programma di larga diffusione (*Microsoft® Publisher*), utile per produrre in casa piccole pubblicazioni. Comunque qualsiasi editor come per esempio *Microsoft® Word*, utilizzato per realizzare questo stesso manuale, va bene allo scopo. Di seguito sono invece riportati facsimili delle pagine del registro ed esempi pratici di compilazione delle attività dei volontari. E' opportuno far compilare ai volontari una scheda di adesione ad attività di volontariato da cui emergono le disponibilità e le competenze dei volontari impegnati.

Per comodità e memoria, sono state utilizzate alcune pagine del registro, fuori numerazione, per riportare le istruzioni di compilazione e, in allegato, i già citati decreti che chiariscono quali sono gli obblighi da rispettare (D.M. 14.02.92 modificato dal D.M. 16.11.92).

Incombenze amministrative e contabili

Libri Sociali a fini civilistici

(non è necessaria bollatura e vidimazione iniziale)

- Libro soci (con l'inserimento di cognome, nome, indirizzo e data d'iscrizione di tutti gli associati)
- Libro verbali d'Assemblea (da compilare secondo le norme statutarie e comunque con la verbalizzazione almeno di un'assemblea all'anno con l'approvazione del bilancio consuntivo e l'eventuale nomina degli organi sociali in scadenza)
- Libro verbali del Consiglio Direttivo (da compilare secondo le norme statutarie)
- Libro dei Verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili (ove previsto dallo Statuto)
- Libro dei Verbali delle riunioni del Collegio dei Proviviri (ove previsto dallo Statuto)
- Libro dei Verbali delle riunioni di eventuali altri organi sociali previsti dallo Statuto.

LIBRO SOCI VOLONTARI

Al fine di controllo dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 266/91, l'Associazione è tenuta alla conservazione di un registro (vidimato) riportante i dati dei soci volontari e gli estremi delle coperture assicurative obbligatorie.

CONTABILITA'

La contabilità delle associazioni di volontariato può dirsi regolarmente assolta con la tenuta dei seguenti registri (anche in meccanografico):

- Libro giornale mastro (o altro libro che permetta la tenuta delle scritture contabili con criteri cronologici e sistematici)
- Libro inventari (dove è riportato il rendiconto economico-finanziario annuale e i dati patrimoniali rilevanti)

Non vige l'obbligo della bollatura e vidimazione iniziale (ma solo della numerazione)

BILANCIO

- Il bilancio deve essere compilato ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio sociale (normalmente quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di imputazione).
- Il bilancio può essere compilato nella forma di Rendiconto economico-finanziario*
- Il bilancio deve essere supportato da idonee pezze giustificative (scontrini parlanti, ricevute e fatture) relative alle spese effettuate.
- L'associazione è tenuta alla conservazione della contabilità per 10 anni e, comunque, fino al termine dei controlli da parte degli Uffici finanziari.

COLLABORAZIONI

Le associazioni possono avvalersi di:

VOLONTARI

- possono percepire esclusivamente rimborsi spese a piè di lista o chilometrici (uguali o inferiori alle tariffe Aci);
- adempimenti: obbligo assicurativo (vedi sopra), compilazione note spese con allegati giustificativi per le spese sostenute.

I rimborsi spese “forfetari” sono considerati a tutti gli effetti “compensi” e pertanto sono soggetti alle ritenute di legge (esclusi quelli realmente occasionali di importo massimo pari a lire 50.000).

COLLABORATORI OCCASIONALI

- si liquidano i compensi su presentazione di ricevuta (da conservare in contabilità)
- sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%
- l’associazione assume la veste di sostituto d’imposta (è lei tenuta al versamento delle ritenute effettuate)
- l’associazione è tenuta a certificare annualmente al collaboratore i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate
- sono da inserire nel modello 770 dell’associazione (dichiarazione dei sostituti d’imposta)
- sono da inserire nella dichiarazione dei redditi del collaboratore.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

- bisogna regolarizzare il rapporto a fini previdenziali (iscrizione INPS ed INAIL)
- l’associazione è tenuta ad elaborare dei prospetti paga che riportino i calcoli dell’erogato
- l’associazione è tenuta a certificare annualmente al collaboratore i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate mediante mod. CUD
- sono soggetti a ritenuta fiscale secondo lo scaglione di reddito, a ritenute INPS (10 o 13%) e a liquidazione dei premi INAIL
- l’associazione assume la veste di sostituto d’imposta e previdenziale (è lei tenuta al versamento delle ritenute effettuate)
- sono da inserire nel modello 770 dell’associazione (dichiarazione dei sostituti d’imposta)
- in presenza di altri redditi il collaboratore dovrà farsi calcolare il conguaglio e/o provvedere alla compilazione della denuncia dei redditi.

LAVORO SUBORDINATO

- E’opportuno rivolgersi ad un professionista per la tenuta del personale dipendente subordinato.

DICHIARAZIONI ANNUALI

IRPEG si effettua dichiarazione solo se in presenza di redditi di natura commerciale

IRAP si effettua dichiarazione solo se in presenza di redditi di natura commerciale
OPPURE se l’associazione ha collaboratori retribuiti

IVA si effettua dichiarazione solo se in presenza di operazioni di natura commerciale (e a seconda del regime Iva scelto)

mod.770 si effettua dichiarazione solo se l’associazione ha collaboratori retribuiti

Per le modalità e le scadenze per la presentazione è bene rivolgersi a studi professionali o intermediari abilitati.

Libri obbligatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale (Onlus di diritto)

LIBRI SOCIALI

- Libro dei soci
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci
- Libro dei verbali del consiglio direttivo
- Libro dei verbali del collegio sindacale o dei revisori (se esistono)

Non c'è obbligo di vidimazione

ALTRI LIBRI

- Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato

Deve essere bollato da un notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale .

LIBRI CONTABILI

- Registro di prima nota o libro giornale

Serve per redigere il bilancio annuale.

Non c'è obbligo di vidimazione.

N.B.

Nel bilancio annuale devono essere distintamente indicate le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e quelle relative alle attività accessorie.

In caso di raccolte pubbliche di fondi, occorre redigere, oltre al bilancio, uno specifico rendiconto ed una relazione illustrativa sulle entrate e sulle spese.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nel caso in cui si svolga anche un'attività commerciale, dovrà essere tenuta una contabilità separata con l'adozione dei libri contabili e dei registri.

I regimi fiscali applicabili sono i seguenti, in relazione all'ammontare annuo dei ricavi e delle eventuali opzioni effettuate: ordinario, semplificato, forfettario.

N.B. *In caso di vidimazione far presente il diritto all'esenzione da imposta di bollo e da tasse sulle concessioni governative.*

Registro dei soci

<i>Dati del socio</i>	<i>Numero tessera</i>	<i>Data di Iscrizione</i>	<i>Quota Sociale</i>	<i>Anno</i>
<i>Cognome</i> Rossi			€	2003
<i>Nome</i> Mario			€	2004
<i>Luogo e data di nascita</i>			€	2005
.....			€	2006
<i>Indirizzo e residenza</i>			€	2007
.....			€	2008
<i>C.F.</i>			€	2009
<i>Telefono</i>			€	2010
<i>Eventuale qualifica</i>			€	2011
				2012
<i>Cognome</i> Verdi			€	2003
<i>Nome</i> Luigi			€	2004
<i>Luogo e data di nascita</i>			€	2005
.....			€	2006
<i>Indirizzo e residenza</i>			€	2007
.....			€	2008
<i>C.F.</i>			€	2009
<i>Telefono</i>			€	2010
<i>Eventuale qualifica</i>			€	2011
				2012

Le donazioni agli enti non profit

Arrivano spesso sulle scrivanie di commercialisti ricevute rilasciate da non meglio identificate associazioni a fronte di donazioni effettuate dai loro clienti nei confronti di quest'ultime che prendono puntualmente la via del cestino.

Questo purtroppo si verifica perché dette ricevute devono rispettare determinate regole per poter ottenere il beneficio fiscale previsto dal Fisco.

E' vero, che la legislazione non è molto chiara e che molti commercialisti sono a dir poco impreparati in materia di donazioni o comunque non si sforzano più di tanto per avere le idee chiare in materia ma è anche vero che sono proprio le associazioni o comunque gli enti non profit a non fornire ai loro donatori puntuali informative circa la possibilità di detrazione o, ancor più spesso, si tratta del metodo seguito per effettuare la donazione stessa.

Per semplificare, prendiamo in esame solo le donazioni che interessano le organizzazioni non profit e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato che, come sapete, in virtù proprio di questa iscrizione sono considerate "onlus di diritto"

Poiché dette donazioni possono essere effettuate:

- In denaro;
- In natura.

esamineremo le due circostanze fornendo quelle indicazioni utili a che non si verifichino circostanze che mettano in difficoltà donatore e/o beneficiario precisando che il donatore può usufruire delle previste agevolazioni delle imposte sui redditi (I.R.Pe.F. e I.R.Pe.G.) , dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) e per la corretta applicazione dell'I.V.A..

Non esamineremo volutamente in questa circostanza le imposte sulle successioni e sulle donazioni che richiedono altro tipo di approfondimento.

Donazioni in denaro: gli effetti sulle imposte dirette

Come deve essere effettuata una donazione in denaro se si vuole usufruire dei benefici fiscali?

La regola generale per le donazioni effettuate nei confronti delle **Onlus** sia esso il donatore **privato** o **imprenditore**, è che:

Tutte le donazioni cui si fa riferimento devono essere effettuate mediante

- bonifico bancario;
- conto corrente postale;
- carte di credito;
- bancomat;
- o con altri sistemi di pagamento purché idonei a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si consiglia perciò di indicare nei versamenti (oltre al nome e cognome) il luogo e la data di nascita e il codice fiscale del donatore e i dati fiscali della Onlus che riceve.

Le donazioni effettuate in denaro contante non sono ritenute fiscalmente valide.

Se il donatore **non è un imprenditore**, e la donazione

- è effettuata a favore di una Onlus, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL), dà luogo alla detrazione d'imposta del 19%, calcolata sulla somma donata (cfr. art. 13-bis, lettera i-bis, T.u.i.r. Dpr n. 917/86). Si avrà perciò una detrazione d'imposta massima di 392,51 EUR (760.000 ITL) che gli sarà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Unico) tramite riduzione dell'imposta lorda dovuta.

Se il donatore è **un'impresa** sono deducibili:

- per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL) o al 2% del reddito d'impresa (cfr. art. 65, lettera c-sexies, T.u.i.r.)
- fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, se effettuate alle O.n.g. (cfr. art. 65, comma 2, lettera a), T.u.i.r.)
- per un importo non superiore a 1.032,91 EUR (2.000.000 ITL) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (cfr. art. 65, comma 2, lettera c-octies), T.u.i.r.)

Se le erogazioni vengono effettuate da società semplici, la detrazione spetta ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili (art. 5 comma 1, Dpr. n. 917/86). Si ricorda ancora una volta che la detrazione è consentita solo nel caso in cui l'erogazione o il contributo sia effettuato esclusivamente tramite: banca, ufficio postale, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari (art.23, DLgs n. 241/97).

Per le donazioni in denaro effettuate nell'ambito delle imprese non sono richieste le formalità previste per le donazioni provenienti dalla "sfera privata", tuttavia si consiglia di utilizzare lo stesso metodo.

Detrazioni nei confronti di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e ONG (Organizzazioni non Governative)

IL CONTRIBUTO E' DEDUCIBILE FISCALMENTE

La legge n. 49 del 26/02/1987 ed il DLG n. 460 del 04/12/1997 riconoscono il valore sociale dei contributi per la solidarietà internazionale ("aiuto ai Paesi in via di sviluppo"), consentendone la deducibilità fiscale, tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche.

In sede di dichiarazione dei redditi, tutte le offerte destinate alle ONLUS e alle ONG possono essere detratte dalle imposte.

COME DETRARRE IL CONTRIBUTO

Dopo avere offerto il contributo mediante versamento sul conto corrente postale o attraverso bonifico bancario o altro mezzo documentato (escluso il contanti), specificando nella causale "**donazione liberale**" o "**aiuto ai Paesi in via di sviluppo**".

1. **Conservare la ricevuta di versamento per almeno 6 anni;**
2. **In base alla legge n. 49 sulle ONG: si può dedurre dal reddito imponibile fino al 2% del reddito complessivo dichiarato;**
3. **In base al DLG n. 460 sulle ONLUS: si può detrarre il 19% del versamento fino ad un massimo di 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL).**

Donazioni in natura: complicate ma possibili

Agevolazioni per cessioni gratuite di beni a favore delle Onlus.

Cosa fare se le donazioni delle imprese alle Onlus sono in natura.

E' molto più complessa la procedura da rispettare se le imprese effettuano **donazioni in natura** (cioè in merci) anziché in denaro.

La legislazione fiscale, pensando a possibili manovre elusive, ha infatti posto numerosi "paletti" per cui sicuramente è preferibile dare la preferenza alle donazioni in denaro piuttosto che in natura.

Si prospettano due distinte ipotesi per le anzidette cessioni gratuite:

1. derrate alimentari e prodotti farmaceutici (se relativi all'attività di impresa), altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, per i quali non c'è alcun limite di deducibilità, essendo un'operazione assimilata alla loro distruzione (cfr. art. 13, comma 2, d.lgs. 460/9). La disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (ad esempio, prodotti prossimi alla scadenza).
2. altri beni (quindi diversi dai precedenti) alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, la cui deducibilità è pari a 1.032,91 EUR (2.000.000 ITL) calcolato in base al costo specifico di tali beni (cfr. art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97 e art. 65, comma 2, lettera c-sexies, T.u.i.r.).

Tale costo specifico di importo non superiore a 1.032,91 euro (due milioni di lire), concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 2.065,83 euro cioè 4 milioni di lire) e/o al 2% del reddito d'impresa dichiarato) previsto dalla nuova lett. C-sexies, dell'art. 65 del Tuir. In merito, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavoranti, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati a essere fiscalmente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, ecc.

La deducibilità, cioè la possibilità di fruire di queste agevolazioni, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali gravanti sia sul

cedente che sulla Onlus beneficiaria (cfr. art. 13, comma 4, d.lgs. 460/97 e art. 2, comma 2, d.p.r. 441/97):

- preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle entrate (e ai comandi della G. di F. competenti), mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva; La comunicazione deve contenere l'indicazione di:

- *data, ora e luogo di inizio del trasporto;*
- *destinazione finale dei beni;*
- *ammontare complessivo dei beni ceduti gratuitamente, calcolato in base al prezzo di acquisto.*

la comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della consegna e può non essere inviata se l'ammontare del costo dei beni è inferiore a 5.164,578 EUR (10.000.000 ITL);

- emissione di un documento di trasporto (d.d.t.);
- dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, , con la quale l'ente ricevente attesti:
 - o *l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali a pena di decadenza dei benefici fiscali per essa previsti;*
 - o *la natura, qualità e la quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel d.d.t.*
- entro 15 giorni successivi alla consegna dei beni, annotazione da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente.

Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto dell'art. 10, n 12 Dpr n.633/72.

Dichiarazione rilasciata dalle Onlus in caso di erogazioni liberali

Data _____

Spett.le Ente/Ditta/Istituto (***sostituire con la ragione sociale del donatore***)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell'Ente in intestazione

DICHIARA

- di aver ricevuto da codesto Ente un contributo di Euro. _____ ;
- che questo Ente, non commerciale per statuto, svolge attività morale-assistenziale, ed è iscritto al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. _____ del _____ e quindi ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
- che il contributo di cui sopra è a titolo di sostegno a tale attività morale assistenziale, non soggetto, pertanto a ritenuta fiscale ed al di fuori del campo di applicazione IVA.

Si rilascia la presente dichiarazione a titolo di quietanza nonché ai fini della deducibilità fiscale prevista dall'art. 13 D.L.vo 460/97, , sollevando ***codesto Ente (sostituire con la ragione sociale del donatore)*** da ogni qualsiasi responsabilità circa la mancata effettuazione della ritenuta fiscale ivi prevista.

In fede

Firma

Si ricorda che per tale erogazione, purché di importo inferiore a 2.065,83 euro . o al 2% del reddito d'impresa (ex art. 65 del DPR 917/86), è prevista la detrazione di imposta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale, carta di credito, assegni bancari, assegni circolari, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 (1) del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.

(1) Art. 23

Pagamento con mezzi diversi dal contante.

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ricevuta di erogazione liberale ad Associazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato

Intestazione dell'Associazione

Spett.le.....
(*indicazione esatta del soggetto erogatore*)
C.F.
Partita IVA

Oggetto: ricevuta offerta.

Il sottoscritto..... in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di volontariato.....

Dichiara

L'associazione.....,con sede in.....
via....., n°....., C.F., non
iscritta nel Registro regionale del volontariato di cui all'art.6 della L.266/91 con
provvedimento del, persegue esclusivamente finalità

Ai sensi dell'art..... del proprio statuto; riceve in data da

Con sede legale/residenza a....., via, n°.....,
C.F. Partita IVA, l'erogazione
liberale di €.....; versamento effettuato a mezzo(
Banca, ufficio postale, carta di credito, assegni bancari, assegni circolari;)
rilascia la presente specificando che per tale liberalità **non è consentita la deducibilità
fiscale prevista dall'art.3 D. Lvo 460/97 .**

Il Presidente

.....

Raccolta fondi (Fund Raising)

Il fundraising è più ricco con l'evento

di Redazione (redazione@vita.it)

31/08/2001

Gli eventi speciali sono tappe irrinunciabili nella vita di un'organizzazione non profit. Perché oltre a essere divertenti e stimolanti, permettono di contattare nuovi donatori e futuri soci.

Un evento speciale è per una organizzazione non profit uno strumento unico di fund raising, che ne rafforza l'immagine nella comunità, recluta e coinvolge volontari, raccoglie soldi e amici. Gli eventi speciali sono occasioni in cui opinion leaders, volontari, sostenitori si possono incontrare, conoscere e approfondire la missione, la storia e i progetti futuri della organizzazione. Gli eventi speciali possono essere programmati in occasione di momenti particolari come ricorrenze, anniversari oppure in occasione di un riconoscimento o di un premio.

Alcuni esempi di eventi speciali sono: cocktail, ricevimenti, cene, spettacoli teatrali, e ancora i meeting annuali del consiglio direttivo, tornei di golf o di tennis, maratone, aste, rassegne cinematografiche. Un evento speciale può essere, naturalmente, anche una combinazione di alcuni o, perché no, tutti questi modelli, coinvolgendo molte energie creative di uno staff e di volontari entusiasti con la positiva conseguenza di rafforzare il loro legame.

Perché un evento speciale?

Niente può sostituire un fund raiser che, guardando negli occhi un potenziale donatore, gli spiega che cosa fa la sua organizzazione e perché dovrebbe contribuire finanziariamente al suo lavoro. Tuttavia, le organizzazioni non profit, anche le più grandi, non hanno abbastanza personale e volontari formati per portare avanti un programma d'incontri face-to-face con ogni sostenitore. E allora, gli eventi speciali sono una grande opportunità per risolvere questa difficoltà perché danno l'occasione di stabilire contatti personali e parlare dell'organizzazione a un pubblico più ampio di donatori e/o potenziali donatori interessati. Gli eventi speciali, inoltre, sono l'unico programma di fund raising in cui donatori e potenziali donatori vengono da voi e pagano per avere il privilegio di conoscere il lavoro che la vostra organizzazione porta avanti. Questo fa sì che l'evento speciale sia un'occasione unica.

Gli obiettivi di un evento speciale

Il tipico fund raiser pensa che l'obiettivo di un evento speciale sia raccogliere fondi, e che il suo successo dipenda dall'aver raccolto più soldi rispetto all'evento precedente. Certo, questo è indiscutibile, ma si tratta di una verità solo parziale. Noi riteniamo che il successo di un evento speciale dipenda anche da altri fattori, e che gli obiettivi di un evento speciale siano molteplici e non solo il risultato economico. Eccoli: raccogliere fondi; motivare i membri del direttivo e i grandi donatori; reclutare volontari e futuri membri del direttivo; espandere il network dell'organizzazione; far conoscere l'organizzazione; sollecitare consensi e sostegno.

Raccogliere fondi

Alla loro prima edizione, ovvero finché non sono diventati una sorta di appuntamento regolare, tradizionale quasi, gli eventi speciali possono presentare difficoltà nel raccogliere importanti risorse finanziarie, specialmente se il risultato economico viene messo in relazione, come si dovrebbe, con gli importanti sforzi organizzativi richiesti. Tuttavia, questo non deve far dimenticare che gli eventi speciali sono un ottimo investimento e un'ottima fonte di fondi nel medio termine perché sono un'occasione unica per coinvolgere molti donatori e potenziali donatori.

Motivare i consiglieri e i donatori

Uno dei requisiti dell'appartenenza al consiglio è l'impegno nel fare fund raising! Un'obiezione che si sente spesso da parte dei membri del consiglio di un'organizzazione è: «Non posso chiedere soldi ad amici né, tantomeno, a sconosciuti». Gli eventi speciali sono occasioni amichevoli, non intimidatorie. Vendere biglietti per un evento speciale è un modo eccellente per insegnare a membri timidi e riluttanti del vostro consiglio l'arte del fund raising. Inoltre, in un evento speciale è anche più facile coinvolgere grandi donatori - con amici e conoscenze eccellenti - disposti a far parte di un comitato per l'organizzazione dell'evento e, a quel punto, disposti a sollecitare donazioni fra amici e conoscenti.

Reclutare volontari

I volontari sono vitali per ogni organizzazione e tutte le opportunità per reclutarli non devono essere perse di vista o sottovalutate. Un evento speciale rappresenta in questo senso un'ottima occasione innanzi tutto perché attira e coinvolge persone interessate al lavoro dell'organizzazione, e poi perché dà l'occasione ai potenziali volontari di conoscere l'organizzazione, parlare coi suoi rappresentanti ed esprimere immediatamente ed informalmente la loro motivazione. Inoltre, i volontari spesso diventano membri del consiglio e gli eventi speciali sono un ambiente eccellente in cui i leaders si possono incontrare, parlare e reclutare la generazione successiva di leaders.

Espandere il network

Costruire una base di donatori, espandere il network. Tutte le organizzazioni nonprofit hanno bisogno di nomi di potenziali donatori per sostenersi e crescere. Gli eventi speciali danno ottime possibilità per mettere insieme gruppi di persone e, di conseguenza, se l'evento è ben gestito, per raccogliere nomi che vanno ad arricchire la lista dei potenziali nuovi sostenitori.

Far conoscere l'organizzazione

Attraverso un evento speciale, una organizzazione non profit può farsi conoscere bene ad un largo pubblico. Ai partecipanti dell'evento viene infatti offerta un'occasione unica per giudicare come lavora l'organizzazione attraverso l'osservazione del suo staff, dei suoi leaders (presidente, direttore, membri del consiglio, ecc.) in un momento di vantaggio per chi ha organizzato tutto. Ad esempio, se si tratta di una cena, ogni tavolo dovrebbe avere una documentazione sui programmi, a ogni tavolo dovrebbe essere seduta una persona dell'organizzazione in grado di dare informazioni sulla missione e sui progetti, ecc. Questo è particolarmente vero se all'evento sono presenti giornalisti e opinion leaders.

Sollecitare consenso e sostegno

In occasione di un evento speciale è molto più semplice riuscire a coinvolgere, e a presentare alla comunità e al grande pubblico, uno o più “ospiti d'onore”. S'intende persone di rilievo per la comunità (sindaco, vescovo, imprenditore, artista, ecc.) o testimonial d'eccezione (persone del cinema, della moda, ecc.) che si proclamano sostenitori della organizzazione aiutando in questo modo a diffondere il messaggio e a raccogliere consensi.

pagina a cura di Rita Girotti, docente The Fund Raising School, fundraiser e vice presidente Associazione Italiana Fundraisier (www.assif.it)

Ma è sempre questa la giusta scelta di fund raising?

La griglia qui sotto dà un esempio di alcuni criteri che un'organizzazione dovrebbe prendere in considerazione quando si appresta a decidere se mettere in piedi un evento speciale.

Nella colonna sinistra sono ripresi gli obiettivi dell'evento come discussi precedentemente.

Questi obiettivi, messi in relazione alla situazione attuale, ai bisogni immediati e ai bisogni futuri della organizzazione, possono dare uno schema per determinare se l'implementazione di un evento speciale possa aiutare a raggiungere il risultato desiderato oppure no.

Obiettivi dell'evento speciale	Situazione attuale	Bisogni immediati	Bisogni futuri
1. Raccogliere fondi	100.000,00 Euro	130.000,00 Euro	250.000,00 Euro nei prossimi 2 anni
2. Motivare i membri del direttivo e i grandi donatori	10 importanti donatori attivi (fra Consiglio e grandi donatori esteri)	15 importanti donatori attivi	25 importanti donatori attivi
3. Reclutare volontari	35 volontari attivi	60 volontari attivi	100 volontari attivi
4. Espandere il network	15.000 nomi nel database	2.500 nomi	fra 3.500 e 5.000 nomi
5. Far conoscere l'organizzazione	conoscenza del nome a livello locale (area urbana di appartenenza)	conoscenza del nome in tutta la regione di appartenenza	conoscenza del nome a livello nazionale
6. Sollecitare consensi e sostegno	pochi	riconoscimento dagli enti pubbliche dalle aziende locali	riconoscimento dalla comunità nel suo complesso e dall'intero paese

Chiarimenti contabili sulle Raccolte di Fondi

Le raccolte fondi effettuate da parte delle organizzazioni di volontariato devono rispondere a determinati requisiti anche per quanto concerne la loro contabilizzazione.

Per dubbi interpretativi e per le modalità di corretta imputazione delle entrate è utile rivolgersi al servizio di consulenza dei Centri di Servizio al Volontariato.

Riportiamo comunque di seguito alcune linee guida per la corretta interpretazione:

- Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, ***in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione***;

- Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Rendiconto per la raccolta fondi

(Luogo e data)

ENTRATE :

- Raccolta contante: €.....
- Raccolta mediante versamento in c.c p. n°:..... €.....
- Raccolta mediante versamento in c.c.bancario n°:..... €.....

USCITE

- Spese per beni distribuiti durante la:..... €.....
- Spese per altri beni utilizzati:..... €.....
- Spese per servizi:..... €.....
- Spese per utenze (telefono, luce, gas.....)..... €.....
- Spese per consulenze: €.....
- Spese compensi per spettacoli:..... €.....
- Spese di viaggio e trasferte:..... €.....
- Spese per stampe e spese postali:..... €.....
- Spese per imposte (SIAE, pubblicità)..... €.....
- Spese diverse:..... €.....

Il rendiconto deve essere predisposto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 8 del D.LGS.460/97) con la specificazione delle entrate e delle spese relative alla raccolta pubblica di fondi e alle sottoscrizioni conseguenti a manifestazioni legate a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente.

Rendiconto finanziario di un'organizzazione di volontariato

ENTRATE	USCITE
<p>I) Entrate correnti</p> <p><i>A) Contributi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi degli aderenti (contributi straordinari non richiesti dai soci); - Contributi da privati (oblazioni, liberalità, ecc.); - Contributi da organismi internazionali. <p><i>B) Entrate attività istituzionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrate da Convenzioni; - Finanziamenti a fondo perduto da Stato ed altri enti o istituzioni pubbliche; - Rimborsi da privati. <p><i>C) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali</i></p> <p><i>D) Altri proventi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Donazioni e lasciti testamentari (art.3 c. 3); - Altre entrate. <p>II) Entrate in conto capitale</p> <p>A) Contributi;</p> <p>B) Disinvestimenti;</p> <p>C) Finanziamenti.</p> <p>III) Partite di giro</p>	<p>II) Uscite correnti</p> <p><i>A) Uscite attività istituzionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uscite di gestione; - Oneri per il personale dipendenti; - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo; - Rimborsi spese volontari; - Spese per la copertura assicurativa degli aderenti. <p><i>B) Uscite attività commerciali e produttive marginali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uscite gestione; - Oneri per il personale dipendente; - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo; <p><i>C) Altre uscite</i></p> <p>II) Uscite in conto capitale</p> <p>A) Rimborsi contributivi;</p> <p>B) Investimenti;</p> <p>C) Estinzione prestiti.</p> <p>III) Partite di giro</p>

Fonte: Cinzia De Stefanis: Enti no-Profit – Ed. Buffetti

Il bilancio

Farlo bene fa bene!

Che cosa? Il bilancio! cosa credevate?

Ebbene sì. Fare bene il bilancio o, meglio, mettere a punto un valido sistema di controllo di gestione dà sempre i suoi frutti. Certamente la scelta è abbastanza impegnativa: necessitano uomini e mezzi per organizzarlo e quindi investimenti, senza pesare troppo sulla mission dell'ente.

Il bilancio non è solo un documento contabile: è anche comunicazione. E la comunicazione serve per far capire alle istituzioni, ai cittadini, ai potenziali donatori e a tutti i soggetti interessati dall'attività e all'attività dell'ente. Si tratta dei cosiddetti **“soggetti portatori di interessi”** o *stakeholders* (da non confondere con gli *stockholders* cioè gli azionisti, i soci). Sono concetti che abbiamo già spiegato ma che ripetiamo volentieri: quando si maneggiano fondi che sono affidati da istituzioni pubbliche o dai donatori agli enti *non profit* occorre rendicontare al meglio come tali fondi sono stati impiegati nell'attività dell'ente.

Ma facciamo un passo indietro per far comprendere quanto importante sia comunicare il risultato della propria attività.

Nelle imprese *profit* c'è una diretta correlazione (o almeno lo possiamo supporre) tra i costi sostenuti e i ricavi ottenuti. E' intuitivo infatti che se un'impresa *profit* acquista 1.000 unità di materia prima a 3 EUR ciascuna, dopo il processo di lavorazione, otterrà 1.000 unità di prodotto finito che venderà a 10 EUR ciascuna. Poniamo il caso che i costi di trasformazione siano di altri 3 EUR per ogni unità e facilmente otteniamo un guadagno (detto più propriamente “utile”) di 4 EUR per ogni unità prodotta. E' chiaro perciò che quando andremo a leggere il bilancio, se avremo acquistato 10.000 unità di materia prima, avremo anche 10.000 unità di prodotti finiti e un utile di esercizio che sarà la diretta espressione di questo processo di trasformazione.

Negli **enti non profit** le cose non funzionano così. Facciamo il caso (ipotetico) di un'associazione di volontariato che svolge un'attività di assistenza ai ricoverati in un ospedale. I volontari (poniamo il caso siano 100) ovviamente non sono retribuiti e l'associazione non sostiene costi. In compenso assistono 10.000 pazienti all'anno, magari 24 ore su 24. Riusciremmo a comprendere il valore dell'attività svolta leggendo esclusivamente il loro bilancio? Certamente no.

Ecco allora che occorre parlare di valutazione delle **ricadute sociali** dell'attività dell'e.n.p.. Concetto forse un po' astratto ma certamente importante: chi non è disposto a riconoscere un **valore sociale** all'attività di un'associazione sportiva che coinvolge i ragazzini in uno dei tanti quartieri a rischio delle nostre città?

E' questo valore che i bilanci degli e.n.p. devono comunicare agli *stakeholders* cioè i cosiddetti **“portatori di interessi”**, in altri termini tutte le persone che sono più o meno direttamente coinvolte dall'attività dell'e.n.p..

E' una forma di comunicazione che deve migliorare così come devono migliorare le professionalità al servizio del terzo settore perché, è innegabile, al terzo settore si chiede sempre di più in termini di qualità delle prestazioni erogate.

Ma non solo. Se il terzo settore deve ricorrere alle donazioni per integrare le proprie entrate, allora occorre capire che il rapporto fiduciario che si crea tra l'e.n.p. e i *donors* deve essere fondato sulla rendicontazione. E' un principio a cui non sempre si è posto sufficiente attenzione ma che è sancito anche dall'art. 40 del Codice civile.

Sulla comunicazione degli enti *non profit* si è soffermata l'attenzione della **FE.R.P.I.**, la **Federazione Relazioni Pubbliche Italiana** che a Roma ha premiato alcuni e.n.p. italiani che, a chiusura dell'esercizio 2000, hanno presentato ad una giuria i loro rendiconti o, meglio i loro bilanci. Non si tratta di bilanci semplici che mettono in evidenza le entrate e le uscite di denaro. Perché un e.n.p. non può rendicontare in modo veritiero e corretto la propria attività con il solo conto delle entrate e delle uscite.

I bilanci sono a volte **più complessi** di quelli delle imprese perché devono rappresentare situazioni e valori che vanno ben al di là dei semplici numeri. Devono rappresentare la capacità dell'e.n.p. di raccogliere le risorse, impiegarle e raggiungere gli obiettivi propri della loro *mission*.

E' così che, per esempio, è stato premiato il bilancio di Telethon un'associazione privata che in Italia raccoglie fondi e fa ricerca scientifica sia direttamente, sia mediante la concessione di finanziamenti. E' una struttura complessa che, nonostante la sua complessità, riesce comunque a contenere i costi per l'organizzazione di un grande evento mediatico che noi tutti conosciamo, attraverso il quale raccoglie la maggior parte delle proprie risorse, così come contiene i costi di mantenimento della struttura. La **motivazione** della giuria è il riconoscimento di questo impegno.

Nella categoria "**Cooperazione allo sviluppo**" è stata premiata Emergency che in questi giorni è sotto i riflettori di tutti per le vicende che la coinvolgono in Afghanistan. Anche in questo caso la **motivazione** pone l'accento sulla capacità dell'associazione di comunicare i risultati raggiunti.

Per la categoria "**Assistenza sociale e sanitaria**" è stata premiata la **Cooperativa sociale Servire** di Bergamo che offre servizi socio-assistenziali agli anziani. E' un peccato che la cooperativa non offra nel proprio sito internet l'informazione contabile. Tuttavia vale la pena leggere la **motivazione**.

La categoria "**Promozione dell'arte e della cultura**" ha visto la vittoria del **Teatro dell'Opera di Roma** che, nonostante abbia come referenti istituzioni pubbliche, si è impegnato ad integrare l'informazione contabile con quella artistica. Secondo la **motivazione** è apprezzabile lo sforzo di aprirsi ad un pubblico più vasto attraverso il sito web.

Per la **ricerca** è stato premiato l' Istituto Oncologico Romagnolo che dal 1979 sostiene i progetti di ricerca scientifica e offre servizi di assistenza ai pazienti oncologico. Anche in questo caso la **motivazione** offre spunti di riflessione sul valore della comunicazione contabile.

Del tutto assenti o comunque inconsistente l'informazione contabile fornita dagli e.n.p. impegnati nella salvaguardia dell'ambiente. L'atteggiamento delle organizzazioni è stato aspramente **criticato** dalla FE.R.P.I.

E' stata invece premiata l'iniziativa "**Profit - Non profit**" che ha coinvolto la **Wella** (cosmetici) e la o.n.g. **Azione Aiuto**: si è trattato di un'operazione di raccolta fondi organizzata attraverso 400 saloni di bellezza legati alla Wella.

Cos'altro dire se non che farlo bene fa bene? ;-)

Guida al non profit, Gianpaolo Concari

Guida alla compilazione del bilancio

Interessante l'esempio di bilancio con rendiconto patrimoniale messo in rete dalla Regione Sardegna con relative istruzioni di compilazione che riportiamo di seguito.

Regione Autonoma della Sardegna *Presidenza della Giunta*

Legge Regionale 13.9.1993, n. 39

art. 12

****** ---- ******

Schema tipo del bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, delle organizzazioni di volontariato e istruzioni per la compilazione

Denominazione Ente

BILANCIO CONSUNTIVO

AL _____

Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data _____
Il Presidente

PRIMA PARTE

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Beni immobili:

1) già iscritti a rendiconto

(dati identificazione)

(1)

- _____
- _____
- _____
- _____

2) iscritti per la prima volta

(dati identificazione – provenienza e titolo acquisto)

(1)

- _____
- _____
- _____

▪ _____	_____
b) Beni mobili registrati:	
1) già iscritti a rendiconto (<i>dati identificazione</i>)	(1)
▪ _____	_____
▪ _____	_____
▪ _____	_____
▪ _____	_____
2) iscritti per la prima volta (<i>dati identificazione – provenienza e titolo acquisto</i>)	(1)
▪ _____	_____
▪ _____	_____
▪ _____	_____
▪ _____	_____
c) Titoli _____	_____
d) Attrezzatura per esercizio attività _____	_____
e) Mobili e arredi _____	_____
f) Macchine d'ufficio _____	_____
g) Crediti vs/enti _____	_____
h) Crediti vs/erario _____	_____

Note:

(1) I beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 9.4.1991, n. 127) ovvero sulla base di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689.

i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti _____	_____
l) Crediti diversi _____	_____
m) Cassa _____	_____
n) Banca _____	_____
) _____	_____
) _____	_____
) (Eventuale disavanzo)⁽¹⁾ _____	_____

TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO)⁽²⁾

Note:

(1) La voce "Eventuale disavanzo" va inserita in caso di contabilità meccanizzata.

(2) Il totale delle attività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo.

PASSIVO

- a) Fondo ammortamento immobili _____
- b) Fondo ammortamento mobili registrati _____
- c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività _____
- d) Fondo ammortamento mobili e arredi _____
- e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio _____
- f) Mutui passivi _____
- g) Debiti vs/erario _____
- h) Debiti vs/ fornitori _____
- i) Debiti diversi _____
- l) Patrimonio netto ⁽¹⁾ _____
-) (Eventuale avanzo di gestione ⁽²⁾ _____

TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) ⁽³⁾ _____

TOTALE ATTIVITA' _____

⁽⁴⁾ AVANZO O DISAVANZO GESTIONE _____

TOTALE A PAREGGIO _____

Note:

- ⁽¹⁾ Il Patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività.
- ⁽²⁾ La voce "Eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilità meccanizzata.
- ⁽³⁾ Il totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione.
- ⁽⁴⁾ Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata.

SECONDA PARTE

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi:

- prestazioni di lavoro autonomo _____
- servizi da terzi _____
- _____

b) Costi per il personale:

- retribuzioni _____
- oneri sociali _____
- premio INAIL _____
- Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio _____
- _____

c) Quote ammortamento:

- quota ammortamento immobili _____
- quota ammortamento attrezzature per esercizio attività _____
- quota ammortamento mobili ed arredi _____
- quota ammortamento spese pluriennali _____
- _____

d) Altri accantonamenti:

- accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto _____
- _____

e) Spese generali:

- materiale di consumo _____
 - cancelleria e stampati _____
 - energia elettrica _____
 - spese telefoniche _____
 - spese postali _____
 - spese manutenzione _____
 - premi di assicurazione _____
 - spese varie di gestione _____
 - imposte e tasse _____
 - _____
 - _____
-) (Eventuale avanzo) ⁽¹⁾ _____

Note:

⁽¹⁾ Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.

TOTALE COSTI _____

RENDITE

a) Rendite patrimoniali:

- affitti _____
- redditi e interessi di titoli e depositi _____
- _____
- _____
- _____

b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:

▪ da parte di enti pubblici (*da specificare*) _____

▪ _____

▪ _____

▪ _____

▪ da parte di soggetti privati _____

▪ _____

c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:

▪ _____

▪ _____

▪ _____

d) Proventi vari:

▪ _____

▪ _____

▪ _____

) (Eventuale avanzo) ⁽¹⁾ _____

TOTALE COSTI _____

RIEPILOGO _____

TOTALE COSTI _____

(4)

TOTALE RENDITE _____

DIFFERENZA + o - _____

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Note:

(1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.

(2) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata.

	presumibile del mercato. Se invece vengono acquistati, il loro valore è quello risultante dalla fattura comprensivo di I.V.A. (vedi voce attrezzatura).
F) Macchine per ufficio:	Vanno iscritte in questa voce tutte le stampanti, computer, lavagne luminose, calcolatrici in possesso dell'Associazione. Il valore da iscrivere in bilancio è quello risultante dalle fatture comprensivo di I.V.A se acquistati, altrimenti si seguono le procedure viste nel punto precedente.
G) Crediti verso Enti:	Qualora l'Associazione benefici di sovvenzioni già deliberate da parte di enti, in questa voce si iscrive l'importo che non è stato liquidato durante l'anno.
H) Crediti verso Erario:	Vanno riportati in questa voce i crediti I.V.A. nei confronti dell'Erario.
I) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti:	Vanno riportate in questa voce le quote che i soci non hanno ancora versato.
L) Crediti diversi:	Si inseriscono in questa voce tutti gli eventuali crediti che l'Associazione vanta nei confronti di terzi e che non vengono iscritti nelle altre voci.
M) Banca – Cassa – c/c Postale:	Si inserisce il saldo al 31 dicembre.
N) Eventuale disavanzo di gestione:	Si ottiene dalla differenza tra costi e ricavi. Il disavanzo si ha quando i costi sono maggiori dei ricavi.

PASSIVO

A) Fondo ammortamento: immobili mobili registrati attrezzatura arredi macchine d'ufficio	Questa voce rappresenta la diminuzione del valore del bene causata dall'invecchiamento o usura. Ogni anno si aumenta tale fondo di un importo fisso fino a eguagliare la corrispondente voce dell'attivo. Tale diminuzione di valore può essere fatta anche in un'unica riduzione il primo anno. Per l'esempio si veda la voce ammortamenti del conto economico.
B) Mutui passivi:	Si inseriscono in questa voce i mutui contratti dall'Associazione. Il valore da iscrivere ogni anno è quello residuo.
C) Debiti verso Erario:	Si inseriscono in questa voce i debiti I.V.A. nei confronti dell'Erario.
D) Debiti verso Fornitori:	Si inseriscono in questa voce tutti i debiti contratti dall'Associazione.
E) Debiti diversi:	Si inseriscono in questa voce i debiti che non trovano collocazione nelle voci precedenti. Es.: il Fondo Trattamento di Fine Rapporto qualora si abbiano dei dipendenti.
F) Patrimonio netto:	E' la differenza ottenuta tra le attività e le passività.
G) Eventuale avanzo di gestione:	Si ottiene dalla differenza tra costi e ricavi. L'avanzo si ottiene quando i ricavi sono maggiori dei costi.

RENDICONTO ECONOMICO

Il prospetto è composto da due sezioni: i costi e i ricavi sostenuti nell'anno di riferimento del bilancio. Dalla differenza tra tali costi e ricavi si ottiene la situazione economica dell'Associazione.

COSTI

A) Spese per l'acquisizione di servizi:	Si iscrivono in questa voce tutte le collaborazioni fornite da lavoratori autonomi (es.: operai autonomi, avvocati, notai, commercialisti, docenti).
B) Costi del personale:	Qualora l'Associazione abbia del personale alle proprie dipendenze, in questa voce vanno specificate le retribuzioni complessive dell'anno di riferimento, gli oneri sociali, i versamenti INAIL e la quota di Trattamento di Fine Rapporto liquidata al dipendente nell'anno (si verifica tale caso quando il dipendente va in pensione oppure chiede un anticipo sulla liquidazione).
C) Quote ammortamento:	L'ammortamento dei beni rappresenta la quota di costo che si vuole imputare nell'anno. Tale quota ha come corrispondente la perdita di valore del bene, vale a dire ciò che viene accantonato nel Fondo ammortamento. L'Associazione può decidere di calcolare l'intero ammortamento nell'anno di acquisto del bene oppure suddividerlo negli anni.

Es.: Acquisto Ambulanza Lire 50.000.000

1ª Soluzione: Ammortamento in un'unica soluzione.

Attivo	Rendiconto Patrimoniale	Passivo
Ambulanza		Fondo ammortamento ambulanza
50.000.000		50.000.000

Costi	Rendiconto Economico	Rendite
Ammortamento Ambulanza		
50.000.000		

2^a Soluzione: l'ammortamento del bene avviene in 5 anni a quote costanti:

$$50.000.000 : 5 = 10.000.000 \text{ (quota annuale)}$$

1° anno

Attivo	Rendiconto Patrimoniale	Passivo
Ambulanza		Fondo ammortamento
50.000.000		Ambulanza
		10.000.000
Costi	Rendiconto Economico	Rendite
Ammortamento		
Ambulanza		
10.000.000		

2° anno

Attivo	Rendiconto Patrimoniale	Passivo
Ambulanza		Fondo ammortamento
50.000.000		ambulanza
		20.000.000
Costi	Rendiconto Economico	Rendite
Ammortamento		
Ambulanza		
10.000.000		

3° anno

Attivo	Rendiconto Patrimoniale	Passivo
Ambulanza		Fondo ammortamento
50.000.000		ambulanza
		30.000.000
Costi	Rendiconto Economico	Rendite
Ammortamento		
Ambulanza		
10.000.000		

il procedimento si esegue fino al quinto anno.

D) Altri accantonamenti: Accantonamento del Fondo Trattamento Fine Rapporto:	Si iscrivono in questa voce tutti gli accantonamenti che l'Associazione ritiene di dover operare; l'accantonamento al T.F.R. rappresenta la quota maturata nell'anno.
E) Spese generali:	Vanno iscritte tutte le spese che si sostengono nell'anno. Qualora ci siano nella contabilità dell'Associazione delle voci di spesa diverse da quelle elencate nel prospetto, devono essere comunque riportate nelle apposite righe in bianco.

RENDITE

A) Rendite patrimoniali: Affitti: Redditi e interessi di titoli e depositi	Si iscrivono in questa voce gli affitti riscossi dall'Associazione qualora abbiano degli immobili dati in locazione. Tutti gli interessi attivi riscossi, da investimenti in titoli o depositi in banca o c/c postale.
B) Contributi, sovvenzioni e lasciti da parte di enti pubblici e di soggetti privati:	Vanno riportati in questa voce tutte le sovvenzioni e i contributi che si incassano nell'anno. Specificare in modo dettagliato quale ente o società ha elargito la sovvenzione tenendo separate quelle avute dai privati.
C) Quote sociali ordinarie e straordinarie:	Vanno riportate in questa voce le quote sociali annuali ed eventualmente le quote straordinarie versate dai soci.
D) Proventi vari:	Vanno iscritte in questa voce tutte le entrate non previste nelle altre voci: Es.: raccolta di fondi di vario genere, come vendita di piante, calendari, lotterie, tombole.

RIEPILOGO

Totale costi

Totale rendite

Differenza ±

- Se la **differenza** è *positiva* è un avanzo di gestione che viene iscritto tra i costi.
- Se la **differenza** è *negativa* abbiamo un disavanzo di gestione che viene iscritto tra le rendite.

L'avanzo di gestione si inserisce tra le passività, il disavanzo di gestione tra le attività. Tale differenza, inoltre, va riportata anche nell'apposita voce del rendiconto patrimoniale.

A cura del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Regione Sardegna

Conto corrente Bancario e postale

Banca

Per aprire un conto bancario intestato all'Associazione sono necessari i seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto in copia autentica o copia conforme all'originale;
- Numero di Codice Fiscale dell'Associazione, fotocopia del certificato;
- Documento da cui si evinca il nominativo del Presidente o Legale Rappresentante;
- Fotocopia documento di identità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
- Documentazione (Iscrizione al Registro del Volontariato o al Registro delle ONLUS). Far presente che, nei casi ricorrenti, si è esenti da imposta di bollo e di registro.

Posta

Apertura Conto BancoPostaImpresa e BancoPostaImpresa on line		
CLIENTE	MODULI Poste Italiane S.p.A.	DOCUMENTI DA RICHIEDERE
<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (Legge 266 del 11.09.91) • ASSOCIAZIONI ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) 	<p>1. W127470 Richiesta apertura conto BancoPostaImprese e BancoPostaImprese on line;</p> <p>2. W127480 (associazioni) W127485 (volontariato onlus) Scheda condizioni economiche di utilizzo;</p> <p>3. W127475 (Informativa ai sensi art. 10 legge 31.12.96 n. 675 – Privacy)</p> <p>Trattamento dati personali Ditta e soggetti abilitati ad operare sul conto;</p> <p>4. W127820 – CH 7 BPI Specimen firma;</p> <p>5. W127420 Modello rilevazione dati anagrafici. <i>Modulistica compilata e sottoscritta dal Presidente o Rappresentante Legale.</i></p>	<p><u>TUTTE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Atto Costitutivo e Statuto</u>, in copia autentica o copia conforme all'originale; • <u>Numero di Codice Fiscale</u> della Associazione, fotocopia del certificato di assegnazione; • <u>Verbale di nomina del Presidente o Rappresentante Legale</u>, in carica, copia autentica o copia conforme all'originale; <p><u>VOLONTARIATO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Certificato d'iscrizione al Registro Volontariato</u> copia autentica o conforme all'originale; • <u>Dichiarazione</u> che il c.c.p. verrà utilizzato per fini istituzionali; <p>ONLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Copia richiesta di iscrizione al Registro ONLUS</u>, come stabilito dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 450 del 04.12.97

Esenzione di bollo sui conti bancari, postali, ecc.

nonché sulle fatturazioni delle utenze relativa alle forniture dei servizi di luce, acqua, gas e telefono

Le disposizioni fiscali sulle organizzazioni di volontariato recepite dal DPR 460/97 (il decreto sulle ONLUS) hanno chiarito in maniera inequivocabile che le organizzazioni di volontariato devono considerarsi esenti dalle spese di bollo sui conti bancari e postali. Tale disposizione è stata resa operativa da una circolare della ABI (l'associazione bancaria italiana), che ha reso noto espliciti chiarimenti del Dipartimento delle Entrate Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario.

Il chiarimento consente un risparmio di circa 50,00 euro (100.000 delle vecchie lire) e permette il recupero delle somme trattenute dal 1995

Per avere l'esenzione occorre inviare alla filiale della banca con cui si è sottoscritto conto corrente una richiesta esplicita, che dovrà essere formulata secondo lo schema che qui proponiamo.

(Documenti da www.volontariato.org)

Esempio di richiesta di esenzione del bollo sugli estratti conto

Al direttore
Istituto Bancario _____
via _____
Cap _____ Città _____

Oggetto : Esenzione dell'imposta di bollo per gli estratti conti bancari delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS

Il sottoscritto _____
in qualità di responsabile legale pro tempore della associazione

_____ con
organizzazione di volontariato iscritta ai registri del _____

_____ ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del DPR 460/97 titolare del conto corrente bancario n _____ presso codesto spett.le istituto bancario

PREMESSO CHE

- La legge quadro sul volontariato n 266/91 stabilisce all'art 8 comma 1 che le organizzazioni di volontariato sono esenti dai pagamenti delle imposte di bollo e di registro sui loro atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.
- La norma sopraesposta è stata, peraltro, recepita dall'art 17 del D:L n 460/1997 (disciplina delle Onlus).
- Con risoluzione V/10/1401/95 il Ministero delle finanze ha affermato che gli estratti conto delle organizzazioni di volontariato di cui alla L 266/91 sono esclusi dalla imposta di bollo.

- Con circolare n 55 del 30 novembre 1998, l'ABI (Associazione bancaria italiana) ha reso noto a tutti gli istituti di credito associati il succitato parere del Ministero delle Finanze.
- Gli estratti conto bancari e postali le fatturazione delle utenze di luce, acqua, telefono e Gas, in quanto utilizzati esclusivamente per fini istituzionali di volontariato sono da considerarsi atti per lo svolgimento della attività statutaria di questa associazione.

DICHIARA

- che l'associazione _____ è esente dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali nonché sulle fatturazioni delle utenze relativa alle forniture dei servizi di luce, acqua, gas e telefono.

CHIEDE

l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo a decorrere dalla data odierna e l'eventuale recupero delle somme pregresse trattenute successivamente alla risoluzione V/10/14001/95 del 21/10/95

(firma)

La circolare dell'ABI (associazione bancaria italiana) del 30.11.98

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
serie Tributaria n. 55

IMPOSTA DI BOLLO (pos. 444/25)

Ambito applicativo dell'art 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Per opportuna notizia e documentazione si riporta in appresso il testo della risoluzione ministeriale n. 1998/90666 del 4 novembre 1998, con la quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, a riscontro di una richiesta avanzata dall'Associazione, si è pronunciato in ordine al trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'imposta di bollo, ai documenti, indicati dall'art. 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima annessa al D.P.R. n. 642/72, inviati dalle banche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In ordine al disposto dell'art 17 del citato DLgs n. 460 - che, come noto, considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" - è stata sollevata la questione se i documenti, quali, ad esempio, gli estratti conto, di cui all'art 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D P R n 642/72, fossero da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 11 del ripetuto D Lgs. n. 460.

In proposito, è sembrato legittimo ritenere che i documenti della specie potessero fruire del cennato regime di esenzione, sia perché l'amministrazione finanziaria ha avuto

modo di esprimersi in senso favorevole in ordine agli estratti conto inviati alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali al sensi della legge-quadro sul volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (cfr. risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1995, n. *V11011401195*) sia perché il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti non solo gli atti, documenti, ecc. soggetti all'imposta di bollo alla cui formazione le organizzazioni in parola (ONLUS) abbiano partecipato (posti in essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti), per i quali l'onere economico avrebbe fatto carico alle richiamate organizzazioni.

Peraltro, allo scopo di assicurare una uniformità di interpretazione alla norma in discorso, con particolare riferimento al trattamento fiscale da riservare ai predetti atti, è stata ravvisata opportunità - su conformi parere del gruppo di lavoro in materia di imposta di bollo della Commissione tecnica tributaria dell'Associazione - di interessare in proposito i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 1998/90666 del 4 novembre u.s., nel confermare l'avviso espresso dalla scrivente, ha sottolineato che "l'agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come colti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui all'art. 17 dei D.Lgs. n. 460/1997 non consente l'esclusione degli estratti conto, ed ha pertanto ritenuto che "gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo"

La nota del Dipartimento delle entrate direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del 4.11.98

Roma, 4 Nov. 99

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI
AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
00186 ROMA

All' **ABI**- Associazione bancaria
Italiana
Piazza del Gesù, 49

Servizio V Divisione
Prot N. 199890666 Allegati

1/6/1998
Risposta Al Foglio 3726

OGGETTO: Ambito esplicativo dell art. 17 del D. Lgs. 4.12.1997. n.460.

Con la nota sopradistinta codesta Associazione, nel richiamare l' art 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, che considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli " atti, documenti, istanza, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ", chiede di conoscere se i documenti - quali, ad esempio, gli estratti di conto corrente - di cui all'art 13, comma 2-bis della Tariffa, parte prima annessa al DP.R. 26 ottobre 1972, n.642, Inviati dalle banche alle predette organizzazioni, siano da ricondurre al regime di esenzione previste dal citato art.17.

Al riguardo codesta Associazione osserva, in primo luogo, che sono stati dichiarati esenti dall' imposta di bollo gli estratti di conto corrente inviati dalla banche alle organizzazione di volontariato disciplinato dalla legge 11 agosto 1991, n.266, (c.d. legge sul volontariato) con risoluzione prot n V/10/1401/95 del 21 ottobre 1995 e, in secondo luogo, che il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti dal tributo In parola non solo gli atti, documenti ecc. alla cui formazione le ONLUS abbiano partecipato (posti in essere da questo ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti).

In relazione a quanto sopra, si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda la organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come enti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui dell'art 17 dei D.Lgs n. 460/1997 non consente l'esclusione degli estratti conto (il cui invio peraltro è previsto dal titolo sesto del decreto legislativo 1~ settembre 1993, n 385).

Ciò posto si ritiene che gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo.

IL DIRETTORE GENERALE

Immobili o locali in comodato

MODELLO DI CONTRATTO DI COMODATO

SCRITTURA PRIVATA TRA

Il Sig./La Ditta o Società _____, con sede in _____,
via _____ n.____, C.F. _____, legalmente
rappresentata da _____, nato a _____, il _____
d'ora in poi indicata come "comodante"

e

l'Associazione _____, con sede in _____, via
_____, C.F./P.I. _____, legalmente
rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____
d'ora in poi indicato come "comodatario"

PREMESSO

- che la comodante è proprietaria di un immobile, costituito da n. ____ locali , [ecc.], sito in _____, via _____, destinato a _____
[*oppure*: "...che la comodante è proprietaria di un locale, sito in _____, via _____"];
- che il comodatario ha chiesto di poter utilizzare il predetto locale per ivi svolgervi attività associativa" (*oppure*: "...per adibirlo a sede degli uffici dell'Associazione");

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l'immobile sito in _____, via _____, così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata *sub* lett. A.

[*nel caso in cui fossero concessi in uso anche beni mobili, occorre aggiungere:*

"Sono concessi in comodato anche le attrezzature e i beni mobili indicati nell'inventario allegato *sub* lett. B, che forma parte integrante del presente contratto."]

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte [se si inserisce il precedente comma, occorre aggiungere: "...nonché delle attrezzature e dei beni mobili concessi in comodato"] e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si

obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. Il comodatario potrà usufruire dell'immobile sopra descritto per la durata di _____ (_____) a partire da _____ con scadenza il _____.
Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di _____, salvo disdetta a mezzo raccomandata-R.R. con preavviso di almeno _____ (_____).

[oppure, se si opta per un comodato precario: “Il comodatario potrà usufruire dell'immobile a tempo indeterminato, pertanto, il rapporto di comodato e con esso l'occupazione dell'immobile potranno essere fatti cessare dal comodante in qualsiasi momento con semplice preavviso di _____ (_____), a mezzo di raccomandata R.R.”]

Resta anche inteso tra le parti che per eventi imprevisi il comodante può sospendere temporaneamente l'uso del locale, previo congruo preavviso.

3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per ivi svolgervi attività associativa **[oppure:** “per sede degli uffici dell'Associazione”], mantenendo un comportamento conforme allo spirito del luogo in cui l'immobile è inserito.

Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica e sindacale.

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.

4. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare tutti i beni mobili e immobili oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

5. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

6. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per il presente comodato.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle relative al riscaldamento e alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas).

7. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto nonché di invitare nell'impianto [o: “locale”] persone non autorizzate per iscritto dal comodante stesso. In ogni caso, il comodatario solleva il comodante da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività associativa.

Modulistica

Domanda di ammissione come socio

Al Comitato direttivo
dell'Associazione _____

Il/La sottoscritto/a
 Nato/a, il
 Residente a, in via
 C.F.
 Telefono, cellulare....., e-mail:
 Chiede di essere ammesso come socio dell' Associazione.
 Dichiaro di condividere e accettare le finalità e le norme che regolano l'Associazione.

(*Luogo e data*).....

Firma

.....

Richiesta di svolgimento di attività di volontariato all'interno di una organizzazione di volontariato

Data.....

Al Presidente
dell'Associazione.....
 Via.....
 Cap, Comune.....

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, residente a....., Via....., n°, tel....., professione.....
 (specificare se socio o meno).

- avendo preso visione dello Statuto dell'Associazione e del suo Regolamento dei volontari;
- condividendo le finalità di solidarietà sociale che l'associazione promuove;
- a conoscenza che l'art.2 della L. 266/91 prescrive che:
 - a) per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
 - b) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - c) al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall' associazione stessa.

CHIEDE

di poter prestare attività di volontariato presso questa associazione nel settore..... con la seguente disponibilità di tempo

Fa presente:

- a) ha la seguente qualifica professionale*
- b) ha già fatto esperienza in*
- c) non ha alcuna esperienza particolare*

Distinti saluti

firma

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I soci dell'Associazione sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale (o altro luogo) in (comune) via n. per le ore del giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali.

Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno nel medesimo luogo alle ore

.....(Luogo e data)

Il Presidente

.....

Deleghe

(Se prevista dallo Statuto)

Esempio A

Il sig..... socio dell'Associazione è delegato a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria del giorno

Fin d'ora, preciso di approvare pienamente il suo operato.

..... (Luogo e data)

Il socio delegante
(firma leggibile)

Esempio B

Il sottoscrittodelega il sig, socio dell'associazione a rappresentarlo nell'assemblea ordinaria (o straordinaria) che si terrà in prima convocazione il giorno..... o in seconda convocazione il giorno, approvando fin d'ora senza riserve il suo operato.

..... (Luogo e data)

Il socio delegante
(firma leggibile)

Verbale di assemblea ordinaria

Associazione.....(denominazione)

Via....., n.....

Verbale di assemblea N°

L'anno, il giorno del mese di, alle ore..... in presso..... (la sede dell'Associazione o altro luogo).

Previo regolare avviso di convocazione si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione, per discutere sul seguente ordine del giorno :

- 1).....;
- 2).....;
- 3).....;
- 4) Eventuali e varie.

Constata la presenza del numero legale dei soci presenti ed accertata la regolarità delle deleghe pervenute (specificare il n° dei soci presenti sul totale ed elencare i soci presenti e quelli assenti), assume la presidenza il sig che propone il sig a fungere da Segretario. L'Assemblea accetta.

Constata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; Rilevata la presenza dei Sindaci Revisori.....(indicare chi); il Presidente dichiara aperta la seduta .

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il sig il quale fa presente che, ecc..

Sul secondo punto interviene il sig, ecc..

Conclusioni del Presidente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea a (maggioranza o all'unanimità) decide relativamente al punto dell'o.d.g., di.....etc. (meglio specificare punto per punto come da o.d.g.).

Null'altro essendovi da deliberare e da aggiungere, l'Assemblea viene sciolta alle ore dello stesso giorno previa lettura del presente verbale.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....

Verbale di assemblea straordinaria per modificare lo Statuto

Il giorno..... del mese di..... dell'anno....., alle ore..... presso.....
(*la sede sociale o altro luogo*), in Via....., si è riunita l' Assemblea
straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o. d. g. :

- 1) modifica allo Statuto sociale ;

Il Presidente.....(*nome e cognome*), dichiara aperta la seduta e chiama a
fungere da Segretario.....(*nome e cognome*).Il Presidente constata la
presenza dei seguenti soci.....(*se i soci sono molti si consiglia di
predisporre un elenco di tutti i soci e a fianco del proprio nominativo il socio presente
appone la propria firma*).

Sono inoltre presenti alla seduta, componenti del Collegio dei Revisori dei
conti.

Il Presidente constata che l' Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto
vigente.

Il Presidente illustra l'o.d.g. e.....(*specificare le motivazioni che hanno reso
opportuno modificare lo Statuto*).

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione
il testo del nuovo Statuto.

Il presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°.....; contrari.....;
astenuti.....

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e dispone che sia conservato
agli atti come "Allegato A" della presente delibera

Si dà mandato al Presidente(*ma anche ad altro socio*) di provvedere alla registrazione
della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di
registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle
ore..... dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....

Convocazione del Comitato Direttivo

Associazione.....(denominazione)

Via....., n.....

Oggetto: convocazione Comitato (o *Consiglio*) Direttivo

Destinatario

E' convocato il comitato direttivo per il giorno alle ore.....

presso (*la sede sociale dell' Associazione o altro luogo*)

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

1).....;

2).....;

3).....;

4) varie ed eventuali.

.....(*Luogo e data*)

Il Presidente

(Oltre ad affigere la presente convocazione nella sede sociale è consigliabile spedirla tramite raccomandata R.R.o altro mezzo previsto dallo statuto o dal regolamento)

Verbale del Comitato Direttivo

Il giorno del mese di dell'anno, alle ore presso (la sede sociale o in altro luogo) in Via.....n°..... si è riunito il Comitato (o *Consiglio*) Direttivo dell'Associazione Per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

- 1).....;
- 2).....;
- 3).....;
- 4) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il sig, funge da segretario il sig Constatata la presenza del numero legale (*registrare le assenze*) e rilevata la presenza dei sigg. componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente dichiara valida la seduta e svolge una ampia relazione in merito agli argomenti posti all' o.d.g. :

- 1).....;
 - 2).....;
 - 3).....;
- ecc.

Quindi il comitato delibera a (*maggioranza o unanimità*) sul primo punto all'o.d.g.:(*meglio far riferimento ai singoli punti all' o.d.g.*).

La seduta viene tolta alle ore dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'o.d.g., previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

Facsimile Nota di rimborso spese ai volontari

usabile[®]

Via Sebenico, 18 - 88063 Catanzaro Lido (CZ)
 C.F. 97042300794 c/c postale:
 ☎ (+39) 338.2278926 - 349.4531015 e-mail: info@usabile.org web: www.usabile.org

Modulo rimborso spesa ai volontari e collaboratori

<i>Cognome:</i>		<i>Nome:</i>	
<i>Località:</i>			
<i>Motivo:</i>			
<i>Data:</i>			
Spese di Viaggio			
<i>Mezzo</i>	<i>Itinerario</i>	<i>Importo</i>	
		€	
		€	
		€	
<i>Auto privata:</i>	<i>Autostrada:</i>		€
Tipo di vettura:	Km. _____	x €.	€
Totale spese di viaggio			€
Spese Varie			
			€
			€
			€
Totale spese varie			€
<i>N° _____ allegati spesa</i>			
Totale spese sostenute			€
<i>Data e Firma interessato</i>		<i>Data e Firma Amministratore</i>	

Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso

(art. 10 L. 675/96)

Gentile signore/a

La informiamo che la Legge n°675/96 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messa in condizione di manifestare il proprio consenso. La Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua riservatezza e i suoi diritti.

Pertanto ai sensi dell'art.10 della L.675/96 La informiamo che:

- a) I suoi dato sono conservati nel nostro archivio.....(specificare se cartaceo e/o informatico) e saranno utilizzati dalla nostra associazione per le seguenti finalità (specificare) derivanti dalla nostra attività.
- b) I dati potranno essere comunicati a(Centri di servizio per il volontariato; Forum terzo settore; Enti locali; Istituti di ricerca; altre Associazioni di volontariato).
- c) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b.

La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 della L.675/96: in particolare il diritto di conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione della Legge.

Titolare del trattamento è l'Associazione..... con sede in, nella persona del Presidente pro-tempore.

Dopo aver preso atto della informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

..... (Luogo e data)


Firma (leggibile)

.....

Volontariato e internet

La dimensione sociale di Internet

Rielaborazione „da Internet '96, ediz. Laterza” - versione ospitata dall'associazione culturale Liber Liber



Comunità virtuali

In ogni tipo di comunità umana sono di capitale importanza i rapporti interpersonali. In passato il contatto fra i membri della comunità avveniva prevalentemente in un ambiente fisico condiviso, che dava la possibilità di comunicare, sulla base di interessi e conoscenze in comune, con interlocutori ben determinati.

L'incontro fisico di più individui è tuttora lo strumento di base per creare una comunità. Ma già da anni esistono forme di comunicazione atte a far nascere vere e proprie comunità prescindendo dal contatto *de visu* fra i singoli individui. Ad esempio si parla spesso della comunità scientifica internazionale: persone che hanno in comune scopi, metodi di ricerca e un patrimonio culturale e cognitivo relativamente uniforme, e che comunicano prevalentemente attraverso pubblicazioni scientifiche; gli incontri fisici (*meeting* e convegni) sono solo occasionali, anche se contribuiscono in maniera forse determinante nel fornire al singolo il senso di appartenenza alla comunità. Le possibilità di socializzare, condividere problemi, aspettative, emozioni, nel caso di simili "comunità a distanza" sono tuttavia talmente rare che nell'immaginario comune termini come "comunità scientifica internazionale" sono più che altro astrazioni.

Quello che manca a questo tipo di comunità non è la possibilità di comunicare in genere, ma la possibilità di farlo in maniera intensiva: manca un luogo, o un insieme di luoghi, che sia condivisibile e universalmente riconosciuto dai membri della comunità come sito convenzionale.

Oggi un punto d'incontro di questo tipo non deve necessariamente avere una realtà fisica: può essere un luogo virtuale accessibile per via telematica. Persone provenienti da ogni parte del pianeta si incontrano in un newsgroup, in un canale IRC o nel loro MUD preferito; discutono di problemi concreti sia personali che di lavoro, fanno quattro chiacchiere, o semplicemente giocano insieme. Queste persone, usufruendo degli strumenti telematici, arrivano a conoscersi a fondo, con un forte coinvolgimento emotivo ed affettivo; e ciò avviene, nella maggior parte dei casi, senza che si siano mai incontrate di persona.

I rapporti sociali nel ciberspazio sono tuttora prevalentemente affidati alla comunicazione scritta. Questo implica sicuramente delle profonde trasformazioni rispetto ai normali rapporti interpersonali basati sulla conoscenza diretta dell'interlocutore. Gli studi sociologici che finora sono stati svolti sulle comunità virtuali concordano nell'affermare che il ciberspazio ha nei confronti dei suoi frequentatori un effetto disinibente.

Sara Kiesler, psicologa sociale, ha studiato la comunicazione elettronica nel contesto aziendale. I risultati della sua ricerca dimostrano come, nel contesto di comunità lavorative, tassonomie gerarchiche ben delineate vengano attenuate, o addirittura scompaiono, quando i contatti interpersonali sono affidati alla posta elettronica. Molti dipendenti, infatti, rivelano attraverso la corrispondenza elettronica personalità estroverse, acquisendo la capacità di contraddire i propri superiori - rispetto ai quali, durante lo svolgimento delle normali attività lavorative, dimostrano invece goffaggine e timore - e di proporre soluzioni e indirizzi lavorativi personali ed originali.

Questi studi dimostrano quanto siano importanti nella vita quotidiana (anche per veicolare i rapporti gerarchici) messaggi non strettamente verbali come la mimica facciale, il tono della voce, la gestualità. Tutto questo nel ciberspazio manca; da un lato, quindi, per l'individuo è più semplice proporsi ad una comunità virtuale: non c'è il rischio di essere discriminati per il proprio aspetto fisico, per il proprio modo di vestire e di muoversi, e, al limite, per il proprio genere o per la propria appartenenza etnica. Dall'altro l'accettazione all'interno della comunità implica un tipo di "conoscenza" dei propri interlocutori assai diversa da quella tradizionale. Sono frequenti nelle comunità virtuali i casi di mistificazione dell'identità (uno dei fenomeni più comuni è il dichiarare un genere diverso da quello reale), e da parte degli utenti esperti della comunicazione telematica c'è sempre una certa diffidenza nei confronti dei neofiti.

Per supplire alla mancanza di informazioni non verbali si sono sviluppate nelle comunità virtuali tecniche specifiche. Piccoli espedienti della comunicazione virtuale sono ad esempio gli 'emoticons', dei simboli convenzionali, in genere da "interpretare" ruotandoli di novanta gradi, come la faccina triste :- (o quella che sorride :-).

Howard Rheingold nota che le cibercomunità hanno caratteristiche tipiche dei gruppi sociali premoderni, e che quindi prescindono dal concetto di nazione, avvicinandosi molto all'idea di villaggio globale avanzata da McLuhan. Rheingold ipotizza anche una evoluzione della socialità virtuale e, usando i termini di Durkheim, prevede un passaggio dalla *Gemeinschaft* alla *Gesellschaft*: dalla comunità alla società virtuale. Per effettuare questa maturazione deve affiorare nella comunità telematica mondiale il concetto di nazione virtuale, che implica una maggiore considerazione della concretezza degli spazi virtuali. I siti telematici sarebbero così il territorio di un popolo che in questi anni ha appena imparato ad incontrarsi, a conoscersi e a combattere per i propri diritti.

Nonostante il fascino che possono avere considerazioni di questo tipo (e le perplessità che possono suscitare), è molto probabile che la velocità di sviluppo dei mezzi telematici ne vanificherà molte, rendendole superate prima ancora di aver raggiunto la mole di dati necessaria per delle generalizzazioni attendibili. Già con tecniche come CU-SeeMe (alle quali si è accennato altrove) è possibile una interazione audiovisiva fra le persone connesse alla rete. E con l'avvento della nuova tecnologia ATM (Asynchronous Transfer Mode), che permette transfer rate di dati oltre i 600 megabit al secondo, si può immaginare l'avvento, ormai prossimo, di realtà virtuali condivisibili in rete. Non è fantascienza ritenere che tutti i sensi potranno essere, in futuro, coinvolti nella comunicazione telematica. E questi sviluppi avranno ulteriori e rilevanti implicazioni nell'ambito del sociale.

Le home page personali: un nuovo biglietto da visita

Uno fra gli aspetti più interessanti e innovativi di Internet come strumento di interazione sociale è rappresentato dalle home page personali. Cerchiamo innanzitutto di spiegare,

in poche parole, di cosa si tratta. Si è già ricordato più volte come Internet renda estremamente facile (ed economica) non solo la ricerca, ma anche l'offerta di informazione. Inserire in rete pagine informative è ormai un compito alla portata di tutti. In una situazione di questo tipo è abbastanza comprensibile la tendenza ad utilizzare Internet non solo per immettervi la versione elettronica di documenti corrispondenti a modelli comunque familiari, come il programma di un convegno, un articolo scientifico, un depliant pubblicitario, ma anche come veicolo di comunicazione più informale, meno prevedibile e soprattutto più "personale".

Questa possibilità crea uno spazio teorico nuovo: ogni utente di Internet ha potenzialmente a disposizione una propria "lavagna" attraverso la quale presentarsi, e nella quale inserire materiale informativo che possa "caratterizzarlo" agli occhi della comunità degli altri frequentatori della rete.

La comunicazione sociale in rete è disincarnata e in qualche misura astratta; le home page personali sono in fondo una risposta a questa situazione, e mirano ad evitare che l'astrattezza e l'immaterialità comportino una eccessiva spersonalizzazione del messaggio. Non è un caso che il confine fra informazione personale e informazione professionale sia in questi casi assai labile: anche chi inserisce in rete materiale del tutto tradizionale, commerciale o no, vi affianca spesso una o più pagine nelle quali al centro dell'attenzione sono i propri interessi, le proprie curiosità, i propri hobby - in sostanza, la propria persona.

Le home page personali diventano così contemporaneamente uno strumento di presentazione, di autopromozione e di formazione di una "identità di rete": gli altri avranno una immagine di noi costruita a partire dalle informazioni che rendiamo disponibili - in genere un curriculum, spesso fotografie, frammenti della nostra attività (articoli, ma anche immagini o suoni), e soprattutto notizie e curiosità sugli argomenti che ci interessano. Un appassionato di musica rock o di cinema potrà ad esempio inserire in rete pagine dedicate ai musicisti o ai registi preferiti, un appassionato di cucina potrà condividere le proprie ricette, un escursionista potrà presentare i propri itinerari o raccontare l'ultimo viaggio. Frequenti sono poi "antologie personali" di brani musicali, letterari, poetici ai quali si è particolarmente affezionati, notizie sul proprio partner, "album" di storia familiare e personale.

La funzione di questo vero e proprio "biglietto da visita" in rete può essere, come si è accennato, anche autopromozionale: il nostro curriculum ed eventualmente degli esempi del nostro lavoro permettono a potenziali interlocutori di farsi un'idea di noi, delle nostre competenze, delle nostre capacità. Nel caso di alcune attività - ad esempio il giornalista "free lance", il consulente, l'artista - la disponibilità di uno spazio pubblico attraverso il quale presentarsi può rivelarsi particolarmente preziosa, fino a trasformarsi in un essenziale strumento professionale.

L'interesse di queste home page non è solo sociologico ma anche culturale: si tratta di un mezzo di comunicazione nuovo, le cui possibilità e le cui caratteristiche specifiche sono ancora in gran parte da esplorare. Se vi trovate con un ritaglio di tempo a disposizione per curiosare, provate a collegarvi con il sito

<http://www.city.ac.uk/citylive/pages.html>, o con il sito **<http://pk.com/people/>**. In Italia, meritano un'occhiata le home page ospitate da MC-link; l'elenco completo è alla URL **<http://www.mclink.it/personal/pers.html>**.

La rete come servizio per i portatori di handicap

L'informatica ha migliorato sensibilmente la qualità di vita di diverse categorie di disabili. Schermi e stampanti braille, schede per la sintesi vocale, scanner e programmi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) permettono a un non vedente di "leggere" un testo digitalizzato nella più completa autonomia. Persone affette da handicap motorio possono utilizzare un computer (in grado a sua volta di facilitare l'interazione con il mondo esterno) attraverso tastiere semplificate e di grandi dimensioni.

La telematica va oltre il supporto che può offrire la sola informatica; con un computer ed un modem non solo si aumenta l'autonomia del disabile, ma gli si offre la possibilità di uscire dall'isolamento sociale che in molti casi l'handicap porta con sé. Nel ciberspazio, dove la corporeità si sublima fino a scomparire, non esistono barriere architettoniche, e le comunità virtuali non hanno alcun bisogno di distinguere la persona portatrice di handicap dagli altri.

Attraverso Internet un disabile ha la possibilità di socializzare in maniera autonoma, senza essere posto in situazioni di disagio e di inferiorità; il telelavoro può consentirgli l'inserimento in una vita lavorativa attiva in situazioni in cui gli spostamenti fisici sarebbero problematici o impossibili.

Questo insieme di opportunità (al quale corrisponde naturalmente anche il rischio di un isolamento nel "limbo dorato" della telematica, di per sé evidentemente non in grado di sostituire l'interazione con il mondo fisico) richiederebbe tuttavia, per essere sfruttato adeguatamente, supporti e competenze adeguati; purtroppo, soprattutto in Italia, gli investimenti economici e di ricerca in questo campo sono limitati, e molte fra le possibilità più interessanti restano inesplorate. Attualmente hanno pagine dedicate all'handicap i server del comune di Bolzano, Bologna, Roma e Torino (possiamo trovare i link all'interessante pagina <http://www.mclink.it/mclink/handicap/>). L'obiettivo da raggiungere dovrebbe essere la fornitura dell'hardware necessario al disabile, compreso l'accesso alla rete, e la costituzione di un nodo Internet di riferimento dedicato alle problematiche ed all'assistenza dei disabili in Italia.

Una considerazione conclusiva: il volontariato telematico, al quale si affidano in Italia molti compiti che sarebbero di pertinenza delle strutture pubbliche, è non solo impegnativo, ma anche costoso: il gestore di una BBS, anche la più piccola, deve far fronte a spese vive spesso notevoli, e d'altro canto il portatore di handicap che vuole fruire di servizi telematici, dopo aver provveduto all'acquisto di computer e modem, incappa, nella migliore delle ipotesi, nelle tariffe urbane Telecom, notoriamente elevate. Una comunità virtuale di volontariato, chiamata Città invisibile, ha recentemente lanciato una sottoscrizione contro la tariffa urbana a tempo. Sul sito <http://www.citinv.it/> ulteriori informazioni.

Problemi di legislazione e regolamentazione

Internet, è una struttura composta da oltre 20.000 sottoreti, che connette oltre centocinquanta paesi ed ha probabilmente più di 40 milioni di utenti. Chi governa questa sterminata "nazione" telematica - e chi controlla dal punto di vista legale l'informazione che circola in rete?

Al momento, dal punto di vista normativo Internet conserva ancora molto delle sue origini e del suo sviluppo quasi "anarchico": esistono organismi (in gran parte sorti direttamente in rete) che studiano la sua evoluzione, discutono e approvano le caratteristiche tecniche dei protocolli adottati, certificano l'attribuzione dei nomi di

dominio, e così via. Ciononostante non esiste una “legislazione” sovranazionale relativa alla rete, e non esiste un organismo o un ente preposto al controllo su di essa nel suo insieme.

La struttura stessa di Internet rende estremamente problematici gli interventi di controllo o censura sull'informazione distribuita. La rete, infatti, è progettata per far circolare informazione a tutti i costi: qualora un sistema telematico, o un intero tratto di rete, venga reso per qualunque motivo inagibile, la topologia di rete si riconfigura automaticamente in modo da saltare l'ostacolo. Se dei file o delle informazioni vengono censurati su un determinato sistema, niente vieta che gli utenti della rete reperiscano gli stessi dati attraverso un altro computer. John Gilmore, uno dei padri della telematica, ha affermato a questo proposito che "il software della rete considera gli interventi di censura alla stregua di guasti tecnici, e cerca subito un percorso alternativo"!

Il fatto stesso che le autorità giudiziarie siano di norma legate a precise istituzioni statali, e quindi a una nazione e ad un territorio, rende facile capire la difficoltà di applicare controlli giudiziari alla rete, e giustifica in qualche misura la pittoresca descrizione di “Far West telematico” che è stata a volte attribuita a Internet.

Problemi di sicurezza

La sicurezza del transito dei dati è un problema che riguarda la moltitudine di navigatori che si collegano a internet tramite le normali linee telefoniche.

Si configurano due aspetti : l'esigenza di garantire la propria privacy, e quella di evitare di essere di “contrarre” virus pericolosi per la sicurezza e integrità dei propri dati. Per quanto riguarda il trasferimento di dati bisogna dire che la corrispondenza che viaggia via Internet è potenzialmente insicura e possiamo considerarla alla stregua dell'equivalente elettronico di una cartolina, nel senso che è potenzialmente possibile, volendo, leggerne il contenuto. In ogni caso, una soluzione efficace al problema esiste, ed è rappresentata proprio dai software di crittografazione: dato che la lettera viaggia in forma binaria (quindi come una lunga catena di numeri), è abbastanza semplice applicare algoritmi di cifratura (e decifrazione).

Normalmente tali programmi (es, PGP) ricorrono a un algoritmo cosiddetto “a doppia chiave” (chiave pubblica e chiave privata) per cui un messaggio, una volta crittografato, non potrà più essere decifrato neppure dal mittente ma solo dal destinatario.

Per saperne di più, si possono consultare le FAQ di PGP o l'esauriente manuale del programma. Si possono trovare un pò ovunque sulla rete; un sito italiano facilmente accessibile e in genere veloce è quello del Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università di Milano. La URL è <ftp://ftp.dsi.unimi.it/pub/encrypt/pgp>.

Attenzione perché gli Stati Uniti considerano illegale la crittografazione attraverso algoritmi che non siano decrittabili dalle istituzioni governative preposte alla sicurezza nazionale (come l'FBI e la CIA), e considerano la esportazione di algoritmi di questo tipo alla stregua della esportazione di armi.

Per quanto riguarda i virus, è bene dire subito che, con un minimo di prudenza, la possibilità di essere attaccati da virus attraverso Internet è molto bassa. I file di testo, i file in formato HTML, i file di immagini vengono solo “letti” da altri programmi, e non eseguiti e quindi non possono trasmettere alcun virus. In linea di massima, virus potrebbero essere contenuti, sotto forma di macro, in documenti in formato Microsoft Word ed Excel. Si tratta di rischi remoti, ma si prelevano in rete (da siti di dubbia affidabilità) documenti di questo tipo, un controllo antivirus non guasta mai. Per quanto si riferisce ai file eseguibili prelevati via FTP, la migliore garanzia viene dal sito di

provenienza: in genere li preleveremo infatti direttamente dalle pagine della casa produttrice, o da biblioteche shareware pubbliche e molto controllate. In ogni caso, una verifica antivirus prima di eseguire il file resta una buona pratica. I rischi aumentano, naturalmente, se andiamo a prelevare programmi nei newsgroup dedicati allo scambio di software: in tale caso non c'è alcun controllo, e - soprattutto nei newsgroup dedicati allo scambio di software pirata - i virus abbondano. D'altro canto, prendere un virus in questo modo vuol dire esserselo cercato!

Potenzialmente a rischio sono poi gli applet Java. Tuttavia, i browser in grado di visualizzarle incorporano una serie di controlli molto stretti, e il fatto che queste applicazioni girino sempre su macchine virtuali (e quindi non siano in contatto diretto con il sistema operativo) rende più facile controllarne gli effetti. In ogni caso, il consiglio - se non si è utenti esperti - è quello di non ridurre mai le opzioni di sicurezza sulla gestione di applet Java configurabili all'interno del browser (Explorer o Netscape). Un'ultima osservazione riguarda chi usa sistemi operativi "aperti alla rete" come Windows 95 o Windows NT. Tenete presente che in questo caso un utente esterno potrebbe, in linea di principio, accedere al vostro sistema mentre siete collegati a Internet: per questo motivo, evitate di utilizzare l'opzione di condivisione delle risorse, e prima di installare un modulo server assicuratevi di saper padroneggiare i relativi firewall.

Alcuni siti web di interesse generale

<http://www.admo.it/> - Associazione Donatori Midollo Osseo

<http://www.alzheimer.it/> - Federazione delle associazioni Alzheimer italia

<http://www.aism.it/> - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

<http://www.amnesty.it/> - Movimento Internazionale per la difesa dei diritti umani.

<http://www.arci.it/> - Associazione Ricreativa Culturale Italiana

<http://www.avis.it/> - Associazione Volontari Italiani del Sangue

<http://www.azzurro.it/> - Telefono Azzurro. Un aiuto per l'infanzia violata.

<http://www.bancoalimentare.it/> - Contro lo spreco, contro la fame

<http://www.cittadinanzattiva.it/> - Cittadinanza Attiva - Tribunale per i diritti del malato, Procuratori dei cittadini, coordinamento Giustizia per i diritti, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza

<http://cnv.cpr.it/> - Centro Nazionale per il Volontariato

<http://www.fivol.it/> - Fondazione Italiana per il Volontariato

<http://www.lila.it/> - Lega Italiana Lotta all'AIDS

<http://uilm.org/> - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

<http://www.unitalsi.it/> - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari

<http://www.aido.it/> - Associazione Italiana Donatori Organi

<http://www.segretariatosociale.it/> - Inform@nziani è un progetto integrato di servizi e di informazioni, per gli anziani e le persone svantaggiate, per le cooperative e le associazioni che operano nel sociale, per enti e soggetti della pubblica amministrazione.

Esperienze Web locali

Gruppo Promotore CSV Calabria



6-ott-03 0.49.54

ShinyStat
2490

informazioni

Segnalato da
YAHOO! ITALIA

Translate Text!
FreeTranslation

Data ultimo aggiornamento: **domenica 05 ottobre 2003**

Notizie

Le associazioni di volontariato presenti in Calabria, su iniziativa del **Comitato Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato nel Sud d'Italia**, costituitosi a Napoli in data 5/4/2001, hanno partecipato ad una serie di incontri tenutisi a Lamezia per discutere approfonditamente le varie problematiche inerenti l'identità e la funzione dei **Centri di Servizio**, nonché il ruolo del Volontariato nel complesso iter istitutivo dei Centri medesimi e le peculiarità dell'iter stesso in Calabria.

Da questi incontri è scaturita la necessità di costituire un Gruppo Promotore Regionale che, assieme al Comitato Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato nel Sud d'Italia, assumerà l'impegno di organizzare in tutte le province calabresi gli incontri che si renderanno necessari per sviluppare l'azione integrata di informazione, sensibilizzazione, consulenza e documentazione prevista dal Comitato Promotore dei CSV nel Sud d'Italia per sostenere il Volontariato della Calabria nelle operazioni tese alla costituzione e all'avvio dei Centri di Servizio.

Allo scopo di consentire l'avvio di questa prima fase, è stato dato temporaneo incarico a **Francesco Cosentini** che, coadiuvato da **Carlo Crucitti**, collaborerà ad una prima organizzazione di incontri sul territorio. Questi incontri serviranno anche a consentire la costituzione dei Gruppi Provinciali e la definitiva designazione del Comitato Regionale.

Ci scusiamo per eventuali, involontarie, inesattezze che Vi preghiamo di segnalare.



 [Leggimi](#) new [Sondaggio](#)

[Home](#) | [Chi siamo](#) | [Notizie](#) | [Attività](#) | [Moduli](#) | [Leggi](#) | [CSV](#) | [Link](#) |

Copyright © 2002/2003 Carlo Crucitti & New Help - Informatica & Sociale

Il sito web del Comitato Promotore per i CSV in Calabria
www.csvcalabria.org



Home

Chi siamo

Dove siamo

Notizie

Attività

Servizi

Modulistica

Leggi

CSV e Sportelli

Link

Area Riservata

Utility

Informazioni

 forum



Duemari CSV Catanzaro

... al servizio del Volontariato della provincia di Catanzaro

ultimo aggiornamento: 04-10-2003

utenti connessi: 1

statistiche 00259

Benvenuto

sul sito ufficiale del Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Catanzaro

clicca sulla cartina per le notizie sulla Provincia e i suoi 80 Comuni



2003 

anno europeo delle persone con disabilità

Fai le tue scelte dal menu laterale e buona navigazione

Lunedì, 6 Ottobre 2003

suggerito Internet Explorer® ver. 4 o superiore con risoluzione di 800x600 pixel

Sei il visitatore n.  Copyright © 2002/2003 - Due Mari CSV Catanzaro - Webmaster Carlo Crucitti

Il sito web del Centro di Servizio di Catanzaro
www.duemari-csv-catanzaro.org

Comitato di Gestione per i Fondi Speciali al Volontariato della Regione Calabria

Home | Comitato | Sede | Compiti | News | Comunicati | Modalità Costituzione Fondi | Centri di Servizio | Link

Il 1° Comitato di Gestione

CoGe

si è insediato il 7 novembre 2001,
dura in carica 2 anni ed è tuttora in carica.

 WEBMASTER |  E-MAIL

Data ultimo aggiornamento: sabato 27 settembre 2003

visite:  **19** | Copyright © 2003 Carlo Crucitti, Due Mari CSV Catanzaro | contatti 

Il sito web del Comitato di Gestione della Regione Calabria
www.duemari-csv-catanzaro.org/coge

Lunedì, 6 Ottobre 2003

Attività Sociali **usabile** a Catanzaro e dintorni

Volontariato, Attività e Servizi Sociali a Catanzaro e dintorni

Home | Auto-Moto | Nautica | Computer | Elettronica | Telefonia | Elettrodomestici | Arredamento | Altro



- Iniziative
- Notizie
- Lavoro
- Utilità
- Sostenitori
- Link
- La Provincia
- Info

Sei il visitatore:  **23**



www.porloschicos.com

i bambini argentini affamati... clicca sul logo e, sem

MORTE DI MOHAMMED, Bambino Iracheno

Qui il testo dell'iniziativa in lingua Italiana

+DAI-VERSI

PROPOSTA DI LEGGE PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE DONAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.

aderisci alla campagna di raccolta firme!

Parliamo la Bandiera della Pace alla Marcia Perugia-Assisi "per un'Europa di Pace" il 12 ottobre 2003

Clicca sul banner. Dona acqua con un click

Comunità di **SANT'EGIDIO**

 forum  **Se vuoi diventare anche tu un nostro sostenitore, contattaci.**

NEW! **URGENT!**

Webmaster | Copyright © 2002/2003 - USABILE - by Carlo Crucitti | Internet

Il sito web dell'associazione USABILE
www.usabile.org

Il sito web dell'associazione NEW HELP
www.newhelp.org

Il sito web personale dell'autore
www.carlocrucitti.org

Bibliografia

- 📖 Agenzia delle Entrate
- 📖 BUR Calabria
- 📖 CENSIS, Centro Studi Investimenti Sociali
- 📖 CESIAV, Centro studi e iniziative per l'associazionismo e il volontariato
- 📖 CESVIT, Potenza
- 📖 CIESSEVI Coordinamento regionale dei Centri di servizio della Lombardia
- 📖 Comitato Promotore CSV Sud d'Italia
- 📖 CONVOL, (Conferenza permanente dei presidenti delle Organizzazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato)
- 📖 Covertteam, Polizza del Volontariato
- 📖 CNV Centro Nazionale per il Volontariato
- 📖 CSV.NET - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
- 📖 Edizioni Laterza – Internet 96 – distribuzione “Liber Liber”
- 📖 FIVOL, Fondazione Italiana per il Volontariato
- 📖 FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE
- 📖 Guida al non profit, Gianpaolo Concari
- 📖 IREF, Istituto Ricerche Educative e Formative delle ACLI
- 📖 L'offerta dei Servizi dei Comuni Bresciani, Provincia di Brescia, 2001, a cura di Luisa Lomazzi e Mara Salomone.
- 📖 Mo.V.I., Movimento Volontariato Italiano
- 📖 Per i Manager del Volontariato, Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
- 📖 Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza della Giunta
- 📖 Regione Calabria, Dipartimento Servizi Sociali, Ufficio Volontariato
- 📖 Valutazione delle organizzazioni non profit, vol. I, vol. II, Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
- 📖 VOLONTARIATO.it

Ci scusiamo con tutti coloro che non sono menzionati, il cui contributo è stato prezioso, per il materiale reso disponibile in rete e la cui provenienza è dubbia o incerta.

Sarò lieto di raccogliere le loro segnalazioni e segnalare opportunamente i loro lavori e contributi. Grazie.

L'autore

Glossario, acronimi e termini di uso frequente

a cura di Carlo Crucitti

Accessibilità (accessibility)

In termini generali indica la possibilità per l'utente di utilizzare un servizio. Nel campo della valutazione della qualità dell'assistenza, il termine va interpretato in funzione di almeno quattro parametri generali (tempo, luogo, quantità e costo), posta la condizione fondamentale del diritto di accedere ad una determinata prestazione e/o servizio. In questo senso l'accessibilità deve essere intesa come la possibilità del singolo utente (o di un gruppo omogeneo di utenti) di usufruire del servizio di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità adeguata e nel limite delle risorse disponibili.

Accettabilità (acceptability)

Indica il livello di coerenza con i principi morali ed etici di riferimento, in particolare l'opinione degli utenti nei confronti dell'eventuale ricorso a un servizio o a una prestazione sanitaria. Nel campo della valutazione della qualità dell'assistenza, il termine rappresenta una delle componenti della qualità stessa che può essere considerata da almeno tre punti di vista: da quello degli utenti, dei professionisti, della società.

Accreditamento

È la modalità attraverso la quale i diversi soggetti, pubblici e privati, purché in possesso di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità previsti dall'apposita normativa nazionale e regionale, possono accedere ai finanziamenti del servizio sanitario regionale. In Italia l'accREDITAMENTO risponde dunque alla necessità di identificare e abilitare chi può lavorare "in nome e per conto" del Servizio sanitario nazionale. La riforma ha disegnato una procedura in tre fasi:

- **Autorizzazione:** sia le strutture nuove, sia quelle che intendono modificare il loro assetto devono dimostrare di possedere precisi requisiti strutturali e di qualità per essere autorizzate a esercitare qualsiasi attività sanitaria. L'apertura delle nuove strutture è subordinata anche alla verifica dell'effettivo fabbisogno rispetto alla programmazione territoriale.
- **AccREDITAMENTO istituzionale:** è il secondo esame da superare per rientrare nell'albo dei possibili erogatori di prestazioni per conto del Servizio sanitario pubblico. È subordinato al possesso di una serie di ulteriori requisiti rispetto ai precedenti che documentino la capacità di rendere servizi di livello qualitativamente superiore: i criteri di valutazione sono stabiliti a livello nazionale; la determinazione dei requisiti spetta, invece, alle singole Regioni.
- **Accordi contrattuali:** sono il vero passaporto per il Servizio sanitario nazionale. Si tratta dei "contratti" sottoscritti tra Regioni e strutture erogatrici in cui si specifica la quantità di prestazioni da erogare e i relativi costi: chi non li rispetta perde l'autorizzazione a lavorare col Servizio sanitario nazionale. I contesti in cui si usa la parola "accreditare" sono quattro: Contesto Decreto Legislativo 502/92 (art. 8 comma 7) e successive modifiche e integrazioni: 'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accREDITAMENTO delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione di sistemi di verifica e revisione della qualità delle attività e delle prestazioni....'Compete alle Regioni la introduzione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica della qualità dei servizi che, a partire dalla autorizzazione ad operare già posseduta (requisiti minimi). Contesto: accREDITAMENTO professionale. Attivato dalla Società Italiana di VRQ, da società

scientifiche e da gruppi di professionisti, di natura volontaria, secondo il modello dei paesi anglofoni, realizzato mediante visite scambievoli fra pari. Tale modalità di verifica della qualità deve integrarsi con l'accreditamento istituzionale. Il contributo dei professionisti al miglioramento della qualità delle prestazioni è fondamentale in relazione alle specifiche attività del processo assistenziale. Contesto: enti di certificazione. Gli enti per potersi proporre come verificatori dei requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO (certificazione di parte 3°), debbono essere accreditati come idonei da un ente sovraordinato (per l'Italia il SINCERT). Contesto: accreditamento laboratori di prova. I laboratori che 'provano' materiali e tecnologie, secondo la normativa internazionale debbono essere accreditati a farlo. Si applicano ad essi le norme della serie EN ISO 45000.

Accreditamento in ingresso

L'accREDITamento è una modalità di accertamento del credito d'ingresso. Si tratta di una valutazione delle acquisizioni del soggetto per il suo inserimento ad un certo livello di un percorso formativo e per l'individuazione di itinerari personalizzati di formazione.

Adeguatezza (adequacy)

È definita dal rapporto tra servizi disponibili e bisogni della popolazione ed è strettamente correlata all'accessibilità.

A.D.I. Assistenza Domiciliare Integrata

È l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con interventi di natura sanitaria forniti dall'ASL. È rivolto a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, che richiedono, oltre a prestazioni di natura socio-assistenziale, prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche. È un'assistenza a media e alta intensità che si ripropone di evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita.

Advocacy

Advocacy, in poche parole "promozione e tutela dei diritti come pratica di cittadinanza solidale, impegno nella rimozione delle cause di emarginazione e disuguaglianza, denuncia dei diritti negati per inadeguatezza o mancata applicazione delle normative".

Il ruolo di advocacy, quale tutela dei diritti dei soggetti deboli, richiede uno spessore etico, culturale e tecnico e perciò ha bisogno di costante formazione. In questo contesto è importante il ruolo dei centri di servizio per il volontariato, che non devono essere semplici erogatori di risorse economiche alle associazioni per finanziare i loro progetti, ma erogatori di servizi che sono principalmente formazione, consulenza, ricerca e sostegno alle nuove sperimentazioni

I nuovi modelli di volontariato internazionale di advocacy, inoltre, vanno raccogliendo sempre maggiore consenso, stimolati dalle nuove frontiere ed esperienze della comunicazione on line tra volontari di paesi ricchi e poveri, favorendo la significativa riduzione delle distanze culturali con il terzo mondo.

Alzheimer

Malattia degenerativa delle cellule cerebrali che prende il nome dal medico tedesco che nel 1907 per primo ne descrisse i sintomi. La "Demenza di Alzheimer" si manifesta con un declino delle capacità mentali (memoria, orientamento, pensiero astratto, giudizio, ecc.) che compromette la possibilità per il paziente di continuare a condurre una vita "normale".

Assessment

Termine generale usato per indicare le azioni di valutazione (del personale, della tecnologia sanitaria, dei risultati ottenuti, della qualità, ecc.).

A.S.A. (O.S.A.) Ausiliario Socio Assistenziale (Operatore Socio Assistenziale)

Profilo professionale di personale non infermieristico, impiegato nei servizi socio-assistenziali domiciliari (SAD, ADI), semiresidenziali (CDI) e residenziali (RSA) in mansioni di assistenza diretta alle persone con autonomia limitata.

Sarà probabilmente sostituito dall'OSS (Operatore Socio Sanitario), una nuova figura professionale con funzioni socio-sanitarie.

A.S.S.I. Attività Socio Sanitaria Integrata

È un Dipartimento dell'ASL, che ha competenza sulle attività socio-sanitarie integrate, in cui è necessario garantire contemporaneamente prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria, nell'area dell'assistenza ad anziani, minori, portatori di handicap, tossicodipendenti (ADI, CDI, RSA, CRH, CSE, IDR...). Rappresenta il punto di raccordo tra le competenze sanitarie proprie dell'ASL e quelle assistenziali proprie dei Comuni.

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

È la struttura territoriale (di norma provinciale) deputata a tutelare la salute dei cittadini ed a garantire loro i livelli di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati. Le ASL sono gestite da un Direttore Generale e si articolano in distretti e dipartimenti (dipartimento di prevenzione, dipartimento dei servizi sanitari di base, dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate).

B.U.R. Bollettino Ufficiale Regionale

Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.). Equivalente regionale della "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana". Nel bollettino ufficiale sono pubblicati le leggi regionali, i regolamenti e gli atti e i provvedimenti amministrativi della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni. La legge regionale è pubblicata nel BUR ed entra in vigore con le modalità stabilite dallo statuto regionale. Chi desidera sapere se gli Enti Locali Socio-Assistenziali, le ASL e le Aziende Ospedaliere a carattere Pubblico intendono assumere personale di tutte le qualifiche debbono consultare il BUR della propria Regione - Supplemento Speciale Bandi e Concorsi.

Caregiver

(letteralmente donatore di cura) Con questo termine si intende la figura di chi è dedito in genere alla cura di persone non autosufficienti, con le relative problematiche del "custode-prigioniero", cioè di chi prestando cure si trova a sua volta impossibilitato ad una vita normale.

Carta dei servizi

Documento informativo e contrattuale adottato dai soggetti erogatori di servizi attraverso il quale si esplicitano la mission, i criteri di relazione con i clienti e gli standard di qualità dei servizi erogati. Si pone come strumento operativo in grado di migliorare gli aspetti della qualità del servizio che sono direttamente percepibili dal cittadino.

C.D.R. - Casa Di Riposo

Termine utilizzato per indicare genericamente le strutture residenziali per gli anziani.

CONSIP Concessionaria Servizi Informativi Pubblici

Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP), è una società interamente e direttamente posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante esclusivamente al servizio dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche. Dalla sua nascita il ruolo della CONSIP SpA si è ampliato andando ad occuparsi di Acquisti Centralizzati, di e-procurement e di e-governement anche per le strutture Socio-Sanitarie Pubbliche con obbligo cogente di adesione. Le singole ASL possono procedere ad acquisti, tramite bandi pubblici, solo se il presunto prezzo di aggiudicazione risulta inferiore a quello fissato od aggiudicato dalla CONSIP. Scopo: contenimento spesa sanitaria e sociale. Sito www.consip.it.

C.F. Consultorio Familiare

Unità di offerta ad alta integrazione sociosanitaria rivolta ai bisogni della persona e della famiglia, in grado di farsi carico sia di situazioni di difficoltà transitoria che di situazioni a grave rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del benessere psicofisico del singolo e del nucleo familiare.

Cluster analysis

Secondo la definizione che ne hanno dato alcuni eminenti statistici, la cluster analysis è "uno strumento in grado di scomporre una realtà complessa in tipologie esplicite". Ciò significa, in altre parole, che attraverso di essa è possibile suddividere un insieme eterogeneo di unità statistiche in un certo numero di sottoinsiemi mutuamente esclusivi e tendenzialmente omogenei al loro interno. Ancora più semplicemente si può affermare che la cluster analysis è un modello statistico che permette di segmentare un insieme di elementi in un certo numero di sottoinsiemi eterogenei e formati da elementi il più possibile simili tra loro.

Punto di partenza della cluster analysis è costituito dalla disponibilità di un insieme di n unità statistiche, ognuna delle quali rappresentata da un certo numero di variabili. Per riuscire a ripartire l'insieme di questi elementi in un numero $M \leq n$ di gruppi, si sottopone il complesso delle informazioni scaturite (rappresentato dal valore che le variabili assumono per i diversi elementi dell'insieme) ad una serie di elaborazioni successive. Dall'indagine effettuata sui dati relativi alle diverse unità statistiche, il modello riesce poi a desumere la ripartizione che meglio risponde ai requisiti di massima omogeneità all'interno dei gruppi e di massima eterogeneità tra i gruppi.

In generale, se le variabili osservate per ogni elemento sono p , allora ognuno di essi può essere rappresentato da un punto in uno spazio p -dimensionale. Tendenzialmente, unità statistiche rappresentate da punti assai vicini tra loro formeranno un gruppo.

La cluster analysis si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- » selezione degli elementi sui quali indagare;
- » scelta delle variabili di osservazione (*base di segmentazione*);
- » selezione di un criterio per valutare la dissomiglianza tra unità statistiche diverse;
- » scelta dell'algoritmo di raggruppamento delle stesse;
- » scelta del numero di gruppi in cui segmentare l'insieme iniziale;
- » verifica e interpretazione dei risultati scaturiti.

Com'è abbastanza facile intuire, la scelta delle variabili di osservazione è una delle operazioni più delicate di tutto il procedimento. Questa, infatti, pur essendo una decisione del tutto soggettiva, è in grado di influenzare notevolmente i risultati finali di tutta l'applicazione.

Ad onor del vero, anche per quanto riguarda i criteri di misurazione della dissomiglianza tra elementi diversi vale lo stesso discorso. Lo testimonia il fatto che misure di dissomiglianza diverse applicate allo stesso insieme di unità statistiche forniscono generalmente risultati diversi. Tali criteri possono essere suddivisi in 4 categorie: nominali, ordinali, per intervalli e per rapporti (le prime due possono essere applicate anche a variabili di tipo qualitativo, la terza e la quarta esclusivamente a variabili di tipo quantitativo).

Uno dei problemi maggiori che si deve tenere in considerazione durante questa fase è che le variabili siano espresse nella medesima unità di misura. In caso contrario, onde garantire una certa comparabilità tra le stesse, è necessario operarne una preventiva standardizzazione, ovvero trasformarle in variabili a media nulla e varianza unitaria.

Un altro problema che si incontra sovente è quello di un alto grado di correlazione tra le variabili considerate. Quando questo si manifesta non in seguito ad un consapevole piano della ricerca, ma come frutto inatteso (e sgradito) della stessa, è opportuno ricorrere a metriche in grado di depurarne gli effetti. Una di queste è la cosiddetta *distanza di Mahalanobis*, la quale, basandosi appunto sulla correlazione tra le variabili, è in grado di ridurre il peso delle informazioni ridondanti. Un altro sistema di correzione di questo difetto è quello di compiere in via preventiva un'analisi in componenti principali delle variabili originarie: questo procedimento permette di

trasformarle in un numero $r < p$ di variabili tra loro ortogonali (e quindi incorrelate).

Uno dei più famosi ed utilizzati criteri di misurazione della dissomiglianza tra unità statistiche è la *metrica di Minkowsky*, valida però esclusivamente per variabili espresse su scala binaria (0-1, sì-no, ecc.).

Gli algoritmi di raggruppamento delle unità statistiche si suddividono in due grandi "famiglie": quelli gerarchici e quelli non gerarchici.

Tra i primi figurano i metodi del legame singolo, del legame completo, del legame medio, il metodo di Ward e quello del centroide. Essi si differenziano tra loro unicamente per il diverso criterio adottato per la valutazione della distanza tra i gruppi. Particolarmente usato è quello del centroide, nel quale si assume che la distanza tra due gruppi distinti sia uguale alla distanza tra i relativi centroidi.

Gli algoritmi gerarchici partono da una situazione iniziale nella quale ogni unità statistica costituisce un gruppo a sé stante. Successivamente, aggregando ad ogni livello superiore i due gruppi meno dissimili tra loro, giungono alla configurazione finale, nella quale tutti gli elementi fanno parte del medesimo insieme. La mappa delle successive aggregazioni può essere rappresentata mediante un diagramma ad albero. Il limite principale di questo tipo di algoritmi è dato dal fatto che ogni decisione assunta ha carattere permanente: questo significa che due unità, una volta accorpate in un determinato gruppo ad un certo livello del processo, non possono più essere separate e venire a far parte di gruppi diversi.

Gli algoritmi non gerarchici invece, a differenza dei precedenti, classificano direttamente gli n elementi in M gruppi. Partendo da una configurazione iniziale scelta a caso, l'algoritmo prevede spostamenti successivi degli elementi tra i gruppi, fino a quando non si ottiene la partizione ottimale degli stessi, vale a dire quella che presenta la massima omogeneità all'interno dei gruppi e la massima eterogeneità tra gli stessi.

Controllo di gestione

Insieme di attività interne all'organizzazione con le quali la Direzione Aziendale si accerta, ai vari livelli, che la conduzione delle attività si sta svolgendo in modo efficace ed efficiente, secondo gli obiettivi, le strategie, i tempi, le politiche e i piani prestabiliti, anche al fine di adottare interventi correttivi in adeguamento ai mutamenti dell'ambiente.

Cooperativa sociale tipo A

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia A. per tutte quelle cooperative sociali che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Cooperativa sociale tipo B

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia B. per tutte quelle cooperative sociali che attraverso le più diverse tipologie di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi sono invece, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Cooperativa sociale tipo C (Mista)

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia C. quelle definite miste, possedendo entrambi i caratteri delle due precedenti.

Cooperative sociali

Sono considerate sociali quelle cooperative che si pongono come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana. Per realizzare queste finalità possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi oppure svolgere attività diverse (agricole, artigianali, commerciali o di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le stesse operano, in quanto compatibili con la legge 381/91. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni o servizi.

Day Hospital

(Letteralmente ospedale diurno) Unità operativa ospedaliera che opera in regime diurno, garantendo ai pazienti tutte le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, disponibili nel presidio ospedaliero.

DLg, DLsg

Decreto legge, Decreto Legislativo

D.S.M. - Dipartimenti di Salute Mentale

Articolazione dell'Azienda sanitaria che gestisce tutte le attività concernenti la tutela della salute mentale e integra al proprio interno i programmi (o settori) della psichiatria, delle dipendenze patologiche, della neuropsichiatria infantile e della psicologia clinica.

D.S. - Distretto Sanitario

È l'articolazione organizzativa decentrata dell'ASL finalizzata alla gestione di tutti i servizi socio-sanitari territoriali. Sede di coordinamento dell'insieme degli operatori impegnati sul territorio dispone di finanziamenti propri.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) comprendono l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Empowerment

Processo di potenziamento individuale e collettivo, finalizzato al fatto che le persone diventino più potenti e/o abbiano più potere nel realizzare i loro compiti all'interno delle proprie organizzazioni di vita e di lavoro.

La parola inglese "empowerment" deriva dal verbo "to empower" che in italiano viene comunemente tradotto con "conferire poteri", "mettere in grado di". I diversi dizionari privilegiano ora l'uno o l'altro aspetto. Risulta comunque impossibile tradurre questo termine in italiano con una sola parola, per la ricchezza semantica di tale concetto.

Empowerment è una parola duplice, in quanto dà nome sia al processo operativo percorso per raggiungere un certo risultato, sia al risultato stesso, caratterizzante lo stato "empowered" del soggetto.

Pur avendo accezioni specifiche in diversi ambiti di applicazione, il termine empowerment può essere inteso come "accrescere la possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita".

Questo è un tema che, sin dai tempi delle prime aggregazioni sociali, è al centro del rapporto, spesso conflittuale, tra individuo / collettività e comunità.

Le azioni e gli interventi formativi centrati sull'empowerment mirano a rafforzare il potere di scegliere dei singoli, migliorandone le competenze e le conoscenze in un'ottica non solo di carattere terapeutico-riparativo, come sono stati intesi negli anni Settanta, ma anche politico-emancipatorio.

Inoltre, l'approccio dell'empowerment supera gli opposti estremismi di chi considera che i miglioramenti personali e sociali dipendano prevalentemente dai meriti dei singoli o, al contrario, dalle opportunità ambientali.

Il costrutto di empowerment può ritrovarsi, sin dagli anni Sessanta, nella letteratura socio-politica, all'interno della "moderna" teoria della democrazia e del movimento per i diritti civili, nello sviluppo del terzo mondo, nei movimenti femminili e delle minoranze, nelle associazioni del volontariato.

Dagli anni Ottanta la parola viene largamente adottata, soprattutto negli Stati Uniti, nel linguaggio della psicologia di comunità prima, e successivamente nel linguaggio delle organizzazioni e del management.

Possono quindi rilevarsi alcune caratteristiche trasversali dell'approccio empowerment:

esso consiste essenzialmente nella crescita costante, progressiva e consapevole delle potenzialità degli esseri umani, accompagnata da una corrispondente crescita di autonomia ed assunzione di responsabilità; i programmi centrati sull'empowerment tendono ad aumentare il senso del potere personale del soggetto, ma anche la sua capacità di leggere la realtà che lo circonda, individuando condizionamenti e minacce, ma anche occasioni favorevoli ed opportunità.

L'approccio dell'empowerment chiama quindi in causa la crescita di comprensione dei fenomeni, di consapevolezza dei problemi, di percezione dei limiti a fronte di rischi individuali e globali, di uso del principio di precauzione nelle decisioni, di uso positivo dell'incertezza.

Peraltro, molteplici approcci e teorie (**globalizzazione**, localizzazione, diversità, **complessità**, **caos**, **sostenibilità**, etc.), nell'aprire nuove opzioni di pensiero e di conoscenza (anche dal punto di vista dei paradigmi scientifici), chiamano in causa l'empowerment come processo che include nuovi valori e modalità comportamentali della relazione individuo - comunità sociale.

Si tratta di tematiche che, pur presenti in varie epoche storiche, contraddistinguono in modo particolare quella attuale, definita da alcuni filosofi e studiosi di scienze sociali come postmoderna o postindustriale.

Secondo molti autori, emerge oggi la necessità di una nuova visione di vita civile e di civiltà, a dimensione planetaria che si riallacciano ai principi base della sostenibilità.

A fronte della sempre più evidente precarietà dell'equilibrio ecologico del pianeta Terra, primaria enfasi è posta sulle capacità che l'umanità possiede, o può avere, per riconciliarsi con la natura, a partire dal proprio interno, tramite la valorizzazione dei diritti dell'individuo e delle collettività, nel rispetto della diversità di ognuno.

La nuova alleanza tra società civile e natura serve a garantire opportunità di sviluppo anche alle prossime generazioni. Ma tale alleanza può essere sostenuta solo da cittadini liberi e responsabili, consci dei propri diritti individuali e disponibili ad assumersi doveri collettivi. Tali caratteristiche non si acquisiscono per legge, ma soltanto attraverso processi di maturazione psicologica, valoriale ed etica, vissuti in ambienti sociali ed organizzativi che li favoriscano e li valorizzino.

In questa direzione, l'approccio empowerment assume oggi una contemporanea valenza di: fine, prospettiva e strumento. Si tratta di condizioni fondamentali per lo sviluppo della civiltà.

I diversi ambiti dell'empowerment

Proprio per la poliedricità del suo costrutto, l'approccio empowerment è stato adottato negli ultimi decenni in svariati ambiti. Fra queste aree si ricordano quella psicologico - psicoterapeutica, quella pedagogica, quella sociale, quella politico - istituzionale e quella organizzativa.

Qui di seguito si riportano, sinteticamente, alcuni dei riferimenti significativi delle diverse aree, secondo gli orientamenti fra loro concordanti.

Ambito psicologico - psicoterapeutico

Il concetto è stato qui utilizzato con più finalità: diminuire la dipendenza dalla figura medica e terapeutica nei soggetti, aumentandone progressivamente la percezione delle proprie capacità di autonomia; favorire processi riabilitativi con interventi brevi ed efficaci; liberare i soggetti dalla passività appresa, lavorando sulle loro elaborazioni cognitive di fronte a rischi e problemi.

È importante sottolineare come nella letteratura della psicologia di comunità, l'empowerment sia addirittura considerato l'obiettivo della disciplina stessa.

È bene inoltre sottolineare un particolare aspetto dell'approccio empowerment centrato sullo sviluppo dell'individuo ("self-empowerment", "auto-empowerment"), il quale ha progressivamente caratterizzato il filone della

psicologia sociale di svariati istituti scientifici e centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti.

Ambito pedagogico

In questo ambito disciplinare il concetto di empowerment assume la finalità di promuovere lo sviluppo dell'apprendimento e della crescita individuale nel corso di tutta la vita. Si può notare la valenza dell'empowerment come fattore intrinseco alle nuove accezioni di formazione permanente e di arricchimento del **capitale umano**, sia nelle aziende e, più in generale, nella società.

Ambito sociale

I programmi di sviluppo di comunità attuati nei paesi del terzo mondo e nelle zone arretrate delle nazioni sviluppate hanno fra gli obiettivi l'empowerment dei soggetti coinvolti.

Questo orientamento ha acquisito una dimensione sempre più internazionale (mondiale) e riguarda la società nel suo complesso, gli squilibri tra aree sociali e le differenze di genere. Possono ricordarsi, ad esempio:

l'ultima conferenza mondiale sulla condizione della donna nel mondo, tenuta a Pechino nel settembre del 1995; l'attenzione si è concentrata su tempi e modalità per ottenere maggior empowerment per le donne sia nei paesi arretrati, sia in quelli a sviluppo economico più avanzato; è stato utilizzato, a tal fine, il termine di "mainstreaming" a significare la focalizzazione politica su un principale (main) flusso (stream) da seguire (ing) con coerenti corsi di azione;

i programmi e le politiche a favore di varie fasce sociali svantaggiate; si veda il caso delle persone disabili per le quali l'Unione Europea ha adottato orientamenti per favorirne la parità di opportunità (COM(96) 406), usando contemporaneamente entrambi i suddetti concetti (empowerment e mainstreaming).

Il concetto di empowerment, supportato da quello di mainstreaming, si manifesta quando si affermano opportunità e possibilità affinché i soggetti più deboli, svantaggiati, poveri ed emarginati, si emancipino rispetto ad una condizione di basse responsabilità ed altrettanto basse opportunità, dove la relazione con l'istituzione si caratterizza essenzialmente come assistenza pubblica. Letto, in un ottica inversa, questo principio significa che, pur permettendo alle fasce deboli di attingere alle risorse sociali per la propria sopravvivenza, la natura stessa della assistenza sta alla base della loro subalternità e passività, che inibiscono l'attivazione delle loro potenzialità.

Ambito politico - istituzionale

Alcune scuole di pensiero hanno affermato che una democrazia è "empowered" quando consente ai cittadini della "polis" di ridefinire liberamente ogni dimensione della vita comune, l'organizzazione del governo, della proprietà, del lavoro e delle relazioni interpersonali, con uno spirito teso a dissipare il contrasto fra liberismo e socialismo.

Si tratta dell'empowerment politico oggi presente nei nuovi concetti relativi al decentramento decisionale, al federalismo, al potenziamento delle autonomie e delle responsabilità locali, alla **sussidiarietà**.

Ambito organizzativo

È proprio in questa area che l'applicazione del concetto di empowerment ha avuto maggiore rilievo e diffusione, almeno fino ad oggi.

Formalmente se ne fa risalire l'utilizzazione operativa alla fine degli anni Settanta, per opera della sociologa Rosabeth Moss Kanter, impegnata nella battaglia per far acquisire potere ai soggetti che lavorano nelle organizzazioni in condizioni svantaggiate, e in particolare modo alle donne.

Si possono comunque notare i contributi che, all'apertura di questo approccio, sono provenuti da alcune "scuole", quali la "Human Relations" (che ha posto attenzione all'organizzazione informale, alle necessità psicologiche e sociali degli individui, al loro personale adattamento all'organizzazione del lavoro, alla produzione di modalità comportamentali diverse nell'uso dell'organizzazione da parte dei diversi individui e delle diverse comunità sociali); la scuola dei "Systems" (che ha posto l'attenzione sull'organizzazione - formale ed informale - come sistema aperto, interagente con gli ambienti socio-culturali, economici e naturali interni ed esterni); nonché la scuola della "Contingency" (che ha posto l'attenzione sulla dipendenza dell'organizzazione dalla variabilità di situazioni interne ed esterne).

Dagli inizi degli anni Ottanta l'approccio empowerment si diffonde, soprattutto negli Stati Uniti, e spesso viene menzionato, nella letteratura relativa alla cultura organizzativa ed imprenditoriale, quale sistema e strumento a supporto dei processi di **Total Quality Management**.

L'interesse per questo tema in ambito manageriale è cresciuto notevolmente e si è sempre più diffuso.

Sinteticamente si propone una revisione dei diversi contributi teorici e delle esperienze a livello organizzativo, evidenziando due differenti principali prospettive: una psico-sociologica ed una socio-organizzativa.

Nel primo approccio, il principio guida è che, per produrre empowerment organizzativo, è necessario operare contestualmente sulle dimensioni individuali ed organizzative, dove le persone dipendenti e senza "potere" nell'organizzazione, possano sviluppare contemporaneamente un sentimento del proprio valore ed un maggior controllo sulla situazione lavorativa.

Il secondo approccio (socio-organizzativo), considera due livelli, micro-organizzativo e macro-organizzativo, rilevando la determinante funzione ed interazione tra **visione e missioni** aziendali, ossia valori ed etica che concorrono a formare e rendere visibile la cultura di un'organizzazione.

L'empowerment è visto come un processo progressivo di adattamento, concepito con un'ottica sistemica che, a differenza dell'altro approccio, non implica necessariamente una situazione iniziale di disagio o svantaggio.

Si scoprono, quindi, le dinamiche dei sistemi organizzativi basate sul continuo ed inestricabile intreccio tra micro e macro decisioni ai fini della soluzione dei problemi e dell'assunzione di rischio in relazione, non tanto e non solo, ai ruoli formalmente ricoperti nell'organizzazione, ma soprattutto a quelli percepiti dai soggetti ed attribuiti loro dalla comunità sociale di riferimento (unità di lavoro, squadra, reparto, dipartimento, etc.).

L'empowerment è allora interno all'interazione sociale che caratterizza un sistema organizzativo e lo qualifica. In altri termini, l'empowerment aumenta la qualità organizzativa nella misura in cui aumenta l'interazione sociale, intesa come il processo di apprendimento e di negoziazione di significati che intercorre tra gli attori sociali, tramite le loro reciproche azioni; un processo continuo di modalità comportamentali apprese e trasmesse, di pensiero e percezioni culturalmente determinate.

La conduzione dei suddetti processi modifica anche il ruolo del "capo", del manager, delle figure professionali che rivestono posizioni superiori o hanno una più ampia dimensione di azione nel sistema organizzativo, ed, ovviamente, del piccolo imprenditore che "lavora" all'interno della propria impresa. Tale ruolo si configura sempre più come formatore, allenatore, consulente ed educatore, piuttosto che controllore dei risultati, poiché deve promuovere e favorire la crescita di creatività, responsabilizzazione e autonomia dei collaboratori.

Enti non profit

Sono enti giuridici o sociali il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno di tipo finanziario per coloro che le controllano e le finanziano. Il loro scopo è sostanzialmente quello di produrre beni o servizi.

Fattibilità

Studio delle possibilità, delle modalità e della convenienza di realizzare un progetto.

Fund raising

Il Fund Raising è il complesso di attività che l'organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti di reciproco Interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in funzione dello scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile a donarle.

Le definizioni di Fund Raising

Esistono molte concezioni e definizioni diverse del fund raising. È possibile, comunque, identificarne alcuni elementi-chiave da tutti riconosciuti: la sua natura al tempo stesso strategica, relazionale e tecnica; il suo rapporto con la cultura filantropica; la tensione a "gestire bene" le risorse che esso può suscitare in una organizzazione, una volta adottato.

Come si può definire il fund raising? È difficile dare una risposta attraverso una unica formulazione, perché non ne esiste una sola e non ve ne è una universalmente condivisa. Oltretutto, specie in questo campo, ogni definizione specifica (anche se corretta) rischia di essere riduttiva, rispetto alla realtà a cui si riferisce.

È allora meglio parlare di concezioni diverse del fund raising, che aiutano, nel loro insieme, a gettare luce su tale complessa attività.

Ecco qui di seguito - riportate in forma sintetica - alcune delle **principali concezioni** del fund raising. Tali concezioni sono state espresse da vari autori e sono presenti in manuali e saggi sulla materia.

H. A. ROSSO & ASS. (1991)

Achieving excellence in fund raising - A comprehensive guide to principles, strategies and methods

"Il fund raising non è la scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Pertanto, è una conseguenza degli obiettivi e dei benefici sociali che una organizzazione intende raggiungere. Esso dipende anche della cultura filantropica e della donazione che accomuna una organizzazione con l'ambiente nel quale opera. Vi è, quindi, un primato del case statement rispetto alla raccolta.

Il fund raising comporta una funzione di governance da parte di una organizzazione. Ciò vuol dire controllo della compatibilità tra risorse, mezzi, ambiente operativo dell'organizzazione, da una parte, e la sua mission, dall'altra.

La pratica del fund raising è influenzata dallo spirito filantropico: la donazione non è una elemosina né una tassa, ma il frutto di uno scambio volontario tra soggetti che condividono un medesimo obiettivo. Pertanto, il dominio del fund raising è la persuasione e il convincimento, piuttosto che la coercizione e la pressione."

L. P. EDLES (1993)

Fund raising - Hands-on tactics for non profit groups

"Il fund raising è una tecnologia che permette il superamento di alcune pratiche di raccolta di fondi che sono solo il frutto del buon senso. L'uso del solo buon senso, infatti, comporta molti rischi e il fund raising serve a prevenirli.

Il fund raising è: la costruzione di una organizzazione in grado di raccogliere fondi (avere obiettivi definiti, visibilità e percezione da parte dell'ambiente

esterno, competenza professionale del personale, chiarezza dei propri bisogni economici, capacità di controllo e di management); un processo (rappresentare e comunicare all'esterno la propria buona causa, individuare i potenziali donatori, coinvolgere gli individui all'interno e all'esterno della organizzazione, misurare le azioni che si svolgono) e una tecnica (cioè un insieme di pratiche che permettono di governare efficacemente le azioni di raccolta). ”

J.M. GREENFIELD (1994)

Fund raising fundamentals

“Il fund raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso come processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee progettuali in progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento dell'ambiente esterno sul progetto (comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al trasferimento di risorse finanziarie. Il fund raising è capacità di coinvolgere risorse su una causa sociale e non l'atto di elemosinare soldi da parte di una organizzazione in crisi economica.

Il fund raising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto opportunità per richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all'interno della organizzazione; adeguare l'organizzazione al punto di vista dell'ambiente esterno e ai suoi bisogni) e una tecnica (analizzare l'ambiente esterno con un approccio di marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere e diffondere una richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, comunicando con essi).”

M. NORTON (1996)

The worldwide fundraiser's handbook

“Il fund raising poggia su alcuni elementi costitutivi che vengono prima della raccolta di fondi. Tra questi vi sono: la compassione verso soggetti che hanno bisogni da soddisfare; il passaggio dalla compassione a una azione che abbia impatto; le risorse necessarie per fare questo. In tale contesto, i soldi hanno un valore relativo rispetto ai bisogni degli uomini e alle risposte a tali bisogni (i benefici sociali).

Il fund raising è un processo che prevede attività quali: l'identificazione dei bisogni sociali; le risposte da dare a tali bisogni; il realismo e l'efficacia dell'azione; la responsabilità di chi usa risorse altrui e quindi il dovere di rispondere ad esigenze dei donatori.

Pertanto il fund raising riguarda tutta l'organizzazione e non solo una sua funzione o un suo organismo periferico. Il fund raising, infatti, è una disciplina che permette ad una organizzazione di passare dalla mera sopravvivenza alla sostenibilità e allo sviluppo. Ciò avviene riducendo la dipendenza finanziaria da un solo finanziatore e costruendo, nel contempo, un sistema di relazioni sociali che garantisca un maggiore impatto nella realtà sociale.”

K. BURNETT (1996)

Friends for life. Relationship fund raising in practice

“Nel fund raising, la componente di creazione e gestione di relazioni sociali tra una organizzazione e la sua constituency ha un primato, rispetto alla componente della raccolta di donazioni in senso stretto. Pertanto il fund raising è anche e soprattutto gestione efficace ed efficiente dei legami tra una organizzazione e soggetti (individuali e collettivi) presenti nell'ambiente in cui essa opera: esso è principalmente "relationship fund raising". La gestione

efficace di questo sistema di legami può assicurare più risorse economiche, più durature e meno occasionali nel tempo.

A partire da tale concezione del fund raising, si può quindi affermare che una strategia di successo consiste nel conferire una centralità alla costruzione e al mantenimento di rapporti con i propri interlocutori (in quanto potenziali o effettivi supporter), orientandosi ad essi. Questo orientamento verso l'esterno richiede un diverso modo di pensare e di condurre la propria organizzazione e di gestire risorse umane, tecniche e economiche."

F. AMBROGETTI, M. COEN CAGLI, R. MILANO (1998)

Manuale di fund raising. La raccolta di fondi per le organizzazioni non profit

"Il fund raising è l'insieme delle attività di un soggetto collettivo volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si propone, ovvero a rendere sostenibili le cause sociali da esso promosse. Si tratta di una attività strategica: il reperimento di risorse finanziarie è volto a garantire la sostenibilità di una organizzazione nel tempo e a promuovere il suo sviluppo costante. Ciò avviene esprimendo ed affermando, nel contempo, verso una molteplicità di interlocutori, la "verità sociale" dell'organizzazione stessa.

Il fund raising è anche una tecnologia, cioè un insieme di regole, teorie, concetti (e il nesso logico tra questi), necessari per individuare, prevenire e gestire i rischi di natura finanziaria e di altro genere connessi con la creazione e la gestione di una impresa sociale. Tale tecnologia ha una sua particolarità: quella di puntare a unire, in modo coerente, la cultura, la decisione di agire (agency), il programma d'azione di un dato soggetto collettivo, con il suo sistema di risorse.

Il fund raising, quindi, non è esclusivamente o principalmente una semplice pratica di raccolta fondi, ma piuttosto un approccio strategico alla progettazione della vita e dello sviluppo di una organizzazione."

W. E. LINDHAL (1992)

Strategic planning for fund raising - How to bring in more money using strategic resource allocation

"Il fund raising è l'attività di progettazione strategica necessaria a dare un senso alle singole attività di raccolta fondi, nel quadro degli obiettivi di una organizzazione. Tale progettazione è un processo che vede coinvolta l'organizzazione nella messa a punto, nella implementazione e nella valutazione della mission, degli obiettivi economici, delle strategie migliori per raggiungere tali obiettivi e del management delle risorse umane, tecniche e economiche."

Per approfondimenti si consiglia:

- **Massimo Coen Cagli**
Manuale di Fund Raising - La raccolta fondi per le organizzazioni non profit
Carocci Editore
- **Melandri - Masacci**
Fund Raising per le organizzazioni non profit - Etica e pratica della raccolta fondi per il Terzo settore
Il sole 24 ore
- **AA.VV.**
a cura di Marco Crescenzi
Manager e Management Non Profit - La sfida etica
ASVI Editore

Handicap

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia della persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, la situazione assume connotazione di gravità (tale condizione è necessaria per le agevolazioni previste per i lavoratori). Le disposizioni della legge legge 5.2.92, n.104 si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o con stabile dimora in Italia.

ISE (vedi anche ISEE)

L'ISE (indicatore della situazione economica) è il sistema attraverso il quale si calcola secondo criteri unificati di valutazione la situazione economica di coloro che richiedono la prestazione (decreti legislativi nn. 109/98 e 130/2000). Per calcolare l'ISE si sommano l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale. Il risultato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare. Con questo metodo si valuta la situazione economica dell'intero nucleo familiare, considerando il numero dei componenti del nucleo e alcune caratteristiche del nucleo stesso, secondo la scala di equivalenza. Viene così superato il principale difetto dei criteri basati sul solo reddito, che non considerano tanti altri aspetti della situazione economica di una famiglia. Le voci che concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre e partecipano al calcolo dell'ISE.

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

meglio conosciuto come "Riccometro" è lo strumento per valutare secondo criteri unificati la situazione economica di un nucleo familiare. È un valore espresso in lire o in euro ed è ottenuto in base a un calcolo che tiene conto, in base a criteri individuati dalla normativa, di elementi economici e socio-sanitari del nucleo familiare.

L'ISEE serve per accedere a prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

Le prestazioni sociali agevolate vengono infatti concesse dagli Enti Erogatori in base al valore ISEE del nucleo familiare del cittadino che ne fa richiesta. Tra le prime prestazioni sociali regolamentate dalla normativa ISEE vi sono l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità.

Altre tipologie di prestazioni sociali concesse in base al valore ISEE del richiedente possono essere:

- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altri servizi di pubblica utilità (servizi culturali quali abbonamenti a spettacoli, servizi sportivi quali ginnastica per gli anziani, servizi per i portatori di handicap, trasporto presso centro di servizio ambulatoriale o assistenziale, centri ricreativi estivi, soggiorni climatici per anziani e minori, sostegni socio educativi ecc.)

La valutazione del valore ISEE del nucleo familiare è necessaria per richiedere prestazioni sociali agevolate o servizi agevolati di pubblica utilità. Il cittadino

dovrà pertanto richiedere la certificazione del valore Isee del proprio nucleo familiare per poter presentare richieste di prestazioni sociali agevolate.

Come si richiede la certificazione del valore Isee del proprio nucleo familiare

Il cittadino interessato dovrà compilare la **dichiarazione sostitutiva** contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo.

La dichiarazione potrà quindi essere presentata dal cittadino direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio (Enti riceventi).

Gli Enti Riceventi dovranno prestare **assistenza** alla corretta compilazione della dichiarazione e rilasceranno al cittadino **un'attestazione** contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva presentata e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE.

L'attestazione e la dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, potranno essere utilizzate da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità.

Come si richiede la prestazione sociale agevolata

Il cittadino potrà richiedere la prestazione sociale agevolata presso gli Enti Erogatori della prestazione richiesta, presentando la dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione.

La stessa dichiarazione o attestazione, nel periodo di validità, potrà essere utilizzata da ciascun componente del nucleo familiare dichiarato per richiedere più prestazioni sociali.

La dichiarazione sostitutiva unica

Il modello di dichiarazione sostitutiva unica, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è costituita da due parti: il **modulo**, contenente informazioni sul nucleo familiare dichiarato, e gli **allegati** (uno per ogni componente), contenenti informazioni di tipo socio-anagrafico, reddituale e patrimoniale del componente a cui si riferisce.

La **dichiarazione sostitutiva unica** ha validità annuale, ma il cittadino ha la possibilità di **presentare**, durante il periodo di validità della dichiarazione, **una nuova dichiarazione** sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche eventualmente verificatisi nel corso dell'anno di validità.

I.P.A.B. Istituti Pubblica Assistenza e Beneficenza

Istituiti con la legge Crispi del 1890 quali Istituti di Pubblica Beneficenza, riformati nel 1923 con l'inserimento dell'assistenza, sono oggi tra i principali enti gestori di Case di Riposo e Rsa. Caratterizzati da una forte impronta localista e autonomistica, dovuta anche ai condizionamenti dei lasciti che ne hanno costituito la base patrimoniale, riformati dalla nuova legge sull'assistenza L. 328/2001 in via di applicazione.

Lg.

Legge

L.T.C. Long Term Care

Sigla indicante le "Cure a lungo termine", o più precisamente la "Assistenza di lungo periodo", sia in strutture residenziali (RSA) che a domicilio. Usata anche dalle compagnie assicurative private per indicare uno specifico tipo di polizza (Polizza LTC) operante nel settore della sanità integrativa e della copertura dei costi della non autosufficienza.

Mainstreaming

Il termine mainstreaming della prospettiva di genere esprime un principio che ha determinato in modo importante la programmazione delle politiche europee dell'ultimo decennio sulle pari opportunità tra uomini e donne. Prende in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle

donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applichi all'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie.

Il mainstreaming di genere può essere definito una strategia volta a smascherare e diminuire le differenze di impatto che politiche, a prima vista neutrali in termini di parità tra i sessi, hanno per donne e uomini. In quanto strategia finalizzata al raggiungimento delle pari opportunità contribuisce a porre il punto di vista delle donne letteralmente al centro in tutte le politiche e azioni della UE, promuovendo la loro partecipazione in campi o ruoli precedentemente loro preclusi.

L'applicazione del mainstreaming di genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti generali costituisce un processo complesso, che interessa ogni fase dell'elaborazione di una politica: dalla progettazione, all'attuazione, sino alla valutazione e alla revisione.

Il principio, sancito formalmente dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Pechino del 1995, è l'asse portante del IV Programma 1996-2000 e uno degli elementi fondamentali del Trattato di Amsterdam (1997). Contribuisce a far sì che l'obiettivo delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, diventi il riferimento trasversale e imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali.

I cardini della strategia del mainstreaming di genere sono indicati nella Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie", la prima a definire una programmazione relativa a:

- **occupazione e mercato del lavoro:** si intende portare avanti la definizione del quadro giuridico della parità, razionalizzare e integrare in maniera migliore i provvedimenti di sostegno a studi riguardanti l'imprenditoria femminile e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale;
- **donne nella politica di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo:** l'inserimento delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo viene definita dalla comunicazione (1998) della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo;
- **donne capi d'impresa e coniugi collaboratrici nelle PMI:** si prevedono azioni a favore delle donne nelle PMI, attraverso un miglioramento della flessibilità del lavoro e della qualificazione professionale, dell'accesso agevolato al credito;
- **istruzione e formazione:** l'insieme delle azioni comunitarie in materia di istruzione, formazione o gioventù mira a inserire le pari opportunità come obiettivo specifico o come priorità addizionale;
- **diritto delle persone:** azioni per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per la lotta contro il traffico di persone e per il reinserimento nella società delle vittime di tale traffico. Sono previste azioni volte a migliorare la sicurezza e l'integrità delle donne rifugiate;
- **ricerca e scienze:** rafforzata dalla comunicazione della Commissione del 1999 relativa a donne e le scienze;
- **politica del personale:** la politica di pari opportunità viene attuata dalla Commissione nei confronti del suo personale tramite programmi di azioni positive.

Marketing sociale

Processo sociale e manageriale mediante il quale individui e gruppi ottengono ciò di cui necessitano e desiderano, attraverso la creazione, l'offerta e lo scambio di prodotti, servizi e valori con altri, applicato a specifiche categorie di problemi sociali per favorire nei soggetti, cambiamenti comportamentali

positivi, non per generare profitti di per sé, ma per creare benefici all'interno dei gruppi e per la società intera.

N.A. Nuclei Alzheimer

Sono nuclei speciali destinati, nelle RSA, all'accoglienza di pazienti dementi che presentano disturbi comportamentali tali da rendere problematica la loro convivenza con gli altri ospiti della RSA.

O.M.S. Organizzazione Mondiale Sanità

Istituto specializzato dell'ONU, fondato il 7.4.1948, ha il compito di promuovere la cooperazione internazionale per il miglioramento e la protezione della salute dei popoli. I suoi organi principali sono l'Assemblea mondiale della sanità, il Consiglio esecutivo e il Segretariato.

O.N.L.U.S. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

Le Onlus sono organismi che operano in settori tassativamente determinati di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Sono esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria.

O.D. Ospedalizzazione Domiciliare

Gestione domiciliare di patologie che normalmente comportano il ricorso al ricovero ospedaliero attraverso l'erogazione al domicilio del paziente delle necessarie prestazioni diagnostiche e terapeutiche specialistiche, da parte di un'équipe che garantisce interventi pluriquotidiani e una costante reperibilità.

O.S.A. (A.S.A.) Operatore Socio Assistenziale (Ausiliario Socio Assistenziale)

Profilo professionale di personale non infermieristico, impiegato nei servizi socio-assistenziali domiciliari (SAD, ADI), semiresidenziali (CDI) e residenziali (RSA) in mansioni di assistenza diretta alle persone con autonomia limitata. Sarà probabilmente sostituito dall'OSS (Operatore Socio Sanitario), una nuova figura professionale con funzioni socio-sanitarie.

P.D.Z. Piano di Zona

Ha come finalità la delineazione dei sistemi locali dei servizi sociali, che devono garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come sono state individuate dalla L. 328/00 e riprese nel Piano sociale nazionale. Il Piano di zona è lo strumento attraverso il quale si devono ridisegnare il sistema integrato dei servizi, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione.

P.O. Piano Oncologico

Piano finalizzato alla prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento terapeutico e assistenziale dei tumori.

P.S.N. Piano Sanitario Nazionale

Strumento fondamentale della programmazione nazionale in ordine alla tutela della salute ed all'organizzazione del sistema sanitario, indica in particolare le aree prioritarie di intervento, i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare a tutti i cittadini e la quota capitaria del relativo finanziamento.

P.S.R. Piano Sanitario Regionale

Di durata triennale il piano è chiamato a indicare gli obiettivi di salute, le scelte strategiche e le risorse che presiederanno alla gestione del sistema sanitario nella regione nel triennio. Indirizzato da PSN è a sua volta elemento programmatico e di indirizzo dei PAL (PST) delle ASL.

P.A.T. Programma delle attività territoriali

Strumento operativo di programmazione annuale generale. È tra i principali mezzi di programmazione attuativa locale, in quanto strettamente raccordati con il Bilancio delle Aziende, e concordati con la Regione.

P.O.R. Programma Operativo Regionale

(P.O.R.) Il Programma Operativo Regionale è lo strumento con il quale si dà attuazione, tenendo conto delle esigenze locali, agli obiettivi previsti nella strategia europea per l'occupazione (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità), con il contributo finanziario del Fondo Sociale

Europeo. Il POR è classificato in macro categorie (Assi), le quali prevedono al loro interno delle misure attuative.

R.A. Residenza Assistenziale

Strutture residenziali destinate ad anziani autosufficienti, cui assicurano solo prestazioni di carattere alberghiero (le prestazioni di natura sanitaria restano in carico al medico di medicina generale ed ai servizi domiciliari distrettuali).

R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile

Residenza socio-assistenziale di "ospitalità permanente" che può realizzare un sufficiente livello di assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa) integrandola un livello medio di assistenza tutelare ed alberghiera. Tale residenza collettiva è destinata ad anziani non autosufficienti, per i quali non sia possibile attivare un programma di A.D.I. e che non necessitano delle cure e prestazioni sanitarie tipiche della R.S.A. Tali strutture singole o inserite i reparti all'interno di R.S.A e delle residenze assistenziali per soggetti parzialmente non autosufficienti, forniscono prestazioni sanitarie analoghe a quelle erogabili in A.D.I.

Residenza protetta

Alloggi aggregati in una stessa unità strutturale (edificio), dotata di una zona comune per servizi collettivi, destinata ad anziani in condizioni di autosufficienza o di parziale autosufficienza.

R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali

Strutture residenziali destinate ad accogliere soggetti anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, cui garantiscono interventi di natura socio-assistenziale volti a migliorarne i livelli di autonomia e promuoverne il benessere. Garantiscono inoltre interventi di natura sanitaria necessari a prevenire e curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni.

S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare

È la struttura di servizio, in genere comunale, che gestisce l'Assistenza Domiciliare, alla quale rivolgersi per ottenere prestazione socio-assistenziali non sanitarie.

Seminario

Cos'è e come funziona un seminario

1. I seminari sono incontri divisi in due momenti: una relazione, in cui un operatore o un'organizzazione presentano un prodotto, una tecnologia o un'esperienza personale; a seguire, una sessione di domande e risposte, in cui il relatore è a disposizione dei partecipanti.
2. È un momento di approfondimento di un programma o di uno specifica tematica o argomento in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo di ricerca e di studio.
3. Durante il seminario si discute la tematica scelta, partendo dall'analisi di un documento di base elaborato da un gruppo di esperti che serve da orientamento per la preparazione e la conduzione del seminario e dei gruppi di lavoro e che ha due scopi fondamentali:
 - Identificare e documentare i problemi e le aree prioritarie che riguardano il tema, formulare la diagnosi della situazione e proporre delle linee di attuazione e i criteri di intervento;
 - Identificare e documentare le esperienze più rilevanti che possano servire da punti di riferimento per lo sviluppo di una cooperazione congiunta, e permettere la definizione dei sottotemi.

SIL Servizio Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili

Servizio che realizza interventi di orientamento, formazione e mediazione per favorire l'incontro tra la persona e il mondo del lavoro attraverso progetti personalizzati e diversificati in funzione dei bisogni dei soggetti.

S.I.R., S.I.S., S.I.S.S. Sistema Informativo Sanitario, Sistema Informativo Socio Sanitario, Sistema Informativo Regionale

Sistema informativo, prevalentemente informatico, di raccordo tra le varie strutture, che si articola in diversi sottosistemi relativi ai vari assessorati.

S.S.N. Sistema Sanitario Nazionale

È il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai presidi e servizi, pubblici e privati accreditati, deputati alla promozione della salute ed al trattamento delle malattie di tutta la popolazione italiana. Sotto la titolarità del Ministero della Sanità, è decentrato a livello regionale e territoriale.

S.S.R. Sistema Sanitario Regionale

È l'articolazione del SSN, deputato alla tutela della salute dei cittadini e all'erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale e di eventuali livelli più elevati previsti e finanziati nell'ambito della programmazione regionale.

Stakeholders

Tutti i soggetti sociali e istituzionali che, pur avendo ruoli diversi, sono portatori di interessi di natura diversa nei confronti di un'organizzazione e che, conseguentemente, ne possono influenzare gli orientamenti (nel caso di una struttura socio-sanitaria gli stakeholders sono gli utenti, i dipendenti, il management, le organizzazioni sindacali, i politici della comunità, i professionisti convenzionati, le organizzazioni scientifiche, ecc.).

Sussidiarietà (principio di)

La Legge 328/2000 ed il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 hanno introdotto sia il principio della "sussidiarietà verticale" tra le istituzioni pubbliche che il principio di "sussidiarietà orizzontale" tra istituzioni pubbliche e società civile diretta a garantire servizi ai cittadini. Quando il problema è quello della allocazione delle funzioni fra i diversi livelli istituzionali, la sussidiarietà (intesa come sussidiarietà verticale) consente di individuare il livello più adeguato allo svolgimento di una determinata funzione non tanto in base al criterio della "vicinanza" ai cittadini dei vari livelli istituzionali, quanto della capacità di ciascuno di tali livelli di soddisfare l'interesse generale inteso nel senso sopra indicato. La sussidiarietà verticale consente in tal modo l'allocazione delle funzioni pubbliche non sulla base di un'astratta geometria istituzionale, quanto piuttosto di un obiettivo concreto di crescita della persona e di difesa della sua dignità.

Una volta individuati i livelli istituzionali più adatti al perseguimento dell'interesse generale attraverso lo svolgimento delle varie funzioni pubbliche, la sussidiarietà (intesa come sussidiarietà orizzontale) consente alle istituzioni titolari di tali funzioni di perseguire l'interesse generale non più da sole, ma insieme con i cittadini, singoli e associati; è come se la sussidiarietà orizzontale aprisse ai soggetti pubblici spazi finora inesplorati per la realizzazione della loro missione costituzionale, consentendo di affiancare alle istituzioni pubbliche i privati non più soltanto come strumenti della loro azione attraverso istituti quali l'appalto o la concessione, bensì quali alleati autonomi, consapevoli e responsabili nella lotta contro un avversario comune, la complessità dei problemi posti dal mondo moderno e per un obiettivo comune, la piena realizzazione di ciascuno.

Ticket

(letteralmente biglietto) Rappresenta la quota di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (è attualmente previsto per la spesa farmaceutica e diagnostica).

U.R.P. Ufficio Relazioni Pubbliche

È un ufficio istituito e gestito direttamente dall'ASL e dai soggetti accreditati, con il compito di fornire e ricevere tutte le informazioni necessarie a garantire ai cittadini utenti l'accesso ai servizi e la soddisfazione per le prestazioni ricevute, nonché a promuovere la trasparenza delle scelte e del costante miglioramento della qualità del servizio.

U.S.L. Unità Sanitaria Locale

Istituite con la legge di riforma della sanità (legge n° 833 del 1978) rappresentavano l'articolazione organizzativa periferica del SSN. Più volte riformate sono state definitivamente sostituite dalle attuali Aziende Sanitarie Locali.

Voucher

Buono socio-sanitario. Si tratta di un valore economico utilizzabile solo per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, erogate operatori professionali.

Welfare - Welfare State

Welfare state letteralmente significa stato del benessere ed in italiano viene usata l'espressione Welfare State per indicare lo stato assistenziale o stato sociale. Questa espressione fu usata per la prima volta in Gran Bretagna nel dopoguerra per indicare tutte quelle situazioni in cui lo stato interviene per garantire assistenza e benessere ai cittadini, attraverso una regolamentazione della distribuzione dei redditi, in modo tale da assicurare a tutte le categorie sociali (per mezzo di servizi pubblici, agevolazioni fiscali, prestiti ecc.) un benessere minimo, la sicurezza di sopravvivenza in caso di emergenza e per categorie particolarmente disagiate, l'accesso ai servizi fondamentali. Il welfare state, quindi, si fonda sui principi dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

Wondering

Il wondering, letteralmente "vagabondaggio", è uno dei principali sintomi della persona affetta dal morbo d'Alzheimer. La persona che ha Wondering non ha fermezza, va da un capo all'altro di una stanza, quasi senza mai, sembra, volersi fermare ed in modo del tutto sconclusionato ed afinalistico.

Workshop

Breve intervento di formazione, di una o due giornate, con didattica centrata sul gruppo e sulla partecipazione attiva.

Organizzazioni Non Governative Italiane (ONG)

- CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
- COCIS - Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
- FOCSIV - Volontari nel mondo - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontari
- AALMA - Associazione America Latina Messico Asia
- ABCS - Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Terzo Mondo
- ACAP - Comunità di S. Egidio - ACAP
- ACAV - Associazione Centro Aiuti Volontari Cooperazione Sviluppo Terzo Mondo
- ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
- ACRA - Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina
- ADP - Amici dei Popoli
- ADRA - Adventist Development and Relief Agency
- AES CCC - Associazione Amici dello Stato Brasiliano di Spirito Santo - Centro di Collaborazione Comunitaria
- AFMAL FBF - Associazione "Con i Fatebenefratelli per i malati lontani"
- AIBI - Associazione Amici dei Bambini
- AICOS - Associazione per gli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo
- AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
- AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
- AISPO - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli
- ALM - Associazione Laicale Missionaria
- AMA - Associazione "Mani Amiche"
- AMG - Associazione Mondo Giusto
- AMU - Azione per un Mondo Unito
- ANL - Associazione Noi per Loro
- APS - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo
- ASAL - Associazione Studi America Latina
- ASES - Associazione Solidarietà e Sviluppo
- ASI - Associazione Sanitaria Internazionale
- ASPEM - Associazione Solidarietà Paesi Emergenti
- AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
- CARITAS IT - Caritas Italiana
- CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico
- CCM - Comitato Collaborazione Medica
- CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura
- CEIS - Centro Italiano di Solidarietà
- CELIM BG - Celim Bergamo - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano
- CELIM MI - Centro Laici Italiani per le Missioni - Milano
- CESTAS - Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie
- CESVI - Cooperazione e Sviluppo

- CEVI - Centro di Volontariato Internazionale
- CIC - Centro Internazionale Crocevia
- CIDIS - Centro di Informazione, Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo
- CIES - Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo
- CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
- CISS - Cooperazione Internazionale Sud-Sud
- CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato
- CIU - Comitato Italiano per l'UNICEF
- CLMC - Comunità Laici Missionari Cattolici
- CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
- COE - Centro Orientamento Educativo
- COMI - Cooperazione per il Mondo in via di Sviluppo
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- COOPSVIL - Cooperazione e Sviluppo
- COPE - Cooperazione Paesi Emergenti
- COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
- COSV - Comitato di coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario
- CPS - Comunità Promozione e Sviluppo
- CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione
- CTM - Controinformazione Terzo Mondo - Movimondo
- CUAMM - Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari
- CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
- CVM - Centro Volontari Marchigiani
- DISVI - Disarmo Sviluppo
- DOKITA - Associazione Volontari Dokita
- DPU - Dalla Parte degli Ultimi
- ELIS - Associazione Centro Elis
- FDU - Fratelli Dell'Uomo
- FONTOV - Fondazione "Giuseppe Tovini"
- GAO - GAO Cooperazione Internazionale
- GMA - Gruppo Missioni Asmara
- GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali
- GVC - Gruppo Volontariato Civile
- IBO - Associazione Italiana Soci Costruttori I.B.O.
- ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale
- ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria
- INA - Istituto Nuova Africa
- INTERSOS - Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza
- IPSIA ACLI - Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI
- ISCOS - Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo - CISL
- ISIAO - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- LM - Labor Mundi - Volontariato Rogazionista
- LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo
- LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici
- MA 70 - Movimento Africa 70
- MAC - Movimento Apostolico Ciechi
- MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
- MAIS - Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà

- MANI TESE - Mani Tese
- MLAL - Movimento Laici America Latina
- MLFM - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo
- MMI - Medicus Mundi Italia
- MOCI - Movimento per la Cooperazione Internazionale
- MOLISV - Movimondo - Movimento Liberazione e Sviluppo
- MSP - Movimento Sviluppo e Pace
- NSS - Nuovi Spazi al Servire Istituto per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- OPAM - Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo
- OS - Operazione Sviluppo
- OSVIC - Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
- OVCI - Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale "La Nostra Famiglia"
- OVERSEAS - Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in paesi extraeuropei
- PDF - Punto Di Fraternità
- PRODOCS - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà
- PROGETTO SUD - Progetto Sud
- PROMOND - Progetto Mondialità
- PROSVIL - Progetto Sviluppo - CGIL
- RC - Ricerca e Cooperazione
- RETE - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
- RTM - Reggio Terzo Mondo
- SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino
- SCI - Servizio Civile Internazionale
- SCSF - Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere
- SEV ORIONE 84 - Servizio Esperti Volontari Orione '84
- SINERGA - Associazione per la Cooperazione Tecnica e Sociale Internazionale
- SIPEC - Fondazione Sipec
- SOSMIS - S.O.S. Missionario
- SUCOS - Solidarietà Uomo Cooperazione Sviluppo
- SVI - Servizio Volontario Internazionale
- TN - Terra Nuova
- UCSEI - Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia
- UMMI - Unione Medico Missionaria Italiana
- UVISP ASSISI - Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace
- VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo
- VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
- VISBA - Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico
- VISPE - Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti

Il Progetto Equal Araba Fenice

Cos'è il programma Equal

EQUAL è la nuova iniziativa dell'Unione Europea sulle Risorse Umane finanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006.

L'iniziativa è parte integrante della strategia per l'occupazione adottata dall'Unione Europea al fine di promuovere ed agevolare l'accesso al mondo del lavoro di coloro che incontrano difficoltà ad integrarsi o a reintegrarsi.

L'iniziativa comunitaria Equal consente di sperimentare nuove pratiche di lotta contro ogni forma di discriminazione e contro la disuguaglianza di cui possono essere vittime i soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

Cos'è ARABA FENICE

Araba Fenice è un progetto che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal.

Il progetto si rivolge a gruppi svantaggiati quali:

- Persone sottoposte ad azione penale e loro familiari
- Altre persone con svantaggio sociale

Il progetto prevede interventi integrati e sistemici sulla complessità dei processi di inclusione dei beneficiari finali.

Quali sono gli obiettivi

Il progetto ARABA FENICE intende contribuire concretamente allo sviluppo dell'occupazione.

L'intervento si propone di:

- Migliorare e favorire le opportunità di inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari finali
- Sensibilizzare le comunità locali e le parti sociali sulla condizione dei soggetti sottoposti a condanna penale
- Rafforzare il collegamento operativo tra carcere e territorio.

Localizzazione ed interventi

Il progetto svolge la sua azione principalmente nelle Province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, anche se talune azioni potranno interessare le Province di Crotona e Vibo Valentia.

Araba Fenice si propone di sperimentare forme innovative di promozione dello sviluppo locale attraverso:

- Attività di orientamento
- Attività di consulenza
- Attività di borse di inserimento lavoro

Inoltre Araba Fenice ha attivato una serie di servizi per le piccole e piccolissime imprese sociali.

A Catanzaro si trova la sede del Centro di **supporto per l'economia sociale**.

Il Centro, dotato di attrezzature avanzate e di operatori e consulenti competenti, eroga una serie di servizi a tutti quei soggetti che con particolare condizione di svantaggio sociale incontrano difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro.

L'attività consulenziale, è svolta sia all'interno del Centro che negli ambiti territoriali coinvolti, appoggiandosi alle strutture degli istituti penitenziari e agli enti locali interessati.

I servizi del Centro

Il Centro nasce dall'idea e dall'esigenza di aiutare, facilitare e sostenere attraverso una serie di servizi sia i beneficiari finali che l'universo dell'economia sociale per l'inserimento o il reinserimento lavorativo e sociale in genere.

I servizi attivati dal Centro sono:

- *Servizi di tipo documentale e di ricerca;*
- *Servizi di network territoriale e di promozione della cultura della cooperazione;*
- *Servizi di consulenza: legale, fiscale, lavoro, progettazione/gestione attività, organizzativo-gestionale, fund raising;*
- *Servizi di orientamento, di ricerca attiva del lavoro e di accompagnamento a forme di autoimpiego.*

Inoltre sarà possibile:

- *Ricevere aiuto per scrivere un curriculum*
- *Utilizzare computer e stampanti per scrivere i curricula*
- *Navigare in internet*
- *Accedere a banche dati*
- *Ricevere informazioni su corsi di orientamento, corsi di formazione professionale, offerte di lavoro*
- *Consultare libri e riviste*
- *Consultare leggi ed averne copie.*

Chi sono i soggetti promotori

La Partnership di Sviluppo che ha dato vita al progetto EQUAL ARABA FENICE è costituita da soggetti pubblici e privati:

- Consorzio Gruppo Promidea (soggetto referente)
- Provincia di Catanzaro
- Comune di Cosenza
- Comune di Castrolibero
- Associazione Antigone
- Associazione Osservatorio sulla criminalità
- Associazione Finanza Etica

La transazionalità

Il progetto Araba Fenice prevede una fase di coinvolgimento delle realtà esterne alla Regione, ovvero una fase transazionale. Lo scopo è quello di:

- Favorire scambio di esperienze e di know-How
- Promuovere un network comunitario per l'inclusione sociale

I partners

I partners coinvolti da un accordo di cooperazione sono:

Italia, Francia e Lussemburgo.

Per l'Italia è stato coinvolto il progetto Ra.S.P.U.Tin, per la Francia il progetto Arcs en Ciel, per il Lussemburgo il progetto Reseau pour la reintegration de personnes marginalisees.

Tutti e tre questi progetti mirano a trovare risposte efficaci per risolvere il problema della discriminazione nell'inserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti ed alla creazione di un ambiente favorevole al lavoro, specialmente attraverso lo sviluppo di nuovi settori di attività.

I CENTRI DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO ...

I compiti

La L.266/91, art.15, comma 3 prevede l'istituzione dei Centri di Servizi per il Volontariato e ne indica i compiti che sono stati ulteriormente definiti con D.M del 21.11.91, art.4 e successivamente confermati con D.M. del 8.10.97, art. 4 come qui di seguito si riporta:

“I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività del Volontariato. A tal fine eseguono le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

In particolare, tra l'altro:

- a) apportano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di Volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;*
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;*
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di Volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale”.*

... al servizio del Volontariato

Le organizzazioni associate al Centro di Servizio di Catanzaro

#	Denominazione	Nr. Iscrizione Registro Regionale del Volontariato	Socio Fondatore
1	ADA	117	*
2	A.F.A.S.P.	105	
3	AGDD	1	*
4	ALOGON	155	*
5	AMCI – ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI IT.	22	*
6	ANMIL		
7	ARABA FENICE		
8	ARCAT	56	
9	ARCI CALABRIA		*
10	ARCI CATANZARO		*
11	ASS. FAMIGLIE ARCOBALENO	151	*
12	AUSER		*
13	AVE – ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL	262	*
14	AVULSS	92	*
15	BANCO ALIMENTARE		*
16	CALABRIA MONDO		*
17	CARITAS PARROCCHIALE "BASILICA IMMACOLATA"		
18	CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'	3	*
19	CODACONS	156	*
20	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO	360	*
21	CRESCERE INSIEME	300	*
22	DONAS	419	*
23	FAI – FEDERAZIONE ASSOCIAZIONE IMMIGRATI		*
34	FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE		
25	FONDAZIONE FACITE		*
26	GIO.CA.SA.	87	*
27	IASSFI		*
28	IL GABBIANO		*
29	IL GIRASOLE	109	*
30	IL MANTELLO CdO	402	*
31	INFAP COMITATO P.LE CZ		*
32	L'ALVEARE	309	*
33	LILA CALABRIA		*
34	MADRE TERESA	318	*
35	MAG-CPS		
36	MAGO MERLINO	255	
37	NEW HELP	369	*
38	OARI	467	*
39	PERSONA E SALUTE	76	
40	PINA SIMONE	168	*
41	SOLIDARIETA' PROMOZIONE E SVILUPPO		
42	SPAZIO APERTO	477	
43	TERRA DI CONFINE		*
44	UNITALSI	345	*
45	USABILE	486	

Totale iscritte al registro nr. 27 pari al 60%

Finito di stampare
nel mese di novembre 2003
presso lo stabilimento tipografico:

“*Grafiche Abramo*”
Trav. Cassiodoro,19 – 88100 Catanzaro

Il «Manuale del Volontariato» è una delle iniziative realizzate nell'ambito del progetto Equal «Araba Fenice» con l'obiettivo di fornire un supporto teorico-pratico alle associazioni e ai singoli volontari che operano nel nostro territorio, a volte privi di uno spazio di confronto e spesso alla ricerca di indicazioni che li orientino nel nuovo sistema di Welfare.

Il Centro di supporto all'economia sociale persegue, inoltre, l'obiettivo di sostenere la nascita e il consolidamento di singoli progetti di volontariato o di impresa sociale, fornendo consulenza e assistenza.

Tra le azioni di sostegno al Volontariato e nell'ambito della collaborazione instaurata con la Due Mari-CSV-Catanzaro,



CENTRO DI SERVIZI AL VOLONTARIATO DI CATANZARO

abbiamo pensato ad un manuale di studio e di lavoro, nel quale si fa il punto sulla normativa vigente, ma nel contempo si offrono strumenti squisitamente operativi, utili sia agli addetti ai lavori, sia a quei cittadini che, avvicinandosi al lavoro sociale per la prima volta, incontrano difficoltà di tipo burocratico che ne deprimono l'entusiasmo e ne vanificano l'operato.

L'autore del manuale ha cercato di seguire un percorso quasi ideale per semplificarne la consultazione, privilegiando la stesura di un indice dettagliato e suddividendo la parte informativa da quella di maggiore rilevanza che si riferisce al *“VOLONTARIATO IN PRATICA”*.

I Centri di Servizio al Volontariato in Calabria

Catanzaro, Associazione «**Due Mari-CSV-Catanzaro**»

Via Fontana Vecchia – 88100 Catanzaro (CZ)

www.duemari-csv-catanzaro.org - info@duemari-csv-catanzaro.org

Cosenza, Associazione «**Volontà Solidale**»

Via Costantino Mortati, 1 – 87100 Cosenza (CS)

Reggio Calabria, Associazione «**C.S.V. dei Due Mari**»

Via Carrera, 1/F c/o Ce.Re.So. – 89100 S. Gregorio di RC (RC)

Crotone, Associazione «**Aurora CSV**»

Via Giovanni Gentile, 2 – 88900 Crotone (KR)

Vibo Valentia, Associazione «**Vivi CISVOL**»

Via Gaetano Salvemini, 5 – 89900 Vibo Valentia (VV)